

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	64
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	77
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	206
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	208
GIUSTIZIA (II) .....	»	226
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	243
DIFESA (IV) .....	»	245
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	251
FINANZE (VI) .....	»	302
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	373
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	374
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	388
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	392

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	393
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	396
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	415
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	424
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	425
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	426
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE .....	»	427
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	429
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	430
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» .....	»	432
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI .....	»	433
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	435

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Sullo stato dei lavori del Comitato ristretto relativo agli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari .....	3
---	---

*Mercoledì 20 ottobre 2021. – Presidenza del Presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta comincia alle 14.08.**

**Sullo stato dei lavori del Comitato ristretto relativo agli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.**

Roberto FICO, *Presidente*, fa presente di aver convocato questa seduta per fare il punto sullo stato dei lavori del Comitato ristretto incaricato di svolgere un'istruttoria in merito agli adeguamenti regolamentari da predisporre in conseguenza della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

A questo riguardo ricorda che il Comitato è composto dai colleghi Baldelli, Di Maio, Fiano, Fornaro, Foti, Iezzi, Invidia e Schullian.

Nella riunione del Comitato del 4 novembre 2020 sono state affidate ai colleghi Baldelli, Macina (poi sostituita dal Presidente Crippa e, quindi, dal deputato Invidia), Fiano e Iezzi le funzioni di relatori; successivamente si è aggiunto il collega Foti in rappresentanza dell'unico Gruppo di opposizione.

Lo scorso 10 marzo si è svolta una seduta della Giunta plenaria in cui – al di là delle posizioni differenziate circa il perimetro materiale della riforma – si è registrato un orientamento condiviso sull'e-

sigenza di procedere celermente agli adeguamenti necessari a consentire il lavoro della Camera nella prossima legislatura.

Negli ultimi mesi sono state presentate tre proposte di modifica del Regolamento finalizzate all'adeguamento del Regolamento alla riforma costituzionale; si tratta delle seguenti:

la proposta n. 19 contenente l'adeguamento dei quorum alla riduzione del numero dei deputati, presentata in data 6 maggio dal deputato Baldelli, relatore, con la firma anche dei colleghi Iezzi (anche lui relatore), Marco Di Maio e Occhiuto;

la proposta n. 22, presentata il 28 giugno dai deputati Giorgis, Serracchiani, Fiano (relatore) e Ceccanti, contenente modifiche al Regolamento conseguenti alla riduzione del numero dei deputati, per la razionalizzazione delle procedure parlamentari, per garantire la rappresentatività dei Gruppi, per la disciplina dell'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare e dei consigli regionali, nonché in materia di prorogatio degli organi di tutela giurisdizionale;

la proposta n. 24, presentata il 5 agosto dai deputati Davide Crippa, Dieni, Invidia (relatore), Palmisano, Saitta e Elisa Tripodi, contenente modifiche volte all'adeguamento del Regolamento alla riduzione del numero dei deputati con particolare riferimento alla riduzione della com-

posizione numerica di alcuni organi della Camera, alla razionalizzazione del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti, alla riduzione dei quorum in Commissione ed in Assemblea, nonché in tema di cariche dell'Ufficio di Presidenza.

Si tratta di tre proposte diverse, sia per estensione materiale, sia per le scelte di merito effettuate in ciascuna di esse, sia pure con alcuni punti di contatto.

Fa presente quindi che lo scorso 22 settembre la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha convenuto che, nell'ambito del programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo novembre-dicembre, potrà essere inserito l'esame di modifiche regolamentari in relazione all'andamento dei lavori della Giunta per il Regolamento sugli adeguamenti conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Ricorda infine che lo scorso 7 luglio si è tenuta una riunione del Comitato ristretto, nel corso della quale, preso atto della presentazione delle prime due proposte di modifica, è stato chiesto ai relatori di svolgere rapidamente un lavoro istruttorio al fine di riferire alla Giunta.

Arrivati a questo punto, in assenza di un avanzamento del lavoro istruttorio, e tenendo conto della avvenuta presentazione di proposte di modifica regolamentare da parte di deputati appartenenti a diversi Gruppi, appare necessario valutare quale sia il percorso più idoneo per giungere in tempi ristretti all'elaborazione di un testo di riforma da presentare all'Assemblea, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento, spetta in via esclusiva alla Giunta (e non ai singoli deputati) proporre all'Assemblea le modifiche al Regolamento.

Sottopone quindi alla valutazione dei membri della Giunta l'opportunità di proseguire il lavoro istruttorio in sede plenaria.

A tal fine preannuncia la sua intenzione di convocare una successiva riunione della Giunta già nella prossima settimana, nella quale comunicare l'affidamento a dei relatori del compito di riferire alla Giunta sul contenuto delle proposte di modifica al

Regolamento presentate e sulla possibilità di pervenire all'elaborazione di un testo condiviso, accertando le possibili convergenze.

Simone BALDELLI, nel rammentare preliminarmente come il tema in oggetto abbia conosciuto un'evidente stasi dell'attività istruttoria della quale era stato incaricato il Comitato, per la quale non si sono peraltro rispettate le tempistiche individuate, si augura che la riunione odierna della Giunta plenaria e quella preannunciata rappresentino un momento di reale accelerazione dei lavori, attraverso la prospettata nomina di nuovi relatori e la predeterminazione di una nuova tempistica per lo svolgimento di questa nuova fase. Ciò anche alla luce dei testi delle proposte depositate e, in particolare, di quella da ultimo presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle, nel cui contenuto, quasi esclusivamente ristretto a proposte strettamente connesse alla riduzione del numero dei deputati, ravvisa personalmente possibili linee di convergenza con la propria impostazione. A ciò aggiunge il fatto di ritenere fondamentale un coordinamento con il parallelo lavoro in corso al Senato ed evidenzia l'opportunità di un'ulteriore verifica su possibili effetti delle altre riforme costituzionali, anche se riferite a temi molto puntuali, già licenziate dal Parlamento o in via di approvazione definitiva.

Per quanto riguarda poi lo specifico contenuto della proposta presentata dai colleghi del Gruppo Partito democratico, è perfettamente consapevole che essa affronta temi di grande rilevanza e che da lungo tempo permeano il dibattito sulle riforme dei Regolamenti parlamentari; cionondimeno giudica che non sia questa sede, relativa alla valutazione degli effetti regolamentari conseguenti alla riduzione dei parlamentari, quella più appropriata per una loro congrua discussione.

D'altro canto, ove si seguisse la logica contenuta nella proposta dei colleghi del Gruppo Partito democratico, molteplici potrebbero essere i temi da discutere: riferendosi ad esempio alla proposta di prevedere uno strumento che garantisca certezza sui tempi di svolgimento dell'*iter* legislativo, fa presente che su tale argomento

un altro punto di vista potrebbe suggerire invece il superamento dell'attuale esclusione dal contingentamento dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, allineandosi in questo modo al Senato e così superando intoppi e necessità di ricorrere a voti di fiducia che sovente connotano questa tipologia di procedimento legislativo.

Non ravvisa invece particolari problemi nell'associare al tema delle riforme connesse alla riduzione del numero dei deputati alcune specifiche questioni, quale quella già introdotta dal Presidente relativa alla proroga degli organi giurisdizionali, mentre ritiene che l'esperienza della legislatura non abbia evidenziato la necessità di introdurre una riforma delle modalità di svolgimento delle votazioni a scrutinio segreto in Commissione.

Federico FORNARO, nel giudicare condivisibile il nuovo percorso procedurale tratteggiato dal Presidente, suggerisce di procedere ad uno specifico raffronto, di cui gli Uffici potrebbero essere incaricati, tra le disposizioni del Regolamento della Camera e quelle corrispondenti del Senato, come modificate sul finire della passata legislatura, al fine di verificare la sussistenza di utili spunti per ulteriori modifiche regolamentari.

Andrea GIORGIS fa presente che la proposta che ha presentato congiuntamente ad altri deputati del Gruppo Partito democratico scaturisce da una situazione specifica e del tutto peculiare, che è quella connessa alla necessità di adeguare il Regolamento al nuovo numero, ridotto, di componenti della Camera dei deputati; sarebbe tuttavia, a suo avviso, un'inspiegabile colpa politica non affrontare in questa occasione questioni da lungo tempo ritenute urgenti per assicurare alla Camera condizioni per una migliore organizzazione e un migliore funzionamento.

Ciò premesso, riconosce negli interventi svolti dai colleghi Baldelli e Fornaro la presenza di elementi di discussione e riflessione condivisibili, in particolare quanto alla necessità di imbastire con il Senato un

raccordo che, pur nella diversità dei rispettivi apparati regolamentari, consenta di affrontare congiuntamente aspetti problematici comuni; dal raffronto con il Senato può essere poi particolarmente utile verificare quale siano stati gli effetti e la resa delle nuove disposizioni introdotte alla fine della passata legislatura, con particolare riferimento alla nuova disciplina prevista per la costituzione dei Gruppi.

Conclusivamente ribadisce la piena disponibilità della forza politica cui appartiene a confrontarsi sui molteplici temi sul tappeto, con un approccio propositivo e un invito a non sprecare un'occasione per consegnare alla prossima Camera un Regolamento che assicuri il maggior grado di funzionalità e riconoscibilità possibile, anche nel rapporto con gli elettori.

Niccolò INVIDIA conviene con il cambio metodologico prospettato dal Presidente, con l'obiettivo di pervenire ad un punto di sintesi tra le diverse proposte in campo, che presentano, pur nella diversa estensione rispetto ai temi connessi alla riforma costituzionale, su alcuni punti significativi elementi di condivisione; giudica altresì positivamente la richiamata necessità di interlocuzione con il Senato, evidenziando peraltro la necessità di una approfondita riflessione sul tema delle Commissioni e sulla disciplina dell'istituto delle missioni.

Simone BALDELLI tiene a precisare di aver evocato la necessità di un raffronto con il Senato per poter disporre dei necessari elementi di conoscenza sugli orientamenti che emergano presso l'altro ramo del Parlamento con riferimento a quei temi per i quali giudica importante avere una sensibilità comune: si riferisce primariamente al tema del numero delle Commissioni, rispetto al quale un'eventuale decisione del Senato di mantenere l'attuale assetto non potrebbe essere certo indifferente per la Camera. Sul tema del numero delle Commissioni aggiunge quindi di non aver ritenuto opportuno avanzare una propria proposta nel testo da lui presentato, non perché non ritenga che il tema non si possa discutere, ma proprio perché reputa

necessario disporre di tutti gli elementi necessari, compresa la conoscenza degli orientamenti del Senato sul tema. Evidenza del resto che ogni decisione di accorpate alcune Commissioni, come indicato in alcune delle proposte di modifica presentate, si presenta come una decisione tutt'altro che scontata, ma anzi alquanto densa di significato politico ed effetti parlamentari, da valutare con particolare attenzione, anche quando risulti avanzata sulla scorta della prassi relativa all'esame consolidato presso specifiche Commissioni riunite di alcune tipologie di provvedimenti (ad es. provvedimenti in materia di missioni militari all'estero ovvero provvedimenti in materia economico-finanziaria), e che dunque a prima vista, per questa ragione, potrebbe sembrare una decisione piuttosto facile da assumere.

Conferma dunque l'opinione che in questa fase l'obiettivo del procedimento di modifica del Regolamento debba essere quello di approntare i correttivi regolamentari necessari per sterilizzare gli effetti di una riforma costituzionale che ha sempre giudicato e continua a giudicare non certo positiva sul piano costituzionale. E ribadisce che ogni decisione anche su tali limitati oggetti si presenta tutt'altro che scontata o banale, in quanto coinvolge valutazioni politiche e sul funzionamento della Camera alquanto complesse.

Avendo chiaro questo ordine di priorità, ciò ovviamente non impedirà la possibilità di avviare discussioni sui diversi temi sollevati nelle proposte — non ultimo quello del contrasto al transfughismo, oggetto in particolare della proposta dei deputati del Gruppo Partito democratico — ovvero anche da lui stesso richiamati nella discussione odierna, quale quello relativo al contingentamento dell'esame dei decreti legge, per il quale, a suo avviso, sarebbe sufficiente, ove vi fosse un unanime consenso, anche un parere interpretativo della Giunta che decretasse il superamento dell'interpretazione attualmente accolta dell'articolo 154, comma 2, del Regolamento.

Emanuele FIANO giudica con favore la proposta del Presidente e dichiara di aver apprezzato il contenuto del primo inter-

vento svolto dal collega Baldelli, ravvisandovi uno spirito costruttivo per una discussione a più ampio spettro delle riforme regolamentari sul tappeto; l'intervento testé svolto dal deputato Baldelli gli suggerisce invece un certo scetticismo sulla possibilità che il nuovo percorso procedurale prospettato dal Presidente, con la nomina di nuovi relatori, possa sortire gli effetti di sintesi che il Comitato ristretto non ha saputo produrre proprio per la presenza di un approccio, quale quello che ravvisa nel secondo intervento del deputato Baldelli, che tende a delimitare il campo delle riforme ai soli temi da lui stesso individuati nella sua proposta.

Si appella dunque al Presidente affinché sia individuato un percorso procedurale fruttuoso.

Igor Giancarlo IEZZI ribadisce un convincimento che aveva già espresso e che gli appare ancora più saldo in questa fase finale della legislatura, e cioè che occorra tenere su due binari distinti la strada delle modifiche regolamentari connesse alla riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari e quella relativa ad altri argomenti, pure di grande importanza, quale ad esempio quello del contrasto al trasformismo parlamentare, che coinvolgono aspetti di delicatezza e complessità anche di ordine costituzionale.

Per le prime considera un dovere morale procedere celermente, così da garantire alla Camera della prossima legislatura strumenti e meccanismi di funzionamento appropriati e adeguati alla ridotta composizione numerica.

Quanto ai secondi, essi potranno essere certamente oggetto di discussione e riflessione, ma attesa la loro complessità e delicatezza, sono richiesti tempi adeguati per il loro esame.

Quest'approccio non intende in alcun modo essere dilatorio rispetto all'obiettivo delle riforme regolamentari, che sarebbero anzi pregiudicate se non si distinguessero i due piani.

Eugenio SAITTA ritiene che, sia dalla discussione odierna, sia dai testi presentati



possa essere desunto un terreno comune che la Presidenza potrebbe preventivamente individuare, al fine di definire una proposta condivisa, verificando quindi successivamente davanti alla Giunta medesima la possibilità di ampliamento di questo campo comune.

Federico FORNARO apprezza l'approccio pragmatico del collega Saitta, che a suo avviso – riprendendo il prefigurato modello del doppio binario – consente di individuare due treni cui agganciare i vagoni che rappresentano i vari contenuti possibili delle riforme: da un lato c'è una esigenza imprescindibile di realizzare il riproporzionamento dei *quorum* sulla base della riduzione del numero dei deputati; dall'altra quella di far partire anche un secondo treno, cui agganciare altri vagoni tematici. Presupposto indefettibile per seguire questo metodo è però che i due treni, il cui percorso può avere tempi diversi (più veloce, prevedibilmente, il primo, relativo ai *quorum*, al quale potrebbero eventualmente essere aggiunti anche altri temi sui quali si verificano le condizioni per un *iter* veloce), partano contestualmente, senza incertezze e con un patto fra gentiluomini fra le forze politiche. Ciò in quanto non è, a suo avviso, possibile ignorare, nell'avviare un'opera di riforma ed anche tenendo conto dell'esperienza maturata al Senato, il cui Regolamento è stato modificato alla fine della scorsa legislatura, l'esigenza di migliorare il funzionamento della Camera e di conseguire così obiettivi importanti – e che ritiene dovrebbero essere condivisi da tutti – come, ad esempio, quello di dare più spazio all'iniziativa legislativa parlamentare.

Ritiene che, se vi fosse questa volontà comune, il Presidente potrebbe favorire tale percorso facendosi carico di proporre un testo complessivo contenente sì le modifiche relative al riproporzionamento dei *quorum*, ma anche, sulla base delle tre proposte presentate, altri eventuali contenuti di riforma relativi al funzionamento della Camera, su cui verificare la condivisione o quanto meno un orientamento maggioritario. È comunque evidente che intraprendere questo percorso sarebbe molto pro-

blematico se il secondo binario, per una serie di riserve e di pregiudiziali di alcune forze politiche, nascondesse fin da subito, in realtà, un binario morto.

Andrea GIORGIS intende sgombrare il campo da una lettura che è in qualche modo data per scontata nel dibattito. Il riproporzionamento dei *quorum* non è un dato automatico e meramente matematico, ma è anch'esso effetto di una scelta politica: basti pensare alla norma che stabilisce il numero minimo di venti deputati necessario a costituire un gruppo, la cui modifica non è di per sé necessaria o imprescindibile per garantire il funzionamento della Camera a seguito della riduzione del numero dei deputati, posto che il mantenimento del *quorum* vigente non impedirebbe il suo funzionamento, ma avrebbe invece l'effetto di ammettere la costituzione solo di gruppi con una consistenza significativa. Se dunque si propone una modifica a tale *quorum* è perché si ritiene ragionevole ridimensionarlo in modo da evitare il descritto effetto.

Si tratta quindi di questioni che rientrano nelle valutazioni di opportunità politica e relative alle esigenze di buon funzionamento della Camera e dell'assetto parlamentare del quadro politico: è proprio nell'ambito di queste valutazioni di opportunità politica che il Gruppo Partito democratico chiede di rivedere alcuni *quorum*; del resto, se l'adeguamento dei *quorum* fosse un dato esclusivamente oggettivo (circostanza che ritiene ricorra per un numero limitatissimo di casi), l'adeguamento potrebbe probabilmente essere effettuato anche in via meramente interpretativa.

Il Gruppo Partito democratico ritiene dunque la revisione dei *quorum* rispondente a una esigenza di responsabilità per il migliore funzionamento dell'istituzione: ciò analogamente ad altre modifiche regolamentari, come ad esempio quella volta a considerare, come già previsto dal Regolamento del Senato, i Gruppi parlamentari come proiezioni delle liste elettorali e ad ammettere la costituzione di nuovi Gruppi solo se risultino rappresentativi di un partito o un movimento politico organizzato nel Paese formatosi successivamente, supe-

rando una disciplina che – come risulta dalla prassi relativa alle componenti politiche del Gruppo misto – ha consentito finora collegamenti del tutto fittizi fra soggetti parlamentari e forze politiche.

Ritiene che si possa affrontare la questione delle riforme con pragmatismo e lucidità, limitandosi agli interventi ritenuti essenziali, come peraltro già registrato nelle interlocuzioni informali che si sono svolte in questi mesi, nella consapevolezza del dovere e della responsabilità istituzionale di intervenire su quanto è appunto essenziale al buon funzionamento della Camera. Quanto al tema delle Commissioni, conviene sul fatto che si tratti di un argomento complesso, che richiede necessariamente un'interlocuzione con il Senato il quale, a seguito della riduzione del numero dei senatori, si trova ad avere evidentemente una maggiore urgenza di intervento: tuttavia si chiede perché escludere questo tema fin da ora dal tavolo, sottraendolo così alla possibilità di una verifica politica e, se dovessero ricorrere le condizioni, ad una modifica regolamentare.

Insomma, è necessario che il confronto comprenda tutte le questioni richiamate, molte delle quali hanno peraltro vissuto una maturazione più che trentennale, tale da rendere politicamente doveroso affrontarle e provare a risolverle: è poi evidente che se non si dovesse riuscire in questo intento, ogni forza politica si assumerà la sua responsabilità, fermo restando che si potrà poi valutare come consentire a ciascun Gruppo di far valere le proprie convinzioni e formalizzare le proprie posizioni anche con un voto in Giunta o in Aula.

Simone BALDELLI ritiene che l'intervento testé svolto dal collega Giorgis non abbia fatto altro che confermare come si presentino già complesse le sole valutazioni sottese al mero adeguamento dei *quorum* attualmente previsti dal Regolamento alla

nuova composizione numerica della Camera dei deputati e che dunque un eventuale allargamento del perimetro renderebbe tutto ancora più complicato.

Ribadisce quindi di aver voluto limitare la proposta di modifica regolamentare da lui presentata – e il cui testo aveva comunque sottoposto preventivamente agli altri colleghi della Giunta coinvolti nell'attività istruttoria sul tema oggi in esame – agli aspetti da lui giudicati essenziali ai fini dell'adeguamento al nuovo assetto numerico della Camera, senza caricarla di proposte su altri temi – sui quali pure avrebbe molteplici idee riformatrici – proprio con l'intento di facilitare il percorso di modifica del Regolamento, svuotando di ogni possibile appesantimento il « treno » delle riforme: ha cioè fin da subito messo in campo una ipotesi di riforma che non recava altre connessioni, proprio al fine di evitare un gioco transattivo che inevitabilmente avrebbe finito per rendere l'*iter* più difficile.

Ferme restando le sue perplessità su alcune idee di riforma, quali ad esempio quelle relative all'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare – alle quali si associa il recente dibattito sulla possibilità di sottoscrivere in forma digitale tali proposte e che a suo avviso costituiscono un terreno ulteriore per l'esercizio di forme di antiparlamentarismo – ribadisce di ritenere doveroso concentrarsi sui temi di riforma conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, senza che questo significhi indisponibilità a discutere di altri temi, i quali tuttavia dovrebbero costituire oggetto separato di altro procedimento e non confluire all'interno di questo.

Roberto FICO, *Presidente*, ribadisce conclusivamente la sua intenzione di disporre una nuova convocazione della Giunta per la prossima settimana.

**La seduta termina alle 15.05.**



## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	9
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri. Doc. IV, n. 10 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

**La seduta comincia alle 9.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, dà notizia della lettera del 13 ottobre 2021 del Presidente della Camera dei deputati, indirizzata a tutti i Presidenti degli organi parlamentari, avente ad oggetto l'ingresso alle sedi parlamentari, che sarà consentito esclusivamente a coloro che siano in possesso di valida certificazione verde Covid-19.

La Giunta prende atto.

**Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri.**

**Doc. IV, n. 10.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 13 ottobre scorso.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Ricorda che nella scorsa seduta del 13 ottobre ha dato lettura della lettera pervenuta dal prof. Filippo Donati, presidente del Collegio disciplinare incaricato del procedimento nei confronti dell'onorevole Ferri, con la quale è stato chiarito che l'oggetto della domanda di autorizzazione sono esclusivamente le captazioni informatiche delle conversazioni dell'onorevole Ferri. Restano invece escluse sia le captazioni informatiche in cui l'onorevole Ferri non compare tra gli interlocutori sia tutte le intercettazioni telefoniche, pur comprese nell'elenco inviato il 22 settembre scorso. Cede quindi la parola al relatore onorevole Pittalis per l'illustrazione del caso alla Giunta.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, precisa che, essendo stato circoscritto l'oggetto della domanda alle sole captazioni informatiche di conversazioni alle quali ha preso parte l'onorevole Ferri, le captazioni e intercettazioni diverse da quelle per le quali è richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione,

che sono state trasmesse « *al solo fine di consentire alla Giunta di valutare sull'ocasionalità o meno delle captazioni oggetto della domanda* », saranno prese in considerazione, insieme con la restante, copiosa, documentazione trasmessa, solo in quanto strumentali alla deliberazione sull'autorizzazione relativa alle captazioni informatiche. Evidenzia che le captazioni informatiche di conversazioni dell'onorevole Ferri mediante il *trojan* inserito nel telefono del dottor Palamara si sono svolte in quattro date, il 9, 21, 28 e 29 maggio 2019, e che la captazione dell'incontro avvenuto nelle prime ore del 9 maggio all'Hotel Champagne di Roma appare di particolare importanza nella formulazione dei capi di incolpazione nei confronti dell'onorevole Ferri.

Prima di svolgere l'illustrazione della domanda di autorizzazione, segnala che la modalità di determinazione dell'oggetto rimane comunque particolare, perché le conversazioni oggetto della richiesta autorizzatoria nel procedimento disciplinare contro l'onorevole Ferri sono state individuate dal CSM senza un ulteriore e definitivo elenco puntuale ma *per relationem*, con il rinvio al decreto del Gip di Perugia del 22 marzo 2019, cioè all'atto che ha autorizzato l'effettuazione delle captazioni informatiche in questione. Rileva che queste ultime sono comunque individuabili con sufficiente certezza all'interno dell'elenco trasmesso dal CSM il 22 settembre, nonostante l'imprecisione di una medesima captazione indicata tre volte, e che può perciò ritenersi bastante il chiarimento ricevuto dal CSM. Ribadisce comunque che la trasmissione delle registrazioni e dei verbali è un chiaro obbligo di legge e non solo un atto di cortesia istituzionale da parte del CSM.

Riferisce che dall'ordinanza trasmessa il 2 agosto 2021 dalla Sezione disciplinare del CSM per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo delle captazioni informatiche si evince che l'azione disciplinare nei confronti del magistrato Cosimo Maria Ferri, deputato in carica, è stata promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con atto del 5 luglio 2019. La circostanza di fatto dalla quale muove l'a-

zione disciplinare è costituita da un incontro del 9 maggio 2019 presso un albergo romano al quale presero parte, oltre all'onorevole Ferri, diversi componenti del CSM, il magistrato Palamara e il deputato Luca Lotti; oggetto dell'incontro era l'imminente nomina del Procuratore della Repubblica di Roma. Riferisce che, in relazione alla predetta circostanza, l'onorevole Ferri è incolpato di illecito disciplinare, con tre capi di incolpazione. Il primo capo riguarda l'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 109 del 2006 per avere tenuto, unitamente ai soggetti sopra indicati, tra i quali alcuni componenti del CSM, un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura; l'onorevole Ferri, benché soggetto esterno alla funzione e all'attività del CSM ed espressione di altro potere dello Stato, avrebbe fornito un contributo consultivo, organizzativo e decisorio sulle future nomine direttive di vari uffici giudiziari, tra cui la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto e personale interesse di Palamara e Lotti, per il quale ultimo era già stata formulata una richiesta di rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma. Il secondo capo riguarda l'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 109 del 2006, per avere tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; l'onorevole Ferri, benché soggetto esterno alla funzione e all'attività del CSM ed espressione di altro potere dello Stato, avrebbe, insieme con i soggetti sopra citati, preconstituito e concordato la strategia da seguire per pervenire dapprima alla proposta di nomina e poi alla nomina di uno dei concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma, indipendentemente dai meriti dei candidati. Fa notare che l'ordinanza sottolinea che il dottor Palamara concorreva alla nomina a procuratore aggiunto presso

il medesimo ufficio e che l'ordinanza medesima ricorda ancora una volta che l'onorevole Lotti era imputato in un processo nel quale il procuratore designando avrebbe dovuto sostenere l'accusa. Il terzo capo riguarda l'illecito disciplinare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 109 del 2006, per avere posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione, diretto, per le modalità di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Ritiene quindi utile esporre la cronologia delle comunicazioni intercorse tra la Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che hanno portato quest'ultimo a conoscenza degli elementi che lo hanno indotto a promuovere, il 5 luglio 2019, l'azione disciplinare nei confronti del magistrato Cosimo Maria Ferri. La notizia circostanziata dei fatti è stata acquisita dal Procuratore generale della Corte di cassazione a seguito di una serie di note inviate dal Procuratore generale della Corte di appello di Perugia, la prima delle quali reca la data del 9 maggio 2019, lo stesso giorno dell'incontro all'Hotel Champagne. Con la prima nota, il Procuratore generale di Perugia – sulla base di una comunicazione inviatagli lo stesso giorno dal Procuratore ordinario di Perugia – informava il Procuratore generale presso la Corte di cassazione – ai sensi della circolare del CSM del 5 ottobre 1995 – di un procedimento penale che riguardava, nella qualità di persone indagate, i magistrati Musolino, Palamara e Longo. La seconda nota trasmessa da Perugia, il 30 maggio 2019, riguardava l'iscrizione tra gli indagati, sempre nel medesimo procedimento penale, dei magistrati Spina, Fava e Palamara. In entrambe le note si specificava che gli atti e le informazioni trasmessi erano coperti da segreto istruttorio. Fa notare che gli atti di indagine allegati alle predette note recavano, a loro volta, ulteriori allegati, che non sono stati trasmessi alla Camera. Riferisce poi che vi sono altre

due note, del 3 e del 4 giugno 2019, con le quali l'Autorità giudiziaria di Perugia ha trasmesso, su supporto informatico, ulteriore documentazione relativa sempre al medesimo procedimento penale. Gli allegati a tali note contengono atti di indagine nei quali compare l'onorevole Ferri – peraltro non menzionato nelle note medesime – comprese le trascrizioni di intercettazioni e captazioni di sue conversazioni. Precisa inoltre che la trascrizione della captazione dell'incontro all'Hotel Champagne del 9 maggio 2019 è allegata alla nota del 3 giugno 2019. Riferisce che il 6 giugno 2019 il Procuratore Generale della Corte di cassazione scrive al Procuratore generale di Perugia perché, tra l'altro, riferisca in ordine all'esistenza di atti di indagine contenenti elementi di possibile rilevanza disciplinare, anche con riferimento a magistrati non indagati e, in caso affermativo, ne trasmetta copia con la massima urgenza, fatto salvo il segreto investigativo; rileva che tale richiesta appare chiaramente contenere un riferimento all'onorevole Ferri, seppure implicito. La risposta del Procuratore generale di Perugia, del 7 giugno 2019, è l'ultima fonte di notizie citata dal Procuratore generale della Cassazione nell'atto di promozione dell'azione disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri e ha, come allegato, la nota del Procuratore della Repubblica di Perugia che comunica la possibilità di ostensione o contestazione in sede disciplinare degli atti di indagine, essendo state superate le esigenze di segreto istruttorio, e, circa le condotte disciplinarmente rilevanti di magistrati non indagati, richiama « *gli atti già inoltrati anche in relazione a soggetti non destinatari di iscrizione* ». Fa notare che si tratta di un altro evidente riferimento all'onorevole Ferri, sempre non menzionato esplicitamente. Precisa che vi sono ulteriori note scambiate tra il Procuratore generale della Corte di cassazione e l'Autorità giudiziaria perugina, con trasmissione di ulteriore documentazione da parte di quest'ultima; tali note non sono menzionate nell'atto di promozione dell'azione disciplinare e in esse l'onorevole Ferri non è mai menzionato esplicitamente se non in una richiesta della

Procura generale della Corte di cassazione al Procuratore della Repubblica di Perugia del 19 febbraio 2020, nella quale si legge che «*per ciò che concerne le eventuali comunicazioni intercorse tra l'onorevole Cosimo Ferri e l'onorevole Luca Lotti, entrambi parlamentari, ed i magistrati sopra indicati, si prega di trasmettere quelle per le quali sia intervenuta eventualmente l'autorizzazione della Camera di appartenenza oppure la cui utilizzazione risulti legittima sul presupposto evidente della occasionalità delle stesse*». Fa notare che non sono pervenute richieste di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni nei confronti dei due parlamentari citati da parte dell'Autorità giudiziaria e che, alla data del 19 febbraio 2020, la Procura generale della Corte di cassazione aveva certamente già ricevuto da Perugia le captazioni delle conversazioni dei due parlamentari e avviato, sin dal luglio del 2019, il procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri.

Al fine di valutare la casualità delle captazioni informatiche delle conversazioni dell'onorevole Ferri, e in particolare della prima e più importante, quella del 9 maggio 2019, ritiene utile verificare quando il predetto deputato compare negli atti di indagine precedenti tale data. A tal proposito, ribadisce che l'ampia documentazione a disposizione della Giunta consta del fascicolo integrale del procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri che ha, quale allegato, il fascicolo disciplinare nei confronti del dottor Palamara; in quest'ultimo fascicolo sono confluiti documenti – tra i quali le captazioni oggetto della domanda di autorizzazione – provenienti dal fascicolo del procedimento penale instaurato a Perugia nei confronti del predetto magistrato. Precisa che tale ultimo procedimento origina dalla trasmissione per competenza territoriale a Perugia nei confronti di un magistrato in servizio a Roma di parti di fascicoli di procedimenti penali nei confronti di altri soggetti, relativi a due collegate indagini svolte dalle procure di Messina (a partire dal 2015) e di Roma (a partire dal 2016). Si tratta dei noti procedimenti nei confronti dell'avvocato Pietro Amara e, tra gli altri, del suo collega di

studio Giuseppe Calafiore. Rileva che il procedimento disciplinare in cui si colloca la richiesta all'esame della Giunta origina dunque da un procedimento penale a Perugia che a sua volta scaturisce da due vasti procedimenti a Messina e a Roma.

Ricorda che la Giunta non dispone dei fascicoli penali di Perugia, né di Messina né di Roma, né del resto la legge lo prevede. Rileva che ciò rende evidentemente più articolata l'individuazione del «bersaglio delle indagini», dentro un procedimento per così dire «statico» come quello disciplinare, che non prevede atti investigativi come quelli utilizzati nei procedimenti penali. Sottolinea che occorre uno scrutinio degli atti particolarmente rigoroso per capire se nel procedimento disciplinare sono stati trasfusi o meno tutti gli atti di indagine penale che hanno potuto ricomprendere la figura dell'onorevole Ferri, in particolare le intercettazioni di comunicazioni, per capire se queste siano state casuali o meno. Ricorda che le sentenze nn. 113 e 114 del 2000 della Corte costituzionale hanno chiarito che l'intercettazione è «indiretta», e quindi soggetta ad autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, e non «casuale», e quindi soggetta ad autorizzazione successiva, se il parlamentare è di fatto bersaglio dell'indagine, anche se la captazione è stata disposta su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi. La Corte precisa che «*un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo (...) impone una stringente verifica dell'occasionalità delle intercettazioni, poiché, ove emergano indizi di reità a carico del parlamentare, mutando gli obiettivi investigativi dell'autorità giudiziaria in ragione dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati, le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare*» e che va considerato il «*complesso di elementi significativi al fine di affermare o escludere la "casualità" dell'intercettazione (...) ad esempio, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine;*

del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare ». Osserva che, evidentemente, nel corso dell'indagine, vi può essere un punto a partire dal quale, in ragione degli elementi emersi, la captazione delle conversazioni di un parlamentare non può essere considerata casuale.

Rileva che il nome dell'onorevole Ferri compare sin dalla richiesta del PM di sottoporre a intercettazioni il telefono del dottor Palamara e dal relativo decreto di autorizzazione del GIP, risalenti al 21 e 22 febbraio 2019. In entrambi i documenti si dà conto del fatto che l'avvocato Calafiore, uno degli indagati nei procedimenti originari di Roma e Messina, aveva dichiarato che Amara, anch'egli indagato, aveva al CSM, quali « riferimenti chiari », i magistrati Palamara e Ferri, che nei documenti è identificato come parlamentare ed ex componente del CSM e sottosegretario. In più si aggiunge che Amara si sarebbe servito di un intermediario per parlare con Palamara, mentre con Ferri lo avrebbe fatto direttamente.

Evidenzia che nei documenti di indagine in questione (e cioè l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche) è dato molto rilievo al ruolo che il dottor Palamara svolgeva nell'associazionismo dei magistrati e alla sua attività in seno al CSM, con particolare riferimento ai suoi voti per l'assegnazione di incarichi direttivi, che si ipotizzano essere stati condizionati dai suoi rapporti con gli altri indagati e utilizzati come possibili mezzi di scambio di utilità. Osserva quindi che, sin da subito, in seno alle indagini si prefigura l'ipotesi che il dottor Palamara facesse uso del suo ruolo nel CSM per scambiare utilità con altri indagati e che egli, insieme con l'onorevole Ferri, fosse un « riferimento chiaro » al CSM di uno di tali indagati, sebbene l'onorevole Ferri non sia mai entrato tra gli indagati. Riferisce che identiche considerazioni sono svolte dal PM e dal GIP di Perugia nella richiesta, datata 15 marzo 2019, di proce-

dere stavolta a captazioni informatiche nei confronti del dottor Palamara e nel relativo decreto di autorizzazione del 22 marzo 2019 (che è quello richiamato dalla Sezione disciplinare del CSM per delimitare l'oggetto della domanda di autorizzazione). Osserva che, alla data di autorizzazione delle captazioni informatiche, le intercettazioni telefoniche precedentemente autorizzate avevano già evidenziato contatti telefonici tra l'onorevole Ferri e il dottor Palamara, a partire dall'11 marzo 2019.

Rileva che l'accostamento del nome dell'onorevole Ferri, già nei primi atti di autorizzazione alle intercettazioni e captazioni, a quello del dottor Palamara come « riferimento chiaro » al CSM di un coindagato del Palamara stesso, porterebbe a ritenere che gli inquirenti avrebbero sin dall'inizio potuto prevedere la possibilità, indagando ulteriormente, di coinvolgere l'onorevole Ferri.

Fa notare che il nome di Ferri ricorre anche nelle richieste di proroga dei decreti di intercettazione. Già nella richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche del 3 aprile 2019 sono riportate intercettazioni di conversazioni di Palamara, tra cui una del 12 marzo 2019, con Ferri, che – scrive il PM – testimonierebbero come « nell'ambito dei procedimenti relativi alle nomine e alle conseguenti assegnazioni di magistrati presso i diversi uffici giudiziari, [Palamara] fosse, effettivamente, in grado di gestire ed orientare sia voti espressi dai magistrati appartenenti all'associazione Unicost che di altre associazioni di magistrati ». Il decreto con il quale, il 4 aprile 2019, il GIP autorizza la proroga, dedica un ampio spazio alla capacità di influenza e intervento di Palamara, definita « pervasiva », in quanto « in relazione alle nomine di uffici giudiziari (...) egli palesa di poter orientare, dall'esterno, i voti dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura » e pianifica « strategie utili per influire su procedure di nomina che sono attualmente in corso, corroborando in tal modo il contesto che, secondo l'ipotesi di accusa, aveva già fatto da sfondo alle condotte illecite per cui si procede ».



Fa notare come il passaggio nel quale il GIP afferma che l'attività svolta dal dottor Palamara in seno alle associazioni di magistrati, per influenzare dall'esterno le nomine del CSM, costituisce lo « *sfondo delle condotte illecite* » appaia particolarmente significativo, perché evidenzia la direzione delle indagini anche verso questa attività, nella quale l'onorevole Ferri poteva essere tra gli interlocutori del dottor Palamara. Ritiene che a questo punto, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza costituzionale, ci si possa già chiedere se, alla data del decreto di proroga delle intercettazioni – all'inizio di aprile 2019 – una futura intercettazione o captazione di una conversazione tra l'onorevole Ferri e il dottor Palamara avrebbe potuto essere ancora considerata casuale, considerati: i rapporti intercorrenti tra il parlamentare Ferri e il terzo sottoposto a intercettazione Palamara, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine, alla quale avrebbero fatto da sfondo le attività volte a condizionare il CSM; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, che al 3 aprile 2019 erano già nove; l'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, che, sempre al 3 aprile 2019, era di meno di un mese. Rileva che la questione assume ancora più rilievo se si esamina la richiesta del PM di proroga delle intercettazioni telefoniche del 19 aprile 2019 e il relativo decreto di autorizzazione del GIP del 20 aprile. Anche in tali documenti, la capacità del dottor Palamara di influire sulle nomine del CSM, attraverso contatti anche con parlamentari, è una delle ragioni addotte a motivazione della proroga delle intercettazioni, che riscontrerebbero « *l'impianto dell'accusa e i rapporti illeciti che fanno da sostrato ai reati per i quali si procede* ».

Fa notare altresì che, rispetto alla precedente proroga, nella richiesta del PM si riferisce che era stato accertato « *un rapporto di stretta frequentazione tra Palamara Luca ed il magistrato, già rappresentante dell'associazione Magistratura indipendente, nonché deputato, Ferri Cosimo Maria* » e si dà conto di un incontro tra i due del 12

marzo 2019, già riferito in una precedente nota del GICO della Guardia di Finanza, non in possesso della Giunta, « *finalizzato, verosimilmente, a concordare una condotta cui si sarebbero dovuti attenere gli appartenenti alle associazioni UNICOST e Magistratura indipendente, nell'ambito di procedimenti riguardanti nomine ed assegnazioni di magistrati presso diversi uffici giudiziari* ». Evidenzia che secondo il PM « *le attività di ascolto consentivano di rilevare come tra il Palamara e il Ferri intercorresse un rapporto non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bensì ad altri contesti connotati quanto meno da elementi di opacità in relazione ai partecipanti agli incontri, per lo meno in relazione a quello svoltosi il 10.4.2019* ».

Precisa che nella richiesta di proroga sono riportati estratti di otto conversazioni telefoniche tra Palamara e Ferri, svoltesi in un arco temporale che va dal 28 marzo al 2 aprile 2019 e che, tra gli allegati alla richiesta, vi sono due note del GICO di Roma: una dell'11 aprile 2019, nella quale si riferisce di un incontro conviviale del giorno precedente al quale avevano partecipato diversi magistrati, tra i quali il dottor Palamara, un notaio che veniva definito come aventi rapporti con uno dei coindagati di Palamara, e l'onorevole Ferri, che era stato anche fotografato; e l'altra del 18 aprile 2019, i cui contenuti sono stati pressoché letteralmente trasferiti nella richiesta del PM del 19 aprile 2019.

Osserva che anche la richiesta di ulteriore proroga delle intercettazioni del 15 maggio 2019, basata su una nota del GICO di Roma del 13 maggio, si dilunga sul rapporto tra Ferri e Palamara, sottolineando che « *non fosse da ricondursi esclusivamente ad aspetti e/o tematiche attinenti alla magistratura, piuttosto da estendersi anche ad altri contesti non meglio specificati* ». Riferisce che nel documento si dà inoltre conto dell'esistenza di rapporti tra Palamara, Ferri e Claudio Lotito, che sarebbero stati « *legati da un vincolo di natura non meglio definita* » e si incontravano, spesso in orari notturni, per « *trattare argomentazioni di cui, nel corso delle conversazioni telefoniche, non facevano minima-*



mente cenno ». Evidenzia che, nel documento in esame, un intero paragrafo, intitolato « *gli ulteriori elementi acquisiti sulla figura di Ferri Cosimo Maria* », è dedicato ai rapporti intercorrenti tra Palamara e Ferri, descritti anche sulla base di intercettazioni di conversazioni tra di loro e di Palamara con la moglie e il figlio.

Osserva che di particolare rilievo appare la seguente frase, conclusiva, del predetto paragrafo: « *è in corso di identificazione la persona indicata come Luca che dovrebbe incontrarsi a casa di Palamara con Ferri, certo rileva qui la stranezza di un incontro di tale rilevanza da indurre Palamara a chiedere ai familiari di uscire di casa o comunque di NON uscire dalle stanza (ai figli); anomalia che non assurge con evidenza ad elemento indiziario, di certo segna*

*un percorso investigativo da approfondire* ». Precisa che i documenti relativi a questa proroga delle intercettazioni sono successivi alla captazione del 9 maggio 2019, ma hanno senz'altro rilievo per le valutazioni concernenti le captazioni del 21, 28 e 29 maggio.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che, considerata la concomitante ripresa dei lavori dell'Assemblea, è necessario sospendere l'illustrazione del documento in titolo. Propone pertanto di proseguire l'illustrazione del relatore in una prossima seduta della Giunta.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 9.45.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 16

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.50 alle 14.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	17
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

#### La seduta comincia alle 15.20.

**Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.**

**Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che alle ore 15 di martedì 14 settembre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base dalle Commissioni. Av-

verte che sono pervenute circa quattrocento proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda altresì che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 25 ottobre.

Chiede, quindi, se vi siano richieste di intervento, prima di dare la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario Andrea COSTA chiede un rinvio dell'avvio dell'esame delle proposte emendative presentate, al fine di consentire al Governo di completare l'istruttoria essendosi resi necessari degli approfondimenti, con riferimento, in particolare, ad alcuni emendamenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede al sottosegretario Costa di precisare i tempi ritenuti necessari affinché il Governo possa effettuare tali approfondimenti.

Il sottosegretario Andrea COSTA precisa che il Governo dovrebbe essere in grado di esprimere i pareri sulle proposte emendative a partire dalla prossima settimana.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che è stato programmato un incontro tra i capigruppo della II Commissione e la Ministra della giustizia, Marta Cartabia. Segnala, pertanto, l'esigenza di concludere con celerità i lavori delle Commissioni riunite.

Mario PERANTONI, *presidente*, alla luce dell'intervento svolto dal rappresentante del Governo, ritiene che la seduta possa concludersi in tempi ragionevolmente rapidi.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) evidenzia come quanto sta accadendo non possa che essere definito « indecente ». Nel ricordare che anche le sedute previste per la settimana precedente non si sono poi svolte in attesa di un approfondimento sui pareri da esprimere sulle proposte emendative, reputa che un ulteriore differimento rappresenti un oltraggio al buon senso, agli italiani e a tutti coloro che, in condizioni di sofferenza, richiedono l'approvazione di una normativa adeguata. Considera disdicevole il fatto che il Parlamento non sia in grado di effettuare una discussione ponderata su un tema di tale rilevanza.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricordando come in queste settimane il Governo sia impegnato su diversi fronti, ritiene che si possa comprendere l'esigenza di chiedere un breve differimento al fine dell'espressione dei pareri, considerata la complessità del tema in discussione.

Doriana SARLI (MISTO) si associa alle considerazioni svolte dal collega Trizzino, ricordando che gli emendamenti sono a disposizione di tutti i deputati e del Governo da oltre un mese e che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea a partire dal prossimo 25 ottobre.

Ribadisce, pertanto, il proprio rammarico in considerazione del fatto che, dopo quanto accaduto nella settimana precedente, anche in questo caso si prospetta un rinvio dell'esame.

Fabiola BOLOGNA (CI) ritiene che il vero oltraggio sia rappresentato dalla vo-

lontà di affrontare in maniera frettolosa un provvedimento che investe il tema della vita e della morte delle persone. Al riguardo, reputa doveroso il fatto di consentire lo svolgimento di una riflessione approfondita, senza essere condizionati dalle esigenze « propagandistiche » manifestate da parte di alcune singole associazioni.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) intende stigmatizzare, a nome proprio e di quello della componente di cui fa parte, la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ribadendo che gli emendamenti sono disponibili da oltre un mese. Nel rilevare che il Parlamento dovrebbe essere libero di legiferare in autonomia su un tema come quello del suicidio assistito, chiede alla presidenza quale impatto abbia la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo rispetto alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, attualmente prevista dal 25 ottobre.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che le Commissioni riunite potranno esaminare il tema della richiesta di un differimento dell'esame del provvedimento in Assemblea nell'ambito di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocata a breve.

Gilda SPORTIELLO (M5S) prende atto, a nome del suo gruppo, della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo e si dichiara molto sorpresa rispetto a quanto affermato dalla collega Bologna circa una presunta fretta nei tempi di esame del provvedimento, ricordando che l'esame è stato avviato all'inizio della legislatura e che si sono svolti ben tre cicli di audizioni. Nel ribadire come vi sia stata sempre una grande attenzione rispetto a tutte le posizioni in campo, respinge con decisione qualunque accusa di superficialità, che appare del tutto ingiustificata.

Elena CARNEVALI (PD) auspica che le Commissioni riunite possano riprendere in tempi rapidi l'esame delle proposte di legge in oggetto, procedendo ai necessari appro-

fondimenti, in linea con quanto già accaduto con i tre cicli di audizioni svolti.

Sottolineando l'importanza di effettuare un buon lavoro nell'interesse del Paese, osserva che una tempistica ordinata aiuterebbe a svolgere tale compito. Reputa, infatti, che sia importante mantenere una visione complessiva rispetto a un tema di estrema delicatezza.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore per la XII Commissione*, in relazione alla richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, sollecita un'assunzione di responsabilità rispetto all'opportunità di proseguire in tempi rapidi nell'esame del provvedimento. Ricorda che, grazie anche all'apporto di tutti coloro che hanno finora svolto il ruolo di relatore, il testo base adottato dalle Commissioni risulta equilibrato.

Evidenzia, quindi, come la rilevanza delle problematiche connesse al tema in discussione imponga di individuare una soluzione legislativa adeguata, rilevando che eventualmente il Parlamento, nel rispetto dei ruoli, può assumere l'iniziativa per conseguire tale obiettivo.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) chiede che per le sedute che si svolgeranno nella set-

timana successiva siano previsti tempi congrui, non limitati a poche ore coincidenti con le interruzioni dei lavori dell'Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che è intenzione delle presidenze fare il possibile affinché, rispetto a un tema che investe la sensibilità di tutti, si possa svolgere un confronto ampio, senza tensioni. Nell'auspicare che in tempi celeri il Governo sia in grado di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate, preannuncia che, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, avente ad oggetto l'esigenza di sottoporre al Presidente della Camera la richiesta di un rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.15 alle 20.20.

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.**  
**Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.**

## PROPOSTE EMENDATIVE

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- \* **1.6.** Parisse, Bologna.
- \* **1.13.** Lupi.
- \* **1.17.** Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Ta-teo, Tomasi, Turri.
- \* **1.31.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

*Sostituirlo con i seguenti:*

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 580 del codice penale)*

1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applicano le disposizioni del secondo comma ».

## Art. 1-bis.

*(Idratazione e alimentazione)*

1. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è sostituito dai seguenti: « Ai fini della presente legge, l'idratazione e l'alimenta-

zione, anche se garantite attraverso ausili tecnici, non sono considerati trattamenti sanitari. La somministrazione di sostanze nutritive, in qualsiasi modalità, deve comunque seguire i criteri dell'appropriatezza medica ».

## Art. 1-ter.

*(Obiezione di coscienza)*

1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti: « Il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie hanno facoltà di presentare dichiarazione di obiezione di coscienza in relazione all'attuazione della presente legge qualora la sottoposizione o la rinuncia ai trattamenti sanitari ovvero il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 contrastino con la deontologia professionale e con le buone pratiche socio-assistenziali. La dichiarazione è presentata in forma scritta al dirigente della struttura sanitaria nella quale il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie prestano servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero dall'immissione in servizio del dichiarante, ha efficacia dal giorno stesso della presentazione e non può in alcun modo pregiudicare l'esercizio della professione. La dichiarazione può essere revocata con le medesime modalità previste dal presente comma e la revoca ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data di presentazione »;

b) al comma 5 dell'articolo 4, dopo le parole: « in tutto o in parte, dal medico



stesso » sono inserite le seguenti: « se questi non ha già presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 1, comma 6 ».

Art. 1-*quater*.

(Ambito di applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219)

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, le parole: « o privata » sono soppresse.

Art. 1-*quinquies*.

(Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita)

1. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « A tal fine, è sempre garantita la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. »;

b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

« In presenza di sintomi refrattari ai trattamenti sanitari, accertati e monitorati dagli esperti in cure palliative che hanno preso in carico il paziente, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. ».

Art. 1-*sexies*.

(Minori)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, dopo le parole: « in modo consono » sono inserite le seguenti: « alla sua età e ».

Art. 1-*septies*.

(Situazioni di emergenza)

1. All'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, che impediscono di attendere la pronuncia del giudice tutelare di cui al comma 5, il medico e i componenti dell'équipe sanitaria garantiscono i trattamenti e le cure necessari ».

Art. 1-*octies*.

(Revoca delle dichiarazioni anticipate di trattamento)

1. Al quinto periodo del comma 6 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, le parole: « , con l'assistenza di due testimoni » sono soppresse.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.

**1.18.** Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Teteo, Tomasi, Turri.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la facoltà di ogni persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere l'assistenza medica necessaria, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2. Allo stesso modo, definisce i doveri del personale sanitario preposto all'assistenza di queste persone, definendone il

quadro di azione e regolandone gli obblighi. Stabilisce infine i vincoli delle amministrazioni e delle istituzioni interessate a garantire il corretto esercizio del diritto riconosciuto dalla presente legge.

Art. 1-bis.

*(Definizioni)*

1. Al fine della presente legge si intende per:

a) morte volontaria medicalmente assistita, l'atto posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che prescrive o fornisce, su richiesta della persona in possesso dei requisiti, ogni supporto sanitario necessario per consentirle di porre fine alla propria vita in modo volontario, consapevole ed autonomo;

b) eutanasia, l'atto deliberato e posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che pone fine rapidamente e senza dolore alla vita di una persona in possesso dei requisiti e che ne abbia fatto richiesta in modo volontario, consapevole ed autonomo, con lo scopo di evitargli sofferenze che non possono essere alleviate e ritenute insostenibili.

Art. 1-ter.

*(Presupposti e requisiti)*

1. I presupposti che la persona deve possedere per accedere alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita o alla procedura di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sono: la maggiore età, la cittadinanza o la residenza italiana da almeno un anno, la capacità di intendere e di volere, l'essere capace e cosciente al momento dell'attuazione della procedura e l'essere affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute dalla stessa persona intollerabili e che non possono essere alleviate.

2. Tale persona deve altresì trovarsi in uno dei seguenti requisiti che devono essere certificati da un medico:

a) essere affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta;

b) essere portatrice di una condizione clinica irreversibile ed invalidante.

Art. 1-quater.

*(Forma della richiesta)*

1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere formulata dalla persona sulla base di una decisione autonoma e consapevole della procedura da attuare. Tale procedura deve essere dettagliatamente illustrata dal medico e fornita alla persona per iscritto. La richiesta deve essere libera da condizionamenti esterni ed esplicita e può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile, datata e firmata in presenza di un testimone di maggiore età, che deve apporre la propria firma. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli permetta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà nonché il momento in cui viene effettuata.

Art. 1-quinquies.

*(Modalità)*

1. La morte volontaria medicalmente assistita e l'eutanasia devono avvenire nel rispetto della dignità della persona ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.

2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere presentata al medico di medicina

generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia dello stesso paziente.

3. Il medico che ha ricevuto la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia (medico richiedente) redige un rapporto sulle condizioni cliniche della persona e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra entro due giorni al Comitato di valutazione clinica e di garanzia territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica ad essa pertinente ed è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico della persona richiedente. Il medico che non ritiene sussistono le condizioni per le procedure di morte volontaria medicalmente assistita o eutanasia deve motivarlo per iscritto.

4. Avverso tale diniego, la persona può presentare ricorso al Comitato di valutazione clinica e garanzia. Tale comitato entro il termine massimo di sette giorni, deve esprimere parere.

5. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.

6. Ove la valutazione sulla sussistenza dei requisiti sia favorevole, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, il Comitato di valutazione clinica e garanzia ne fornisce comunicazione al medico richiedente ed alla persona interessata.

7. Ove la valutazione del comitato sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette entro due giorni, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga

nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

8. Ove il Comitato di valutazione clinica e garanzia rilevi l'assenza di uno o più requisiti, la persona può ricorrere ad un magistrato, che dovrà esprimersi entro un termine massimo di quindici giorni.

9. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico.

10. Il medico presente all'atto del decesso che avviene a seguito della procedura di morte volontaria medicalmente assistita è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà e che permangano i presupposti ed i requisiti di cui all'articolo 3.

11. Il medico che attua la procedura di eutanasia deve verificare la sussistenza della volontà della persona e la sua capacità di intendere e volere anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo.

12. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita o per eutanasia è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 1-sexies.

*(Comitati di valutazione clinica e garanzia)*

1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle decisioni a cui sono chiamati, con regolamento del Ministero della Salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati di valutazione clinica e garanzia presso le Aziende Sanitarie Territoriali.

2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti e costituiti da professionisti con competenze cliniche, giuridiche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per

accedere alla morte volontaria medicalmente assistita o all'eutanasia.

Art. 1-septies.

*(Obiezione di coscienza)*

1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia disciplinate dalla presente legge, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.

2. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera competente che dovrà catalogarla in un apposito registro.

3. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.

4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare la procedura di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.

5. Le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale devono garantire le procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia ove ricorrano le condizioni previste. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

Art. 1-octies.

*(Esclusione di punibilità)*

1. Le disposizioni degli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona ad attivare,

istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 579 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato la procedura di eutanasia.

3. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita o che abbia attuato la procedura di eutanasia prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:

a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sia stata effettuata da persona maggiorenne, con cittadinanza o residenza italiana da almeno un anno, capace di intendere e di volere, capace e cosciente al momento della procedura e la cui volontà sia stata inequivocabilmente accertata;

b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile ed invalidante;

c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Art. 1-novies.

*(Disposizioni finali)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

a) individua le risorse necessarie e le strutture del Servizio sanitario nazionale

idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia;

b) definisce i protocolli e le modalità di assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita e all'eutanasia;

c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico e sociale alla persona malata e ai suoi familiari;

d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia e di tutta la documentazione ad essa relativa.

2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delle disposizioni di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.*

**1.2.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina la facoltà di ogni persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere l'assistenza medica necessaria, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2. Allo stesso modo, definisce i doveri del personale sanitario preposto all'assistenza di queste persone, definendone il quadro di azione e regolandone gli obblighi. Stabilisce infine i vincoli delle amministrazioni e delle istituzioni interessate a

garantire il corretto esercizio del diritto riconosciuto dalla presente legge.

**1.1.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Al comma 1, sostituire le parole: la facoltà con le seguenti: la remota possibilità*

**1.12.** Lupi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta*

\* **1.20.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.

\* **1.25.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire le parole da: affetta da una patologia fino a: alla propria vita con le seguenti: che si trova nella fase terminale della malattia, e i cui parametri vitali, valutati congiuntamente, secondo la scienza medica, indicano che il paziente è prossimo alla morte, di richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita,*

**1.7.** Parisse, Bologna.

*Al comma 1, dopo la parola: patologia aggiungere le seguenti: gravissima e*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: o con prognosi infausta*

**1.10.** Lupi.

*Al comma 1, dopo la parola: patologia aggiungere le seguenti: gravissima e*

**1.11.** Lupi.

*Al comma 1, sostituire le parole da: irreversibile fino alla fine del comma con le seguenti: ad andamento cronico ed evolu-*



tivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

\* **1.26.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

\* **1.22.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.

*Al comma 1, sostituire le parole da: irreversibile fino alla fine del comma, con le seguenti: dolorosa cronica divenuta da moderata a severa.*

**1.23.** Tateo, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.

*Al comma 1, dopo le parole: patologia irreversibile aggiungere le seguenti: in fase avanzata*

**1.3.** Bologna, Parisse.

*Al comma 1, dopo la parola: irreversibile aggiungere le seguenti: caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione portatrice di una condizione di fragilità clinica progressiva*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola autonomamente con le seguenti: autodeterminandosi in piena autonomia*

**1.14.** Annibaldi, Noja.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o con prognosi infausta*

\* **1.19.** Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

\* **1.30.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire le parole: o con prognosi infausta con le seguenti: in fase avanzata e con prognosi infausta*

**1.5.** Bologna, Parisse.

*Al comma 1, sostituire le parole: o con prognosi infausta con le seguenti: dolorosa cronica divenuta da moderata a severa*

**1.27.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire le parole: o con prognosi infausta con le seguenti: e con prognosi infausta*

**1.4.** Bologna, Parisse.

*Al comma 1, sostituire le parole: con prognosi infausta con le seguenti: a prognosi infausta ovvero da una condizione clinica irreversibile*

**1.16.** Saitta.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita,*

\* **1.21.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.

\* **1.33.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ed autonomamente*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere la parola: autonomo;*

*sostituire le parole: propria vita con le seguenti: vita della persona affetta da patologia irreversibile;*

*all'articolo 7, comma 1, alla parola: 580 premettere le seguenti: 575, 579,*

**1.15.** Magi.



*Al comma 1, sopprimere le parole:* ed autonomamente

**1.32.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, sostituire le parole:* alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e *con le seguenti:* a qualunque forma di accanimento terapeutico.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.*

**1.29.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: , alle condizioni, nei limiti e con i presupposti fino alla fine del comma.*

**1.34.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* e con i presupposti previsti dalla presente legge *con le seguenti:* e secondo i principi stabiliti dalla legge 15 marzo 2010, n. 38

**1.8.** Parisse, Bologna.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* di cui agli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione.

**1.38.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

**1.37.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione

*con le seguenti:* di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

**1.36.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* di cui agli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione.

**1.35.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo,

**1.39.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. *con le seguenti:* degli articoli 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

**1.40.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. *con le seguenti:* degli articoli 1, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

**1.41.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. *con le seguenti:* degli articoli 1, 3, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

**1.42.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. *con le seguenti:* degli articoli 1, 3, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

**1.43.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. *con le seguenti:* degli articoli 1, 3, 4 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

**1.44.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.

\* **1.24.** Tateo, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Polini, Potenti, Tomasi.

\* **1.28.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Per i fini di cui al comma 1, le strutture sanitarie operano nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

**1.9.** Bologna, Parisse.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

\* **2.4.** Parisse, Bologna.

\* **2.11.** Lupi.

\* **2.21.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

\* **2.15.** Alessandro Pagano, Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Polini, Potenti, Tomasi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Al fine della presente legge si intende per:

a) morte volontaria medicalmente assistita, l'atto posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che prescrive o fornisce, su richiesta della persona in possesso dei requisiti, ogni supporto sanitario necessario per consentirle di porre fine alla propria vita in modo volontario, consapevole ed autonomo;

b) eutanasia, l'atto deliberato e posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che pone fine rapidamente e senza dolore alla vita di una persona in possesso dei requisiti e che ne abbia fatto richiesta in modo volontario, consapevole ed autonomo, con lo scopo di evitargli sofferenze che non possono essere alleviate e ritenute insostenibili.

**2.1.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, al di fuori dei confini dello Stato italiano, si pone fine

alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole.

**2.5.** Parisse, Bologna.

*Al comma 1, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**2.23.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sopprimere la parola: autonomo*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma sostituire le parole: propria vita con le seguenti: vita della persona affetta da patologia irreversibile;*

*all'articolo 7, comma 1, alla parola: 580 premettere le seguenti: 575, 579,*

**2.13.** Magi.

*Al comma 1, sostituire la parola: autonomo con le seguenti: libero e autodeterminato*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: si pone fine aggiungere le seguenti: o, in caso di impossibilità fisica legata a una condizione di non autosufficienza motoria a compiere autonomamente l'atto, si è materialmente supportati a porre fine.*

**2.12.** Annibali, Noja.

*Al comma 1, sostituire la parola: autonomo con la seguente: sanitario*

**2.14.** Sportiello.

*Al comma 1, dopo la parola: autonomo aggiungere le seguenti: o da un trattamento sanitario*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: la supervisione con le seguenti: l'assistenza*

**2.3.** Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

*Al comma 1, sostituire le parole: fine alla propria vita con le seguenti: termine a uno stato di grave e cronica sofferenza, provocato anche dalla somministrazione di presidi medico-sanitari non voluti sul proprio corpo*

\* **2.16.** Di Muro, Alessandro Pagano, Tateo, Turri, Bisa, Marchetti, Morrone, Pardini, Potenti, Tomasi.

\* **2.18.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, dopo la parola: volontario, aggiungere le seguenti: libero da condizionamenti,*

**2.22.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, sopprimere la parola: , dignitoso*

**2.20.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire le parole: con il supporto e la supervisione con le seguenti: con la necessaria supervisione*

**2.10.** Lupi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo le modalità previste negli articoli 4 e 5*

**2.24.** Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Si intende per patologia irreversibile in fase avanzata una patologia cronica evo-

lutiva per la quale non sia più efficace la terapia del dolore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 2010, n. 38, e per la quale non esistano terapie aventi per obiettivo una stabilizzazione della malattia o un prolungamento significativo della vita.

3. Si intende per patologia con prognosi infausta una malattia con esito letale.

**2.6.** Bologna, Parisse.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. La presente legge disciplina le condizioni per addivenire alle ipotesi di cui al precedente comma, la disciplina del relativo processo medicalizzato, le modalità per l'inclusione di tale processo nel quadro della relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il controllo *ex ante* sull'effettiva sussistenza della capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta espressa e dell'irreversibilità della patologia originante la scelta, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto del Servizio Sanitario Nazionale, cui è riconosciuta la riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti, il coinvolgimento in un percorso di cure palliative quale pre-requisito della scelta, nonché il diritto al rispetto della coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura.

\* **2.17.** Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone.

\* **2.19.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Si intende per patologia irreversibile in fase avanzata una patologia cronica evolutiva per la quale non sia più efficace la terapia del dolore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 2010, n. 38, e per la quale non esistano terapie aventi per obiettivo una stabilizza-

zione della malattia o un prolungamento significativo della vita.

**2.7.** Bologna, Parisse.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.

**2.25.** Morani, Siani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Si intende per patologia con prognosi infausta una malattia con esito letale.

**2.9.** Bologna, Parisse.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* **3.8.** Parisse, Bologna.

\* **3.23.** Lupi.

\* **3.36.** Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.

\* **3.63.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 3.

*(Presupposti e requisiti)*

1. I presupposti che la persona deve possedere per accedere alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita o alla procedura di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sono: la maggiore età, la cittadinanza o la residenza italiana da almeno un anno, la capacità di intendere e di volere, l'essere capace e cosciente al momento dell'attuazione della procedura e l'essere affetta da sofferenze fisiche o psi-

cologiche ritenute dalla stessa persona intollerabili e che non possono essere alleviate.

2. Tale persona deve altresì trovarsi in uno dei seguenti requisiti che devono essere certificati da un medico:

a) essere affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta;

b) essere portatrice di una condizione clinica irreversibile ed invalidante.

**3.4.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 3.

*(Presupposti e condizioni)*

1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, pienamente capace di intendere e di volere e adeguatamente informata, che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) sia affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che lo ha in cura come irreversibile, o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;

b) sia affetta da sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili;

c) sia tenuta in vita da trattamenti medici di sostegno vitale;

d) sia assistita dalla rete di cure palliative, o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale, o per la quale tale percorso non sia clinicamente appropriato.

**3.72.** Carnevali, Giorgis, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore di età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, manifestando il proprio con-

senso informato, ed affetta da sofferenze psico-fisiche dalla stessa ritenute intollerabili.

**3.24.** Annibali, Noja.

*Al comma 1, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**3.65.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 1, sostituire le parole: la persona maggiore di età con le seguenti: la persona maggiore di venticinque anni*

**3.19.** Lupi.

*Al comma 1, dopo le parole: persona maggiore di età aggiungere le seguenti con cittadinanza o residenza italiana da almeno un anno,*

**3.1.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Al comma 1, dopo le parole: capace di aggiungere le seguenti: intendere e di volere nonché capace di*

*Conseguentemente, al comma 2:*

*sostituire la lettera a) con la seguente:*  
a) essere affetta da una patologia priva di cura o presentare una condizione clinica accertata ed irreversibile, produttive di gravi sofferenze fisiche e psichiche;

*sopprimere la lettera b).*

**3.33.** Penna.

*Al comma 1, sostituire le parole: prendere decisioni libere e consapevoli con le seguenti: intendere e di volere, la cui volontà si sia formata liberamente e consa-*

pevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata,

### 3.27. Sportiello.

*Al comma 1, sostituire le parole: prendere decisioni libere e consapevoli con le seguenti: intendere e volere*

\* **3.64.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

\* **3.28.** Sportiello.

*Al comma 1, dopo le parole: capace di prendere decisioni libere e consapevoli inserire le seguenti: , salvo il caso di richiesta da parte del fiduciario indicato secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 in caso di incapacità sopravvenuta dell'interessato,*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta può essere fatta dal fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 secondo le modalità previste dallo stesso articolo.;*

*dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**Art. 4-bis.**

*(Modifica della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)*

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle parole « trattamenti sanitari » sono premesse le seguenti: « morte volontaria medicalmente assistita, nell'ipotesi in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni che la legge prevede, »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La richiesta di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi. La conferma della richiesta da parte del fiduciario deve essere chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto ».

**3.73.** Magi.

*Al comma 1, dopo le parole decisioni libere e consapevoli aggiungere le seguenti anche se priva di autonomia fisica*

\* **3.68.** Pini, Siani, Bordo, Verini, Morani, Vazio, Miceli, Zan.

*Al comma 1, sostituire la parola ed con le seguenti: che sia*

*Conseguentemente,*

*al medesimo comma 1:*

*sostituire la parola ritenute con le seguenti: che reputa;*

*aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che si trovi nelle seguenti condizioni:*

a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta ovvero da una condizione clinica irreversibile;

b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale o sia totalmente dipendente da terzi;

c) essere stata informata della possibilità di essere assistita dalla rete di cure palliative e avere espressamente rifiutato tale percorso assistenziale ovvero averlo volontariamente interrotto.

*sopprimere il comma 2.*

\* **3.34.** Saitta.



*Al comma 1, sostituire la parola: ed con le seguenti: che sia*

*Conseguentemente, al comma 2:*

*alla lettera a), sostituire le parole: portatrice di con le seguenti: affetta da;*

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero essere totalmente dipendente da terzi;*

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) essere stata informata della possibilità di essere assistita dalla rete di cure palliative e aver espressamente rifiutato tale percorso assistenziale ovvero averlo volontariamente interrotto.*

**3.35.** Saitta.

*Al comma 1, sostituire le parole: o psicologiche ritenute intollerabili con la seguente: gravissime*

**3.40.** Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o psicologiche.*

\* **3.9.** Parisse, Bologna.

\* **3.22.** Lupi.

\* **3.60.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

\* **3.37.** Potenti, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: o con la seguente: e*

\*\* **3.67.** Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

\*\* **3.66.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.

\*\* **3.10.** Bologna, Parisse.

*Al comma 1, dopo la parola: psicologiche aggiungere le seguenti: da questi*

**3.6.** Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

*Al comma 1, sostituire le parole: ritenute intollerabili con le seguenti: che trova assolutamente intollerabili*

\* **3.38.** Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **3.52.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, dopo le parole: ritenute intollerabili aggiungere le seguenti: con prognosi infausta*

*Conseguentemente, al comma 2), lettera a), sopprimere le parole: o a prognosi infausta*

**3.39.** Potenti, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, dopo le parole: ritenute intollerabili aggiungere le seguenti: e valutate secondo le modalità di cui all'articolo 5.*

**3.11.** Bologna, Parisse.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: previamente informato dal medico curante in ordine alla possibilità di essere sottoposto a cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**3.71.** Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Tale persona deve altresì, al momento della richiesta, trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere affetta da una patologia irreversibile caratterizzata da una inarrestabile evoluzione portatrice di una condizione clinica di fragilità progressiva o a prognosi infausta;

b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale meccanico o farmacologico;

c) essere assistita dalla rete di cure palliative o aver espressamente rifiutato tale percorso assistenziale, dopo essere stata adeguatamente informata di tutte le opzioni disponibili in relazione a tale percorso.

**3.25.** Annibaldi, Noja.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Tale persona deve altresì essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile.

**3.26.** Magi.

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: trovarsi aggiungere le seguenti: , anche alternativamente,*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

**3.29.** Sportiello.

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: trovarsi aggiungere la seguente: contemporaneamente*

\* **3.47.** Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **3.56.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: nelle seguenti condizioni con le seguenti: in una delle seguenti condizioni*

**3.5.** Termini, Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: affetta da una patologia aggiungere le seguenti: attestata dal medico curante o dal medico specialista che lo ha in cura come*

**3.69.** Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: patologia irreversibile aggiungere le seguenti: in fase avanzata*

**3.13.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile*

\* **3.53.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

\* **3.42.** Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: o a prognosi infausta fino alla fine della lettera, con le seguenti: che conduca a morte certa*

**3.21.** Lupi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: o con le seguenti: in fase avanzata e*

**3.14.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: a prognosi infausta oppure*

**3.61.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile*

- \* **3.12.** Bologna, Parisse.
- \* **3.51.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Marchio, Vinci.
- \* **3.43.** Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b)*

- \*\* **3.3.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.
- \*\* **3.7.** Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale.*

- \* **3.44.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Tomasi.
- \* **3.54.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Marchio, Vinci.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: trattamenti aggiungere la seguente: medici*

- 3.70.** Carnevali, Siani, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di sostegno vitale aggiungere le seguenti: , esclusi i trattamenti di mera alimentazione o idratazione*

- 3.45.** Alessandro Pagano, Morrone, Paolini, Turri, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di sostegno vitale aggiungere le seguenti: inclusi i trattamenti sanitari o l'assistenza da*

parte di terzi all'interruzione dei quali si verificherebbe la morte della persona

- 3.32.** Sportiello.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sostegno vitale aggiungere la seguente: artificiale*

- 3.15.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

- \* **3.30.** Sportiello.
- \* **3.2.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) essere assistita dalla rete di cure palliative e che le stesse non assicurino più, salvo il ricorso alla sedazione profonda, il controllo adeguato di uno o più sintomi refrattari.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: alternative terapeutiche aggiungere le seguenti: , compresa la sedazione palliativa*

- 3.41.** Turri, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) essere a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative*

- 3.31.** Sportiello.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: essere assistita dalla rete di cure pal-*

liative con le seguenti: essere coinvolta in un percorso di cure palliative

\* **3.46.** Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **3.55.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.*

**3.62.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale*

**3.18.** Lupi.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale con le seguenti: o, dopo esservi stato sottoposto per la durata di almeno ventiquattro mesi, abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale*

**3.17.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale con le seguenti: o, dopo esservi stato sottoposto per la durata di almeno dodici mesi, abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale*

**3.16.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) avere ricevuto un'adeguata informazione in merito alla fruibilità di un alto standard di cure e trattamenti, anche spe-*

*rimentali, prospettando la riduzione della sofferenza realisticamente ottenibile.*

**3.20.** Lupi.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) essere assistita da uno psicologo.*

\* **3.57.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

\* **3.48.** Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Il coinvolgimento dell'interessato in un procedimento di fine vita ha luogo, anche ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 219 del 2017, quando la struttura sanitaria può garantire al paziente un'appropriate terapia del dolore a mezzo dell'erogazione delle prestazioni previste dalla legge 15 marzo 2010, n. 38.

\*\* **3.58.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

\*\* **3.49.** Turri, Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Si intendono conseguentemente richiamate anche ai fini della presente legge le condizioni e le procedure per l'accesso alle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, il mancato rispetto delle quali comporta il mancato raggiungimento della condizione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo.

\* **3.50.** Turri, Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **3.59.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

## ART. 4.

*Sopprimerlo.*

- \* **4.2.** Parisse, Bologna.
- \* **4.11.** Lupi.
- \* **4.30.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.
- \* **4.16.** Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 4.

*(Forma della richiesta)*

1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere formulata dalla persona sulla base di una decisione autonoma e consapevole della procedura da attuare. Tale procedura deve essere dettagliatamente illustrata dal medico e fornita alla persona per iscritto. La richiesta deve essere libera da condizionamenti esterni ed esplicita e può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile, datata e firmata in presenza di un testimone di maggiore età, che deve apporre la propria firma. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli permetta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà nonché il momento in cui viene effettuata.

- 4.1.** Trizzino, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. La richiesta di morte volontaria deve essere manifestata per iscritto nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile e

deve possedere inoltre i requisiti dell'attualità, dell'inequivocabilità. Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà.

*1-bis.* La richiesta di morte volontaria può essere revocata dal richiedente senza vincoli temporali o formali

- 4.14.** Penna.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

- 4.31.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve essere aggiungere la seguente: attuale*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile con le seguenti: nella forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata.*

- 4.38.** Morani, Vazio, Verini, Siani, Bordo, Miceli, Zan.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve essere inserire il seguente: attuale*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: 602 con la seguente: 603*

- 4.37.** Morani, Bordo, Vazio, Verini, Miceli, Zan.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: , deve essere manifestata per iscritto, nelle forme previ-*

ste dall'articolo 603 del codice civile e deve contenere il riferimento espresso al rifiuto di intraprendere il percorso assistenziale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

**4.12.** Annibaldi, Noja.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La richiesta deve rispettare le modalità e le condizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

\* **4.18.** Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **4.24.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti:* Per prevenire gli impedimenti derivanti dalla propria situazione clinica, la persona può manifestare la volontà di morte medicalmente assistita nelle forme di cui al presente articolo in previsione del tempo in cui dovesse trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3. La richiesta dovrà essere confermata con qualunque dispositivo idoneo che consenta al paziente, nelle condizioni anzidette, di comunicare e manifestare inequivocabilmente questa volontà.

**4.17.** Potenti, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti:* secondo le prescrizioni dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

\* **4.19.** Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **4.25.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

**4.9.** Lupi.

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano la richiesta espressa va documentata con videoregistrazione o con dispositivo analogo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni.

**4.26.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: del malato con le seguenti:* della persona;

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: il paziente con le seguenti:* la persona.

**4.15.** Saitta.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: può essere espressa e documentata fino alla fine del periodo, con le seguenti:* espressa e va documentata con videoregistrazione o con dispositivo analogo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni.

**4.20.** Turri, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: può con le seguenti:* deve

**4.6.** Bologna, Parisse.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il medico di medicina generale o il medico curante, con l'assistenza di uno psicologo, accertano, di volta in volta, la effettiva sussistenza di una manifestazione di volontà libera e consapevole, con parti-



colare riferimento a eventuali condizioni di alterazioni di stato mentale, anche temporanee, o di carattere depressivo connesse alla patologia o di psicosi che possano averne condizionato la decisione.

**4.36.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Per richiesta informata s'intende quella preceduta da un colloquio informativo con il medico di medicina generale o con il medico curante e con l'assistenza di uno psicologo sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3. Di tale colloquio è redatto verbale firmato dal richiedente e dal personale sanitario.

**4.35.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata congiuntamente al medico di medicina generale e al medico specialista che ha in cura il paziente da almeno 5 anni.

**4.3.** Parisse, Bologna.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata congiuntamente al medico di medicina generale e al medico specialista che ha in cura il paziente da almeno 3 anni.

**4.4.** Parisse, Bologna.

*Al comma 2, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**4.32.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 2, dopo le parole: morte volontaria medicalmente assistita aggiungere le seguenti: , redatta secondo le forme previste dal precedente comma 1,*

**4.13.** Annibali, Noja.

*Al comma 2, dopo le parole: o al medico aggiungere le seguenti: del Servizio Sanitario Nazionale.*

**4.39.** Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Al comma 2, dopo le parole: il paziente aggiungere le seguenti: presso la struttura ospedaliera in cui è ricoverato,*

**\* 4.22.** Di Muro, Turri, Tateo, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.

**\* 4.28.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero a un medico di fiducia.*

**\*\* 4.5.** Parisse, Bologna.

**\*\* 4.8.** Lupi.

**\*\* 4.40.** Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

**\*\* 4.21.** Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.

**\*\* 4.27.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

**\*\* 4.34.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.

*Al comma 2, dopo le parole: medico di fiducia aggiungere le seguenti: nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.*

**4.7.** Bologna, Parisse.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il medico e l'appartenente al personale sanitario non è tenuto a partecipare ad alcun atto della procedura di morte volontaria medicalmente assistita, se in contrasto con la propria coscienza. Deve escludersi a seguito di ciò qualsiasi effetto pregiudizievole civile, penale, disciplinare, professionale, di progressione di carriera o di accesso a selezioni.

\* **4.23.** Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Morrone, Paolini, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **4.29.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

**4.41.** Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Nel caso in cui uno dei familiari di primo grado o del convivente della persona affetta da patologia irreversibile abbia da obiettare sulla consapevole, libera, esplicita ed informata richiesta di morte volontaria, non è possibile procedere a tale richiesta, demandando la decisione al comitato per l'etica della clinica di riferimento di comune accordo con la direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento.

**4.10.** Lupi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Obiezione di coscienza)*

1. Il medico di medicina generale o il medico che ha in cura la persona non è

tenuto ad accogliere la richiesta di eutanasia quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.

2. L'obiezione può essere proposta e revocata in qualsiasi momento con dichiarazione scritta.

3. L'obiezione di coscienza esonera dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'eutanasia.

**4.02.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

\* **5.6.** Parisse, Bologna.

\* **5.32.** Lupi.

\* **5.52.** Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **5.78.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 5.

*(Modalità)*

1. La morte volontaria medicalmente assistita e l'eutanasia devono avvenire nel rispetto della dignità della persona ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.

2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere presentata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia dello stesso paziente.

3. Il medico che ha ricevuto la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia (medico richiedente) redige

un rapporto sulle condizioni cliniche della persona e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra entro due giorni al Comitato di valutazione clinica e di garanzia territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica ad essa pertinente ed è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico della persona richiedente. Il medico che non ritiene sussistono le condizioni per le procedure di morte volontaria medicalmente assistita o eutanasia deve motivarlo per iscritto.

4. Avverso tale diniego, la persona può presentare ricorso al Comitato di valutazione clinica e garanzia. Tale comitato entro il termine massimo di sette giorni, deve esprimere parere.

5. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.

6. Ove la valutazione sulla sussistenza dei requisiti sia favorevole, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, il Comitato di valutazione clinica e garanzia ne fornisce comunicazione al medico richiedente ed alla persona interessata.

7. Ove la valutazione del comitato sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette entro due giorni, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

8. Ove il Comitato di valutazione clinica e garanzia rilevi l'assenza di uno o più

requisiti, la persona può ricorrere ad un magistrato, che dovrà esprimersi entro un termine massimo di quindici giorni.

9. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico.

10. Il medico presente all'atto del decesso che avviene a seguito della procedura di morte volontaria medicalmente assistita è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà e che permangano i presupposti ed i requisiti di cui all'articolo 3.

11. Il medico che attua la procedura di eutanasia deve verificare la sussistenza della volontà della persona e la sua capacità di intendere e volere anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo.

12. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita o per eutanasia è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

**5.1.** Trizzino, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La morte volontaria medicalmente assistita con i seguenti: L'eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**5.79.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto della dignità della persona malata ed*

**5.75.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque fatto obbligo al medico di cui al comma 2 di informare i parenti entro il secondo grado del pa-*

ziente richiedente con il supporto dell'anagrafe di competenza.

**5.16.** Parisse, Bologna.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, redatta secondo le forme previste dal precedente articolo 4, comma 1, redige un rapporto sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente, sui trattamenti sanitari a cui è sottoposto e sulle motivazioni che l'hanno determinata, e lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente e deve essere inoltrato al Comitato per l'etica entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta del paziente da parte del medico. Per poter accertare direttamente quanto riportato nel rapporto, prima di redigerlo, il medico interessato è tenuto a visitare in presenza il richiedente, anche recandosi presso il suo domicilio ove necessario in ragione delle condizioni di salute dello stesso. Nel rapporto, il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione o elemento di condizionamento da lui rilevato nel corso della visita da cui possa emergere che la richiesta di morte volontaria non sia libera, consapevole e informata.

**5.33.** Annibaldi, Noja.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* I medici che hanno ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redigono, dopo aver effettuato almeno tre colloqui con il paziente a distanza di almeno otto settimane l'uno dal l'altro, un rapporto sulle condizioni cliniche e della prognosi, delle condizioni economiche e di un eventuale stato di indigenza del paziente, se è stato adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Se il paziente lo consente, ai colloqui con i medici

possono partecipare i parenti entro il secondo grado.

**5.7.** Parisse, Bologna.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* I medici che hanno ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redigono, dopo aver effettuato almeno tre colloqui con il paziente a distanza di almeno otto settimane, un rapporto sulle condizioni cliniche e della prognosi, delle condizioni economiche e di un eventuale stato di indigenza del paziente, se è stata adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche.

**5.10.** Parisse, Bologna.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* I medici che hanno ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redigono un rapporto sulle condizioni cliniche e della prognosi, sulle motivazioni alla base della richiesta, se il paziente è stato adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche.

**5.8.** Parisse, Bologna.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**5.80.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: redige un rapporto con le seguenti: integra la relazione di cura di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, con un rapporto sulle cure di cui alla legge*

15 marzo 2010, n. 38, concretamente assicurate al paziente,

\* **5.55.** Potenti, Tomasi, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Marchetti.

\* **5.66.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* redige un rapporto *con le seguenti:* integra la relazione di cura di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, con un rapporto

\*\* **5.64.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

\*\* **5.53.** Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* rapporto *aggiungere le seguenti:* dettagliato e documentato.

\* **5.65.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

\* **5.54.** Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Bisa, Morrone, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* e lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente *con le seguenti:* . Contribuiscono alla redazione del rapporto, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria e un medico legale. I medici che hanno ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente.

**5.5.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente *con le se-*

*guenti:* Comitato etico territorialmente competente

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo 5, comma 4, sostituire le parole:* Comitato per l'etica nella clinica *con le seguenti:* Comitato etico territorialmente;

*sopprimere l'articolo 6.*

**5.93.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrono, sostituire le parole:* Comitato per l'etica nella clinica *con le seguenti:* Comitato etico

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.*

**5.92.** Magi.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Comitato per l'etica nella clinica *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 6 della presente legge

**5.44.** Sportiello.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 4;*

*sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. La Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale od Ospedaliera di riferimento dovrà garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di etti al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.;



*al comma 6, sostituire le parole:* La richiesta, la documentazione ed il parere *con le seguenti:* La richiesta e la documentazione

**5.48.** Saitta.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Il rapporto di cui al comma 2 deve inoltre contenere:

a) l'informativa resa al paziente in merito alla condizione clinica dello stesso;

b) l'informativa resa al paziente relativamente ai trattamenti sanitari ancora attuabili, alle alternative terapeutiche e agli sviluppi clinici ancora possibili;

c) l'informativa resa al paziente relativamente al diritto di accedere alle cure palliative, specificando se lo stesso è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato il percorso;

*3-bis.* Il rapporto deve altresì indicare se le persone indicate al comma 1, siano state adeguatamente informate e abbiano avuto la possibilità di svolgere un colloquio con il paziente.

**5.47.** Penna.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata opportunamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è stata informata del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.

**5.50.** Saitta.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* alternative terapeutiche *aggiungere*

*le seguenti:* e di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

\* **5.57.** Marchetti, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Potenti, Tomasi.

\* **5.67.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**5.56.** Turri, Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Dal contenuto del rapporto deve indicare che la persona ha avuto accesso alle cure palliative e che sono in corso.

**5.12.** Parisse, Bologna.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza *o con le seguenti:* descrivere dettagliatamente le cure *ex lege* 15 marzo 2010, n. 38, praticate e in corso, precisando le strutture erogatrici di riferimento e la tipologia delle stesse ovvero

\* **5.68.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

\* **5.58.** Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole:* o se ha rifiutato *aggiungere la seguente:* esplicitamente

**5.34.** Annibali, Noja.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il rapporto deve altresì contenere la valutazione clinica che attesti le sofferenze



fisiche intollerabili misurate con scale validate per la specifica patologia e la valutazione psichiatrica, psicologica e neuropsicologica che attestino le sofferenze psicologiche intollerabili misurate con scale validate.

**5.17.** Bologna, Parisse.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi, se esplicitamente autorizzato dal richiedente, della collaborazione di equipe multiprofessionali e acquisire il parere di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni indicate nell'articolo 3 il medico non trasmette la richiesta al comitato di cui all'articolo 6 motivando la sua decisione.

**5.91.** Carnevali, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Comitato per l'etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la presenza dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e trasmette gli esiti al medico richiedente e alla persona interessata. Il medico richiedente entro le successive 24 ore, trasmette l'esito della verifica di cui al periodo precedente insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica. La richiesta e la documentazione di cui ai periodi precedenti fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.*

**5.4.** Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Comitato per l'etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la presenza dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e trasmette gli esiti al medico richiedente e alla persona interessata. Il medico richiedente entro le successive 24 ore, trasmette l'esito della verifica di cui al periodo precedente insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

**5.2.** Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

*Al comma 4 sostituire le parole: entro sette giorni dal ricevimento della richiesta con le seguenti: entro un termine ragionevole*

**5.90.** Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Al comma 4, sostituire le seguenti parole: entro sette giorni con le seguenti: dopo almeno sessanta giorni*

**5.27.** Lupi.

*Al comma 4, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: dopo almeno trenta giorni*

**5.26.** Lupi.

*Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: novanta*

**5.11.** Parisse, Bologna.

*Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: sessanta*

**5.13.** Parisse, Bologna.

*Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: quarantacinque*

**5.9.** Parisse, Bologna.

*Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: quaranta giorni*

**5.19.** Bologna, Parisse.

*Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: trenta*

\* **5.35.** Annibali, Noja.

\* **5.18.** Bologna, Parisse.

\* **5.59.** Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **5.69.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 4 sostituire la parola: sette con la seguente: venti*

\*\* **5.60.** Di Muro, Tateo, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\*\* **5.70.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 4 sostituire la parola: sette con la seguente: quindici*

**5.71.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: dieci*

**5.72.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 4 sostituire le parole: esprime un parere motivato sulla esistenza con le seguenti: redige una relazione circa la sussistenza*

*Conseguentemente:*

*al comma 5, sostituire le parole da: Ove fino a: trasmette con le seguenti: Il medico richiedente trasmette la relazione;*

*al comma 6, sostituire le parole: ed il parere con le seguenti: e la relazione*

**5.49.** Saitta.

*Al comma 4, dopo le parole: esprime un parere aggiungere le seguenti: non vincolante e*

**5.45.** Sportiello.

*Al comma 4, dopo le parole: dei presupposti e dei requisiti aggiungere le seguenti: stabiliti dalla presente legge*

**5.36.** Annibali, Noja.

*Al comma 4 sostituire le parole: della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita con le seguenti: della richiesta di eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**5.81.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 4, sostituire le parole: al medico con le seguenti: ai medici*

**5.14.** Parisse, Bologna.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:*

Ai fini dell'espressione del parere motivato, il Comitato per l'etica nella clinica può convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria ovvero il medico legale per una audizione.

**5.20.** Bologna, Parisse.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Ai fini dell'espressione del parere motivato, il Comitato per l'etica nella clinica deve convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria ovvero il medico legale per una audizione.

**5.21.** Bologna, Parisse.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora il Comitato passi all'esame del merito, esso verifica in capo al paziente, dandone atto nel verbale:

a) l'avvenuta effettiva assistenza con cure ex legge 15 marzo 2010, n. 38, ovvero il cosciente rifiuto delle stesse;

b) l'irreversibilità della patologia;

c) il mantenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;

d) le condizioni di eccezionale sofferenza;

e) la presenza di condizioni di particolare vulnerabilità del soggetto, esplicitando su tale aspetto le ritenute ragioni per cui la volontà non sarebbe condizionata da tali condizioni;

f) la capacità di autodeterminarsi;

g) il carattere libero e informato della scelta espressa;

h) la corretta rappresentazione di una relazione di cura ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 219 del 2017;

i) l'espressione del consenso sia in merito alla scelta, sia alle modalità cui verrebbe arrecata la morte, ai sensi degli articoli n. 4 e 5 della legge n. 219 del 2017;

l) le modalità di esecuzione, attestando che le stesse non danno corso ad abusi in danno di persone vulnerabili, garantiscono la dignità del paziente e evitano al medesimo sofferenze.

\* **5.62.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **5.74.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo:* Prima di emettere il proprio parere, il Comitato per l'etica nella clinica è tenuto a svolgere un colloquio con il richiedente, per accertare direttamente che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.

**5.37.** Annibali, Noja.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Comitato verifica preliminarmente la completezza della richiesta in ragione dei criteri di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché degli articoli 4 e 5 della legge n. 219 del 2017 e in caso di riscontro negativo respinge l'istanza.

\* **5.61.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **5.73.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il Comitato per l'etica nella clinica, dopo una prima analisi della documentazione relativa alla persona interessata, delega un suo componente ad effet-

tuare una visita di persona del paziente che ha inoltrato al medico la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita. Il delegato si sincera delle motivazioni del paziente, a cui può rivolgere eventuali domande ritenute utili dal Comitato per l'etica nella clinica alla formulazione di un parere il più accurato possibile. Il delegato verifica altresì la coerenza delle motivazioni espresse dal paziente con quanto dichiarato nel rapporto redatto dal medico richiedente.

**5.28.** Lupi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nel corso del periodo che intercorre tra l'invio della richiesta al Comitato per l'etica nella clinica e la ricezione del parere di quest'ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.

**5.29.** Lupi.

*Al comma 5, dopo le parole: il medico richiedente lo trasmette aggiungere la seguente: tempestivamente*

**5.38.** Annibaldi, Noja.

*Al comma 5, sopprimere le parole: o residenziale pubblica*

**5.39.** Annibaldi, Noja.

*Al comma 5, dopo le parole: presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica aggiungere i seguenti periodi: Ove il parere sia di diniego, il paziente che ha avanzato la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita può chiedere di rimettere la questione al Comitato Centrale per l'etica previsto al comma 5-bis del presente articolo. Entro quindici giorni dalla richiesta del paziente di rimessione della questione, il medico provvede ad inviare documentazione, così come prevista dal presente articolo, e parere negativo motivato del Comitato per l'etica nella clinica*

territorialmente competente al Comitato Centrale per l'etica.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il Comitato Centrale per l'etica è costituito e regolamentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della Salute, entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento.

**5.51.** Saitta.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La direzione sanitaria dovrà assicurare il personale medico e infermieristico idoneo all'esecuzione della morte volontaria medicalmente assistita.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo 5, comma 7, dopo le parole: presente all'atto del decesso aggiungere le seguenti: e che esegua la procedura di morte volontaria medicalmente assistita;*

*all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: dato corso con le seguenti: partecipato*

**5.46.** Sportiello.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Qualora il parere di cui al comma 4 non sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette alla Direzione Sanitaria Territoriale e alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria ospedaliera di riferimento che ne conservano l'esito inserendolo in una piattaforma nazionale al fine di trasmetterlo al registro nazionale presso il Ministero della salute.

5-ter. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita non può essere presentata dal paziente prima che siano trascorsi dodici mesi dall'emanazione del parere sfavorevole del Comitato di cui al comma 4 che ha il compito di controllarla.

**5.15.** Parisse, Bologna.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il Comitato per l'etica nella clinica, in caso di parere sfavorevole, deve adeguatamente motivarlo. In ogni caso il paziente ha la possibilità entro 10 giorni dalla ricezione del parere sfavorevole di presentare reclamo ad una Commissione nominata a livello nazionale, la cui composizione sarà regolata nel regolamento di cui all'articolo 6.

**5.89.** Morani, Verini, Vazio, Bordo, Miceli, Zan.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. In caso di parere sfavorevole da parte del Comitato per l'etica della clinica, resta ferma in ogni caso la possibilità della persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al Giudice tutelare territorialmente competente, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione da parte dell'interessato della comunicazione di parere sfavorevole.

**5.40.** Annibali, Noja.

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* , eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo,

**5.63.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 7, sopprimere la seguente parola:* eventualmente

\* **5.22.** Bologna, Parisse.

\* **5.30.** Lupi.

\* **5.41.** Annibali, Noja.

\* **5.76.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 7, dopo la parola:* collaborazione *aggiungere le seguenti:* , con il consenso del paziente,

**5.3.** Termini, Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone.

*Al comma 7, dopo le parole:* di uno psicologo *aggiungere le seguenti:* e di uno psichiatra

**5.23.** Parisse, Bologna.

*Al comma 7, dopo le parole:* di uno psicologo, *aggiungere le seguenti:* nonché, laddove necessario, di un interprete o di altro professionista che garantisca la piena accessibilità alla comunicazione tra medico e paziente,

**5.42.** Annibali, Noja.

*Al comma 7, sostituire le parole:* morte volontaria medicalmente assistita *con la seguente:* eutanasia

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole:* morte volontaria medicalmente assistita *con la seguente:* eutanasia

**5.82.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 7, dopo le parole:* e che permangano *aggiungere la seguente:* tutte

**5.43.** Annibali, Noja.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ove accerti che tali condizioni non sussistono in tutto o in parte, il medico disattende la richiesta

**5.87.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Sacconi Jotti.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui il medico ravvisi il venir meno o l'incertezza relative alla morte volontaria medicalmente assistita, entro 48 ore redige una relazione motivata da trasmettere alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale e alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria ospedaliera di riferimento che la trasmettono al Ministero della salute.

**5.24.** Parisse, Bologna.



*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Il medico, ove accerti che sussistono terapie non previste o valutate all'atto della richiesta di cui all'articolo 3 della presente legge, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, disattende la richiesta.

**5.88.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Sacconi Jotti.

*Sopprimere il comma 8.*

**5.31.** Lupi.

*Al comma 8 sostituire le parole:* di morte volontaria medicalmente assistita *con la seguente:* di eutanasia

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole:* morte volontaria medicalmente assistita *con la seguente:* eutanasia

**5.83.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. È fatta salva la facoltà di esercitare l'obiezione di coscienza per il personale sanitario coinvolto nella procedura.

**5.77.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui all'articolo 5 e agli interventi in generale per la morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.

2. La dichiarazione dell'obietto deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore

sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla morte volontaria medicalmente assistita o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

3. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare la morte volontaria medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

5. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dal presente articolo e l'effettuazione degli interventi di morte volontaria medicalmente assistita richiesti secondo le modalità previste dal presente articolo. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

**5.02.** Lupi.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla pratica dell'eutanasia.

2. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'o-



biezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o a quelle in qualsiasi modo ad esse connesse.

3. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario o al Consiglio dell'ordine di appartenenza.

4. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha proposta prende parte alle procedure o agli interventi finalizzati a praticare l'eutanasia prevista dalla presente legge.

**5.03.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Obiezione di coscienza)*

1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle attività e procedure finalizzate a praticare l'eutanasia di cui alla presente legge, quando sollevi obiezione di coscienza, mediante dichiarazione scritta.

2. La dichiarazione dell'obiettore può essere proposta e revocata in qualsiasi momento mediante comunicazione al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a praticare l'eutanasia, fatta eccezione per le attività di assistenza antecedenti e conseguenti all'intervento.

4. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte alle procedure o agli interventi finalizzati a praticare l'eutanasia previsti dalla presente legge.

**5.04.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Obiezione di coscienza)*

1. Il personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie, non è tenuto a prendere parte alle attività e procedure finalizzate all'eutanasia di cui alla presente legge, qualora sollevi obiezione di coscienza, con dichiarazione scritta comunicata in qualsiasi momento al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

2. L'obiezione può essere revocata in qualsiasi momento mediante la comunicazione di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette ad attuare la volontà espressa dal paziente di praticare il trattamento sanitario di cui alla presente legge.

**5.05.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Registro nazionale richieste di morte volontaria medicalmente assistita)*

1. Presso il Ministero della salute è istituito il registro nazionale delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita dove devono essere registrati le richieste, la documentazione sanitaria del richiedente e i dati dei medici che assistono il paziente.

**5.01.** Parisse, Bologna.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* **6.6.** Parisse, Bologna.

- \* **6.13.** Lupi.
- \* **6.21.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.
- \* **6.49.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6.

*(Obiezione di coscienza)*

1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti: « Il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie hanno facoltà di presentare dichiarazione di obiezione di coscienza in relazione all'attuazione della presente legge qualora la sottoposizione o la rinuncia ai trattamenti sanitari ovvero il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 contrastino con la deontologia professionale e con le buone pratiche socio-assistenziali. La dichiarazione è presentata in forma scritta al dirigente della struttura sanitaria nella quale il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie prestano servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero dall'immissione in servizio del dichiarante, ha efficacia dal giorno stesso della presentazione e non può in alcun modo pregiudicare l'esercizio della professione. La dichiarazione può essere revocata con le medesime modalità previste dal presente comma e la revoca ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data di presentazione »;

b) al comma 5 dell'articolo 4, dopo le parole: « in tutto o in parte, dal medico stesso » sono inserite le seguenti: « se questi non ha già presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 1, comma 6 ».

- 6.23.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati*

- 6.17.** Magi.

*Al comma 1, dopo le parole: persone malate aggiungere le seguenti: anche tutelando situazioni di particolare vulnerabilità*

- \* **6.34.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

- \* **6.24.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati*

- 6.11.** Lupi.

*Al comma 1, sostituire le parole: scelte etiche con la seguente: decisioni*

*Conseguentemente,*

*al medesimo comma 1, sostituire le parole: per l'etica nella clinica con le seguenti: di valutazione clinica a garanzia;*

*al comma 2, dopo la parola: cliniche aggiungere la seguente: giuridiche*

- 6.1.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con le seguenti: Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni e delle competenti Commissioni par-*

lamentari, da adottarsi entro 360 giorni dall'approvazione della presente legge

\* **6.25.** Turri, Bisa, Alessandro Pagano, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

\* **6.35.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge *con le seguenti:* Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni, da adottarsi entro 360 giorni dall'approvazione della presente legge

**6.38.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge *con le seguenti:* Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, da adottarsi entro 240 giorni dall'approvazione della presente legge

\* **6.26.** Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.

\* **6.36.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge *con le seguenti:* Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni, da adottarsi entro 240 giorni dall'approvazione della presente legge

**6.39.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministero della Salute da adottarsi entro 180

giorni dall'approvazione della presente legge *con le seguenti:* Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni, da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge

**6.40.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1 sostituire le parole:* Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge *con le seguenti:* Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge

**6.37.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire la parola:* 180 con la seguente: 60

**6.18.** Magi.

*Al comma 1, dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti:* , previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni,

\* **6.27.** Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.

\* **6.41.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previo parere del Comitato nazionale di bioetica.

\*\* **6.28.** Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.

\*\* **6.42.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi, indipendenti e costituiti da professionisti con comprovate competenze giuridiche, medico-cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche in materia di consenso informato e fine vita, idonee a garantire il corretto, rigoroso ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, la sussistenza in concreto di tali requisiti e del pieno rispetto delle modalità previste dalla presente legge per accedervi.

**6.14.** Annibaldi, Noja.

*Al comma 2, dopo le parole: Tali organismi inserire le seguenti: , composti da venti componenti ciascuno,*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 6:*

*al comma 2, dopo la parola: psicologiche inserire le seguenti: e psichiatriche;*

*dopo il comma 2 inserire il seguente:*

3. Il Comitato decide all'unanimità.

**6.3.** Parisse, Bologna.

*Al comma 2, dopo la parola: competenze aggiungere la seguente: sanitarie*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: e bioetiche con le seguenti: , bioetiche e medico legali*

**6.7.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, dopo la parola: competenze aggiungere la seguente: sanitarie,*

**6.8.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, dopo le parole: con competenze cliniche aggiungere le seguenti: specie in ordine alla palliazione*

\* **6.43.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

\* **6.29.** Tomasi, Potenti, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.

*Al comma 2, dopo la parola: psicologiche aggiungere le seguenti: e psichiatriche*

**6.2.** Parisse, Bologna.

*Al comma 2, dopo la parola: sociali aggiungere la seguente: giuridiche*

\* **6.30.** Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Marchetti.

\* **6.44.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, sostituire le parole: e bioetiche con le seguenti: , bioetiche e medico legali*

**6.9.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: , tra i quali fino a: assistita*

\* **6.20.** Saitta.

\* **6.33.** Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Marchetti.

\* **6.47.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, sostituire le parole: alla morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: all'eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**6.50.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* I componenti dei Comitati devono risiedere in province diverse da quelle cui afferisce la competenza dell'organismo di riferimento.

\* **6.32.** Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Marchetti.

\* **6.46.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* I Comitati di cui al presente articolo deliberano all'unanimità.

\*\* **6.31.** Marchetti, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo.

\*\* **6.45.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo, così come la partecipazione ad ogni fase del decesso assistito da parte dei professionisti citati è libera e volontaria e dettata esclusivamente dal personale convincimento del professionista stesso.

**6.15.** Annibaldi, Noja.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Per l'attuazione del comma 1, le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6.19.** Sportiello.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. I componenti dei Comitati di cui al comma 1 non possono ricevere compensi né ricevere finanziamenti dalle strutture sanitarie private e da aziende farmaceuti-

che. La nomina e i controlli sono stabiliti con regolamento di cui al comma 1.

**6.5.** Parisse, Bologna.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. I componenti dei Comitati di cui al comma 1 sono dipendenti pubblici e non ricevono compenso per tale incarico. La nomina e i controlli sono stabiliti con regolamento ministeriale di cui al comma 1.

**6.4.** Parisse, Bologna.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Il Comitato decide a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

**6.10.** Parisse, Bologna.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. I comitati sono composti da non più di venti membri, e hanno funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività sanitarie e socio sanitarie sottoposte alla loro attenzione, di formazione del personale e sensibilizzazione della cittadinanza in materia bioetica.

**6.51.** Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. È sempre fatta salva l'obiezione di coscienza.

**6.12.** Lupi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia disciplinate dalla presente legge, quando sollevi



obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.

2. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera competente che dovrà catalogarla in un apposito registro.

3. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.

4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare la procedura di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.

5. Le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale devono garantire le procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia ove ricorrano le condizioni previste. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

**6.01.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Obiezione di coscienza)*

1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui alla presente legge ed agli interventi per la procedura di morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale pubblico, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a

fornire prestazioni dirette alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione alla ASL territorialmente competente.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare la morte volontaria medicalmente assistita, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione del decreto del Ministero della salute di cui all'articolo 8.

5. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi diretti a determinare la morte volontaria medicalmente assistita.

**6.02.** Bologna, Parisse.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

\* **7.5.** Parisse, Bologna.

\* **7.15.** Lupi.

\* **7.22.** Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Taito, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Morrone, Marchetti.

\* **7.37.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 7.

1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Salvo quanto previsto nei precedenti commi, è punito con la reclusione da sei



mesi a due anni chiunque compia atti, commissivi od omissivi, di mera esecuzione della volontà suicidaria di persona maggiorenne, legalmente e naturalmente capace di intendere e di volere affetta da condizione clinica o patologia irreversibile, che non siano di natura psichiatrica o psicologica, e tenuta in vita per mezzo di strumenti di sostegno vitale, tali da procurare sofferenza o dolore manifesti, insostenibili ed intollerabili, la quale abbia manifestato e confermato tale volontà direttamente ed univocamente con dichiarazioni, espressioni o comportamenti in un momento immediatamente antecedente al compimento degli atti di esecuzione di cui sopra ».

**7.24.** Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Morrone, Marchetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 580 del codice penale)*

1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applicano le disposizioni del secondo comma ».

**7.25.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 7.

*(Esclusione della punibilità)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano a

coloro che abbiano agevolato il malato terminale che abbia presentato richiesta libera e documentata per ricevere assistenza medica in uno Stato estero allo scopo di porre fine coscientemente, volontariamente ed autonomamente alla propria vita, ad attivare, istruire e portare a termine la procedura.

**7.6.** Parisse, Bologna.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 7.

*(Esclusione di punibilità)*

1. Le disposizioni degli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 579 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato la procedura di eutanasia.

3. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita o che abbia attuato la procedura di eutanasia prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:

a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sia stata effettuata da persona maggiorenne, con cittadinanza o residenza italiana da almeno un anno, capace di intendere e di volere, capace e cosciente al momento della procedura e la cui volontà sia stata inequivocabilmente accertata;

b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile ed invalidante;

c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

**7.1.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 7.

*(Esclusione della punibilità)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura purché sia stata eseguita in uno Stato estero.

**7.7.** Parisse, Bologna.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Ove la procedura di morte medicalmente assistita sia stata eseguita nel pieno e assoluto rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nessun rilievo penale sarà ascrivibile al medico e al personale sanitario e amministrativo che vi ha preso parte e a coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura.

**7.16.** Annibali, Noja.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le disposizioni contenute negli articoli 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanita-

rio e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, solo a condizione che essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

**7.17.** Annibali, Noja.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 580 e 593 non si applicano nel solo caso del soggetto medico e personale sanitario ed amministrativo nonché, a coloro i quali abbiano dato corso alla volontà della persona malata di porre in corso la procedura di morte medicalmente assistita, che abbiano agito nel rispetto della presente legge.

**7.23.** Potenti, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Pardini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 575, 579,*

**7.19.** Magi.

*Al comma 1, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 579,*

**7.2.** Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

*Al comma 1 sostituire le parole: di morte volontaria medicalmente assistita con le seguenti: di eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**7.38.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in*

qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

**7.13.** Lupi.

*Al comma 1, sostituire le parole: agevolato in qualsiasi modo con le seguenti: collaborato nei limiti della presente legge con*

\* **7.26.** Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Morrone, Marchetti.

\* **7.42.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 579 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato la procedura di eutanasia.

1-ter. L'articolo 579 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 579.

1. Chiunque cagioni la morte di un uomo col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. »

**7.4.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **7.14.** Lupi.

\* **7.27.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

**7.18.** Annibali, Noja.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: agevolato in qualsiasi modo con le seguenti: collaborato con*

\* **7.28.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

\* **7.33.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: la morte volontaria medicalmente assistita con le seguenti: l'eutanasia*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2, lettera a), sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia;*

*al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**7.39.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sia stata con la seguente: fosse*

*Conseguentemente:*

*alla medesima lettera b), sostituire le parole: che sia con la seguente: fosse;*

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) la persona richiedente fosse affetta da una patologia ovvero condizione clinica fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputava intollerabili, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.*

**7.21.** Saitta.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: patologia irreversibile aggiungere le seguenti: in fase avanzata*

**7.9.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile*

**\* 7.29.** Turri, Bisa, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

**\* 7.34.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: o a prognosi infausta*

**7.36.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: o a prognosi infausta fino alla fine della lettera con le seguenti: in fase avanzata o con prognosi infausta e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale artificiale;*

**7.8.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: o da una condizione clinica irreversibile*

**7.10.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.*

**7.20.** Magi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: e con la seguente: o*

**7.3.** Benedetti, Sarli, Termini, Ehm, Surrano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: e che sia aggiungere la seguente: stata*

**\* 7.30.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

**\* 7.35.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: trattamenti aggiungere la seguente: medici*

**7.41.** Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sostegno vitale aggiungere la seguente: artificiale*

**7.11.** Bologna, Parisse.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: fisiche o psicologiche con le seguenti: fisiche e psicologiche*

**7.12.** Bologna, Parisse.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 5, comma 7, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto

a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita di cui alla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura idonea ad accogliere persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini previsti dal presente comma.

**7.32.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 5, comma 7, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita di cui alla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza, manifestabile in qualsiasi momento senza requisiti di forma.

**7.31.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

## ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**\* 8.4.** Lupi.

**\* 8.26.** Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

**\* 8.11.** Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: centottanta con la seguente: sessanta*

**8.6.** Magi.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ministro della Salute con le seguenti: Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

**\* 8.12.** Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

**\* 8.18.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ministro della Salute con le seguenti: Consiglio dei Ministri*

**\*\* 8.13.** Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.

**\*\* 8.19.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole le parole: Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: e su parere favorevole del Comitato Nazionale di Bioetica*

**\* 8.15.** Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.

**\* 8.21.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con proprio decreto*

**\*\* 8.20.** Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

**\*\* 8.14.** Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a.) prevede una formazione specifica in materia di cure palliative del personale sanitario e una campagna informativa sulle*



possibilità offerte dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219;

**8.25.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* implementa un sistema organizzativo di cure palliative (Rete Locale e Rete regionale) che copra in modo efficace e omogeneo tutto il territorio nazionale;

**8.24.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* definisce l'espletamento della procedura di morte volontaria medicalmente assistita in modo del tutto gratuito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2017;

**8.8.** Misiti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: i requisiti delle con le seguenti: le risorse necessarie e le*

*Conseguentemente:*

*alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di eutanasia;*

*alla lettera b), sostituire le parole: le modalità dell'assistenza con le seguenti: le modalità di assistenza e dopo le parole: medicalmente assistita aggiungere le seguenti: e all'eutanasia;*

*alla lettera c), dopo la parola: psicologo aggiungere le seguenti: e sociale;*

*alla lettera d) dopo le parole: medicalmente assistita aggiungere le seguenti: e di eutanasia*

**8.1.** Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: i requisiti delle con la seguente: le*

**8.10.** Saitta.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**8.27.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; l'individuazione avviene fra le strutture rilevate ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38;*

\* **8.16.** Paolini, Di Muro, Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.

\* **8.22.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**8.28.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo il diritto di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla morte volontaria medicalmente assistita o dalla sti-*



pulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

### 8.3. Lupi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* definisce le modalità per l'equipe sanitaria coinvolta per la prescrizione, preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita.

### 8.2. Bologna, Parisse.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti: e socio-economico*

### 8.7. Misiti.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli eventuali accomodamenti ragionevolmente necessari a garantire il consenso informato e la piena accessibilità alla comunicazione medico-paziente;*

### 8.5. Annibali, Noja.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* definisce il protocollo necessario per il rispetto all'intento del servizio sanitario nazionale della coscienza del medico e del personale sanitario quanto alla non partecipazione a singole articolazioni della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;

\* **8.17.** Paolini, Di Muro, Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.

\* **8.23.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia*

**8.29.** Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sacconi Jotti.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo digitale*

### 8.9. Misiti.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	64
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova proposta di parere dei relatori</i> ) .....	69
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	73
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	67

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione Vittoria CASA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire i propri rilievi sull'atto in esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento. Ricorda che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 96-ter, i rilievi della Commissione Bilancio saranno trasmessi al Governo unitamente al parere delle Commissioni VII e IX. Ricorda quindi che nella precedente seduta i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che il Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere ancora fino ad oggi. Chiede quindi ai relatori se confermano la loro proposta di parere o intendono modificarla.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), *relatore per la VII Commissione*, presenta una nuova versione della proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 1*), modificata rispetto alla proposta depositata nella precedente seduta. Rimarca che alla ste-

sura della proposta hanno contribuito molti colleghi commissari, e li ringrazia tutti per i suggerimenti.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, premette che i relatori hanno svolto un attento lavoro, a partire dal confronto con i suggerimenti espressi dai membri delle due Commissioni. Pone però un problema di coerenza fra il parere che le Commissioni si accingono a esprimere sull'atto in esame e il parere espresso dalla IX Commissione sulla cosiddetta legge sui servizi digitali (DSA), che viene infatti esplicitamente richiamata nel quarto punto delle premesse della proposta di parere. In particolare, il tema degli « estratti molto brevi » è oggetto di un contrasto tra piattaforme ed editori: il Parlamento ha in questo caso il dovere non di mantenere una posizione neutrale fra due tipologie di soggetti contrapposte, bensì di prendere esplicitamente le parti degli editori, che rappresentano la vera produzione italiana. Sulla base di queste esigenze, ritiene che si dovrebbe espungere la parola « certi » nell'osservazione n. 2) della proposta di parere.

Federico MOLLICONE (FDI) ricorda il lungo percorso istruttorio compiuto dalle Commissioni, che ha compreso numerose audizioni tenutesi anche su impulso del suo gruppo, nel corso delle quali sono state ascoltate tutte le parti in causa. Ritiene importante tenere conto delle istanze che sono venute dalle parti deboli. Dichiarò quindi di concordare con la relatrice Bruno Bossio, che ha espresso considerazioni condivisibili per linearità. Sottolinea che gli OTT, guidati in particolare da *Google*, difendono, legittimamente, interessi miliardari e che il Parlamento italiano ha il dovere di tutelare le parti deboli del rapporto di forza, soprattutto i soggetti editoriali più piccoli. Evidenzia che si tratta di un tema che attiene alla libertà. Venendo al contenuto della proposta di parere, sottolinea che le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato hanno appena approvato un parere sull'atto del Governo in titolo che reca un'osservazione in merito ai cosiddetti

« estratti brevi » di tenore molto diverso rispetto a quello del parere che il relatore Fusacchia ha testé proposto alle Commissioni. Contesta, in particolare, il riferimento ai « parametri certi » per la identificazione degli estratti molto brevi, che, a suo avviso, è la richiesta di bandiera delle *lobbies* legate a *Google* contro gli interessi dell'editoria nazionale e locale. Poiché l'unico parametro certo può essere il dato numerico dei caratteri di un contributo editoriale, ritiene che chiedere parametri certi non possa che recare un danno a chi fornisce i contributi medesimi, facendo salvi gli interessi delle grandi piattaforme. Evidenziando quindi la discrasia tra i due pareri di Camera e Senato, invita i relatori a modificare l'osservazione n. 2), eliminando il riferimento ai « parametri certi », per uniformarla a quella recata dal parere espresso dalle competenti Commissioni del Senato. Dopo aver ricordato che il suo gruppo aveva avanzato una proposta diversa, chiede che, in alternativa, sia soppressa del tutto l'osservazione n. 2). Sottolinea non si tratta tanto di dividersi su questioni legate all'appartenenza politica, quanto di evitare che il Parlamento si schieri a difesa di interessi miliardari di piattaforme giganti, ancorché legittimi, a danno della piccola editoria. Chiede una sospensione della seduta per approfondire questo punto.

Gianluca VACCA (M5S), riferendosi all'intervento del deputato Mollicone, rimarca che, nel muoversi all'interno del perimetro delineato dalla direttiva, il fine ultimo deve restare quello di tutelare il lavoro di chi produce informazione, bilanciando i diversi interessi delle forze in campo. Precisa che il riferimento a parametri certi non comporta affatto una presa di posizione a favore delle piattaforme: l'osservazione intende piuttosto accogliere l'invito del presidente di AGCOM e di quello di AGCM ad introdurre parametri più certi e definiti per l'individuazione degli estratti brevi, per scongiurare possibili contenziosi. Respingendo quello che definisce un tentativo del deputato Mollicone di dividere i parlamentari tra chi difende gli interessi dei grandi *players* e chi difende quelli dei

soggetti economicamente più deboli, ricorda che la prima necessità è quella di condividere e rispettare lo spirito della direttiva, cercando di contemperare le esigenze delle diverse parti in gioco. Ricorda che il *web* è un veicolo importante di circolazione dell'informazione che può ampliare i ricavi giornalistici e contribuire al rilancio del settore. Esprime quindi un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di parere, che, a suo avviso, opera un'ottima sintesi delle istanze formulate dai vari gruppi, nonché sul contenuto dell'osservazione n. 2). Tuttavia, ritiene che si sarebbe potuto osare di più, formulando alcuni rilievi in forma di condizioni, piuttosto che limitarsi a osservazioni sfumate: si riferisce in particolare a quella relativa alla riproduzione delle immagini, che avrebbe potuto essere più aderente al contenuto della risoluzione approvata a suo tempo dalla VII Commissione.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) ringrazia i relatori e per il lavoro fatto per la stesura della proposta di parere e per aver recepito in essa i suggerimenti di tutte le forze politiche. Rispondendo al deputato Mollicone, ricorda che il Parlamento si è in più occasioni adoperato a favore dell'editoria, e cita in proposito i due casi di Radio Radicale e de il manifesto. Rileva che la materia è certamente complessa, ma che la richiesta di parametri atti ed evitare il contenzioso viene proprio dagli editori, alcuni dei quali hanno tra l'altro stipulato degli accordi con Google nel 2016. Si dichiara comunque a favore di una breve sospensione della seduta per elaborare ulteriormente una proposta di parere che risulti ampiamente condivisa.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, puntualizza che, come già detto nel suo precedente intervento, le diverse posizioni sono tutte legittime.

Paolo LATTANZIO (PD), dopo aver premesso che i temi sono stati affrontati per molte settimane senza alcuna barriera ideologica, osserva che la proposta di parere,

vista nel suo complesso, con le sue numerose osservazioni, è equilibrata e certo non può essere definita priva di coraggio. In essa si tiene conto dei molteplici interessi del mondo culturale italiano, contemperando esigenze diverse e tutelando chi ha minore forza economica. Ricorda che quello all'esame è un provvedimento sul pluralismo dell'informazione, come sottolineato dal presidente dell'AGCOM, e che il valore aggiunto della proposta di parere sta proprio nella sua tutela.

Luigi CASCIELLO (FI) invita a valutare gli effetti che il riferimento a « parametri certi » può provocare nella materia degli estratti brevi, esponendo i contenuti giornalistici alla cernita fatta da un algoritmo utilizzato da Google. Esprime l'avviso che sarebbe opportuno trovare una formulazione diversa dell'osservazione n. 2).

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), *relatore per la VII Commissione*, invita tutti a tenere nella giusta considerazione la necessità di definire il concetto di estratti brevi in termini tali da evitare l'insorgere di questioni e contenziosi. Ricorda quanto ha detto sul tema il presidente di AGCOM intervenuto in audizione e quanto rimarcato nel parere dell'AGCM. Conclude precisando che l'osservazione n. 2) è frutto di molta attenzione e riflette il tentativo di tenere nel giusto conto le esigenze delle diverse parti. Ciò detto, è favorevole a sospendere la seduta per approfondire la questione.

Vittoria CASA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.05.**

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), *relatore per la VII Commissione*, anche a nome della relatrice per la IX Commissione, deputata Bruno Bossio, propone di riformulare l'osservazione n. 2) della proposta di parere, relativa all'« estratto molto breve », nei termini seguenti: « occorre che la categoria di "estratto molto breve" –

ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri che prevengano il più possibile l'insorgere di possibili contenziosi ». In sostanza, cadono l'aggettivo « certi » riferito a « parametri » e la frase « e che non pregiudichino i diritti dell'editoria nazionale e locale ». Chiarisce che tale riformulazione raccoglie un più ampio consenso tra le diverse forze politiche ed è comunque idonea a dar conto in modo equilibrato della complessità della questione sollevata dai vari soggetti auditi dalle Commissioni.

Secondo Gianluca VACCA (M5S) era preferibile la formulazione dell'osservazione n. 2) prospettata dai relatori ad inizio seduta, che era già il frutto di una ragionata mediazione tra punti di vista diversi e che teneva conto tra l'altro delle posizioni sia dell'AGCOM sia dell'AGCM. A suo avviso, chiedere la definizione di « parametri certi » non avrebbe comportato in nessun modo uno sbilanciamento del parere a favore degli interessi delle piattaforme contro gli editori e avrebbe servito meglio l'esigenza primaria di tutti, anche degli editori, che è quella di un quadro di regole certe e univoche. Ritiene che la nuova formulazione dell'osservazione, della quale prende atto, lasci forti incertezze ed è controproducente, rispetto allo scopo che si voleva raggiungere, in quanto apre probabilmente la strada proprio al criterio del numero di caratteri, che è quello più adatto a evitare l'insorgere di contenziosi. Ad ogni modo, valutando la proposta di parere dei relatori nel suo complesso e giudicandola soddisfacente ed equilibrata, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Federico MOLLICONE (FDI) premesso che la proposta di parere dei relatori, come da ultimo riformulata, pur non essendo, a suo avviso, pienamente soddisfacente, costituisce comunque una sintesi nobile, oltre che frutto di un lavoro di mediazione serio, preannuncia che il suo gruppo la sosterrà.

Paolo LATTANZIO (PD), rilevato che la proposta di parere dei relatori, come da

ultimo riformulata, costituisce nel suo insieme una sintesi ben bilanciata e soddisfacente delle numerose posizioni raccolte nel lavoro istruttorio e che, in particolare, la riformulazione dell'osservazione n. 2) sugli estratti molto brevi è in linea con lo spirito equilibrato della proposta complessiva, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) ringrazia ancora a nome della Lega i relatori per quest'ultimo momento di sintesi, apprezzando che si tratta di una proposta di parere ampia e articolata che fra l'altro ribadisce la rilevanza di Agcom. Preannuncia dunque il voto favorevole della propria forza politica.

Luigi CASCIELLO (FI), espresso apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dai relatori, che hanno raccolto la gran parte delle istanze, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Michele ANZALDI (IV), dopo aver espresso soddisfazione per il lavoro svolto, che si augura possa contribuire a migliorare una riforma della quale si sente un grande bisogno, dichiara il voto favorevole.

Vittoria CASA, *presidente*, preso atto che il Governo non intende intervenire e non ha osservazioni sulla proposta di parere dei relatori, la pone in votazione.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.**

**Atto n. 288.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire i propri rilievi sull'atto in esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e che, ai sensi del comma 5 del citato articolo, i rilievi saranno trasmessi al Governo unitamente al parere delle nostre Commissioni. Ricorda che il Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere fino ad oggi.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), intervenendo sulla programmazione dei lavori, chiede il rinvio della deliberazione del parere alla giornata di domani, ritenendo che i rappresentanti dei gruppi non abbiano

avuto il tempo di approfondire la proposta anticipata informalmente questa mattina dai relatori.

Vittoria CASA, *presidente*, preso atto che i relatori non sono contrari al rinvio, chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere delle Commissioni ancora fino a domani.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere il parere ancora fino al 21 ottobre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**



## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).****NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite VII e IX,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e uditi in particolare i relatori nella seduta del 14 settembre e numerosi altri soggetti interessati nel corso di audizioni informali programmate;

considerato che lo schema coglie complessivamente un giusto equilibrio degli interessi in gioco, in particolare quello degli autori di contenuti, i quali hanno la legittima aspettativa a vedersi riconoscere diritti collegati all'opera creata pur nel contesto delle nuove forme di diffusione offerte dalle piattaforme; quelli degli editori, che hanno l'aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto connesso per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico; quelli dei prestatori dei servizi, i quali hanno l'altrettanto legittima aspettativa di sviluppare tecnologie e nuovi modelli di *business*; nonché ancora quelli del pubblico a fruire in modo innovativo, rapido ed efficace dei contenuti;

considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione, nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere i propri diritti, e risulta pertanto importante valorizzare il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari non provvedano direttamente;

osservata la necessità che l'emanando decreto legislativo sia coerente con i con-

tenuti dell'imminente modifica della direttiva 2000/31/CE, volta a introdurre la cosiddetta legge sui servizi digitali, su cui peraltro la Commissione Trasporti ha espresso un parere nella seduta del 23 giugno 2021; tale atto stabilisce una serie di obblighi di diligenza per gli intermediari online, in relazione alla loro attività di moderazione dei contenuti e alle modalità di contrasto dei contenuti illegali; le prescrizioni al riguardo sono modulate in funzione delle dimensioni, della natura e del raggio d'azione dell'intermediario interessato, con obblighi aggiuntivi specifici a carico delle piattaforme di maggiori dimensioni, che impongono loro di analizzare e gestire i rischi che comportano per l'economia, la società e la democrazia in Europa;

ritenuto che la tutela dei contenuti prodotti in Italia e il recupero della loro valorizzazione (per colmare il cosiddetto *value gap*) resta un'esigenza prioritaria per il nostro Paese,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 43-*bis*, comma 3, il Governo – al fine di rendere sostenibile il lavoro di AGCOM ai sensi del comma 10 – valuti la possibilità di circoscrivere la platea degli editori destinatari delle previsioni dei citati commi 9 e 10, ad esempio limitandola agli editori di testate registrate in tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'AGCOM, oppure di testate con un direttore responsabile ovvero con almeno un giornalista dipendente

iscritto all'ordine, fermo restando che la massima attenzione deve essere prestata alle testate locali, anche facilitando, dove possibile e opportuno, il ricorso a contrattazioni in forma aggregata, in cui più testate locali, d'intesa tra loro, si uniscono per contrattare in forma unitaria con i singoli prestatori di servizi della società dell'informazione;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 43-*bis*, comma 7, occorre che la categoria di « estratto molto breve » – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri certi che prevengano il più possibile l'insorgere di possibili contenziosi e che non pregiudichino i diritti dell'editoria nazionale e locale;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 43-*bis*, dopo il comma 7 o altrove, alla luce della variegata tipologia dei prestatori di servizi della società dell'informazione e della diversa natura dei servizi da loro offerti, il Governo chiarisca che non costituisce utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi del comma 1 il caso in cui la messa *online* di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, dall'editore stesso;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 43-*bis*, comma 8, il Governo valuti l'opportunità di prevedere che, sullo schema del regolamento, in vista della sua adozione, l'AGCOM raccolga le osservazioni delle parti interessate – anche nell'ambito di un tavolo di confronto appositamente costituito – e, per gli aspetti di competenza, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di precisare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, tenendo in considerazione i prezzi correntemente praticati nel mercato delle licenze editoriali, nonché le peculiarità degli editori nuovi entranti o di dimensioni minori;

5) al medesimo comma 8, consideri il Governo l'opportunità di specificare che

nella definizione dei parametri anzidetti deve essere tenuta in adeguata considerazione la specificità del settore della rassegna stampa e del *media monitoring*;

6) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo valuti l'opportunità di chiarire che per « autori del soggetto e della sceneggiatura » di cui all'articolo 46, comma 4, si intendono sia gli scrittori sia i traduttori;

7) all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), capoverso Art. 70-*bis*, comma 3, il Governo valuti se l'eccezione di cui al comma 1 del medesimo articolo non si debba applicare – oltre che agli spartiti e alle partiture musicali – a tutte le opere o altri materiali per i quali siano disponibili sul mercato opportune licenze volontarie, comprese quelle *Creative Commons*, che autorizzano gli utilizzi a scopo didattico di cui al medesimo comma 1;

8) all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), capoverso Art. 70-*ter*, comma 1 – che disciplina l'eccezione per cui agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale sono consentite, ai fini dell'estrazione di testo e di dati come definita dal comma 2, le riproduzioni da opere o altri materiali disponibili in reti o banche dati – siano riformulate le seguenti parole: « e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti », al fine di chiarire che l'articolo non consente ai predetti organismi e istituti di far venire di fatto meno la protezione del diritto d'autore e che viene al contempo salvaguardato il diritto alla divulgazione degli esiti della ricerca; chiarisca inoltre che eventuali soggetti terzi coinvolti dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale in operazioni di riproduzione ai fini di estrazione di testo e dati non acquisiscono diritti di sfruttamento sui testi e dati trattati, oltre quanto strettamente necessario ai fini della collaborazione con gli organismi e gli istituti stessi;

9) all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), capoverso Art. 70-*ter*, comma 2, è necessario fare riferimento esplicito, anche ai metadati, e non solo ai dati, nonché allo scopo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale;

10) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 4, occorre prevedere che per organismi di ricerca si intendono anche gli organismi senza scopo di lucro che sono soggetti beneficiari di progetti inclusi nei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;

11) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), o altrove, il Governo valuti di inserire nel decreto delegato le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in *streaming on demand* delle registrazioni a cui hanno partecipato, laddove i fonogrammi non siano utilizzati all'interno di un'opera audiovisiva, spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate; il Governo valuti inoltre se prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;

12) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-septies, comma 4, dopo le parole « non comporta un obbligo generale di sorveglianza », occorre aggiungere le seguenti: « e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche alla luce di buone prassi individuate dalle Autorità competenti. »;

13) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-nonies, comma 2, lettera b), al fine di garantire che gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del diritto d'autore, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli stessi possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, parodia o *pastiche*, agiscano per finalità non commerciale;

14) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti non identificati o che non abbiano dato mandato ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (cosiddetti « apolidi »), valuti il Governo l'opportunità di recepire l'articolo 12 della Direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, prevedendo la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti; e, in particolare, prevedendo che i compensi di cui agli articoli 73, 73-bis, 80 e 84 della legge n. 633 del 1941 spettanti agli apolidi siano raccolti, per essere ripartiti tra gli aventi diritto, dagli organismi di gestione collettiva di ciascuna categoria di titolari, contestualmente stabilendo l'obbligatoria pubblicazione annuale, sui siti *internet* degli organismi in questione, dei dati relativi ai compensi raccolti di spettanza di artisti apolidi e ai compensi effettivamente ripartiti tra gli aventi diritto, nonché prevedendo l'obbligo, per gli organismi predetti, allo scadere di un tempo congruo, di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, in quota proporzionale, i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto;

15) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, alinea, valuti il Governo, anche in base alla tipicità delle diverse industrie interessate dallo schema di decreto legislativo in esame, la sostenibilità, al fine di renderla meno frequente, dell'obbligo temporale – attualmente è prevista una cadenza trimestrale – con cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa devono fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni, considerando in ogni caso che queste informazioni sono funzionali al pagamento dei diritti degli stessi autori o artisti interpreti o esecutori, che deve avvenire in tempi congrui e ragionevoli; valuti inoltre il Governo l'opportunità di un alleggerimento del regime sanzionatorio in linea con lo spirito della direttiva.

16) al medesimo capoverso Art. 110-*quater*, considerata la delicatezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, si valuti di: *a)* rivedere l'elenco delle categorie di informazioni da fornire agli autori e agli interpreti o esecutori, limitandole alle sole effettivamente utili alla verifica dell'adeguatezza del compenso; *b)* coinvolgere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nel senso di prevedere che l'obbligo di informazione valga soltanto nei loro confronti, tranne nei casi in cui i titolari non abbiano conferito alcun mandato; *c)* in ogni caso prevedere garanzie più forti a tutela della riservatezza delle informazioni fornite, in particolare di quelle ad alta rilevanza commerciale, attraverso ad esempio la sottoscrizione di accordi di riservatezza;

17) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *o)*, capoverso Art. 110-*quater*, comma 1, sia previsto il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel trattamento dei dati ai fini dell'obbligo di trasparenza introdotto;

18) all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, capoverso Art. 110-*septies*, comma 4, il Governo valuti l'opportunità di specificare che la diversa previsione contrattuale deve essere autorizzata nel quadro di un accordo collettivo vigente, ove presente; al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati al diritto d'autore, valuti inoltre il Governo i casi in cui possa essere opportuno espungere il termine rigido di tre anni dall'articolo 110-*septies*, garantendo maggior flessibilità per l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell'esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva, anche tenendo conto della presenza di accordi collettivi in materia;

19) il Governo valuti di implementare nell'accezione più ampia possibile quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerando n. 53

della stessa, proseguendo nel percorso di liberalizzazione dell'uso delle immagini dei beni culturali anche attraverso una adeguata e coerente modifica normativa nazionale, in linea con l'indirizzo già espresso nella risoluzione n. 8-00126, approvata in data 16 giugno 2021 dalla VII Commissione della Camera dei deputati;

20) al fine di una coerenza sistematica del complessivo impianto normativo, valuti il Governo l'opportunità di espungere dalla legge sul diritto d'autore i riferimenti all'IMAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i riferimenti al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

21) sia previsto che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisca alle Camere, con apposita relazione, in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche di cui al nuovo articolo 43-*bis* della legge n. 633 del 1941, e ne fornisca una valutazione d'impatto utile a verificare l'esigenza di eventuali correttivi;

22) l'AGCOM sia provvista di figure professionali adeguate, per numero e per tipo di formazione, a far fronte ai nuovi compiti che il provvedimento in esame affida all'Autorità; in particolare, considerato che per comprendere il mondo della società digitale su cui il legislatore si trova sempre più spesso a intervenire sono indispensabili competenze ad altissimo livello di specializzazione tecnica ma anche sociologica e legate alla creatività, il Governo si adoperi affinché l'Autorità e le altre istituzioni e pubbliche amministrazioni direttamente o indirettamente tenute a occuparsi dei temi oggetto del provvedimento siano sempre di più dotate di personale con formazione non solo giuridica ma anche tecnica e multidisciplinare.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).****PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite VII e IX,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e uditi in particolare i relatori nella seduta del 14 settembre e numerosi altri soggetti interessati nel corso di audizioni informali programmate;

considerato che lo schema coglie complessivamente un giusto equilibrio degli interessi in gioco, in particolare quello degli autori di contenuti, i quali hanno la legittima aspettativa a vedersi riconoscere diritti collegati all'opera creata pur nel contesto delle nuove forme di diffusione offerte dalle piattaforme; quelli degli editori, che hanno l'aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto connesso per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico; quelli dei prestatori dei servizi, i quali hanno l'altrettanto legittima aspettativa di sviluppare tecnologie e nuovi modelli di *business*; nonché ancora quelli del pubblico a fruire in modo innovativo, rapido ed efficace dei contenuti;

considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione, nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere i propri diritti, e risulta pertanto importante valorizzare il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari non provvedano direttamente;

osservata la necessità che l'emanando decreto legislativo sia coerente con i con-

tenuti dell'imminente modifica della direttiva 2000/31/CE, volta a introdurre la cosiddetta legge sui servizi digitali, su cui peraltro la Commissione Trasporti ha espresso un parere nella seduta del 23 giugno 2021; tale atto stabilisce una serie di obblighi di diligenza per gli intermediari online, in relazione alla loro attività di moderazione dei contenuti e alle modalità di contrasto dei contenuti illegali; le prescrizioni al riguardo sono modulate in funzione delle dimensioni, della natura e del raggio d'azione dell'intermediario interessato, con obblighi aggiuntivi specifici a carico delle piattaforme di maggiori dimensioni, che impongono loro di analizzare e gestire i rischi che comportano per l'economia, la società e la democrazia in Europa;

ritenuto che la tutela dei contenuti prodotti in Italia e il recupero della loro valorizzazione (per colmare il cosiddetto *value gap*) resta un'esigenza prioritaria per il nostro Paese,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 43-*bis*, comma 3, il Governo – al fine di rendere sostenibile il lavoro di AGCOM ai sensi del comma 10 – valuti la possibilità di circoscrivere la platea degli editori destinatari delle previsioni dei commi 9 e 10, ad esempio limitandola agli editori di testate registrate in tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'AGCOM, oppure di testate con un direttore responsabile ovvero con almeno un giornalista dipendente iscritto



all'ordine, fermo restando che la massima attenzione deve essere prestata alle testate locali, anche facilitando, dove possibile e opportuno, il ricorso a contrattazioni in forma aggregata, in cui più testate locali, d'intesa tra loro, si uniscono per contrattare in forma unitaria con i singoli prestatori di servizi della società dell'informazione;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 7, occorre che la categoria di « estratto molto breve » – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri che prevengano il più possibile l'insorgere di possibili contenziosi;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, dopo il comma 7 o altrove, alla luce della variegata tipologia dei prestatori di servizi della società dell'informazione e della diversa natura dei servizi da loro offerti, il Governo chiarisca che non costituisce utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi del comma 1 il caso in cui la messa *online* di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, dall'editore stesso;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 8, il Governo valuti l'opportunità di prevedere che, sullo schema del regolamento, in vista della sua adozione, l'AGCOM raccolga le osservazioni delle parti interessate – anche nell'ambito di un tavolo di confronto appositamente costituito – e, per gli aspetti di competenza, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di precisare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, tenendo in considerazione i prezzi correntemente praticati nel mercato delle licenze editoriali, nonché le peculiarità degli editori nuovi entranti o di dimensioni minori;

5) al medesimo comma 8, consideri il Governo l'opportunità di specificare che

nella definizione dei parametri anzidetti deve essere tenuta in adeguata considerazione la specificità del settore della rassegna stampa e del *media monitoring*;

6) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo valuti l'opportunità di chiarire che per « autori del soggetto e della sceneggiatura » di cui all'articolo 46, comma 4, si intendono sia gli scrittori sia i traduttori;

7) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-bis, comma 3, il Governo valuti se l'eccezione di cui al comma 1 del medesimo articolo non si debba applicare – oltre che agli spartiti e alle partiture musicali – a tutte le opere o altri materiali per i quali siano disponibili sul mercato opportune licenze volontarie, comprese quelle *Creative Commons*, che autorizzano gli utilizzi a scopo didattico di cui al medesimo comma 1;

8) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 1 – che disciplina l'eccezione per cui agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale sono consentite, ai fini dell'estrazione di testo e di dati come definita dal comma 2, le riproduzioni da opere o altri materiali disponibili in reti o banche dati – siano riformulate le seguenti parole: « e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti », al fine di chiarire che l'articolo non consente ai predetti organismi e istituti di far venire di fatto meno la protezione del diritto d'autore e che viene al contempo salvaguardato il diritto alla divulgazione degli esiti della ricerca; chiarisca inoltre che eventuali soggetti terzi coinvolti dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale in operazioni di riproduzione ai fini di estrazione di testo e dati non acquisiscono diritti di sfruttamento sui testi e dati trattati, oltre quanto strettamente necessario ai fini della collaborazione con gli organismi e gli istituti stessi;

9) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 2, è necessario fare riferimento esplicito, anche ai metadati, e non solo ai dati, nonché allo scopo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale;



10) all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), capoverso Art. 70-ter, comma 4, occorre prevedere che per organismi di ricerca si intendono anche gli organismi senza scopo di lucro che sono soggetti beneficiari di progetti inclusi nei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;

11) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *h*), o altrove, il Governo valuti di inserire nel decreto delegato le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera *d*), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in *streaming on demand* delle registrazioni a cui hanno partecipato, laddove i fonogrammi non siano utilizzati all'interno di un'opera audiovisiva, spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate; il Governo valuti inoltre se prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;

12) all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), capoverso Art. 102-septies, comma 4, dopo le parole « non comporta un obbligo generale di sorveglianza », occorre aggiungere le seguenti: « e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche alla luce di buone prassi individuate dalle Autorità competenti. »;

13) all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), capoverso Art. 102-nonies, comma 2, lettera *b*), al fine di garantire che gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del diritto d'autore, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli stessi possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, parodia o *pastiche*, agiscano per finalità non commerciale;

14) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti non identificati o che non abbiano dato mandato ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (cosiddetti « apolidi »), valuti il Governo l'opportunità di recepire l'articolo 12 della Direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, prevedendo la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti; e, in particolare, prevedendo che i compensi di cui agli articoli 73, 73-bis, 80 e 84 della legge n. 633 del 1941 spettanti agli apolidi siano raccolti, per essere ripartiti tra gli aventi diritto, dagli organismi di gestione collettiva di ciascuna categoria di titolari, contestualmente stabilendo l'obbligatoria pubblicazione annuale, sui siti *internet* degli organismi in questione, dei dati relativi ai compensi raccolti di spettanza di artisti apolidi e ai compensi effettivamente ripartiti tra gli aventi diritto, nonché prevedendo l'obbligo, per gli organismi predetti, allo scadere di un tempo congruo, di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, in quota proporzionale, i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto;

15) all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), capoverso Art. 110-quater, comma 1, alinea, valuti il Governo, anche in base alla tipicità delle diverse industrie interessate dallo schema di decreto legislativo in esame, la sostenibilità, al fine di renderla meno frequente, dell'obbligo temporale – attualmente è prevista una cadenza trimestrale – con cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa devono fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni, considerando in ogni caso che queste informazioni sono funzionali al pagamento dei diritti degli stessi autori o artisti interpreti o esecutori, che deve avvenire in tempi congrui e ragionevoli; valuti inoltre il Governo l'opportunità di un alleggerimento del regime sanzionatorio in linea con lo spirito della direttiva.

16) al medesimo capoverso Art. 110-*quater*, considerata la delicatezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, si valuti di: *a)* rivedere l'elenco delle categorie di informazioni da fornire agli autori e agli interpreti o esecutori, limitandole alle sole effettivamente utili alla verifica dell'adeguatezza del compenso; *b)* coinvolgere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nel senso di prevedere che l'obbligo di informazione valga soltanto nei loro confronti, tranne nei casi in cui i titolari non abbiano conferito alcun mandato; *c)* in ogni caso prevedere garanzie più forti a tutela della riservatezza delle informazioni fornite, in particolare di quelle ad alta rilevanza commerciale, attraverso ad esempio la sottoscrizione di accordi di riservatezza;

17) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *o)*, capoverso Art. 110-*quater*, comma 1, sia previsto il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel trattamento dei dati ai fini dell'obbligo di trasparenza introdotto;

18) all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, capoverso Art. 110-*septies*, comma 4, il Governo valuti l'opportunità di specificare che la diversa previsione contrattuale deve essere autorizzata nel quadro di un accordo collettivo vigente, ove presente; al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati al diritto d'autore, valuti inoltre il Governo i casi in cui possa essere opportuno espungere il termine rigido di tre anni dall'articolo 110-*septies*, garantendo maggior flessibilità per l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell'esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva, anche tenendo conto della presenza di accordi collettivi in materia;

19) il Governo valuti di implementare nell'accezione più ampia possibile quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerando n. 53

della stessa, proseguendo nel percorso di liberalizzazione dell'uso delle immagini dei beni culturali anche attraverso una adeguata e coerente modifica normativa nazionale, in linea con l'indirizzo già espresso nella risoluzione n. 8-00126, approvata in data 16 giugno 2021 dalla VII Commissione della Camera dei deputati;

20) al fine di una coerenza sistematica del complessivo impianto normativo, valuti il Governo l'opportunità di espungere dalla legge sul diritto d'autore i riferimenti all'IMAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i riferimenti al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

21) sia previsto che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisca alle Camere, con apposita relazione, in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche di cui al nuovo articolo 43-*bis* della legge n. 633 del 1941, e ne fornisca una valutazione d'impatto utile a verificare l'esigenza di eventuali correttivi;

22) l'AGCOM sia provvista di figure professionali adeguate, per numero e per tipo di formazione, a far fronte ai nuovi compiti che il provvedimento in esame affida all'Autorità; in particolare, considerato che per comprendere il mondo della società digitale su cui il legislatore si trova sempre più spesso a intervenire sono indispensabili competenze ad altissimo livello di specializzazione tecnica ma anche sociologica e legate alla creatività, il Governo si adoperi affinché l'Autorità e le altre istituzioni e pubbliche amministrazioni direttamente o indirettamente tenute a occuparsi dei temi oggetto del provvedimento siano sempre di più dotate di personale con formazione non solo giuridica ma anche tecnica e multidisciplinare.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278. Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	77
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	87
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	188
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento 4.100 delle relatrici e relativi subemendamenti</i> ) .....	197
ALLEGATO 4 ( <i>Ulteriori proposte emendative delle relatrici 1.294, 1.295, 2.33, 6.9, 7.06, 12.21, 12.08 e 13.08</i> ) .....	201

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA, indi della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA. — Intervengono il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellari, e la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Deborah Bergamini.*

##### La seduta comincia alle 20.15.

**D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.**

**C. 3278. Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-* in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Avverte che in base alle determinazioni dell’Ufficio di presidenza congiunto svoltosi il 12 ottobre scorso, i gruppi sono stati invitati a segnalare 270 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che sono stati ritirati l’emendamento Barbutto 1.210 e l’articolo aggiuntivo Fregolent 10.05.

Comunica che l’emendamento 1.136. Maccanti è stato sottoscritto anche dai de-

putati Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut e Del Basso de Caro, che gli emendamenti 1.45 Nobili, 1.270 Gadda e 1.04 Nobili sono stati sottoscritti dalla deputata Bruno Bossio, che l'emendamento 1.211 Deiana è stato sottoscritto dai deputati Bruno Bossio, Gariglio e Rosso e che l'emendamento 2.7 Pezzopane è stato sottoscritto dalla deputata Grippa e che l'emendamento 4.64 Gariglio è stato sottoscritto dal deputato Rixi.

Avverte che le relatrici hanno presentato nella giornata del 18 ottobre l'emendamento 4.100, contenuto nel fascicolo in distribuzione con i relativi subemendamenti (*vedi allegato 3*).

Avverte infine che le relatrici hanno presentato nella giornata di oggi ulteriori proposte emendative (1.294, 1.295, 2.33, 6.9, 7.06, 12.21, 12.08, 13.08), e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti scade alle ore 22 di oggi (*vedi allegato 4*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) ritiene inappropriato il contenuto dell'emendamento 2.33 delle relatrici, avente ad oggetto l'autostrada del Brennero A22. Fa presente che qualora non si trovi l'accordo per la liquidazione del socio privato, si ricorrerà al *project financing*, ossia un'operazione importante che non solo non trova concordia nella maggioranza, ma che non piace neanche ai territori. Ciò in quanto, a seguito di tale operazione i pedaggi aumenteranno e si paventa il rischio che la famiglia Benetton, già socia dell'autostrada A4, possa entrare anche nella compagine della A22. Fa presente di aver chiesto già informalmente alle relatrici chiarimenti al riguardo e insiste perché vengano date le doverose spiegazioni, trattandosi di bilanci da 1 miliardo di euro annui e temendo che le risorse per le opere di compensazione, che non sono ancora arrivate ai territori, mai arriveranno. Ricorda che il Ministro Toninelli era riuscito ad avviare un processo di trasparenza che auspica possa proseguire. In conclusione, chiede alle relatrici di valutare il ritiro di tale emendamento, che prefigura la situazione a suo giudizio assai grave.

Alessia ROTTA, *presidente della VIII Commissione e relatrice*, fa presente che l'emendamento è frutto di un accordo del Governo con le amministrazioni locali, su una questione che va avanti da molto tempo, avente ad oggetto l'autostrada del Brennero e costituisce una mediazione a suo giudizio equilibrata. Trattandosi di un tema estremamente complesso, non esclude tuttavia che anche attraverso l'esame dei subemendamenti si possa addivenire ad una soluzione maggiormente condivisa. Chiede al rappresentante del Governo se intenda esprimersi già in questa fase su questo tema.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI rinvia alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica che è stata messa a disposizione dei deputati per gli opportuni approfondimenti, riservandosi di fornire ulteriori spiegazioni al momento dell'esame della proposta emendativa.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, anche a nome della collega presidente Rotta, nel formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, propone una nuova formulazione dell'emendamento 4.70 delle relatrici, (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.100 delle relatrici e dei relativi subemendamenti.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gariglio 4.57, Fregolent 4.59, Rixi 4.23 e Scagliusi 4.51. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pagani 4.68. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Marino 4.44. Esprime parere favorevole sull'emendamento Furgiuele 4.26, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ficara 4.55, nonché degli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.25 e Traversi 4.40. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Deiana 4.43 e Timbro 4.12. Esprime parere favorevole sugli emendamenti De Lorenzis 4.54 e Luciano Cantone 4.52, a condizione che vengano riformulati

nel medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Casa 4.45, Furgiuele 4.39, Ferro 4.14 e Siracusano 4.32.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti De Micheli 4.56 e Bruno Bossio 4.38, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Nobili 4.6, Timbro 4.10, De Girolamo 4.16, Giacometti 4.28, Mazzetti 4.31, Gagliardi 4.35, Barbuto 4.46 e Gariglio 4.65, nonché degli emendamenti Nobili 4.8 e Scagliusi 4.50.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gariglio 4.66, Lucchini 4.29 e De Girolamo 4.17. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gariglio 4.64. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Gariglio 4.63. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 4.9.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Vallascas 4.4 e Gagliardi 4.37. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Mazzetti 4.33, Zanella 4.30, Romano 4.67, De Girolamo 4.18 e Barbuto 4.48.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Timbro 4.11. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Deiana 4.5. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Ficara 4.42, degli identici emendamenti Braga 4.15, Patassini 4.22, Silvestroni 4.13, Fregolent 4.62 e Muroni 4.2 nonché dell'emendamento Fogliani 4.27.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliani 4.04, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Rixi 4.03, Traversi 4.09 e Fregolent 4.012. Invita infine i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Migliore 4.013.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 4.70 delle relatrici, come riformulato (*vedi allegato 2*), nonché gli identici emendamenti Gariglio 4.57, Fregolent 4.59, Rixi 4.23 e Scagliusi 4.51 (*vedi allegato 2*).

Bernardo MARINO (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.4 a propria firma, non comprendendo le ragioni dell'invito al ritiro. Si tratta di un emendamento non oneroso, con il quale si ristabilisce la situazione precedente alla riforma Delrio sulle autorità di sistema portuale. Osserva, infatti, che la Sardegna è la regione italiana con il più ampio chilometraggio costiero e ha una sola autorità portuale, mentre la Sicilia ne ha addirittura tre e la Puglia due. Fa presente inoltre che il Nord e il Sud della Sardegna hanno vocazioni nettamente diverse, essendo il Nord a vocazione turistica, con particolare attenzione alla cantieristica nautica, e il Sud a vocazione industriale, come dimostrano le statistiche che mettono il porto di Cagliari al terzo posto per tonnellaggio merci.

Paola DEIANA (M5S) a supporto delle considerazioni del collega Marino, fa presente di aver presentato un emendamento avente ad oggetto la medesima questione, al solo fine di rendere evidente la sofferenza della regione Sardegna rispetto all'attuale configurazione delle autorità portuali. Dichiarandosi disposta sin d'ora a ritirare il proprio emendamento, auspica che si apra una riflessione su questo tema.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, non ritiene di avere elementi ulteriori rispetto a quelli che hanno fatto maturare la richiesta di ritiro dell'emendamento. Rimette la questione alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI, comprendendo appieno le motiva-



zioni dei proponenti, si rende disponibile a procedere ad un accantonamento per il solo tempo necessario ad una ulteriore verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ritenendo che l'istituzione di un'altra autorità portuale rappresenti un onere al momento non sostenibile.

Vista la mole di lavoro che le Commissioni sono chiamate ad affrontare, formula la preghiera ai proponenti, a nome del Governo, di non richiedere l'accantonamento di tutti i propri emendamenti sui quali vi sia un invito al ritiro.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) sottolinea che da tre giorni i gruppi di maggioranza sono impegnati con i rappresentanti del Governo in riunioni sugli emendamenti segnalati e ritiene pertanto inopportuno che venga chiesto l'accantonamento di emendamenti sui quali si è già svolta una discussione con il Governo. L'atteggiamento testé adottato dal sottosegretario Cancellieri contrasta con le affermazioni rese rispetto alla sua rappresentanza dell'intero Governo e non di una sola parte politica.

Mauro ROTELLI (FDI) esprime imbarazzo per l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, in quanto si sarebbe aspettato che il lavoro preparatorio di questi giorni avrebbe evitato incertezze nell'iter di esame del provvedimento. Invece ciò evidentemente non è avvenuto, come dimostra il fatto che, all'articolo 4, si contano ben undici accantonamenti, che auspica non aumentino nel corso della seduta.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, condividendo gli auspici del rappresentante del Governo e del collega Donina, dispone comunque l'accantonamento dell'emendamento Marino 4.44.

Avverte quindi che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Furgiuele 4.26.

Le Commissioni approvano l'emendamento Furgiuele 4.26 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI, con riguardo all'emendamento Fi-

cara 4.55, fa presente che il Ministro ha chiesto alla Regione siciliana un'intesa rispetto ai porti di Siracusa e di Pozzallo, senza ottenerla. Esprime quindi, concordemente con le relatrici, parere favorevole sugli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.25 e Traversi 4.40, che hanno ad oggetto il solo porto di Licata. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ficara 4.55 a condizione che sia riformulato in identico testo rispetto ai due identici emendamenti citati.

Paolo FICARA (M5S) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 4.55.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pagano 4.25 e Traversi 4.40 e l'emendamento Ficara 4.55, come riformulato in identico testo rispetto ai precedenti (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Deiana 4.43 e Timbro 4.12. Prende inoltre atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione in identico testo degli emendamenti De Lorenzis 4.54 e Luciano Cantone 4.52.

Le Commissioni approvano gli emendamenti De Lorenzis 4.54 e Luciano Cantone 4.52, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Casa 4.45 e Furgiuele 4.39.

Mauro ROTELLI (FDI) insiste per la votazione dell'emendamento Ferro 4.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferro 4.14.

Matilde SIRACUSANO (FI) dichiara che è disponibile a ritirare il proprio emendamento 4.32 trasformandolo in ordine del giorno, a condizione che il Governo si impegni fin d'ora ad accoglierlo.



Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI manifesta la disponibilità del Governo, obiettando però che il termine dei trenta giorni appare eccessivamente restrittivo. Sottolinea che il Governo ha ben presente l'esigenza di accelerare i tempi, ma non può accettare una scadenza così puntuale.

Matilde SIRACUSANO (FI) preannuncia che sostituirà l'espressione « entro trenta giorni » con quella « tempi ragionevoli » e contestualmente ritira il proprio emendamento 4.32.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento De Micheli 4.56.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Micheli 4.56, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Bruno Bossio 4.38, sottoscritto anche dalla deputata Braga.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bruno Bossio 4.38, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Gariglio 4.66, Lucchini 4.29 e De Girolamo 4.17, nonché l'emendamento Gariglio 4.63.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vallascas 4.4.

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Gagliardi 4.37, Timbro 4.11 e Ficcaro 4.42. Prende inoltre atto che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Braga 4.15, Patassini 4.22, Fregolent 4.62 e Muroli 4.2, mentre i presentatori dell'emendamento Silvestroni 4.13 insistono per la votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 4.13.

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Fogliani 4.27. Prende inoltre atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fogliani 4.04.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fogliani 4.04, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Migliore 4.013.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, anche a nome della collega presidente Paita, nel formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Rixi 5.8, Silvestroni 5.5, Rixi 5.10.

Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Rosato 5.15 e Lupi 5.2, nonché degli emendamenti Pezzopane 5.7 e Pezzopane 5.6.

Invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Fregolent 5.01, Foti 5.02, Mazzetti 5.09, Gagliardi 5.011 e Sut 5.016, dell'articolo aggiuntivo Lucchini 5.05, degli identici articoli aggiuntivi Foti 5.03, Pezzopane 5.04, Mazzetti 5.010, Gagliardi 5.012 e Terzoni 5.017, nonché degli articoli aggiuntivi Mazzetti 5.08 e Maraia 5.018.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Alessia ROTTA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Rixi 5.8.

Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 5.5.

Alessia ROTTA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Rixi 5.10, nonché gli identici articoli

aggiuntivi Fregolent 5.01, Mazzetti 5.09, Gagliardi 5.011 e Sut 5.016, mentre i presentatori dell'articolo aggiuntivo Foti 5.02 insistono per la votazione.

Le Commissioni respingono l'aggiuntivo Foti 5.02.

Alessia ROTTA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Lucchini 5.05, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 5.04, Mazzetti 5.010, Gagliardi 5.012 e Terzoni 5.017, mentre i presentatori dell'articolo aggiuntivo Foti 5.03 insistono per la votazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Foti 5.03.

Alessia ROTTA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Mazzetti 5.08 e Maraia 5.018.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, anche a nome della collega presidente Rotta, nel formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Miceli 6.1 e Gariglio 6.7. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zanella 6.4, nonché degli identici emendamenti Serritella 6.6, Gariglio 6.8 e Sozzani 6.5 e dell'emendamento 6.9 delle relatrici. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Nobili 6.3 nonché dell'articolo aggiuntivo Zolezzi 6.05.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Miceli 6.1 e Gariglio 6.7, l'emendamento Nobili 6.3 e l'articolo aggiuntivo Zolezzi 6.05.

Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7.

Nel formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime

parere favorevole sull'emendamento Luciano Cantone 8.11, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Chiazzese 8.12 e Cancelleri 8.7. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fragomeli 8.1 e Chiazzese 8.15, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Maraia 8.9, nonché dell'articolo aggiuntivo Muroli 8.01. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Silvestroni 8.03, Bruno Bossio 8.04, Novelli 8.05 e Fregolent 8.013, nonché dell'articolo aggiuntivo Zolezzi 8.08.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Luciano CANTONE (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 8.11, osserva che la riformulazione proposta gli appare inadeguata in quanto il termine del 31 dicembre 2021 renderebbe inefficace il beneficio erogato, giacché non vi sarebbero materialmente i termini per effettuare la trasformazione dei motori termici in elettrici. Propone dunque di sostituire l'espressione « 31 dicembre 2021 » con « 30 giugno 2022 ».

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI fa notare che la data proposta nel testo della riformulazione presentata è risultata l'unica che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto di poter convalidare.

Luciano CANTONE (M5S) dichiara di accettare, su tali premesse, la riformulazione presentata.

Le Commissioni approvano l'emendamento Luciano Cantone 8.11, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori hanno riti-

rato gli emendamenti Chiazzese 8.12 e Cancelleri 8.7. Avverte altresì che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Fragomeli 8.1 e Chiazzese 8.15.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fragomeli 8.1 e Chiazzese 8.15, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Generoso MARAIA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 8.9, ricorda che il suo contenuto rimanda al concetto di impronta ecologica, formulato anche nel parere recentemente approvato sull'atto del Governo n. 278 relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 sui veicoli puliti. Nel ritirare l'emendamento preannuncia la sua trasformazione in un ordine del giorno, che auspica sia accolto dal Governo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI osserva che la materia trattata nell'emendamento ricade nella competenza del Ministero della transizione ecologica; dichiara comunque che qualora l'ordine del giorno si limitasse a chiedere una valutazione, esso riceverebbe il parere favorevole del Governo.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Muroli 8.01.

Anche a nome della collega presidente Rotta, nel formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento Russo 10.10, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Giacomoni 10.8, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nobili 10.17 e Gariglio 10.16, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Spessotto 10.1, Silvestroni 10.2, Sut 10.14, Pezzopane 10.5, De Girolamo 10.6, Bruno Bossio 10.7, Gebhard 10.3, Sozzani 10.9 e Gagliardi 10.11. Concorde il rappresentante del Governo, di-

sponde l'accantonamento dell'emendamento Buratti 10.4. Invita quindi i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gariglio 10.02.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Paolo Russo 10.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento Paolo Russo 10.10, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Gariglio 10.16 e Nobili 10.17.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gariglio 10.16 e Nobili 10.17, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Sut 10.14, Pezzopane 10.5, De Girolamo 10.6, Bruno Bossio 10.7, Ghebard 10.3, Sozzani 10.9 e Gagliardi 10.11.

Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Silvestroni 10.2, osserva che quest'ultimo rappresenta una proposta emendativa largamente condivisa e trasversale. Si chiede dunque quale sia la motivazione per la quale su di esso è stato formulato un invito al ritiro.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI dichiara che l'orientamento per un invito al ritiro proviene dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Quest'ultima si è espressa in termini negativi sulla proposta, sebbene essa fosse trasversale, in quanto istitutiva di una nuova figura che avrebbe dovuto svolgere attività già espletate nonché rappresentare interessi già portati all'attenzione dei vertici istituzionali dalle associazioni di categoria; si tratterebbe dun-

que di una struttura certamente non funzionale ad una più rapida fase di attuazione del PNRR.

Mauro ROTELLI (FDI) chiede alla sottosegretaria di avere il testo integrale delle motivazioni espresse dalla Presidenza del Consiglio, che non gli sembrano per nulla convincenti a negare una richiesta che proviene da tutti i gruppi.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Spessotto 10.1 e Silvestroni 10.2.

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Gariglio 10.02.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, anche a nome della collega presidente Paita, nel formulare i pareri sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 11, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Lucaselli 11.2.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Lucaselli 11.2 insistono per la votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 11.2.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, anche a nome della collega presidente Paita, nel formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Timbro 12.1, Pezzopane 12.4, D'Eramo 12.5 e Russo 12.10, nonché sull'emendamento Terzoni 12.14, a condizione che vengano riformulati tutti nel medesimo testo nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*.)

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Terzoni 12.15. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Russo 12.13, Galizia 12.17 nonché sugli identici emen-

damenti Timbro 12.2, Pezzopane 12.3, Cortelazzo 12.11 e D'Eramo 12.6. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti 12.21 e 12.08 delle relatrici.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 12.03, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Licatini 12.04 e 12.05. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Adelizzi 12.06, nonché sugli emendamenti Pezzopane 13.2 e Belotti 13.7, a condizione che vengano riformulati tutti nel medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Timbro 12.1, Pezzopane 12.4, D'Eramo 12.5 e Paolo Russo 12.10 nonché dell'emendamento Terzoni 12.14 ne accettano la riformulazione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Timbro 12.1, Pezzopane 12.4, D'Eramo 12.5 e Paolo Russo 12.10 e l'emendamento Terzoni 12.14, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, prende atto che l'emendamento Terzoni 12.15 è ritirato dalla presentatrice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Paolo Russo 12.13 e Galizia 12.17, gli identici emendamenti Timbro 12.2, Pezzopane 12.3, Cortelazzo 12.11 e D'Eramo 12.6.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 12.03.

Le Commissioni, approvano l'articolo aggiuntivo Pezzopane 12.03, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Licatini 12.04 è ritirato dalla presentatrice, la quale insiste invece per la votazione dell'articolo aggiuntivo Licatini 12.05.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Licatini 12.05. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo Adelizzi 12.06 e gli emendamenti Pezzopane 13.2 e Belotti 13.7, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, anche a nome della collega presidente Paita, nel formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Belotti 13.8, nonché degli identici emendamenti Labriola 13.12 e Fregolent 13.18

Esprime parere favorevole sull'emendamento Belotti 13.6 e sull'emendamento Varrica 13.17, a condizione che venga riformulato nei medesimi termini dell'emendamento Belotti 13.6. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Varrica 13.16 e 13.15, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Ricorda che risultano già approvati gli emendamenti Pezzopane 13.2 e Belotti 13.7, riformulati in identico testo all'articolo aggiuntivo 12.06.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 13.1, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Ruffino 13.01, Pezzopane 13.03 e De Girolamo 13.05. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 13.08 delle relatrici.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, prende atto che il presentatore dell'emen-

damento Varrica 13.17 ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Belotti 13.6 e Varrica 13.17, quest'ultimo riformulato in testo identico all'emendamento Belotti 13.6 (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, prende atto che il presentatore dell'emendamento Varrica 13.16 ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Varrica 13.16, come riformulato, intendendosi assorbito l'emendamento Varrica 13.15, nonché l'emendamento Cenni 13.1 e gli identici articoli aggiuntivi Ruffino 13.01, Pezzopane 13.03 e De Girolamo 13.05 (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, anche a nome della collega presidente Rotta, nel formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Timbro 15.2, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ficara 15.9, nonché sugli identici emendamenti Timbro 15.1, Pezzopane 15.5, Giacometti 15.6 e Pentangelo 15.7, a condizione che vengano riformulati tutti nel medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti Terzoni 15.8 e Varchi 15.3.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Ficara 15.9, degli identici emendamenti Timbro 15.1, Pezzopane 15.5, Giacometti 15.6 e Pentangelo 15.7 ne accettano la riformulazione in identico testo.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Timbro 15.1, Pezzopane 15.5, Giacometti 15.6 e Pentangelo 15.7 e Ficara 15.9,

come riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA (IV), *presidente e relatrice*, prende atto che l'emendamento Terzoni 15.8 è ritirato dalla presentatrice e che i presentatori dell'emendamento Varchi 15.3 insistono per la votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Varchi 15.3.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, fa presente che, concordi i rappresentanti del Governo, non si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, essendoci ancora delle interlocuzioni in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.15.**



## ALLEGATO 1

**D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278, Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato ».

*Conseguentemente:*

*al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis) all’articolo 7, dopo il comma 12, è inserito il seguente:*

« 12-bis. Per le aree di particolare di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, naturalistica che insistono su più amministrazioni comunali ovvero interessano tratti di strada non comunali o in presenza di motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute e dell’ambiente, le competenze della Giunta e del Sindaco previste dal presente articolo sono di competenza del Prefetto, di intesa con i Comuni. Qualora fossero coinvolte più Province e Regioni, le relative decisioni sono adottate dalle Autorità competenti in forma congiunta »;

*a-ter) all’articolo 47:*

1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-bis) velocipedi elettrificati »;

2) al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

« a) categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350

kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie »;

*a-quater*) all'articolo 50, secondo comma, le parole « 3 m » sono sostituite dalle seguenti: « 3,5 m »;

*a-quinquies*) dopo l'articolo 50, è aggiunto il seguente:

« 50-bis. – (Disposizioni in materia di velocipedi elettrificati). – 1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi. »;

*a-sexies*) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o avente potenza non superiore a 4000 watt se ad alimentazione elettrica; »

*al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis*) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Quando si tratti di autobus o filobus a 2 assi la

massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t »;

*b-ter*) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia durante la marcia nei centri abitati, che fuori dai centri abitati. »

*al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*c-bis*) all'articolo 105, comma 1, le parole: « 16,50 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di lunghezza di 18,75 m, possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8 »;

*c-ter*) all'articolo 110, comma 2, dopo le parole: « consorzi pubblici » sono inserite le seguenti: « e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57 lettera b), punto 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario. »;

*al comma 1, lettera d), dopo le parole: primo soccorso, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: anche presso una auto-scuola di cui all'articolo 123 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possano erogare la formazione sulle*

nozioni di primo soccorso prevista per i candidati ai Certificati di Abilitazione Professionale di cui ai periodi precedenti.

*al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

*d-bis)* all'articolo 121, comma 3, le parole « sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici » sono sostituite dalle seguenti: « sono effettuati da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da altri soggetti, individuati con decreto del Ministero medesimo »;

*d-ter)* all'articolo 155, comma 4, dopo le parole: « allarme acustico antifurto » sono inserite le seguenti: « e anti-abbandono di cui all'articolo 172, comma 1-bis, »

*al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al comma 1, lettera *h-bis*), sostituire le parole: “, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” con le seguenti: “. Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido *plug-in* per un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica.” ».

*al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*e-bis)* all'articolo 177, al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al periodo precedente, le relative caratteristiche tecniche, i requisiti amministrativi per la loro imma-

tricolazione e revisione e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati. »;

*e-ter)* all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: « carta di circolazione » sono aggiunte le seguenti: « o documento unico di circolazione » e dopo la parola: « proprietario » sono aggiunte le seguenti: « o del locatario *leasing* ».

*al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

*g-bis)* all'articolo 201, comma 1-bis, lettera *g-bis*), dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 7, comma 12-bis, »;

*g-ter)* all'articolo 213, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro del veicolo è comunicato dal Prefetto agli uffici del Pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri ».

**1.258.** De Lorenzis, Scagliusi, Ficara, Barbutto, Grippa, Luciano Cantone, Liuzzi, Marino, Raffa, Serritella, Traversi.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

*0a)* all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. »

*0b)* all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « di tutela della salute » sono inserite le seguenti: « di tutela dell'ambiente ».

**1.53.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 33), le parole: « delimitata e protetta » sono sostituite dalle seguenti: « delimitata, anche con variazione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta »;

b) al numero 36), la parola: « Passaggio » è sostituita dalla seguente: « Percorso »;

c) al numero 53-bis) la parola: « Debole » è sostituita dalla seguente: « Vulnerabile », le parole: « disabili in carrozzella » sono sostituite dalle seguenti: « persone con disabilità » e dopo la parola: « ciclisti » sono aggiunte le seguenti: « , conducenti di ciclomotori e di motocicli »; conseguentemente, ovunque ricorrono nel codice della strada, le parole: « debole » e « deboli », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « vulnerabile » e « vulnerabili »;

*Conseguentemente:*

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 9-bis è abrogato;

2) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'art. 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. In tal caso resta ferma la possibilità di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'art. 70. »;

a-ter) all'articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis) Dalle violazioni di cui al comma 3, lettera i) e al comma 3-bis consegue, inoltre, l'ulteriore sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni. In caso di reiterazione della violazione, nel corso dell'anno, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni;

alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, comma 1, è premesso il seguente capoverso: “Art. 15, comma 3 lettera i) – 3; comma 3-bis – 3” »;

a-quater) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli elementi di moderazione del traffico destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli.

2-bis. Su tutte le strade, per l'intera larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell'asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata »;

al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 40, al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « che hanno iniziato l'attraversamento » sono sostituite dalle seguenti: « che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento »;

2) dopo le parole: « dei ciclisti » sono aggiunte le seguenti « e dei conducenti di monopattini »;

3) aggiungere in fine le parole: « In corrispondenza delle intersezioni stradali, gli attraversamenti pedonali sono posti a valle della linea di arresto dei veicoli e in corrispondenza dei marciapiedi o dei margini della strada intersecata. »;

c-bis.1) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transi-

tano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. »;

*c-ter)* all'articolo 80, dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. Per garantire l'elevata obiettività e qualità dei controlli, gli ispettori devono essere privi di qualsiasi forma di conflitto di interesse con le imprese di cui al comma 8. Non sono pertanto ammessi rapporti lavorativi diretti. Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili definisce con proprio decreto le modalità di assegnazione degli ispettori alle imprese di cui al comma 8. »;

*c-quater)* all'articolo 85:

1) al primo periodo del comma 4-bis, le parole: « euro 338 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 »;

2) il secondo periodo del comma 4-bis, è soppresso;

*c-quinquies)* all'articolo 86, comma 3, le parole « euro 338 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 »;

*al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*d-bis)* all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: « per una volta soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « per non più di due volte »;

*d-ter)* all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli

nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. »;

2) il comma 5 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Chiunque, autorizzato per l'esercizio, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. »;

*d-quater)* all'articolo 126-bis:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione della contestazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definitiva, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni variazione di punteggio è verificabile nel Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurta-



zione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di trenta punti. »

*d-quinquies*) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali » sono sostituite dalle seguenti: « gli 80 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 30 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali »;

2) al comma 3, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: « *a-bis*) monopattini a propulsione prevalentemente elettrica: 10 km/h nelle aree pedonali; 25 km/h in tutti gli altri casi »;

3) il comma *6-bis* è sostituito dal seguente: « *6-bis*. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Tale disposizione non si applica nei centri abitati e nelle strade con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno. »;

4) al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da cinque a dieci giorni. »;

5) al comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da dieci a trenta giorni. »;

6) dopo il comma *9-bis* è aggiunto il seguente:

« *9-ter*. Le sanzioni amministrative pecuniarie e i periodi di sospensione della patente di guida di cui ai commi 7, 8, 9, *9-bis* del presente articolo sono raddoppiate in caso di limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h e sono triplicate in caso di limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h. »;

7) al comma *12-quater*, al primo periodo, dopo le parole: « Ciascun ente locale » sono inserite le seguenti: « pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e »;

8) al comma *12-quater*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi *12-bis* e *12-ter* del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate. »;

*d-sexies*) all'articolo 143 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla circolazione dei velocipedi e dei monopattini sulle strade urbane ciclabili e sulle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h. »;

*d-septies*) all'articolo 148, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« *14-bis*. È vietato ai veicoli di cui all'art. 47 comma 2 lettere *b*), *c*) e *d*) il sorpasso di



velocipede e dei monopattini nelle strade urbane ciclabili e nelle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h. »

*al comma 1, lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *premettere il punto:* 01) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis – Relativamente al comma 1, lettere e), f) e g), per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, degli utenti più vulnerabili che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali devono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II.436), o da altro sistema equivalente che impedisca la sosta dei veicoli di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità e comunque non inferiore a 5 metri. Su tale area è vietata la sosta. »;

2) *dopo il punto 1.2, aggiungere il seguente:*

1.3. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. I comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini e ai velocipedi è comunque consentita la sosta negli stalli ai ciclomotori, ai motoveicoli e agli autoveicoli. Nel caso la sosta sia tariffata, essi sono comunque esonerati dal pagamento.

2-ter. I gestori dei servizi di noleggio dei monopattini concordano con le amministrazioni le aree dove la sosta dei mezzi a noleggio è consentita e dove sia inibita, anche senza l'impiego di segnaletica e utilizzando in alternativa le soluzioni tecnologiche disponibili dalle piattaforme di gestione e prenotazione del servizio. »;

*dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

*e-bis)* all'articolo 171, comma 2, la parola: « minore » è soppressa e dopo la parola: « risponde » è aggiunta la seguente: « anche »;

*e-ter)* all'articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti e il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7 »;

*e-quater)* all'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: « apparecchi radiotelefonici » sono inserite le seguenti: « , *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante »;

2) al comma 3-bis, le parole: « da euro 165 ad euro 661 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 422 ad euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi »;

3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi »;

*e-quinquies)* dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

« Art. 173-bis.

*(Divieto di fumare durante la guida)*

1. Al conducente è fatto divieto di fumare durante la guida.

2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 173, comma 3. »;

*e-sexies*) all'articolo 175, comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 150 centimetri cubici se a motore termico » sono sostituite dalle seguenti: « 120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1 »;

3) dopo le parole: « se a motore termico », sono inserite le seguenti: « ovvero di potenza inferiore a 5 kW, se azionati da motore elettrico, »

*e-septies*) all'articolo 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « strade urbane ciclabili » sono inserite le seguenti: « e nelle strade dove vige un limite di velocità massima pari o inferiore a 30 km/h »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. I monopattini possono sempre essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico »;

3) dopo il comma 9-*ter*, è aggiunto il seguente:

« 9-*quater*. È consentito ai velocipedi e ai monopattini di percorrere le strade in senso opposto a quello degli altri veicoli ove sia presente la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-*ter*, ovvero tenendo la destra nelle strade a senso unico con limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h purché

sia opportunamente indicato nella segnaletica verticale. »;

4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Gli utenti dei servizi di noleggio dei monopattini che vengono inibiti temporaneamente ovvero sospesi definitivamente da un servizio di noleggio a causa di comportamenti scorretti o di violazioni del codice della strada durante l'uso dei mezzi noleggiati, entro 24h sono inibiti per almeno 7 giorni ovvero sospesi definitivamente anche dagli altri servizi di noleggio per il medesimo tipo di veicolo ».

*al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

*g-bis*) all'articolo 190 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 non si applicano sulle strade urbane ciclabili e sulle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h. »;

*g-ter*) all'articolo 196, comma 1, al secondo periodo, le parole: « risponde solidalmente il locatario e » sono sostituite dalle seguenti: « il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione »;

*g-quater*) All'articolo 202, terzo periodo, dopo le parole: « del presente codice » sono aggiunte le seguenti: « relative all'articolo 142 ovvero quelle »;

*g-quinquies*) all'articolo 203 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con raccomandata con ricevuta di ritorno » sono aggiunte le seguenti: « o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

2) al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « con raccomandata con avviso di ricevimento » sono aggiunte le seguenti: « o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

*g-sexies*) all'articolo 208:

1) al comma 2, lettera *a*), le parole: « e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « , per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione, nonché per il potenziamento degli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f-bis*), con priorità alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici »;

2) al comma 4, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e pedonale, con particolare riferimento al potenziamento degli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f-bis*) dando priorità alla creazione, ovvero al potenziamento, di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici. »

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*1-bis*. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso « Art. 142 », è aggiunta la seguente voce: « Comma 7, - 3, il Comma 8 » è sostituito dal seguente: « Art. 142 - Comma 8 - 6. Comma 9, - 8. Comma 9-*bis*, - 10 »;

2) al capoverso « ART. 158 », le parole: « lettere *d*), *g*) e *h*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d*) e *h*) » ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Comma 2, lettera *g*) - 4 » e: « Comma 1, lettera *h-bis*) - 2 »;

3) il capoverso « Art. 173 » è sostituito dal seguente: « Art. 173 - Comma 3 -

5. Comma 3-*bis*, primo periodo - 5. Comma 3-*bis*, secondo periodo - 10 »;

4) il capoverso « Art. 188 » è sostituito dal seguente: « Art. 188 Comma 4 - 6, Comma 5 - 8 ».

*1-ter*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al comma 75-*ter*, le parole: « , esclusivamente all'interno della medesima » sono sostituite con le seguenti: « o ciclopedonale, corsia ciclabile, esclusivamente all'interno delle medesime » e le parole: « 6 km/h » sono sostituite con le seguenti: « 10 km/h ».

*1-quater*. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-*bis* è abrogato.

*1-quinquies*. Per il triennio 2022-2024, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministero dell'istruzione e il Ministero della transizione ecologica, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, previsti dagli articoli 75 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *bis*, e sui rischi derivanti dall'uso non corretto. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

**1.257.** De Lorenzis, Scagliusi, Ficara, Barbuto, Grippa, Luciano Cantone, Liuzzi, Marino, Raffa, Serritella, Traversi.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*2-bis*) dei veicoli privati dei cittadini in prossimità delle farmacie, al fine di

favorire esclusivamente l'acquisto di farmaci indispensabili per determinate forme morbose o in particolari stati di emergenza e per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei predetti medicinali;

*Conseguentemente, alla lettera e), al numero 1 premettere il seguente:*

01) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-ter*) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), numero 2-*bis*). ».

**1.48.** Gemmato, Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.*

*Conseguentemente, ai commi 1 e 2, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.*

**1.5.** Sodano.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il numero 4.*

\* **1.13.** Ruffino.

\* **1.27.** Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

\* **1.49.** Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

\* **1.62.** Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

\* **1.143.** Pella, Pentangelo.

\* **1.259.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il numero 7) aggiungere il seguente:*

*7-bis*) dei veicoli adibiti al servizio di persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), munite di apposito contrassegno temporaneo, con spazi di sosta a tempo determinato appositamente

dedicati, ubicati nell'immediata prossimità di strutture igienico – sanitarie o di attività commerciali con servizi igienico-sanitari;

**1.226.** Masi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con direttiva dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sono individuate, anche al fine di incentivare la mobilità collettiva e la riduzione del traffico e dell'inquinamento ambientale, le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché la quantificazione massima delle somme che possono essere richieste dai comuni per categoria di veicoli, le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati ».

\* **1.119.** Donina, Maccanti, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **1.145.** Pentangelo, Sarro.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis*) all'articolo 7, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

« *12-bis.* Per le aree di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, naturalistica che insistono su più amministrazioni comunali ovvero interessino tratti di strada non comunali, o in presenza di motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute e dell'ambiente, le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono di competenza del prefetto, di intesa con i comuni. Qualora fossero coinvolte più province e/o regioni le relative decisioni sono adottate dalle autorità competenti in forma congiunta.

*12-ter.* Nell'ambito delle zone di cui al comma *12-bis* il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato al prefetto e ai corpi di polizia municipale dei comuni della zona, ciascuno nell'ambito del territorio di

propria competenza. Per l'accertamento e per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici per il rilievo automatico delle stesse. ».

*Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*g-bis)* all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera *g-bis*), dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 7, comma 12-*bis*, ».

**\*\* 1.55.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

**\*\* 1.66.** Timbro.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati » sono sostituite dalle seguenti: « con delega del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la regione, sentiti i comuni interessati »

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può verificare che la delega concessa alle singole regioni sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente. »

**1.67.** Timbro.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 10, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalle seguenti:

« *b)* il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e

62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici *coils* e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile;

*b-bis)* con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono indicate le deroghe alle disposizioni di cui alla lettera *b)* da applicare ai trasporti con veicoli eccezionali per massa e relative a specifiche categorie merceologiche, che circolano esclusivamente all'interno di un determinato raggio chilometrico di estensione e collegano tra loro i



luoghi di estrazione della materia prima, i poli produttivi, i siti industriali, i porti, gli interporti ed i terminal logistici presenti. »

### 1.3. Nardi.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis.

*(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito denominata Commissione, anche con il compito di monitorare lo stato di efficienza della rete viaria nazionale, stradale e autostradale, nonché dei relativi fabbisogni di investimento.

2. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi, affiancato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ed è composta da:

1. il direttore generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori;

2. il direttore generale per la sicurezza stradale;

3. altri direttori generali del Dipartimento per la programmazione, le Infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi e del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, nonché dal personale di volta in volta eventualmente interessati;

4. il presidente del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

5. un rappresentante, con qualifica dirigenziale per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dello sviluppo economico;

6. un rappresentante dell'ANAS;

7. un rappresentante dell'AISCAT;

8. un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

9. un rappresentante dell'Unione delle province italiane;

10. un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

11. il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

12. un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL e, su designazione delle stesse Confederazioni a cui aderiscono, uno per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. Le attività di monitoraggio di cui al successivo comma 7 sono affidate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. La Commissione, entro 90 giorni dalla sua costituzione, individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale: Direttrice Padana; Direttrice Tirrenica; Di-

rettrice Adriatica; Direttrici Tirreno-Adriatico; eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

5. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, sono individuati itinerari di interesse territoriale particolarmente rilevanti per la produzione industriale, ossia tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

6. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessario, di nuove infrastrutture; la Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilan-

cio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci. ».

\* **1.293.** Nobili, Fregolent.

\* **1.74.** Buratti.

\* **1.123.** Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

« Art. 10-bis.

*(Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti)*

1. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei centri prova autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano, come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998. 2. Ai veicoli di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10. ».

**1.162.** Rosso, Pentangelo, Sozzani.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis) all'articolo 15, dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

« *4-bis.* Dalle violazioni di cui al comma 1, lettera i), e al comma 3-bis consegue, inoltre, l'ulteriore sanzione ac-

cessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni. In caso di reiterazione della violazione, nel corso dell'anno, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni; »;

*a-ter)* alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis*, comma 1, è premesso il seguente capoverso: « Art. 15, comma 1, lettera *i*) – 3; comma 3-*bis* – 3 ».

**1.192.** Ficara.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti. ».

**1.56.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 23:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. In deroga al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio dell'impresa o ente affidatario, fissata al suolo. Per l'installazione dell'insegna di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4. »;

2) al comma 13-*bis*, primo periodo, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 7-*bis*. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stabilita la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 7-*bis*, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo e alla proporzionalità delle insegne di esercizio ivi previste in relazione alle dimensioni della rotatoria, nel rispetto dei principi di sicurezza della circolazione stradale di cui al medesimo articolo 23.

**1.105.** Donina, Maccanti, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Dara.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 41, comma 10, dopo le parole: « periodo di accensione della luce gialla, » sono inserite le seguenti: « che deve avere una durata minima non inferiore a 3 secondi, »

**1.104.** Tombolato, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 44, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. In alternativa ai dispositivi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, in prossimità dei passaggi a livello con barriere e semibarriere può essere collocata, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, una lanterna semaforica veicolare normale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera *c*), e comma 2.

2-*ter*. Per le modalità di funzionamento delle lanterne semaforiche di cui al comma 2-*bis*, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 41. »

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 147, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* La violazione della segnaletica luminosa, di cui all'articolo 44, commi *2-bis* e *2-ter*, può essere rilevata anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento ed il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento.

*6-ter.* La violazione della segnaletica luminosa di cui all'articolo 44, commi *2-bis* e *2-ter*, comporta l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 del presente articolo. ».

- \* **1.99.** Lucchini, Valbusa, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
- \* **1.181.** Gagliardi, Ruffino.
- \* **1.268.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Morassut, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.
- \* **1.144.** Mazzetti.
- \* **1.213.** Grippa.
- \* **1.76.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis)* all'articolo 47:

1) al comma 1, dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

« *c-bis)* velocipedi elettrificati »;

2) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* – categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h; (motocicli con carrozzeria laterale);

categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del

motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie. ».

**\*\* 1.11.** Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

**\*\* 1.178.** Gagliardi, Ruffino.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* velocipedi elettrificati »;

2) al comma 2, alla lettera a) i capoversi da L1e a L5e sono sostituiti con i seguenti:

« - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h; (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h; ».

**1.68.** Timbro.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 50, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

« 1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: *a)* propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi; *b)* funzionanti, in via opzionale con propulsione elettrica autonoma attivabile con apposito comando acceleratore remoto posto sul manubrio ma completamente interrotta al superamento dei 25 km/h.

2. Per tale categoria di veicoli è obbligatorio l'uso di apposito casco per velocipedi dotato di omologazione. ».

**1.69.** Timbro.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 52, comma 1, lettera a), dopo le parole: « se termico » sono inserite le seguenti: « o avente potenza non superiore a 4.000 watt se ad alimentazione elettrica; ».

**\* 1.10.** Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

**\* 1.70.** Timbro.

**\* 1.129.** Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Loren-



zoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

\* **1.177.** Gagliardi, Ruffino.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 54, comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle autoambulanze è altresì consentito il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario.».

**1.101.** Capitanio, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.»;

2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo

215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

**1.110.** Tombolato, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* All'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, Ferrari Classiche, ACI Storico, Storico Nazionale AAVS».

**1.45.** *(Nuova formulazione)* Nobili, Fregolent, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.

*Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: 18 m con le seguenti: 18,75 m.*

\* **1.28.** Spessotto, Giuliadori, Leda Volpi.

\* **1.134.** Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

\* **1.182.** Ruffino, Gagliardi.

\* **1.147.** Pella, Pentangelo.

- \* **1.64.** Timbro.
- \* **1.260.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
- \* **1.285.** Rotelli, Silvestroni.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 24 m con le seguenti: 24,75 m.*

- \*\* **1.29.** Spessotto, Giuliadori, Leda Volpi.
- \*\* **1.50.** Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.
- \*\* **1.65.** Timbro.
- \*\* **1.135.** Donina, Capitano, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.
- \*\* **1.261.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
- \*\* **1.183.** Ruffino, Gagliardi.
- \*\* **1.148.** Pella, Pentangelo.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine le parole: , ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada – rotaia e strada – mare.*

- 1.222.** Scagliusi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t. »*

- \* **1.225.** Scagliusi.
- \* **1.266.** Gariglio, Morassut, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:*

« 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.

3. Gli animali dimessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.

5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.

6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi

pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca. ».

**1.25.** Spessotto, Giuliadori, Leda Volpi, Termini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Per garantire l'elevata obiettività e qualità dei controlli, gli ispettori devono essere privi di qualsiasi forma di conflitto di interesse con le imprese di cui al comma 8. Non sono pertanto ammessi rapporti lavorativi diretti. Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili definisce con proprio decreto le modalità di assegnazione degli ispettori alle imprese di cui al comma 8. »

**1.215.** Grippa.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 80, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti, al fine di semplificare l'esecuzione della predetta riqualificazione e ridurre i tempi di attesa. »

**1.277.** Nobili, Fregolent, Rosato.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 85:

1) al comma 4, le parole: « ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida

un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, » sono soppresse;

2) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso.

\* **1.281.** Nobili, Fregolent.

\* **1.86.** Bruno Bossio.

\* **1.83.** De Girolamo.

\* **1.187.** Gagliardi, Ruffino.

\* **1.172.** Mazzetti.

\* **1.290.** Rotelli, Silvestroni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* all'articolo 85:

1) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: « euro 338 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 »;

2) il secondo periodo del comma 4-bis è soppresso;

*c-ter)* all'articolo 86, comma 3, le parole: « euro 338 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 ».

**1.191.** Ficara.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 86:

1) al comma 1, dopo la parola: « autovetture » sono inserite le seguenti: « , motocicli e velocipedi »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi) ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: « motocarozzetta » sono aggiunte le seguenti: « , motociclo e velocipede ».

**1.201.** De Lorenzis.

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*g-bis)* all'articolo 93, comma 1-*quinqüies*, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo. »

**1.176.** Gagliardi, Ruffino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 93, comma 1-*quinqüies*, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

«*c)* ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia; ».

**1.117.** Di Muro, Bianchi, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada, limitatamente ai giorni e ai percorsi di allenamento e di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la

posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione Motociclistica Italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e solo lungo il percorso indicato nel regolamento particolare della manifestazione stessa. La targa sostitutiva può inoltre essere utilizzata dai titolari di licenza sportiva della Federazione Motociclistica Italiana anche fuori dalle competizioni durante lo svolgimento di attività di allenamento e di preparazione tecnico-sportiva ».

**1.269.** Prestipino, Gariglio, Andrea Romano, Morassut, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti, Cantini, Donina, Rosso.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 110, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. ».

**1.60.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: primo soccorso, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: , anche presso un'auto-scuola di cui all'articolo 123 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i candidati ai Certificati di abilitazione professionale di cui ai periodi precedenti.*

**1.223.** Grippa, De Lorenzis.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Non si applicano inoltre se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. ».*

**1.61.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 121, comma 3, le parole: « sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici » sono sostituite dalle seguenti: « sono effettuati da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da altri soggetti, individuati con decreto del Ministero medesimo ».*

\* **1.216.** De Lorenzis, Grippa.

\* **1.154.** Novelli.

\* **1.136.** Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Ba-

dole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.

\* **1.284.** Rotelli, Silvestroni.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 122:*

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. »;

2) il comma 5 è soppresso;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. »

\*\* **1.137.** Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\*\* **1.214.** De Lorenzis.

\*\* **1.94.** Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 128, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

« 1-bis. Le direzioni degli ospedali sono obbligate a dare comunicazione delle per-



sone con gravi cerebrolesioni acquisite con conseguenti *deficit* cognitivo-comportamentali all'azienda sanitaria locale competente in relazione alla residenza dei soggetti interessati dalla patologia. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce le modalità di acquisizione telematica di tali comunicazioni, al fine di subordinare l'idoneità alla guida alla valutazione della commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, la quale, previa anamnesi del medico di famiglia e sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, formula il proprio giudizio anche sulla base di una prova pratica di guida. »

**1.276.** Nobili, Fregolent.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 142, comma 3, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: « *l-bis)* monopattini: 20 Km/h, nei centri abitati; 20 Km/h, fuori dei centri abitati ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 75-ter, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata » sono soppresse.

**1.78.** Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 142, comma 12-*quater*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ciascun ente locale e il Ministero dell'interno pubblicano le relazioni di cui al primo periodo in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale rispettivamente entro trenta giorni dall'invio ed entro sessanta giorni dalla ricezione. Il Ministero dell'interno pubblica altresì l'e-

lenco degli enti locali inadempienti ai sensi del primo periodo ».

**1.159.** Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* il comma 8 dell'articolo 157 è sostituito dal seguente:

« 8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-*bis*, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Nel caso in cui l'area di parcheggio sia sottoposta a dispositivi di controllo della durata della sosta, l'importo della sanzione amministrativa non può essere superiore alla mancata corresponsione dell'importo che sarebbe stato dovuto al termine massimo della sosta ove inferiore a quanto stabilito nel precedente periodo ».

**1.21.** Lupi.

*All'articolo 1, lettera e), premettere il seguente numero:*

*01)* al comma 1, lettera *h-bis)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le tariffe di cui alla presente lettera possono essere applicate oltre un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica. ».

**1.71.** Timbro.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 158, comma 1, lettera *h-bis)*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7. Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo

elettrico o ibrido *plug-in* per un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica. »

\* **1.9.** Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

\* **1.289.** Rotelli, Silvestroni.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 167, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Nei valichi alpini, primari e secondari, e negli accessi portuali gli organi di polizia stradale, nel caso di veicoli adibiti al trasporto di merci immatricolati all'estero, verificano la corrispondenza tra il peso della massa complessiva dichiarata e il peso di quella effettivamente trasportata, nonché il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 62. »

**1.116.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 172, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. I veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. Ai predetti veicoli che ne siano sprovvisti non è consentita la circolazione. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettere *e-bis*), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Al fine dell'attuazione delle predette disposizioni è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2.500.000 di euro per l'anno 2022.

**1.157.** Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« *e-bis)* all'articolo 175, comma 2, lettera a):

1) le parole: "150 centimetri cubici se a motore termico" sono sostituite dalle seguenti: "120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1". »

**1.106.** Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

« *e-bis)* all'articolo 175, comma 2, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "150 centimetri cubici se a motore termico" sono sostituite dalle seguenti: "120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti

di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1” ».

\* **1.151.** Pentangelo, Sarro.

\* **1.205.** De Lorenzis, Marino, Scagliusi.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 175, comma 2, lettera a), dopo le parole: « se a motore termico » sono inserite le seguenti: « ovvero di potenza inferiore a 5 kW, se azionati da motore elettrico, ».

\*\* **1.150.** Pentangelo, Sarro.

\*\* **1.204.** De Lorenzis.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto ».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui all'articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e-bis) del presente decreto, le relative caratteristiche tecniche, i requisiti amministrativi per la loro immatricolazione e revisione e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati ».

**1.115.** Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « carta di circolazione » sono inserite le seguenti: « o documento unico di circolazione » e dopo la parola: « proprietario » sono inserite le parole: « o del locatario in *leasing* ».

\* **1.118.** Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **1.167.** Mazzetti, Sozzani.

\* **1.41.** Moretto, Nobili, Fregolent.

\* **1.209.** Ficara, Licatini.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 180, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. L'invito a fornire o esibire documenti di cui al comma 8 non si applica alla documentazione la cui esistenza e validità può essere accertata tramite verifica telematica dagli uffici di polizia. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono individuati i documenti di cui al primo periodo ».

**1.158.** Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Cortelazzo, Mazzetti.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per

le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. »

**1.113.** Tombolato, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

« e-bis) all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei veicoli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7.500 chilogrammi, progettati e costruiti per il trasporto e la raccolta di rifiuti, è necessario essere titolari della patente di guida di categoria B” ».

**1.114.** Fogliani, Maccanti, Capitanio, Donina, Furguele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) all'articolo 188:

1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contras-

segno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento, non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano le proprie delibere qualora in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. »;

2) al comma 4, le parole « una somma da euro 87 a euro 344 » sono sostituite dalle seguenti: « una somma da euro 168 ad euro 672 »;

3) al comma 5, le parole « una somma da euro 42 a euro 173 » sono sostituite dalle seguenti: « una somma da euro 87 ad euro 344 »;

**1.17.** Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) all'art. 188:

1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. I veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento, non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4”;

2) al comma 4, le parole: "una somma da euro 87 a euro 344" sono sostituite dalle seguenti: "una somma da euro 168 ad euro 672";

3) al comma 5, le parole: "una somma da euro 42 a euro 173" sono sostituite dalle seguenti: "una somma da euro 87 ad euro 344" ».

**1.270.** Gadda, Nobili, Fregolent, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«h) dopo l'articolo 173, è inserito il seguente:

Art. 173-bis.

(Divieto di fumo alla guida)

1. È vietato al conducente fare uso durante la marcia dei prodotti da fumo di cui all'articolo 2, lettere da b) a r), del decreto legislativo n. 6 del 2012.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 ad euro 660. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio ».

**1.26.** Spessotto, Giuliadori, Leda Volpi, Termini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La violazione prolungata nel tempo del medesimo divieto di sosta, fatti salvi i casi di cui all'articolo 159, comma 1, soggiace esclusivamente alla sanzione prevista per la prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo ».

**1.156.** Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi di violazione di divieto di sosta, fatti salvi i casi di cui all'articolo 159, comma 1, il preavviso di accertamento deve comunque essere lasciato sul parabrezza, ovvero in altro punto visibile della carrozzeria esterna del veicolo, al fine di consentire al trasgressore di aderire al pagamento

della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso ».

**1.155.** Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Le violazioni della presente lettera possono essere contestate una sola volta nell'ambito delle 24 ore e nell'ambito della medesima sede stradale. »

**1.22.** Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità. »

**1.102.** Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risponde



solidalmente » sono aggiunte le seguenti: « , in vece del proprietario, ».

\* **1.42.** Moretto, Nobili, Fregolent.

\* **1.166.** Sozzani, Mazzetti.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* all'articolo 204, comma 1, le parole: « nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite non inferiore al minimo edittale aumentato del 50 per cento »;

**1.108.** Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* all'articolo 213, dopo il comma 10 è inserito il seguente: « *10-bis.* Il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro del veicolo è comunicato dal Prefetto agli uffici del Pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. »

**1.195.** Scanu, De Lorenzis.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* I depositi autorizzati per la custodia dei veicoli oggetto delle sanzioni previste dal presente codice e dal regolamento, non possono essere ubicati a più di 10 chilometri in linea d'aria dal luogo in cui è stata rilevata la violazione.

**1.23.** Lupi.

*All'articolo 1, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.*

\* **1.210.** Barbuto.

\* **1.1.** Termini, Tasso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* L'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si interpreta nel senso che le persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, sono anche le persone con disabilità psichiche che, a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate, anche temporaneamente, autonome nella mobilità necessitando della mediazione di terze persone per la gestione degli spostamenti ».

**1.193.** D'Uva.

*All'articolo 1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: « e per innalzare a non meno di 600 chilometri il limite del tragitto consentito per attività di trasferimento su strada di autovetture non ancora immatricolate da o verso aree di stoccaggio e per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, anche per ragioni di vendita o di allestimento, con esclusione degli autocarri e gli autoveicoli ad uso speciale per i quali è consentita la circolazione sul territorio nazionale senza limitazioni di chilometraggio, a condizione che il trasferimento su strada risponda a esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, anche per ragioni di vendita o di allestimento ».*

**1.142.** Pentangelo, Sarro.

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*4-bis.* Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

*4-ter.* L'esenzione di cui al comma *4-bis* è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle atti-

vità di soccorso in emergenza sono ricomprese:

1. il servizio 118;
2. il trasporto organi;
3. il trasporto sangue ed emoderivati;
4. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
5. il trasporto neonatale e pediatrico;
6. il trasporto di pazienti oncologici;
7. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
8. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
9. il trasporto di soggetti disabili.

*4-quater.* L'esenzione di cui al comma *4-bis* si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma *4-ter*, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

*4-quinquies.* L'esenzione di cui al comma *4-bis* è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

1. ambulanze di tipo « A » di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
2. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
3. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
4. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
5. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

**1.112.** Capitanio, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è comunque consentita, alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro nazionale unico del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

**1.141.** Versace, Novelli, Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Cortelazzo, Mazzetti.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* Al fine di semplificare le attività degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è autorizzato a modificare l'allegato A del decreto ministeriale 8 gennaio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti quelle riguardanti i « sistemi ruota » di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20.

**1.168.** Caon, Rosso, Sozzani, Pentangelo.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* I monopattini, al di là della classificazione ai fini del Nuovo codice della strada disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere muniti entro il 31 dicembre 2022, per le proprie peculiari caratteristiche di uso e cir-

colazione, di dispositivi che limitano la velocità ad un massimo di 20 Km/h.

**1.283.** Silvestroni.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, spetta un rimborso del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Hanno titolo al rimborso di cui al presente comma coloro che, entro un anno dal conseguimento della predetta patente e abilitazioni, effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qualunque titolo, nell'ambito dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Il rimborso è erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità definite con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**1.275.** Nobili, Fregolent.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«7. L'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è così modificato:

“4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in

formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) elementi individuanti relativi alla prenotazione di uno o più servizi tra loro successivi;

d) dati del fruitore del servizio, nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”.

8. L'art. 11, comma 4-bis, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soppresso.

9. L'art. 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso ».

\* **1.84.** De Girolamo.

\* **1.280.** Nobili, Fregolent.

\* **1.173.** Mazzetti.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 75-bis:

1. al primo periodo, le parole: *da euro 100 a euro 400* sono sostituite dalle seguenti: *da euro 250 a euro 600*;

2. al secondo periodo, le parole: 2 kW sono sostituite dalle seguenti: 1 kW;

2. al comma 75-ter:

3. al secondo periodo, le parole: 25 km/h sono sostituite dalle seguenti: 20 km/h;

4. dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: *Ciascun monopattino a propulsione prevalentemente elettrica può essere condotto esclusivamente da un solo utilizzatore. La circolazione dei monopattini è sempre vietata sui marciapiedi;*

5. è aggiunto in fine il seguente periodo: *Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di circolazione sui marciapiedi;*

3. al comma 75-quater:

6. al secondo periodo, le parole: *di età inferiore a diciotto anni* sono soppresse;

7. al quarto periodo, le parole: *da euro 50 a euro 200* sono sostituite dalle seguenti: *da euro 200 a euro 500;*

4. dopo il comma 75-septies sono aggiunti i seguenti:

“75-octies. I proprietari dei monopattini hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. I contrassegni identificativi prodotti dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana. A chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 101, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste dal presente comma è soggetta, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell’autorizzazione previste dall’articolo 9 della medesima legge n. 264 del 1991. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i requisiti che le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la stampa e la vendita dei contrassegni.

75-novies. I conducenti hanno l’obbligo di utilizzare gli appositi spazi di sosta individuati con apposita ordinanza ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, soltanto nel caso di mancata individuazione o di indisponibilità di detti spazi, è consentita la sosta negli stalli riservati alla sosta di motocicli e velocipedi, a condizione che ciò non costituisca intralcio al flusso pedonale e fermo restando il divieto di sosta sui marciapiedi, nelle aree pedonali e negli stalli riservati alle autovetture. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Nel caso di presenza del trasgressore al momento dell’accertamento della violazione, questa è immediatamente contestata dall’organo accertatore a norma dell’articolo 200 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di assenza del trasgressore, l’or-

gano accertatore dispone la rimozione del mezzo ed il suo trasporto in luogo apposito e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 215 del medesimo decreto legislativo. Ai fini della restituzione del mezzo, grava sul proprietario o sul soggetto trasgressore l'onere di provare con ogni mezzo a disposizione la legittima proprietà del monopattino oggetto di rimozione.

75-*decies*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75. Ai medesimi mezzi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193" ».

**1.122.** Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Dopo l'art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserire il seguente:

“48-*bis*. Oltre a nuove piste ciclabili urbane sono ammissibili i seguenti interventi:

a. interventi relativi alla messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, tra cui zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, semaforistica dedicata, ecc.;

b. interventi dedicati alla sosta dei velocipedi, come stalli in segnaletica, rastrelliere, ecc. fino a un massimo del 15% della quota attribuita a ciascun beneficiario;

c. corsie ciclabili in segnaletica, corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cui all'art. 3, numeri 12-*bis*) e 12-*ter*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Al fine di armonizzare e rendere più efficace la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), fermo restando quanto introdotto dall'art. 229 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si specifica che la corsia ciclabile è caratterizzata da una striscia di corsia ciclabile bianca, con larghezza conforme al dettato dell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche nei casi in cui debba essere valicata nel caso corra lungo stalli di sosta o accessi carrai.

In caso di sosta al fianco della corsia si prevede una striscia marginale da realizzare nel rispetto degli articoli 138 e 141 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Il pittogramma del velocipede può essere utilizzato come da indicazione dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II-442/b).

Nel caso di fermata del trasporto pubblico collettivo e quindi di corsia impegnata da altri veicoli come da art. 3, comma 1, numero 12-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la corsia prosegue lungo la fermata con una striscia tratteggiata, per garantirne la valicabilità, da realizzare secondo le indicazioni fornite dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Vista l'assenza di specifica indicazione gli appositi segnali di inizio e di fine da apporre, come invece prescritto per altre fattispecie, non è apposta alcuna segnaletica verticale che indichi inizio e fine della corsia ciclabile.

In considerazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, numero 12-*ter* e dell'art. 7, comma 1, *i-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, all'ingresso veicolare delle strade con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, si sostituisce il segnale di senso unico parallelo (Fig. II 348 art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) con il segnale di uso corsie (Fig. II 339 art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). All'uscita veicolare delle strade con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, si sostituisce il segnale di 'senso



vietato' di cui alla Fig. 247 art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il segnale verticale di divieto di transito (fig. II 46 art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) con pannello integrativo 'eccetto bici'. Alle intersezioni con strade afferenti alla strada con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è installato il segnale di 'direzione obbligatoria' con pannello integrativo 'eccetto bici' (Fig. II 80 art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

Per quanto riguarda la casa avanzata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, numero 7-bis) del decreto legislativo n. 285 del 1992, dal punto di vista attuativo, l'art. 182, comma 9-ter, precisa che nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.

Per le dimensioni delle linee di arresto, queste sono invece realizzate secondo le indicazioni fornite dall'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il pittogramma del velocipede può essere utilizzato come da indicazione dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II-442/b).» ».

\* **1.51.** Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

\* **1.263.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate sono sostituite dalle seguenti: in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità o affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7:00 e le ore 10:00 dei giorni feriali, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero donne in gravidanza, ovvero tutti gli over 55, ovvero nell'ambito del piano vaccinale.

b) alla fine del comma 1 aggiungere: I buoni viaggio sono utilizzabili, fino ad un massimo del 50% della dotazione per ciascun comune beneficiario, dai mobility manager d'area in attuazione delle finalità di cui all'articolo 229, comma 4 del presente provvedimento, relativamente agli spostamenti casa scuola e casa lavoro su tutto il territorio della provincia o della città metropolitana.

c) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

“4-bis. I comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

4-ter. I comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare

le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo».

- \*\* 1.30. Spessotto, Giuliadori, Leda Volpi, Termini.
- \*\* 1.46. Fregolent, Nobili.
- \*\* 1.286. Rotelli, Silvestroni.
- \*\* 1.81. De Girolamo.
- \*\* 1.169. Pella, Pentangelo.
- \*\* 1.184. Ruffino, Gagliardi.
- \*\* 1.262. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
- \*\* 1.73. Timbro.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Al fine di sostenere le attività di *digital transformation* dei servizi di motorizzazione resi a cittadini e imprese dagli Uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica al trattamento dei dati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apposito fondo con dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

- 1.278. Fregolent, Nobili.

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

« 6-bis. Al fine di contrastare le conseguenze occupazionali derivanti dalla pandemia da Covid-19 nel settore del trasporto delle merci e delle persone e in considera-

zione dello stato di emergenza sanitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le necessarie modificazioni al Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 settembre 2013 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente ("CQC"), dei relativi criteri per lo svolgimento dei predetti corsi e delle procedure di esame, volte ad assicurare l'accelerazione, la semplificazione delle modalità nonché la sensibile riduzione dei tempi del corso di qualificazione e degli oneri per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente ("CQC") ».

- 1.212. Tripiedi, Manzo, Villani, Grippa.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

« 6-bis. Dopo l'art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserire il seguente comma:

“48-bis. Oltre a nuove piste ciclabili urbane sono ammissibili i seguenti interventi:

a. interventi relativi alla messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, tra cui zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, semaforistica dedicata, ecc.;

b. interventi dedicati alla sosta dei velocipedi, come stalli in segnaletica, rastrelliere, ecc. fino a un massimo del 15% della quota attribuita a ciascun beneficiario;

c. corsie ciclabili in segnaletica, corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cui all'art. 3, lettere 12-bis) e 12-ter) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” ».

- 1.185. Ruffino, Gagliardi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. In fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale,

autostradale, ferroviario devono essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il transito in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro incidenza sul territorio. A partire dal 1° gennaio 2022, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano con proprio atto di durata quinquennale, le aree di maggior presenza di fauna selvatica ».

**1.208.** Di Lauro.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Al fine di garantire il più rapido ed efficace dispiegamento della misura, altamente innovativa rispetto al quadro vigente nelle amministrazioni locali, una quota percentuale delle risorse del Fondo di cui all'art. 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge n. 23 luglio 2021, n. 106, fino ad un massimo del 4%, è destinata ad attività di supporto tecnico ed azioni di sistema omogenee ed integrate a livello nazionale ».

\* **1.265.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

\* **1.19.** Ruffino.

\* **1.34.** Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi, Termini.

\* **1.52.** Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 284, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-bis. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed al Registro Elettronico Nazionale, non sono tenute a concorrere agli

oneri di contribuzione di cui al comma 6 del presente articolo” ».

**1.218.** Grippa.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

7. All'articolo 51, comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « i fondi assegnati ai Comuni nel 2021 possono essere spesi e utilizzati dai beneficiari entro il 30 giugno 2022 ».

\* **1.287.** Rotelli, Silvestroni.

\* **1.47.** Fregolent, Nobili.

\* **1.33.** Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi, Termini.

\* **1.72.** Timbro.

\* **1.82.** De Girolamo.

\* **1.18.** Ruffino.

\* **1.264.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

\* **1.170.** Pella, Rosso.

\* **1.186.** Ruffino, Gagliardi.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « carta di circolazione » sono aggiunte le parole: « o documento unico di circolazione » e dopo la parola: « proprietario » sono aggiunte le parole: « o del locatario *leasing* ».

\*\* **1.36.** Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

\*\* **1.96.** Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Morassut.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « ri-

sponde solidalmente » sono aggiunte le seguenti: « in vece del proprietario ».

\* **1.288.** Rotelli, Silvestroni.

\* **1.35.** Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è abrogato.

**1.203.** De Lorenzis.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità)*

1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le persone con disabilità abilitate alla guida devono presentare unicamente una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il decreto 16 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1986, n. 113, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

**1.019.** Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

Art. 1-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza degli utenti vulnerabili della strada)*

1. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e dei luoghi di culto e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

- a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;
- b) i limiti di velocità vigenti nell'area;
- c) i luoghi frequentati da bambini.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 1, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

## Art. 1-ter.

*(Disposizioni urgenti in materia di materia di manutenzione e localizzazione della segnaletica stradale)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 208, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada.»

b) all'articolo 226, comma 2, dopo le parole: «allo stato tecnico e giuridico della strada,» sono inserite le seguenti: «alla segnaletica stradale installata e alla sua manutenzione,».

## Art. 1-quater.

*(Fondo per la sostituzione della segnaletica stradale)*

1. Al fine di sostenere gli enti proprietari nelle operazioni di sostituzione della segnaletica stradale, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo della dotazione di 5 milioni di euro.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato agli enti proprietari di strade che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, abbiano proceduto alla sostituzione alla segnaletica stradale verticale prioritaria per la sicurezza degli utenti, quali i segnali di pericolo o di precedenza, con nuovi segnali rifrangenti e resistenti all'usura, nonché al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con materiali visibili in condizioni meteorologiche avverse.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le specifiche tecniche degli interventi ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, le modalità di rendicontazione degli interventi e le modalità di erogazione delle risorse stanziare.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si corrisponde a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## Art. 1-quinquies.

*(Requisiti minimi della segnaletica orizzontale)*

1. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza stradale e di contenere i costi di manutenzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti minimi della segnaletica orizzontale stradale, con particolare riferimento a:

- a) innovazione dei materiali;
- b) visibilità sul bagnato;
- c) resistenza all'usura.

**1.031.** Caretta, Ciaburro, Silvestroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

## Art. 1-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza degli utenti vulnerabili della strada)*

1. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le associazioni nazionali maggiormente rap-



presentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e dei luoghi di culto e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

- a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;
- b) i limiti di velocità vigenti nell'area;
- c) i luoghi frequentati da bambini.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 1, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

#### Art. 1-ter.

*(Disposizioni urgenti in materia di materia di manutenzione e localizzazione della segnaletica stradale)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 208, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma 12-*quater* dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito provvedi-

mento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada. »

b) all'articolo 226, comma 2, dopo le parole: « allo stato tecnico e giuridico della strada », sono inserite le seguenti: « alla segnaletica stradale installata e alla sua manutenzione ».

#### Art. 1-*quater*.

*(Fondo per la sostituzione della segnaletica stradale)*

1. Al fine di sostenere gli enti proprietari nelle operazioni di sostituzione della segnaletica stradale, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo della dotazione di 5 milioni di euro.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato agli enti proprietari di strade che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, abbiano proceduto alla sostituzione alla segnaletica stradale verticale prioritaria per la sicurezza degli utenti, quali i segnali di pericolo o di precedenza, con nuovi segnali rifrangenti e resistenti all'usura, nonché al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con materiali visibili in condizioni meteorologiche avverse.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le specifiche tecniche degli interventi ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, le modalità di rendicontazione degli interventi e le modalità di erogazione delle risorse stanziato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si corrisponde a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Art. 1-*quinq*ues.

*(Requisiti minimi della segnaletica orizzontale)*

1. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza stradale e di contenere i costi di

manutenzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono definiti i requisiti minimi della segnaletica orizzontale stradale, con particolare riferimento a:

- a) innovazione dei materiali;
- b) visibilità sul bagnato;
- c) resistenza all'usura.

\* **1.010.** De Girolamo.

\* **1.036.** Marco Di Maio, Nobili, Fregolent.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Disposizioni urgenti per il trasporto di linea interregionale)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come "servizi di linea": i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato »;

2) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto e secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4, comma 1. »;

3) all'articolo 3, comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) proporre un servizio di linea che rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto »;

4) all'articolo 5, comma 2, lettera c), le parole: « certificata conforme dell'autorità che ha rilasciato il titolo » sono sostituite dalle seguenti: « scaricabile dall'impresa dal portale *online* relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea, unitamente a una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'impresa attesta le prescrizioni contenute nel titolo rilasciato dall'autorità competente ».

2. Al fine di accelerare i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea interregionali di competenza statale e assicurare il corretto andamento del settore, i termini complessivi relativi a tutte le procedure di rilascio, rinnovo e modifica delle suddette autorizzazioni, non possono essere comunque superiori a trenta giorni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede ad aggiornare e adeguare il decreto ministeriale 1° dicembre 2006, n. 316, Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.

**1.05.** Fregolent, Nobili.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di servizi di lunga percorrenza su gomma di competenza statale)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

« a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come “servizi di linea”: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato; »;

b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), le parole: « , certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo » sono sostituite dalle seguenti: « scaricabile dall'impresa dal portale *online* relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'impresa attesta le prescrizioni contenute nel titolo originale rilasciato dall'autorità competente, ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede ad aggiornare il decreto ministeriale 1° dicembre 2006, n. 316, Regolamento recante rior-

dino dei servizi automobilistici di competenza statale.

**1.029.** Ficara, Grippa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Nuove disposizioni in materia di monopattini elettrici)

1. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolazione su strada di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito anche « monopattini elettrici » è regolata dal presente articolo.

2. Nell'ambito della circolazione su strade pubbliche, i conducenti alla guida dei monopattini elettrici di cui al presente articolo e come definiti dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non possono in ogni caso viaggiare ad una velocità superiore ai 20 km/h e ai 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

3. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica a velocità superiori a quelle stabilite nel comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

4. I monopattini elettrici di cui al comma 1 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità massima di 50 km/h o inferiore, comunque ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.

5. I monopattini elettrici di cui al comma 1, per poter circolare su strada pubblica, devono sempre essere provvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, ben funzionanti e che devono essere attivati da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il

periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano.

6. I monopattini elettrici devono altresì poter essere identificati attraverso un codice identificativo unico e ben visibile.

7. In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche del codice identificativo e le sue modalità di rilascio e di registrazione.

8. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

9. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.

10. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo e devono essere titolari almeno di patente di categoria AM.

11. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

12. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

14. I monopattini elettrici di cui al comma 1, per poter circolare su strada pubblica, devono essere muniti di copertura assicurativa per responsabilità civile al pari delle biciclette a funzionamento autonomo e dei ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, in caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

15. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati e l'individuazione di apposite aree di parcheggio dedicate;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;

d) le caratteristiche del tutorial obbligatorio in App, informativo sul corretto utilizzo mezzo, che dovrà essere predisposto a cura dei titolari di dispositivi e licenze.

16. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e a prevedere un *call-center* sempre operativo e un numero dedicato alle amministrazioni locali.

17. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente il codice identificativo del mezzo di cui al comma 6 e la posizione dello stesso nella pubblica via.

**1.04.** Nobili, Fregolent, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

*(Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)*

1. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione è regolata ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

a) caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019;

b) assenza di posti a sedere;

c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,

d) segnalatore acustico;

e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui all'articolo 4;

f) marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE;

g) indicatori di svolta luminosi;

h) segnalatori di posizione luminosi in grado di rendere visibile il veicolo nei periodi di oscurità.

3. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica debbono essere dotati, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati identificativi del veicolo.

4. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 2 ovvero privi della targa di cui al comma 3.

5. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 2 ovvero privo della targa di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw ovvero è privo della targa di cui al comma 3.

6. Fermi restando i divieti di cui al comma 4, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentita esclusivamente nei casi in cui il veicolo ovvero il suo conducente siano coperti da apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. In caso di contravvenzione alle disposizioni di cui al presente comma si applica sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I conducenti hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

8. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono procedere su un'unica fila e mai affiancati, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.

9. Sui monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

10. Da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo 30



aprile 1992, n. 285, e con i segnalatori di posizione di cui al comma 2, lettera *h*), accesi.

11. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

12. Alla violazione delle disposizioni di cui ai commi 7, primo periodo, e 10, consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

14. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 13.

15. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

16. In applicazione dell'articolo 158 comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata fermata e la sosta sui marciapiedi.

17. Fermo restando il divieto di cui al comma 16 i comuni possono individuare, con delibera di giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e motoveicoli.

18. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 16 del presente articolo si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclo-

motori e i motoveicoli. È altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del medesimo decreto legislativo.

19. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

20. Ai fini delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

21. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con propri decreti da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 6. Il decreto attuativo del comma 6 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

22. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 75 a 75-septies sono abrogati.

**1.023.** Rosso, Pentangelo, Sozzani, Labriola, Novelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, lettera g), dopo le parole: « trasporto proprio », sono inserite le seguenti: « ovvero alle competizioni automobilistiche su strada »;

b) all'articolo 60, comma 4, dopo la parola: « ASI, », sono inserite le seguenti: « ACI Storico, ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 203, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

« o-bis) carrozzerie e telai allestiti per attività sportive, secondo le specifiche tecniche definite dall'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 203-bis. »;

b) dopo l'articolo 203, è inserito il seguente:

« Art. 203-bis.

(Regolamento autoveicoli da competizione sportiva su strada)

1. Sono autoveicoli da competizione sportiva su strada tutti quelli ai quali, prima in sede di omologazione o in seguito alla immatricolazione di cui agli articoli 93 e successivi del codice, siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, in rigorosa conformità alle norme ed ai regolamenti tecnici adottati dall'Automobile Club d'Italia, al fine di renderle idonee alla partecipazione alle competizioni sportive su strada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

2. L'Automobile Club d'Italia, a seguito della verifica di conformità alle norme ed ai regolamenti di cui al precedente comma 1, a mezzo dei propri organi tecnici rilascia

il passaporto tecnico sul quale sono annotati tutti gli elementi identificativi della autovettura alla quale siano state apportate le modifiche dette, e del proprietario, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il rilascio della targa e di specifico documento valido per la circolazione, ovvero per il solo aggiornamento di quello esistente. Agli autoveicoli così identificati e classificati non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78 del codice.

3. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada di cui ai commi 1 e 2 possono circolare sulle strade pubbliche e/o private espressamente autorizzate all'esercizio dell'attività sportiva esclusivamente in occasione e per il solo tempo occorrente allo svolgimento di manifestazioni sportive regolarmente autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice e nei limiti del relativo percorso pure autorizzato, ivi compresa la viabilità di servizio strettamente connessa per l'esecuzione delle operazioni di verifica tecnica preliminari e finali, secondo quanto previsto nel regolamento particolare di gara approvato dall'Automobile Club d'Italia.

4. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni indicate nel comma 3, gli autoveicoli da competizione sportiva su strada possono esibire, in sostituzione della targhe originali di cui all'articolo 100, comma 1, del codice, da custodirsi all'interno dell'abitacolo, una riproduzione su pannello a fondo bianco di uguali dimensioni, colori, caratteri e numeri simili all'originale, e nella identica posizione di quest'ultima recante le medesime indicazioni e del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3, del codice.

5. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo a cura della Federazione sportiva nazionale A.C.I., a mezzo di organi tecnici propri, che ne verifica la conformità alle norme ed ai regolamenti tecnici di cui al comma 1 del presente articolo, l'efficacia e l'efficienza dei presidi di sicurezza attiva e passiva, nonché l'assenza di elementi di pericolosità per i conduttori e/o terzi nelle caratteristiche co-

struttive e stato di manutenzione, procedendo all'esito, se del caso, all'aggiornamento del passaporto tecnico di cui al comma 2.

6. Agli autoveicoli da competizione sportiva su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del codice. ».

c) all'articolo 215, comma 3, dopo le parole: « stabilite al comma 5 » sono inserite le seguenti: « ovvero quelle necessarie per la partecipazione a competizioni sportive, ai sensi dell'articolo 203-bis. »;

d) all'articolo 215, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, eventualmente modificati per la partecipazione a competizioni sportive, è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli dall'Automobile Club d'Italia, in conformità all'articolo 203-bis. ».

\* **1.025.** Berardini, De Girolamo, Rizzone, Ruffino, Del Basso De Caro.

\* **1.211.** Deiana, Gariglio, Rosso, Bruno Bossio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Esami e autorizzazioni a esercitarsi per il conseguimento delle patenti di guida)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: « per una volta soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « per non più di due volte »;

b) all'articolo 122, comma 6, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi

di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

\*\* **1.011.** Bruno Bossio, Pizzetti, Carnovali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.

\*\* **1.021.** Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\*\* **1.027.** De Lorenzis.

\*\* **1.039.** Rotelli, Silvestroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)*

1. I comuni possono individuare uno specifico marchio cittadino, anche con un'apposita livrea, per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di garantire il decoro.

2. I comuni possono individuare, con delibera della giunta, la necessità, per i concessionari, di installazione di un codice identificativo che sia visibile e riconoscibile.

3. Con apposita delibera della giunta comunale, i comuni possono individuare il numero delle licenze attivabili e il numero massimo dei dispositivi in circolazione, garantendo anche la distribuzione nelle zone periferiche.

**1.292.** Mollicone, Silvestroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di pedaggi dei valichi montani e di frontiera per i veicoli di soccorso ed emergenza)*

1. All'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I veicoli di cui al comma 2, lettere c), d), f), h) e i), sono esentati dal pagamento del pedaggio dei valichi e trafori montani di frontiera per l'esercizio delle attività di soccorso. ».

**1.032.** Ciaburro, Caretta, Silvestroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche al Codice della strada in tema di veicoli sequestrati)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 213:

1) al comma 3, ultimo periodo, la parola: « trasmissione » è sostituita dalla seguente: « ricezione » e dopo le parole: « del provvedimento » sono aggiunte le seguenti: « assunto dal Prefetto »;

2) al comma 5:

2.1. al quinto periodo, dopo le parole: « è trasferito in proprietà » sono aggiunte le seguenti: « dal prefetto, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione » e le parole: « per l'erario » sono soppresse;

2.2. al sesto periodo, dopo le parole: « Del deposito del veicolo » sono aggiunte le seguenti: « e del suo eventuale trasferimento in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento, »;

2.3. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dal-

l'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e i mezzi risultino ancora affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione »;

3) al comma 7, quinto periodo, la parola: « distrutto » è sostituita dalla seguente: « alienato »;

4) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il prefetto trasferisce tempestivamente in proprietà il veicolo, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento, al soggetto di cui all'articolo 214-bis cui è consegnato, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione »;

b) all'articolo 214:

1) al comma 5, secondo periodo, la parola: « sequestro » è sostituita dalle seguenti: « fermo amministrativo »;

2) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il prefetto trasferisce tempestivamente in proprietà il veicolo, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento, al soggetto di cui all'articolo 214-bis cui è consegnato, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata. »;

c) all'articolo 215-bis:

1) alla rubrica, la parola: « rimossi » è soppressa;

2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: « , in cui, per ciascun veicolo, sono

riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico » sono soppresse;

3) al comma 4, le parole: « comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure » sono sostituite con le seguenti: « attuazione delle disposizioni ».

**1.034.** Nobili, Fregolent.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Capienza autoservizi pubblici non di linea)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea non si applicano nei territori delle Regioni che si collocano in « zona bianca ».

**1.041.** Rotelli, Silvestroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Dispensa dall'esame di idoneità professionale per imprese operanti con veicoli con massa inferiore alle 3,5 t)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2020/1055, sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese italiane o di altro Stato dell'Unione europea di trasporto di merci su strada, che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insieme di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, da almeno dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 e siano in

attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **1.037.** Fregolent, Nobili.

\* **1.040.** Rotelli, Silvestroni.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole inserire le seguenti: « relative all'anno 2020 e all'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « relative all'anno 2020, 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio » e le parole.*

\* **2.7.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Grippa.

\* **2.13.** Rixi, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.*

**2.20.** Grippa.

*Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2021 inserire le seguenti: . Dopo tale data le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari si intendono approvate dal concedente.*

**2.10.** Rixi, Lucchini, Maccanti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.*

**2.21.** Grippa.



Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Contestualmente, in caso di affidamento della gestione degli impianti e dei servizi di ristoro a terzi, sono prorogati per una durata pari a quella della concessione i contratti in essere con i relativi gestori.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, avvia le procedure per la revisione del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, concernente il Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali, al fine di razionalizzare e ammodernare la rete, anche in senso ecologico ed ambientale, ricondurre i prezzi praticati ad una maggiore omogeneità con la rete ordinaria e incrementare i servizi.

- \* 2.8. De Girolamo.
- \* 2.9. Bruno Bossio.
- \* 2.14. Mazzetti, Cortelazzo, Pentangelo.
- \* 2.26. Rotelli, Silvestroni.
- \* 2.15. Gagliardi, Ruffino.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di evitare incrementi tariffari concernenti la concessione autostradale A24-A25, non sostenibili per l'utenza, preservando, nel contempo, nel periodo di durata della concessione le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione predisposto in coerenza con le attività di gestione ordinaria affidate al concessionario dall'articolo 206, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante la rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si procede anche alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base

alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009 nei seguenti termini:

a) il concessionario provvede al versamento di ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della citata convenzione, relative agli anni 2019 e 2020, nonché fino al termine della concessione, entro le scadenze contrattualmente previste, nella misura di euro 20.000.000, comprensiva degli interessi di dilazione; il versamento delle rate relative agli anni 2019 e 2020 è effettuato entro il 31 dicembre 2021;

b) il restante importo di euro 35.860.000, relativo a ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c) della citata convenzione, dovute per gli anni 2019 e 2020 e fino al termine della concessione, è utilizzato dal concessionario per neutralizzare gli incrementi tariffari previsti per l'anno 2019 e fino al termine della concessione, nonché per ridurre, fino all'azzeramento, l'entità del pedaggio applicato, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto e fino al termine della concessione, nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma;

c) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il concessionario trasmette ad ANAS S.p.a. ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una relazione recante l'indicazione delle somme impiegate per le finalità di cui alla lettera b).

2-ter Gli importi di cui al comma 2-bis, lettera b), maggiorati degli interessi legali, concorrono a determinare, unitamente alle somme di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e a quelle di cui all'articolo 9-*tricies semel* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il prezzo posto a base della procedura di gara, da espletare ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento, alla scadenza della vigente concessione, delle autostrade A24 e A25, e sono corrisposti dal concessionario

subentrante direttamente ad ANAS S.p.a., in deroga alle previsioni di cui alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009 e ai citati articoli 52-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017 e 9-*tricies semel* del decreto-legge n. 123 del 2019.

*2-quater*. Qualora all'esito della procedura di gara di cui al comma 2-*ter* non sia stato individuato un nuovo concessionario ovvero non siano state presentate offerte di importo almeno pari alle somme indicate nel medesimo comma 2-*ter*, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assume la gestione delle autostrade A24 e A25, incassando tutte le entrate relative al loro utilizzo, fino al completo recupero di dette somme e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS s.p.a.

*2-quinquies*. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dai commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 35,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attuazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**2.17.** Pezzopane, Morassut, Braga, Burratti, Morgoni, Pellicani, Gariglio, Lorenzin, Madia, Orfini, Prestipino, Piccoli Nardelli, Sensi, Campana.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis*. Al fine di evitare incrementi tariffari concernenti la concessione autostradale A-24-A25, non sostenibili per l'utenza, preservando, nel contempo, l'attuazione dei programmi di manutenzione dell'infrastruttura nonché le condizioni di equilibrio del

piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, mediante la rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si procede anche alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, nei seguenti termini:

*a)* il concessionario provvede al versamento di ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della citata convenzione, relative agli anni 2019 e 2020, nonché fino al termine della concessione, entro le scadenze contrattualmente previste, nella misura di euro 20.000.000, comprensiva degli interessi di dilazione; il versamento delle rate relative agli anni 2019 e 2020 è effettuato entro il 31 dicembre 2021;

*b)* il restante importo di euro 35.860.000 relativo a ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)* della citata convenzione, dovute per gli anni 2019, 2020 e fino al termine della concessione, è utilizzato dal concessionario per neutralizzare gli incrementi tariffari previsti per l'anno 2019 e fino al termine della concessione, nonché per ridurre, fino all'azzeramento, l'entità del pedaggio applicato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al termine della concessione, nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma e del comune de L'Aquila.

*c)* entro il 31 dicembre di ciascun anno, il concessionario trasmette ad ANAS S.p.a. ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una relazione recante l'indicazione delle somme impiegate per le finalità di cui alla lettera *b)*.

*2-ter*. Gli importi di cui al comma 2-*bis*, lettera *b)*, maggiorati degli interessi legali, concorrono a determinare, unitamente alle somme di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e a quelle di cui all'articolo 9-*tricies semel* del decreto-legge 24 ottobre

2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il prezzo posto a base della procedura di gara, da espletare alla scadenza della vigente concessione per l'affidamento delle autostrade A24 e A25, e sono corrisposte dal concessionario subentrante direttamente ad ANAS S.p.a., in deroga alle previsioni di cui alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009 e ai citati articoli 52-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017 e 9-*tricies semel* del decreto-legge n. 123 del 2019.

2-*quater*. Qualora all'esito della procedura di gara di cui al comma 2-*ter* non sia stato individuato un nuovo concessionario ovvero non siano state presentate offerte di importo almeno pari alle somme indicate nel medesimo comma 2-*ter*, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assume la gestione delle autostrade A24 e A25, incassando tutte le entrate relative al loro utilizzo, fino al completo recupero di dette somme e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.

#### 2.16. Pezzopane.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi di cui all'articolo 35, comma 1-*ter*, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-*ter*, è autorizzato l'acquisito da parte di ANAS s.p.a. dei progetti elaborati dalla Società Autostrada tirrenica s.p.a. relativi a detto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, quantificati per l'anno 2021 in 50

milioni di euro ce costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* 2.27. Rixi, Lolini, Lucchini, Maccanti.

\* 2.30. Le Relatrici.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-*bis*. Al fine di favorire il superamento della grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità lungo la rete stradale e autostradale della regione Liguria, è assegnato alla società Anas s.p.a. un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della SS1 Via Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

\*\* 2.25. Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zannella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\*\* 2.28. Le Relatrici.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-*bis*. Al fine di agevolare la mobilità dei residenti di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia

urbana concernente la concessione autostradale A24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **2.19.** Francesco Silvestri.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le parole: « al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che provvede all'adeguamento dello statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il proprio funzionamento, secondo le modalità previste dall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. ».

**2.11.** Rixi, Lucchini, Maccanti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Capitano, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 516 è sostituito dal seguente:

« 516. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre 2022, è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale è aggiornato ogni tre anni, con le modalità di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale è attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche nonché di eventuali modifiche rese necessarie nel corso dell'implementazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della cultura, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. »;



b) dopo il comma 516, sono inseriti i seguenti:

« 516-*bis*. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (ARERA), previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di formazione ed aggiornamento del Piano nazionale e della sua attuazione per successivi stralci come previsto nel comma 516, tenuto conto dei Piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare:

-ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con cui le autorità di bacino distrettuali, gli enti di governo dell'Ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo ed i relativi criteri di priorità tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria condotta da ARERA per gli interventi proposti da soggetti da quest'ultima regolati;

-i criteri di assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;

-le modalità di implementazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.

516-*ter*. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 e 1° agosto 2019 confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516 e sono attuati e monitorati

secondo le modalità previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche già disponibili, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dall'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (ARERA), per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalità di cui all'ultimo periodo del citato comma 516. Gli interventi così programmati confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516. »;

c) i commi 517 e 518 sono soppressi;

d) al comma 519, le parole: « di cui alle sezioni "acquedotti" e "invasi" del Piano Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al Piano nazionale »;

e) il comma 520 è sostituito dal seguente:

« 520. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi ».

f) al comma 524, le parole: « "Piano invasi" o "Piano acquedotti" sulla base della sezione di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale settore idrico »;

g) il comma 525 è sostituito dal seguente:

« 525. Fermo quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del de-



creto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal Titolo II del medesimo decreto, nonché dal comma 520, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Il Commissario straordinario opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare. Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ».

4-ter. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: « , di cui 60 milioni di euro annui per la sezione "invasi" » sono soppresse.

### 2.31. Le Relatrici.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innova-

zione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico-finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, può stabilire che il contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere sostituito da risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

4-ter. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del

concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

**2.5.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

« 4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti caratteristiche:

1) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e altri impianti industriali;

2) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata.

4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis ed alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle medesime opere provvedono le regioni e le province autonome.

4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le

funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome sulla base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

\* **2.6.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

\* **2.24.** Daga, Maraia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)*

1. I compiti e le attività di competenza del Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la gestione degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, sono modificati ai sensi del presente articolo.

2. Al fine di accelerare le attività previste dall'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le attività per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25, per il loro adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea ed al Codice della strada, il Commissario straordinario ha i compiti ed i poteri per l'approvazione dei progetti dei necessari interventi e per l'accelerazione delle attività propedeutiche e/o connesse all'avvio ed esecuzione degli stessi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, tenuto conto del contributo pubblico che si renderà disponibile a legislazione vigente. Il Commissario straordinario dura in carica fino all'intervento collaudo amministrativo dei lavori oggetto degli interventi previsti nel presente

articolo. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

3. Per le attività e i compiti assegnati, il Commissario può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi, dei criteri e delle disposizioni degli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni vigenti in materia di subappalto

4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della struttura di supporto tecnico-amministrativo già costituita ai sensi dell'articolo 206 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. La struttura può essere integrata, ove necessario, da personale dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche territorialmente competenti, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate. Una volta individuate le unità di personale necessarie per integrare la predetta struttura tecnica, le amministrazioni competenti provvedono a distaccare i propri dipendenti presso l'ufficio del Commissario straordinario, non più tardi del quindicesimo giorno successivo alla data di emissione del citato decreto. Il Commissario straordinario, ove lo ritenga strettamente necessario, può avvalersi di consulenti esterni. I costi derivanti dalle previ-

sioni di cui al presente comma sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

5. Allo scopo di poter celermente consentire l'avvio e l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario approva i progetti degli interventi di cui al comma 2, che il concessionario autostradale deve redigere nella soluzione economicamente più vantaggiosa anche acquisendo, a titolo non oneroso, eventuali progetti già fatti redigere dal Commissario straordinario. Questi può ordinare, ove necessario, le modifiche opportune sotto il profilo tecnico. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini per i relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al secondo periodo del presente comma è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'*iter* autorizzativo.

6. Per poter rendere possibile il più celere avvio dei lavori di cui al comma 2, il

Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla proposta del concessionario, approva il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica, e di adeguamento alle norme tecniche sopravvenute ed a quelle del Codice della strada, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa come valutata in base alle risultanze dell'analisi costi-benefici. Il Commissario approva il cronoprogramma degli interventi individuati, redatto dal concessionario secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica per fasi funzionali, tenendo pure conto delle risorse derivanti dal contributo pubblico che si rende disponibile a legislazione vigente, e redige specifici piani di convalida nel caso di interventi che sia necessario avviare con maggiore urgenza. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario subentra, limitatamente ai lavori stessi, nei compiti e funzioni di competenza dell'ufficio ispettivo territoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili territorialmente competente.

7. Per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

8. Il Concessionario autostradale prosegue nella gestione dell'intera infrastruttura ai sensi della Convenzione Unica vigente, e provvede all'affidamento e gestione degli appalti relativi agli interventi di cui al comma 2 nei termini di cui alla detta Convenzione Unica. Entro 60 giorni dall'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del programma di cui al precedente comma 6, il concessionario propone al Commissario *ad acta* nominato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2413 del 14 aprile 2020 l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico

finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in coerenza con gli interventi di cui al detto programma.

9. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 2 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti di Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. Per consentire il più celere avvio degli interventi più urgenti è autorizzata la rimodulazione delle dette risorse. Il Commissario straordinario eroga al concessionario i contributi stanziati per i detti interventi sulla base delle rendicontazioni presentate mensilmente dal concessionario e nel rispetto dei criteri individuati con uno specifico Protocollo condiviso, previo controllo dei lavori ed attività espletate per gli interventi.

10. Ove per qualsiasi motivo il Commissario straordinario nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2020 cessi dall'incarico, si procede alla nomina di un nuovo Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.

11. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 206 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

**2.03.** Pezzopane.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**Art. 2-bis.**

*(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> previsti per il settore dei trasporti, in via sperimentale dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.05. Chiazzese, Sut.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**Art. 2-bis.**

*(Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l'Alta Velocità)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, d'intesa con ANAS e con il concessionario delle rete autostradale, individua i siti per l'ubicazione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni per l'Alta Velocità ed Alta Capacità anche in fase di realizzazione.

**2.09. Maraia.**

**ART. 3.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di accelerare il « Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, *European Rail Traffic Management System* », di seguito ERTMS e il « Piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno », elaborato dall'Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile, per garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale di classe « B » e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, nonché la riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti e la produzione dell'idrogeno e l'aumento della rete di alimentazione per favorire lo sviluppo della mobilità alternativa, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo



con una dotazione di 160 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le stazioni di rifornimento ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale e la conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno del parco locomotori per il settore ferroviario.

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi della mobilità ad idrogeno, per la realizzazione di infrastrutture le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

b) *al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* L'erogazione del contributo di cui al presente articolo, s'intende riservata per il 50 per cento delle risorse complessive previste dal fondo di cui al comma 1, per le imprese che operano nel settore dell'idrogeno e celle a combustibile, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis. Il suddetto decreto definisce i criteri e le modalità di riparto ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis.;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

d) *alla rubrica, dopo le parole:* impianti fissi, *aggiungere le seguenti:* , nonché per lo sviluppo della mobilità sostenibile ad idrogeno.

**3.3.** Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Al fine di ampliare la connettività della rete ferroviaria, la linea regionale Benevento-Cancello, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Campania, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, con apposito accordo di programma, ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138-T.

**3.10.** Maglione.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* In considerazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 registrati nell'anno 2020, l'Autorità di regolazione dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a far fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dal contributo per il funzionamento dovuto ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020.

*9-ter.* All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 6-ter.1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed al Registro elettronico nazionale, non sono tenute a concorrere agli

oneri di contribuzione di cui al comma 6 del presente articolo. ».

**3.12.** Scagliusi, Grippa.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza da COVID-19 registrati nell'anno 2020, l'Autorità di regolazione dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020.

\* **3.13.** Le Relatrici.

\* **3.14.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « tunnel di base » aggiungere le seguenti: « nonché delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di assicurare uniformità di disciplina rispetto al cantiere di Chiomonte, di cui al comma 1 del presente articolo, le aree e i siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interfe-

renze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale. »;

c) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».

**3.8.** Rosso, Sozzani.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Agrigento)*

1. Al fine di sviluppare al meglio la rete ferroviaria nazionale, per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Agrigento, Ferrovie dello Stato Italiane è autorizzata ad utilizzare l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3.01.** Sodano.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 10 milioni per l'anno 2021 e di euro 5 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velo-

cità, della direttrice ferroviaria Ancona-Bari.

### 3.04. Rospi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di servizi interregionali su gomma)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come "servizi di linea": i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato; »;

b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) proporre un servizio di linea che rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto. »;

- al medesimo comma 2, la lettera m) è soppressa;

- al comma 3 le parole: « e m), » sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), sopprimere il secondo periodo;

- la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione scaricabile dall'impresa dal portale online relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui l'impresa attesta le prescrizioni contenute nel titolo originale rilasciato dall'autorità competente, e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente. »;

d) all'articolo 5, il comma 4 è soppresso;

e) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera c), le parole: « , alle relazioni di traffico autorizzate » sono soppresse;

- al comma 8, lettera f), le parole: « e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4 » sono soppresse.

2. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato. In tali domande:

a) è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonché i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora

le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;

b) è indicata la denominazione della linea o delle linee oggetto di autorizzazione e relativo codice identificativo, come risultante dal Portale *online* relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea (Portale GISDIL);

c) è oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dall'impresa richiedente ovvero, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite:

1) il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

2) il programma di esercizio, gli orari, i tempi di percorrenza, le fermate e itinerari;

3) le risorse disponibili e impiegate in termine di autisti e mezzi inerenti il servizio di linea offerto in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto;

2. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all'organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.

3. Il competente ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati

sia conforme a quanto disposto dai commi 2 e 3. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è effettuato dall'Ufficio di motorizzazione civile competente per territorio, mediante verifica del rispetto dei profili di sicurezza, ai sensi della vigente normativa, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonché con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

4. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In assenza di riscontro nel predetto termine di trenta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già esercitato si conclude entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda. In assenza di riscontro nel predetto termine di quindici giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990.

5. Il competente ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui al comma 4, rilascia l'autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato:

a) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio di motorizzazione civile competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;

b) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettere *e*) ed *f*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

c) alla verifica inerente la mera regolarità formale di ogni altro elemento oggetto di dichiarazione ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

d) all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera *a*), del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

6. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente.

7. I competenti uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta di cui al comma 6, lettera *a*).

8. L'impresa titolare dell'autorizzazione può sempre modificare:

a) con il solo obbligo di rendere nota al pubblico la modifica anche mediante pubblicazione nel proprio sito internet aziendale gli orari e il programma di esercizio del servizio di linea autorizzato purché le suddette modifiche non compromettano la

validità dei nulla osta rilasciati dai competenti uffici di cui al comma 6, lettere *a*) e *b*);

b) tempi di percorrenza, fermate e itinerari frequenze con obbligo di aggiornamento del Portale GISDIL ai fini delle verifiche da parte dell'ufficio competente. Tale obbligo di aggiornamento ricomprende altresì le modifiche di cui alla precedente lettera *a*) ove siano tali da incidere sulla validità dei nulla osta rilasciati dai competenti uffici di cui al comma 5, lettere *a*) e *b*).

9. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h*), *i*) ed *l*).

10. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, si applicano le procedure e le modalità di cui al comma 2. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui ai commi 6 e 7.

11. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea di cui al comma 8, lettera *b*), si concludono entro il termine massimo di trenta giorni; in assenza di riscontro da parte di tale ufficio nel predetto termine, il servizio ovvero le modifiche così comunicate si intendono autorizzati per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990.

12. Il competente ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documenta-



zione conforme ai modelli di cui al comma 15, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Le modifiche concernenti l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito al comma 15.

13. I competenti uffici della Direzione generale e della motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

14. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno preventiva comunicazione all'utenza.

15. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono stabiliti i modelli relativi:

a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;

b) alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;

c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;

d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

e) alla tabella degli orari e del percorso;

f) alle domande di autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo;

g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;

h) all'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo.

16. Con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aggiorna il decreto 1° dicembre 2006, n. 316, per adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

**3.06.** Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

#### ART. 4.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è designata autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239.

*1-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorità nazionale designata ai sensi del comma *1-bis* per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità com-

petenti a livello nazionale e dell'Unione europea.

*1-quater.* Per la realizzazione e l'aggiornamento dell'interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonché per l'ammodernamento della componente informatica e al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza del sistema è riconosciuto all'amministrazione di cui al comma *1-bis* un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma *1-quater*, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

#### **4.70.** Le Relatrici.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:

« *730-bis.* Per le finalità di cui al comma 729, per nave abbandonata si intende qualsiasi nave per la quale, verificata l'assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida adottata dall'autorità marittima, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del codice della

navigazione nei casi di unità che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorità di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il mezzo navale.

*730-ter.* Per le finalità di cui al comma 729, per relitto navale si intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, inclusi gli arredi. ».

\* **4.57.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

\* **4.59.** Fregolent, Nobili.

\* **4.23.** Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **4.51.** Scagliusi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi in corso, di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, i finanziamenti assegnati alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003 per i quali è scaduto il termine di utilizzo e tuttora disponibili presso Cassa depositi e prestiti, devono intendersi utilizzabili per le medesime finalità dalla regione fino alla completa definizione degli interventi.

**4.68.** Pagani, Gariglio.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e della regione Sicilia, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e al suo allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) del Mare Centro-Meridionale di Sardegna »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *q-bis*) è aggiunta la seguente:

« *q-ter*) del Mare di Sardegna Settentrionale »;

c) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale » sono aggiunte le seguenti: « o un porto che sia stato sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale. »;

d) all'allegato A, il numero 7) è sostituito dal seguente: « 7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE CENTRO-MERIDIONALE DI SARDEGNA – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Arbatax »;

e) all'allegato A, dopo il numero 15-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 15-*ter*) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE SETTENTRIONALE DI SARDEGNA – Porti di Olbia – Porto Torres – Golfo Aranci – Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale) »;

f) all'allegato A, al punto 8), dopo le parole: « Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani » sono inserite le seguenti: « , Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela ».

**4.44.** Marino.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al punto 6), dopo le parole: « Porti di Gioia Tauro, » è inserita la seguente: « Saline, ».

**4.26.** Furguele, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e Porto Isola di Gela con le seguenti: , Porto Isola di Gela e Porto di Licata.*

*Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al punto 9), dopo le parole: « Porti di Augusta e Catania » sono inserite le seguenti: « Porto di Siracusa e Porto di Pozzallo ».

**4.55.** Ficara, Scerra.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Porto Isola di Gela aggiungere le seguenti: nonché Porto di Licata.*

**\* 4.25.** Alessandro Pagano, Furguele, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

**\* 4.40.** Traversi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

« *e-bis*) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni inclusi nell'Autorità di sistema portuale i cui porti siano sede di Capitaneria di Porto; ».

**4.43.** Deiana.

*Al comma 3, primo e secondo periodo, sostituire le parole: pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 con le seguenti: pari a 4 milioni di euro per il 2021, a 40 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro per il 2023.*

**4.12.** Timbro.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M1, M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio

2023 e Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

*3-ter.* Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro e 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 41 milioni di euro per l'anno 2029, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 7 milioni di euro e 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 41 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **4.54.** De Lorenzis.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

nibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

*3-ter.* Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro e 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 41 milioni di euro per l'anno 2029, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 7 milioni di euro e 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 41 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **4.52.** Luciano Cantone.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti marittimi con le isole minori, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e di garantire il pieno diritto all'istruzione e alla continuità didattica degli alunni degli istituti scolastici che ricadono nei comuni delle isole minori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato ad introdurre agevolazioni tariffarie

per il personale scolastico pendolare a fronte di un regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato o determinato non inferiore a 15 giorni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **4.45.** Casa, Barbuto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di promuovere lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, le aree ricomprese nel perimetro portuale doganale sono trasferite al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, all'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che ne assume la relativa gestione. Alla medesima Autorità di sistema portuale sono trasferiti euro 5.000.000 nell'anno 2021 e euro 15.000.000 nell'anno 2022 per il trasferimento delle aree di competenza del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive in liquidazione coatta amministrativa (Corap) della regione Calabria, anche al fine di indennizzare il Consorzio per le opere di infrastrutturazione e manutenzione realizzate dallo stesso nell'area industriale di propria competenza e per ogni atto propedeutico all'ottemperanza della presente disposizione. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **4.39.** Furgiuele.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 3, a valere sulle risorse del Fondo

per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra il continente e la Sicilia, e delle necessarie opere connesse.

#### **4.14.** Ferro, Varchi, Rampelli, Silvestroni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di individuare la procedura più celere per la realizzazione di un collegamento stabile, viario e ferroviario, sullo stretto di Messina, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deposita presso le Commissioni parlamentari competenti una relazione illustrativa dei tempi di realizzazione relativi all'aggiornamento del progetto già esistente del ponte sullo Stretto di Messina e dei tempi relativi alla realizzazione di un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

#### **4.32.** Siracusano, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi con stabile



organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo iscritto nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato sulle unità navali suddette. »

**4.56.** De Micheli, Gariglio, Morassut, Cantini, Andrea Romano, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo » sono sostituite dalle seguenti: « nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un periodo di tre anni e rinnovabile per una sola volta. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le previsioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

**4.38.** Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Braga.

*Al comma 5, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 31 luglio 2021, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 dicembre 2021.*

*Conseguentemente, al comma 5, lettera d), sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.*

\* **4.6.** Nobili, Fregolent.

\* **4.10.** Timbro.

\* **4.16.** De Girolamo.

\* **4.28.** Giacometti, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* **4.31.** Mazzetti, Sozzani.

\* **4.35.** Gagliardi, Ruffino.

\* **4.46.** Barbuto.

\* **4.65.** Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano.

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: « 4 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per l'anno 2020 ».

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera a-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante i risparmi di spesa conseguiti dalle singole Autorità di sistema portuale.

**4.8.** Nobili, Fregolent.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

6-*ter*. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288, dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-*ter*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazione di spesa:

a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288;

b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-*ter* del citato decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del prece-

dente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

6-*quinquies*. Entro il medesimo termine di cui al comma 6-*quater*, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 6-*quater*, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

6-*sexies*. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-*bis*, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti s.p.a.

#### 4.50. Scagliusi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani, anche derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equili-

brio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.

\* **4.66.** Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano.

\* **4.29.** Lucchini, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* **4.17.** De Girolamo, Gagliardi, Ruffino.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Al fine di garantire la sicurezza dei piloti e delle navi, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività svolta dai piloti, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso svolto conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni. ».

**4.64.** Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Rixi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: « e di 4 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, »;

b) al terzo periodo le parole: « Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti ».

**4.63.** Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 » sono inserite le seguenti: « nonché di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 »;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Delle risorse del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitorie in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, ivi inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali ».

*6-ter.* Agli oneri di cui al comma *6-bis* si provvede a valere sulle disponibilità di bilancio dell'INAIL. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del

comma 6-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### 4.9. Serracchiani, Gariglio.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Al fine di accelerare la transizione energetica verso la decarbonizzazione industriale e i trasporti a emissioni zero, per il raggiungimento degli obiettivi strategici e la valorizzazione dei porti in grado di sviluppare l'energia e l'economia circolare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, definisce i criteri e le modalità finalizzati a trasformare l'ecosistema portuale in un polo di energia pulita per sistemi elettrici integrati, per l'idrogeno e altri vettori energetici a basse emissioni di carbonio, attraverso la realizzazione dei seguenti progetti pilota:

a) l'attuazione di centri di produzione di idrogeno e di stazioni di rifornimento stradale nelle aree portuali in coerenza con gli obiettivi previsti dal Programma europeo «*Horizon 2020 Green Ports*»;

b) la promozione degli *hub* per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, al fine di sviluppare un sistema di distribuzione innovativo di ammoniaca verde dal quale derivare l'approvvigionamento di idrogeno verde, azzerando le emissioni di anidride carbonica.

#### 4.4. Vallasca, Giuliadori, Spessotto, Leda Volpi.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-*bis*. Le Autorità di sistema portuale, utilizzando una quota delle proprie entrate

per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il CCNL Lav. Porti.

6-*ter*. Le risorse economiche di cui al comma 6-*bis* sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

6-*quater*. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il CCNL Lav. Porti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*.

#### 4.37. Gagliardi, Ruffino.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Le Autorità di sistema portuale, utilizzando una quota delle proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il contratto nazionale di lavoro porti. Le risorse economiche di cui al presente comma potranno essere trasferite annualmente ad apposito fondo nazionale qualora venga costituito. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro porti, indicherà i criteri generali per l'attuazione delle suddette misure.

#### \* 4.33. Mazzetti, Sozzani.

\* **4.30.** Zanella, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

\* **4.67.** Andrea Romano, Gariglio, Morassut, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti, Cantini.

\* **4.18.** De Girolamo.

\* **4.48.** Barbuto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le Autorità di sistema portuale, utilizzando una quota delle proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il CCNL Lav. Porti. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il CCNL Lav. Porti, indica i criteri generali per l'attuazione delle suddette misure.

**4.11.** Timbro.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, favorire l'innovazione tecnologica e garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti, in via sperimentale, possono autorizzare, previa caratterizzazione per singole frazioni granulometriche, il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere ovvero di ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con me-

todi fisici, ferma restando la disciplina vigente in materia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano, in via sperimentale, la caratterizzazione per singole frazioni granulometriche di cui al periodo precedente.

**4.5.** Deiana, Buratti, Ficara, Nobili, Fregolent.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di agevolare la ripresa in sicurezza del trasporto pubblico locale marittimo siciliano con le isole minori, i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 11 aprile 2016, necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma.

**4.42.** Ficara.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.

\* **4.15.** Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Bruno Bossio, Gariglio, Del Basso De Caro.



\* **4.22.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **4.13.** Silvestroni, Foti, Rotelli, Rachele Silvestri.

\* **4.62.** Fregolent, Nobili.

\* **4.2.** Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con particolare riguardo al personale viaggiante degli autoferrotranvieri internavigatori del servizio di trasporto pubblico a Venezia ».

**4.27.** Fogliani, Bazzaro, Vallotto, Andreuzza.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Modifiche in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti)*

1. All'articolo 7 , comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la parola: « esclusivamente » è soppressa.

2. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: « le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 » sono inserite le seguenti: « nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ».

**4.04.** Fogliani, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Loren-

zoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Implementazione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, gestione e sviluppo del SID – Portale del Mare e istituzione del Portale del lavoro marittimo)*

1. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di provvedere allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo e di garantirne la continuità funzionale e i necessari e adeguati livelli di servizio all'utenza, per la gestione del demanio marittimo e per la pianificazione dello spazio marittimo, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021, di 2.000.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Per la semplificazione e informatizzazione della gestione dei dati relativi alla gente di mare, anche in un'ottica di interoperabilità con sistemi informatici gestiti da altri soggetti pubblici di livello internazionale, comunitario e nazionale ed al fine di fornire un servizio di comunicazione istituzionale più capillare e ampio in materia di procedimenti relativi alla formazione e certificazione del personale marittimo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Portale del lavoro marittimo. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, di 2.000.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 per l'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione del medesimo portale.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, quanto a 750.000 euro per l'anno 2021, a 4.000.000 euro per l'anno 2022 e a 500.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quanto a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

\* **4.03.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **4.09.** Traversi, Gallo.

\* **4.012.** Fregolent, Nobili.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis.*

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo)*

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 3 finalizzato al riciclaggio delle navi, in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento ivi richiamato.

2. Sono ammesse agli incentivi di cui al presente articolo le attività di demolizione, completa o parziale, di una nave in un impianto di demolizione sito nel territorio italiano e inserito nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 del citato Regolamento 1257/2013, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smalti-

mento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.

3. I soggetti beneficiari del contributo sono le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l'incentivo al riciclaggio riguarda:

a) tutte le tipologie di nave iscritte nei registri e nelle matricole nazionali ai sensi dell'articolo 146 del Codice della navigazione o in altri registri di Paesi appartenenti all'Unione europea/SEE ad esclusione delle navi da pesca e delle unità da diporto anche se adibite ad attività commerciale;

b) le unità aventi una stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 500 tonnellate e età superiore ai 25 anni;

4. Il contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 3 per un ammontare pari a 200 euro per tonnellata di stazza lorda (GT). In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 3 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**4.013.** Migliore, Fregolent, Nobili.

**ART. 5.**

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: euro 5.958.817,70 con le seguenti: euro 10.958.817,70.*

Conseguentemente, al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 7.339.923,35 con le seguenti: euro 2.339.923,35.

**5.8.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuole, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Sopprimere il comma 11.*

**5.5.** Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

*Al comma 11, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

a-bis) al punto 6, dopo le parole: « essere stata » sono inserite le seguenti: « , anche per adesione »;

a-ter) al punto 3, le parole: « almeno cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno tre anni »;

**5.10.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuole, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

*Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) al punto 6, dopo le parole: « essere stata » sono inserite le seguenti: « , anche per adesione, »;

\* **5.15.** Rosato, Fregolent.

\* **5.2.** Lupi.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 23, comma 11-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: « accentrato delle manutenzioni » aggiungere le seguenti: « per le annualità 2016, 2017, 2018 e successive, ».

**5.7.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: « interventi di piccola manutenzione » sono sostituite dalle seguenti: « interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria d'importo dei lavori inferiore a euro centomila »;

2. dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al primo periodo sono finanziati con i fondi del sistema accentrato delle manutenzioni qualora siano inclusi nel piano generale annuale degli interventi di cui al comma 4. ».

**5.6.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di appalto tra privati e le variazioni rilevate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili costituiscono parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1664, comma 1, del codice civile anche se non espressamente richiamato tra le clausole contrattuali. Le eventuali clausole difformi perdono di efficacia. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale le parti procedono in ogni caso alla rinegoziazione del contratto anche in presenza di clausole difformi ».

\* **5.01.** Fregolent, Nobili.

- \* **5.02.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
- \* **5.09.** Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Pentangelo, Casino, Ferraioli, Valentini.
- \* **5.011.** Gagliardi, Ruffino.
- \* **5.016.** Sut, Terzoni.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di appalto tra privati e le variazioni rilevate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili costituiscono parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1664, comma 1, del codice civile anche se non espressamente richiamato tra le clausole contrattuali. Le eventuali clausole difformi perdono di efficacia. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale le parti procedono in ogni caso alla rinegoziazione del contratto anche in presenza di clausole difformi. »;

b) alla rubrica dell'articolo le parole: « nei contratti pubblici » sono soppresse.

**5.05.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni eccezionali in materia ritardi o inadempimenti contrattuali)*

1. Gli eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto, tra cui l'ecce-

zionale carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

\* **5.03.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

\* **5.04.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\* **5.010.** Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Rosso, Casino, Ferraioli, Valentini.

\* **5.012.** Gagliardi, Ruffino.

\* **5.017.** Terzoni, Sut.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 105, il comma 13 è sostituito dal seguente: « 13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del creditore. »;

b) all'articolo 194, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei

loro fornitori: ove risulti l'inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente generale e procede al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto. »;

c) all'articolo 194, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: « 9-bis. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori. Le imprese allegano alla richiesta l'attestazione, da parte di revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, dei crediti. La stazione appaltante entro trenta giorni dalla richiesta verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e in caso positivo provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. n. 163/2006. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni. ».

**5.08.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Sozzani, Pentangelo, Casino, Ferraioli, Valentini.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Completamento Strada Manna-Camporeale).*

1. Al fine di garantire il proseguo dei lavori della strada Manna-Camporeale e la

loro più celere conclusione, considerata un'opera strategica non solo per lo sviluppo dell'Irpinia, ma quale collegamento indispensabile per il Mezzogiorno e fra il mare Tirreno ed Adriatico, nonché elemento imprescindibile per garantire l'intermodalità della nuova stazione « Hirpinia », in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, sono stanziati ulteriori 10.000.000,00 di euro per gli anni dal 2021 al 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.018.** Maraia.

ART. 6.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* al comma 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Con riferimento alla sicurezza delle ferrovie, in fase di prima attuazione, anche al fine di dare con estrema urgenza piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal ruolo professionale, tra cui l'abilitazione alla professione di ingegnere da almeno 10 anni, è autorizzata, previa selezione per titoli e colloquio, al passaggio nei ruoli alla prima qualifica professionale livello economico quarto, per un massimo di 10 unità, delle figure professionali già di ruolo nella soppressa Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie con una esperienza professionale nella predetta Agenzia di almeno 5 anni e esperienza professionale nell'amministrazione pubblica, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da almeno 10 anni. ».

\* **6.1.** Miceli.

\* **6.7.** Gariglio, Morassut, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.



Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Nell'ambito della dotazione organica, così come modificata dall'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare, in sede di prima applicazione, mediante concorso per titoli ed esami, con iscrizione nel bilancio dell'Ente del relativo Fondo e trasferimento delle risorse destinate al trattamento di pari unità di personale dirigenziale di seconda fascia.

9-ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 9-bis, pari a 240 mila euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

9-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), 5 e 9-bis, entro il limite di 937.985 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

**6.4.** Zanella, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Nell'ambito della dotazione organica, così come modificata dall'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare, in sede di prima applicazione, mediante concorso interno per titoli, con iscrizione nel bilancio dell'Ente del relativo Fondo e trasferimento delle risorse destinate al trattamento di pari unità di personale dirigenziale di seconda fascia.

9-ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 9-bis, pari a 240.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

9-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), 5 e 9-bis, entro il limite di 937.985 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.;

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

\* **6.6.** Serritella, Scagliusi.

\* **6.8.** Gariglio, Morassut, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.

\* **6.5.** Sozzani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di colmare il divario infrastrutturale tra le regioni e rilanciare lo

sviluppo della rete viaria provinciale della Regione Siciliana, nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

**6.3.** Nobili, Fregolent, Alaimo, Giarrizzo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali)*

1. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito con i seguenti: « A seguito dell'affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La Società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4. Le risorse versate dalla Società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. ».

2. Per le infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo sta-

tuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, comma 2, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero – Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**6.05.** Zolezzi.

**ART. 7.**

*Al comma 2, lettera a), capoverso comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* Nell'ambito del programma della procedura di amministrazione straordinaria i commissari straordinari possono procedere, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2112 del Codice civile, all'adozione, per ciascun ramo d'azienda, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2112 del codice civile.

**7.2.** Fassina, Timbro.

*Al comma 2, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole:* del decreto-legge n. 18 del 2020 che, aggiungere le

*seguenti*: , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2112 del Codice civile, e *sostituire le parole*: per ciascun compendio di beni *con le seguenti*: per ciascun ramo d'azienda.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole*: e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, *con le seguenti*: e possono prevedere la cessione a trattativa privata di singoli rami d'azienda, e *aggiungere, in fine, le parole*: , fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2112 del codice civile.

### 7.3. Fassina, Timbro.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente* :

*a-bis)* dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione, i commissari straordinari riferiscono periodicamente alle commissioni parlamentari competenti sul lavoro svolto, sullo stato degli slot aeroportuali, sullo stato della flotta e sullo stato delle relazioni industriali. ».

### 7.4. Rampelli, Mollicone, Silvestroni.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente*:

*a-bis)* dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento sull'attuazione del piano industriale, sul programma di investimenti, sullo stato delle relazioni industriali e sull'aumento di capitale a seguito della decisione della Commissione Europea. ».

### 7.10. Silvestroni.

*Al comma 2, lettera b), capoverso comma 9, primo periodo, sostituire le parole*: garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio *con le seguenti* garantire l'indennizzo dei soggetti pagatori di titoli di viaggio.

### 7.9. Scagliusi.

*Al comma 2, lettera b), capoverso comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente*: L'indennizzo, nell'ambito di un pacchetto di viaggio o di un contratto di servizi, spetta alle agenzie di viaggio o agli altri eventuali soggetti intermediari qualora il credito del titolare del titolo sia già stato da questi soddisfatto e pertanto l'avente diritto all'indennizzo risulti essere l'intermediario.

\* 7.5. De Girolamo.

\* 7.6. Bruno Bossio.

\* 7.7. Mazzetti, Sozzani.

\* 7.8. Gagliardi, Ruffino.

\* 7.11. Rotelli, Silvestroni.

*Al comma 2, lettera b), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: A valere sul medesimo fondo, con Regolamento del Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento, anche con l'assegnazione di *voucher*, dei crediti maturati con il programma Millemiglia.

### 7.1. Lupi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente*:

Art. 7-bis.

(Aeroporto Civile di Agrigento)

1. Al fine di consentire la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico della Sicilia Sud-Orientale, sono stanziati 30 milioni di euro per

l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

3. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, la giunta regionale della Sicilia, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### 7.01. Sodano.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Disposizioni per lo sviluppo dell'idrogeno nel settore aereo)*

1. Al fine di avviare una fase pilota finalizzata allo sviluppo di velivoli commerciali alimentati attraverso il vettore energetico ad idrogeno, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati alla definizione di un piano di programma da completare entro e non oltre il 2033, per la fornitura ad idrogeno per il trasporto aereo, in grado di supportare la decarboniz-

zazione del trasporto aereo e stabilire le esigenze concrete e le opportunità che l'idrogeno può apportare al settore aeronautico.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità, per l'accesso ai contributi previsti dal fondo, di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### 7.02. Vallasca, Giuliadori, Spessotto, Leda Volpi.

#### ART. 8.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: « In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia »;

*b)* alla lettera *b-bis*), le parole da: « a chi omologa in Italia » fino a: « decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 » sono sostituite dalle seguenti: « ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regola-

mento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 ».

1-bis. All'articolo 74-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « , anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli » sono soppresse.

**8.11.** Luciano Cantone, Sut, Chiazese, Scerra.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al fine di garantire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché una quota pari a euro 20 milioni delle risorse di cui alla lettera d) del medesimo comma 2 relative ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km) di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e ai contributi per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico possono essere destinate ai medesimi fini le risorse del richiamato articolo 73-quinquies, comma 2, lettere a) e d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che si rendono disponibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**8.12.** Chiazese, Sut.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, anche su suolo pubblico, in conformità a leggi e regolamenti relativi alla disciplina sull'uso del suolo pubblico, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per le infrastrutture di ricarica fino a 20 KW di potenza e nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per le infrastrutture di ricarica con potenza uguale o superiore a 50 KW ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

**8.7.** Cancelleri, Chiazese.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 77 è sostituito dal seguente:

« 77. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in



Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) il comma 78 è sostituito dal seguente:

« 78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 »;

c) dopo il comma 78 sono inseriti i seguenti:

« 78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore »;

d) il comma 79 è sostituito dal seguente:

« 79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019 ».

\* 8.1. Fragomeli.

\* 8.15. Chiazese, Sut.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In materia di trasporto pubblico locale per l'acquisto di mezzi *green* ad alimentazione elettrica, ad idrogeno ed a gas, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara un criterio che, a parità di alimentazione, preferisca l'offerta del partecipante i cui siti di produzione si trovino più prossimi ai luoghi di utilizzo dei mezzi, così da assicurare una riduzione delle emissioni dovute al trasporto ed alla distanza, nel rispetto del principio dell'impronta ecologica »;

b) al comma 3 le parole: « L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite con le seguenti: « L'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 2-bis ».

8.9. Maraia.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Contributo fiscale per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici adibiti alla raccolta dei rifiuti)*

1. Al fine di ridurre gli effetti climateranti derivanti dal trasporto su strada, in

aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del prezzo, esclusa l'IVA, di acquisto del veicolo elettrico con contestuale rottamazione di un veicolo non elettrico della medesima categoria omologato ovvero pari al 15 per cento del prezzo, esclusa l'IVA, di acquisto del veicolo elettrico in assenza di rottamazione, alle imprese, alle società e alle aziende, ivi incluse le municipalizzate, attive sul territorio italiano che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, che acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico nuovo di fabbrica, immatricolato in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e omologato ai sensi del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rientra nelle seguenti categorie:

- a) Compattatori laterali;
- b) Compattatori posteriori a due assi;
- c) Compattatori posteriori a tre assi;
- d) Compattatori posteriori a quattro assi;
- e) Mini compattatori;
- f) Autocarro;
- g) Autocabinato leggero per Vasche;
- h) Autocabinato adibito a autospaziatrice;
- i) Autocabinato adibito a lava cassonetti;
- l) Autocabinato adibito ad autobotte.

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione di cui al comma 1 deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo elettrico.

3. Nell'atto di acquisto di cui al comma 1 deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rot-

tamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al medesimo comma 1.

4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo elettrico nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli di cui al primo periodo non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**8.01.** Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità)*

1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le persone con disabilità abilitate alla guida devono presentare unicamente una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il decreto 16 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1986, n. 113, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

**\* 8.03.** Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

**\* 8.04.** Bruno Bossio, Carnevali, Pizzetti, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.

**\* 8.05.** Novelli, Pentangelo, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani.

**\* 8.013.** Fregolent, Nobili.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni urgenti per favorire la conversione ad alimentazione elettrica di veicoli per trasporto merci e dei motoveicoli)*

1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « a titolo sperimentale, » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono soppresse.

2. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce, con proprio decreto, i criteri tecnici per la conversione ad alimentazione elettrica di motocicli con motori a combustione interna.

3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica definisce, con proprio decreto, i criteri per l'incentivazione della conversione ad alimentazione elettrica di motocicli con motori a combustione interna.

**8.08.** Zolezzi.

ART. 10.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale modalità semplificata è altresì estesa alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**10.10.** Paolo Russo, Pentangelo, Cortelazzo, Rosso, Mazzetti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

7-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « avvalersi » è inserita la seguente: « direttamente »;

b) le parole: « prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati » sono sostituite dalle seguenti: « controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate ».

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis ed al fine di rafforzare il settore del *venture capital* e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital* della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**10.8.** Giacomoni, Cortelazzo, Pentangelo, Siracusano, Mazzetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli interventi infrastrutturali ferroviari di cui all'Allegato IV, annesso al



decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, nonché quelli finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, necessitanti di connessione alle infrastrutture lineari energetiche ai fini della loro funzionalità, possono comprendere la progettazione della modifica, del potenziamento, del rifacimento totale o parziale o della nuova realizzazione di tali infrastrutture, strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. Le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché inamovibili e, ove non conformi allo strumento urbanistico vigente, la relativa localizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici medesimi, con conseguente assoggettamento delle aree interessate al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'esercizio del relativo potere espropriativo è attribuito al soggetto Gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi dell'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Al procedimento autorizzativo partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria dispone l'approvazione del progetto ferroviario in favore di RFI e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per le opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'impianto energetico, titolare del potere di emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari.

\* **10.16.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

\* **10.17.** Nobili, Fregolent.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma *6-bis* sono aggiunti i seguenti:

«*6-bis.1.* È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla Cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

*6-quater.* Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione al Parlamento sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

*6-quinquies.* Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

*6-sexies.* All'attuazione dei commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

\*\* **10.1.** Spessotto, Giuliadori, Leda Volpi.

\*\* **10.2.** Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

\*\* **10.14.** Sut, Terzoni, Deiana, Ficara.

\*\* **10.5.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\*\* **10.6.** De Girolamo.

\*\* **10.7.** Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.



**\*\* 10.3.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

**\*\* 10.9.** Sozzani, Mazzetti.

**\*\* 10.11.** Gagliardi, Ruffino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale ».

**10.4.** Buratti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici per la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)*

1. Per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, individuate dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2021, la stazione appaltante può introdurre, anche per i contratti pubblici già affidati o in corso di esecuzione, un premio di accelerazione, da corrispondere in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto dal contratto iniziale o a quello successivamente prorogato.

2. Il premio, da corrispondersi solo in caso di effettivo raggiungimento dell'obiettivo dell'anticipazione anteriormente al 31 dicembre 2025, è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, e sarà determinato, per ogni giorno di anticipo, sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecu-

zione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

3. In deroga all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

**10.02.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

ART. 11.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Reti di imprese di cui all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**11.2.** Lucaselli, Silvestroni.

ART. 12.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei comuni inserire le seguenti: , nelle città metropolitane e nelle province*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* dotazione complessiva di fino alla fine del periodo con le seguenti: dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al Fondo accedono altresì tutte le città Metropolitane e le province

con l'assegnazione di un milione di euro ciascuna.

\* **12.1.** Timbro.

\* **12.4.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\* **12.5.** D'Eramo, Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **12.10.** Paolo Russo, Cortelazzo, Pentangelo.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché in quelli ricompresi aggiungere le seguenti: nella categoria delle regioni in transizione conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e.*

**12.14.** Terzoni.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: nonché ai comuni ricadenti in tutto o in parte in aree protette o in siti della rete Natura 2000,.*

**12.15.** Terzoni.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , come definiti da apposite linee guida adottate entro il 30 ottobre 2021 con le seguenti: ed essere effettuate secondo apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021.*

**12.13.** Paolo Russo, Cortelazzo, Pentangelo, Mazzetti, Rosso.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ad*

accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

**12.17.** Galizia.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale all'articolo 10, comma 4, sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali. ».*

\* **12.2.** Timbro.

\* **12.3.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\* **12.11.** Cortelazzo, Paolo Russo, Pentangelo, Labriola.

\* **12.6.** D'Eramo, Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Art. 12-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di investimenti)*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « straordinaria e temporanea gestione dell'impresa », è aggiunta la seguente: « anche »;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo »;

c) al comma 7, dopo le parole: « in via presuntiva dagli amministratori, » sono aggiunte le seguenti: « o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis), »;

d) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « medesimo comma » sono aggiunte le seguenti: « , anche nelle ipotesi di conclusione ed estinzione del contratto oggetto dei fatti di reato, »

e) al medesimo comma 8, terzo periodo, dopo le parole: « gli esperti forniscono all'impresa », sono aggiunte le seguenti: « , ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate, ».

**12.03.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla disciplina del Commissario unico straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giu-*

*stizia dell'Unione Europea sul trattamento delle acque reflue urbane)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedura di infrazione comunitaria, gli stessi sono classificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2-ter. Visto il carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso nonché tutti i termini previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi sono da intendersi perentori, sono ridotti della metà. Nei casi in cui i termini del procedimento non siano rispettati sono automaticamente rimborsati gli oneri istruttori, ove previsti.

2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter per l'acquisizione di pareri e atti di assenso, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità in capo agli Enti e alle Amministrazioni che entro i termini previsti non hanno fornito pareri e atti di assenso. Nei casi in cui i progetti sono sottoposti a valutazione ambientale, esperiti i termini temporali perentori previsti per il rilascio del provvedimento, lo stesso si intende reso.

2-quinquies. Nelle procedure ablativo poste in essere dal Commissario Unico i termini di legge previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà. ».

**12.04.** Licatini.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Art. 12-bis.**

*(Attribuzione del ruolo di autorità ambientale al Commissario Straordinario Unico)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario Straordinario Unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, finalizzati all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-565/10, C-85/13, C-251/17 e al superamento delle procedure di infrazione 2014/205 e 2017/2181, il medesimo Commissario è individuato quale autorità competente in materia di valutazione ambientale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi ricompresi negli Allegati III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. A tal fine, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Commissario esercita le competenze di cui al comma 1, evitando l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.

3. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle disposizioni regionali di settore, viene istituita un'apposita Commissione Tecnica e un Comitato tecnico istruttorio, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, entrambi alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, i cui membri sono nominati dal Ministro della transizione ecologica su proposta delle Regioni interessate.

**12.05.** Licatini.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Art. 12-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio)*

1. Il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.

**12.06.** Adelizzi, Torto, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti.

**ART. 13.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché alle isole di Formiche di Grosseto, Giannutri, Gorgona, Elba, Montecristo, Pianosa, Secche della Meloria, Palmarola, Santo Stefano (LT), Zannone, Palmaria, Tino, Tinetto, Asinara, Budelli, Caprera, La Maddalena, Molara (Olbia), Mortorio, Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano (SS), Spargi, Tavolara, San Pietro, Sant'Antioco, Gallinara, Bergeggi, Lido (VE), Murano (VE), Pellestrina (VE), Burano (VE), Sant'Erasmo (VE), Mazzorbo (VE), Vignole (VE), Torcello (VE), San Giorgio (VE), San Michele (VE), San Clemente (VE), San Francesco del deserto (VE), Marzobetto (VE), San Lazzaro degli Armeni (VE), Isole della laguna di Grado – Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo, Isole del lago d'Iseo- Monte Isola, Isole del Lago di Garda, Comacina, isola d'Orta – San Giulio, Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore e Isola Polvese, Isole Borromee – Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre e Isola San Giovanni e ai comuni montani.

**13.8.** Belotti, Tombolato, Valbusa, Donina, Fogliani, Maccanti, Rixi, Capitano, Furguele, Giacometti, Zanella, Zor-

dan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « ivi compresi i servizi turistici », sono aggiunte le seguenti: « , nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. »;

b) il secondo periodo è soppresso.

\* **13.12.** Labriola, Siracusano, Casino.

\* **13.18.** Fregolent, Nobili.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre.*

*Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: 15 novembre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022*

**13.6.** Belotti, Bordonali, Colmellere, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 20 novembre.*

*Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre.*

**13.17.** Varrica, Ficara.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 38, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A

partire dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno ».

**13.16.** Varrica, Grillo, Scerra, D'Orso, Papiro, Martinciglio, Perconti, Lorefice, D'Uva, Ficara.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A partire dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno ».

**13.15.** Varrica, Grillo, Scerra, D'Orso, Papiro, Martinciglio, Perconti, Lorefice, D'Uva, Ficara.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021 ».

b) al comma 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 28 febbraio 2022 ».

**13.2.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morasut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di



cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. »;

b) al comma 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 gennaio 2022. ».

**13.7.** Belotti, Bordonali, Colmellere, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « a decorrere dall'anno 2022 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ».

**13.1.** Cenni, Boccia.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse all'emergenza Covid-19)*

1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.

\* **13.01.** Ruffino.

\* **13.03.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

\* **13.05.** De Girolamo.

ART. 15.

*Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la parola: idriche inserire le seguenti: , reti elettriche e telematiche.*

**15.2.** Timbro.

*Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, inserire in fine le seguenti parole: e all'Agenzia per la coesione territoriale.*

*Conseguentemente :*

a) *al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprimere il capoverso comma 1-sexies.*

**15.9.** Ficara.

*Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, inserire in fine le seguenti parole: e all'Agenzia per la coesione territoriale.*

*Conseguentemente,*

a) *al comma 1, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: in Conferenza unificata.*

b) *sopprimere il terzo periodo.*

\* **15.1.** Timbro.

\* **15.5.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\* **15.6.** Giacometti, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva

Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* **15.7.** Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: e delle zone di montagna e delle aree interne, aggiungere le seguenti: nonché delle aree ricadenti nelle aree protette o nei siti della rete Natura 2000,*

**15.8.** Terzoni.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**15.3.** Varchi, Ferro, Silvestroni.

#### ART. 16.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da « Porto e Retroporto di Genova » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « Porto e Retroporto di Genova e Savona-Vado comprendente il territorio compreso tra i comuni di Genova, Tortona, Alessandria, Asti, Savona, Vado e aree limitrofe a cui si aggiungono i comuni di Casale Monferrato, di Villanova d'Asti, di Piacenza, la Città Metropolitana di Milano e la località di Dinazzano ».

**16.6.** Fregolent, Nobili.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: « e al compenso per i Commissari straordinari » sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il compenso dei Commissari straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte

fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario e fino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.

**16.24.** Fregolent, Nobili.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore delegato della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, *3-bis* e 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Commissario straordinario sono altresì attribuiti i poteri e le facoltà di cui all'articolo 3, comma *2-bis*, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

*3-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è

stabilita la quota percentuale del quadro economico dell'intervento di cui al comma 3-*bis* eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il quadro economico di cui al presente comma è desumibile dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

*3-quater.* Alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-*bis*, si applicano le previsioni dell'articolo 3, comma 12-*ter*, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

*3-quinquies.* Ai fini della realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-*bis* si provvede con le risorse allo scopo individuate nei decreti di cui all'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

**16.22.** Badole, Valbusa, Vallotto, Fogliani, Giacometti, Zordan, Rixi, Lucchini, Colmellere.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di aumentare il supporto tecnico al Commissario straordinario per

la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, all'articolo 4-*ter*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « di undici unità di personale » sono sostituite dalle seguenti: « di tredici unità di personale ».

*3-ter.* Agli oneri di cui al comma 3-*bis* si provvede con i fondi già disponibili nella contabilità speciale n. 6169/401, intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso.

**16.25.** Frassini, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021 e 2022 » e le parole « degli anni 2020 e 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2020, 2021 e 2022, »;

*b)* al comma 3, le parole: « il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale »;

*c)* al comma 6, le parole: « delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate » sono sostituite dalle seguenti: « delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate »;

d) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della “Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo”, la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto portuale basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell’attuale concessione e nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) le modalità per l’acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell’attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, ivi compresi i contratti di appalto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l’affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-septies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-septies nell’ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-ter. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L’eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro delle risorse di cui al comma 7-septies nell’ambito della percentuale individuata ai sensi della citata lettera e) del comma 7-ter.

7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l’indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un

nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

*7-septies.* All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a euro 90 mila per l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno 2022, a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

\* **16.23.** Rixi, Foscolo, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

\* **16.36.** Le Relatrici.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile. »;

b) al comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della società che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a

soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici. »;

c) dopo il comma 11, è inserito il seguente: « *11-bis.* Con uno o più decreti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, può estendere le misure di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ad uno o più interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2, purché caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale. ».

**16.21.** Iezzi, Rixi, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di disporre delle professionalità necessarie nell'organico dei provveditori, con riferimento alle attività commissariate, i Commissari, possono ricorrere alle modalità di reclutamento con contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione che possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

**16.2.** Fragomeli, Pezzopane.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il comma 3 dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,



convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106, è sostituito dal seguente:

« 3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo o successivamente le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. ».

\* **16.4.** Lupi.

\* **16.16.** Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.

\* **16.18.** Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **16.30.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Sozzani, Rosso, Casino, Pentangelo, Ferraioli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per la realizzazione della terza corsia dell'A4 nella tratta San Donà di Piave-Portogruaro è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**16.26.** Fogliani, Bazzaro, Vallotto, Andreuzza.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al comma 3 dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106, le parole da: « nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo o successivamente. ».

\* **16.3.** Lupi.

\* **16.29.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Sozzani, Rosso, Casino, Ferraioli, Valentini.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 4, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante » sono soppresse.

*3-ter.* All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**16.14.** Timbro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

\* **16.20.** Zoffili, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **16.28.** Cortelazzo, Labriola, Rosso, Mazzetti, Pentangelo.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**\*\* 16.01.** Fregolent, Nobili.

**\*\* 16.023.** Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani, Labriola, Rosso, Casino.

**\*\* 16.058.** Sut, Terzoni.

**\*\* 16.049.** Gagliardi, Ruffino.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.

**\* 16.02.** Fregolent, Nobili.

**\* 16.011.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

**\* 16.018.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**\* 16.026.** Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Pentangelo.

**\* 16.050.** Gagliardi, Ruffino.

**\* 16.057.** Terzoni, Sut, Maraia.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici in esecuzione)*

1. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti » sono inserite le seguenti: « di lavori e di fornitura tecnologicamente complessi di settore ordinario e speciale ».

\*\* 16.03. Fregolent, Nobili.

\*\* 16.05. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\*\* 16.029. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Rosso, Ferraioli, Pentangelo.

\*\* 16.039. Gagliardi, Ruffino.

\*\* 16.061. Caretta, Ciaburro, Silvestroni.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Responsabilità dell'appaltatore per ritardi e inadempimenti)*

1. Per i contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e materiali da costruzione, qualora determinino ritardi o inadempimenti rispetto alle tempistiche e agli obblighi contrattuali costituiscono causa di forza maggiore e non possono essere imputate all'appaltatore. L'appaltatore deve provare che i ritardi o gli inadempimenti siano direttamente conseguenti all'attuale carenza di materie prime. L'eventuale rinegoziazione di termini e di scadenze dei contratti di cui al precedente periodo non rappresenta una modifica sostanziale ed è sempre ammessa.

\* 16.04. Fregolent, Nobili.

\* 16.06. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\* 16.016. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patasini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanna, Zordan.

\* 16.031. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Casino.

\* 16.041. Gagliardi, Ruffino.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « , per i settori speciali, » sono aggiunte le seguenti: « previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, ».

\*\* 16.09. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

\*\* 16.013. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\*\* 16.021. Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani, Labriola, Rosso, Casino, Ferraioli, Valentini.

\*\* 16.048. Gagliardi, Ruffino.

\*\* 16.059. Terzoni, Sut, Maraia.

\*\* 16.062. Fregolent, Nobili.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera c), dopo le parole: « gravi illeciti professionali » sono aggiunte le seguenti: « confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado, »;

b) al comma 10-bis, al secondo periodo, le parole: « la durata dell'esclusione è pari » sono sostituite dalle seguenti: « la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore », e l'ultimo periodo è

sostituito dal seguente: « Nei casi di cui al comma 5, lettera *c-ter*), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti ».

\* **16.010.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

\* **16.024.** Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani, Labriola, Pentangelo, Casino, Valentini.

\* **16.019.** Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

\*\* **16.012.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

\*\* **16.028.** Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Rosso, Ferraioli, Valentini.

\*\* **16.063.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo le parole: « maggiori costi » sono aggiunte le seguenti: « nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti, »;

*b)* le parole: « rimborso di detti oneri » sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di detti costi ».

\* **16.025.** Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Pentangelo, Ferraioli.

\* **16.064.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. All'articolo 51, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

1-bis) al comma 1, le parole: « di importo pari o superiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono soppresse;

1-ter) al comma 1, le parole: « e con funzioni di assistenza per la » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelli di »;

b) dopo il punto 3), è inserito il seguente :

3-bis) il comma 4 è soppresso.

**16.022.** Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Rosso, Casino.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Misure urgenti per il completamento della S.S. 291 in Sardegna)*

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche al Completamento della S.S. 291 in Sardegna. ».

**16.054.** Deiana.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Estensione del commissariamento per le infrastrutture)*

1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree

geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, l'individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari da sottoporre a commissariamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è estesa alle opere non comprese nei Contratti di Programma stipulati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ANAS e RFI, nonché alle opere al servizio delle Zone Economiche Speciali ed alle opere di realizzazione delle piattaforme logistiche.

**16.055.** Maraia.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. La progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, prevista dal comma 1026 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel limite delle risorse ivi previste, è affidata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

**16.056.** Serritella.



## ALLEGATO 2

**D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278, Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 4

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, l’amministrazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, responsabile per l’istituzione dell’interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è designata autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l’interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239.

*1-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all’autorità nazionale designata ai sensi del comma *1-bis* per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità com-

petenti a livello nazionale e dell’Unione europea.

*1-quater.* Per la realizzazione e l’aggiornamento dell’interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonché per l’ammodernamento della componente informatica e al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza del sistema è riconosciuto all’amministrazione di cui al comma *1-bis* un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma *1-quater*, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede per 8 milioni di euro per l’anno 2022 e 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**4.70.** *(Nuova formulazione).* Le Relatrici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:

« 730-*bis*. Per le finalità di cui al comma 729, per nave abbandonata si intende qualsiasi nave per la quale, verificata l'assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida adottata dall'autorità marittima, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del codice della navigazione nei casi di unità che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorità di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il mezzo navale.

730-*ter*. Per le finalità di cui al comma 729, per relitto navale si intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, inclusi gli arredi. ».

\* 4.57. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bosio, Morassut.

\* 4.59. Fregolent, Nobili.

\* 4.23. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* 4.51. Scagliusi.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) al punto 15-*bis*) dopo le parole: « Reggio Calabria, » è inserita la seguente: « Saline, ».

4.26. (Nuova formulazione) Furgiuele, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'E-

ramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Porto Isola di Gela aggiungere le seguenti: nonché Porto di Licata.

\* 4.25. Alessandro Pagano, Furgiuele, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* 4.40. Traversi.

\* 4.55. (Nuova formulazione) Ficara, Scerra.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

3-*ter*. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035.

3-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e il riparto dei contributi di cui al comma 3-*ter* in favore delle regioni e delle province

autonome che tengano conto dell'effettiva capacità di utilizzo delle risorse. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalità di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti.

*3-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma *3-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

\* **4.54.** *(Nuova formulazione)* De Lorenzis.

\* **4.52.** *(Nuova formulazione)* Luciano Cantone.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della naviga-

zione ed imbarcato sulle unità navali sud-dette ».

**4.56.** *(Nuova formulazione)* De Micheli, Gariglio, Morassut, Cantini, Andrea Romano, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo » sono sostituite dalle seguenti: « nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal comma *1-bis*, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un periodo di tre anni e rinnovabile per una sola volta. »;

*b)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le previsioni di cui all'articolo *23-ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

*4-ter.* Al fine di potenziare il servizio esercito dalla Gestione Governativa Laghi Maggiore, di Garda e di Como, necessario per garantire la mobilità per i pendolari e gli studenti a seguito dell'interruzione per lavori urgenti della S.S. 340 « Regina », cosiddetta variante della « Tramezzina », è riconosciuto un contributo in favore della predetta gestione governativa di euro 2.500.000 per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *19-ter*, comma 23, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

**4.38.** *(Nuova formulazione)* Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Braga.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Articolo 4-bis.

*(modifiche in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti)*

1. All'articolo 200, comma 6-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: « le autovetture a uso terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera *b*), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 » sono inserite le seguenti: « nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ».

**4.04.** *(Nuova formulazione)* Fogliani, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 8

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 74-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « a chi omologa in Italia » fino a: « decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 » sono sostituite dalle seguenti: « ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 »;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono adottate le necessarie disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1. »

**8.11.** *(Nuova formulazione)* Luciano Cantone, Sut, Chiazese, Scerra.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 77 è sostituito dal seguente:

« 77. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto »;

*b)* il comma 78 è sostituito dai seguenti:

« 78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore »;

c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:

« 79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter e 79, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

\* **8.1.** (Nuova formulazione) Fragomeli.

\* **8.15.** (Nuova formulazione) Chiazese, Sut.

## ART. 10

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove possibile, tale modalità semplificata è altresì estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**10.10.** (Nuova formulazione) Paolo Russo, Pentangelo, Cortelazzo, Rosso, Mazzetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

« Art. 48-bis

*(Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari)*

1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 44 e 48 del presente decreto, che ai fini della loro funzionalità necessitano di connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater,



commi 1 e 5, del predetto testo unico e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica. ».

*7-ter.* All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « finalizzati a garantire » sono inserite le seguenti: « , limitatamente alle sole infrastrutture già in esercizio »;

*7-quater.* All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al primo periodo, dopo le parole: « da parte dei gestori delle imprese ferroviarie » sono inserite le seguenti: « , nonché a definire le tempistiche di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. ».

\* **10.16.** *(Nuova formulazione)* Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

\* **10.17.** *(Nuova formulazione)* Nobili, Fregolent.

## ART. 12

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 1, primo periodo, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: Umbria, Marche, e sostituire le parole: 123.515.175 euro di cui 12.351.518 euro per il 2021 e 111.163.658 euro per il 2022 con le seguenti: 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 2, dopo la parola: abitanti, aggiungere le seguenti: le Città metropolitane e le Province*

*al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« *8-bis.* Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a 5000 abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1 possono essere in via alternativa impegnate a mezzo dell'affidamento di incarichi tesi alla redazione di studi di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 6 ».

*al comma 1, lettera b), sostituire la tabella A allegata con la seguente:*

Classi demografiche	Importo complessivo da ripartire tra gli enti beneficiari
Fino a 1.000 abitanti	€ 21.431.924,65
Tra 1.001 e 5.000 abitanti	€ 47.598.642,81
Tra 5.001 e 10.000 abitanti	€ 27.019.124,25
Tra 10.001 e 20.000 abitanti	€ 23.952.225,54
Tra 20.001 e 30.000 abitanti	€ 9.631.582,75
Province	€ 19.000.000,00
Città Metropolitane	€ 7.000.000,00
Premialità comma 3	€ 5.881.675,00
Totale	€ 161.515.175,00

- \* **12.1.** (Nuova formulazione) Timbro.
- \* **12.4.** (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.
- \* **12.5.** (Nuova formulazione) D'Eramo, Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
- \* **12.10.** (Nuova formulazione) Paolo Russo, Cortelazzo, Pentangelo.
- \* **12.14.** (Nuova formulazione) Terzoni.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , come definiti da apposite linee guida adottate entro il 30 ottobre 2021 con le seguenti: ed essere effettuate secondo apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021.*

**12.13.** Paolo Russo, Cortelazzo, Pentangelo, Mazzetti, Rosso.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.*

**12.17.** Galizia.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, all'articolo 10, comma 4, sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata,

due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali. ».

\* **12.2.** Timbro.

\* **12.3.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\* **12.11.** Cortelazzo, Paolo Russo, Pentangelo, Labriola.

\* **12.6.** D'Eramo, Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « straordinaria e temporanea gestione dell'impresa » è inserita la seguente: « anche »;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo. »;

c) al comma 7, dopo le parole: « in via presuntiva dagli amministratori, » sono inserite le seguenti: « o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis), »;

d) al comma 8, dopo le parole: « medesimo comma », sono inserite le seguenti: « , anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto » e dopo le parole: « gli esperti forniscono al-

l'impresa », sono inserite le seguenti: « , ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate, ».

**12.03.** (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 febbraio 2022. »

b) al comma 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 28 febbraio 2022. »

\* **12.06.** (Nuova formulazione). Adelizzi, Torto, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misi.

\* **13.2.** (Nuova formulazione). Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

\* **13.7.** (Nuova formulazione). Belotti, Bordonali, Colmellere, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

## ART. 13

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre.*

*Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: 15 novembre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.*

\* **13.6.** Belotti, Bordonali, Colmellere, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

\* **13.17.** (Nuova formulazione) Varrica, Ficcaro.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 54 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A partire dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno ».

**13.15.** (Nuova formulazione) Varrica, Ficcaro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « a decorrere dall'anno 2022 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ».

**13.1.** Cenni, Boccia.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

### Art. 13-bis.

*(Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse all'emergenza Covid-19)*

1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deli-

berate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.

\* **13.01.** Ruffino.

\* **13.03.** Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

\* **13.05.** De Girolamo.

ART. 15.

*Al comma 1, capoverso comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: e delle pro-*

*vince autonome aggiungere le seguenti: e all'Agenzia per la coesione territoriale.*

\* **15.1.** *(Nuova formulazione).* Timbro.

\* **15.5.** *(Nuova formulazione).* Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.

\* **15.6.** *(Nuova formulazione).* Giacometti, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* **15.7.** *(Nuova formulazione).* Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

\* **15.9.** *(Nuova formulazione).* Ficara.

## ALLEGATO 3

**D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo.**

**EMENDAMENTO 4.100 DELLE RELATRICI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**ART. 4.**

*All’emendamento 4.100 delle relatrici, capoverso comma 1-bis, lettera a) capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: aree portuali e aggiungere le seguenti: previa intesa con il comune e la regione interessate*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: dell’intesa con con le seguenti: del parere del.*

**0.4.100.75.** Siracusano, Rosso.

*All’emendamento 4.100 delle relatrici, capoverso comma 1-bis, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Autorità di sistema portuale indicano al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile ed alle regioni le aree portuali e retroportuali per l’ubicazione delle piattaforme logistiche e dei punti di scambio intermodale, compresi i siti da destinare alla realizzazione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni per l’alta velocità ed alta capacità anche in fase di realizzazione, nonché alle zone economiche speciali.*

**0.4.100.91.** Maraia.

*All’emendamento 4.100 delle relatrici, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: « di privati » aggiungere le seguenti: « rea-*

*lizzate sul demanio marittimo mediante concessione demaniale marittima ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice della navigazione e dell’articolo 18 della presente legge ».*

**0.4.100.79.** Siracusano, Rosso.

*All’emendamento 4.100 delle relatrici, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) all’articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

*« e-bis) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni inclusi nell’Autorità di sistema portuale i cui porti siano sede di capitaneria di porto; ».*

**0.4.100.1.** Deiana.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:*

*« 1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strate-*



gico nazionale della portualità e della logistica. Il DPSS:

a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;

b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale, che includono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;

c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città;

d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.

1-bis. Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, è sottoposto, mediante conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. Il DPSS non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali, come individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3; nelle aree retroportuali possono essere ammesse attività accessorie alle funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.

1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale.

1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), può definire, in via transitoria, la destinazione

funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale è soggetto a specifica approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

b) dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente:

1-*septies*. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, ancorché approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone "B" previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS;

c) i commi da 2 a 2-*sexies* sono sostituiti dai seguenti:

2. I PRP sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del DPSS nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I PRP declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.

2-*bis*. Nei porti di cui al comma 1-*ter*, in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:

a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale;

b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto

previsto per le aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere un impatto, al comune e alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;

c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-*ter*, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.

2-*ter*. Il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza »;

d) i commi da 3 a 3-*ter* sono sostituiti dai seguenti: « 3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto sono dettagliati dal PRP, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate »;

3-*bis*. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in

materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.

3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.

e) i commi da 4 a 4-ter sono sostituiti dai seguenti:

4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.

4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale, la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale.

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione fun-

zionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente »;

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale ».

1-ter. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-bis del presente articolo, non si applicano ai documenti di programmazione strategica di sistema approvati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo modificato dal comma 1-bis del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 5 si applicano nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

**4.100.** Le Relatrici.

## ALLEGATO 4

**D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo.**

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLE RELATRICI 1.294, 1.295, 2.33, 6.9, 7.06, 12.21, 12.08 E 13.08.**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 23:*

1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.

4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 10 del presente articolo provvede ad emanare apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie di cui al comma 4-bis, le norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ANCI e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, le norme del Codice di autodisciplina della comuni-

cazione commerciale sull'accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie sono immediatamente applicabili.

4-quater. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui il comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata. »

2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 4-bis » e sono aggiunte, in fine, le parole: « ; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a 5 giorni e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario ».

**1.294.** Le Relatrici.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza stradale.

6-ter. L'Osservatorio raccoglie dati attinenti alla sicurezza di strade e autostrade, alla loro manutenzione, alla funzionalità della segnaletica e agli incidenti. A tal fine riceve informazioni dal Ministero dell'Interno, dall'ISTAT, dall'ART, dall'ANSFISA e dalle Regioni. Può ricevere dati, segnalazioni e ricerche da chiunque le invii. Le modalità di ricezione e il formato dei dati sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*6-quater.* L'Osservatorio è presieduto da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è composto da 10 ulteriori unità di personale.

*6-quinquies.* L'Osservatorio pubblica semestralmente un rapporto e, periodicamente, ulteriori elaborazioni e li rende accessibili secondo le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*6-sexies.* Ai fini di cui al comma *6-bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 500.000 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1.295.** Le Relatrici.

## ART. 2.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo *13-bis*, comma 2, del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo *13-bis*, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludersi entro la data del 31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dall'articolo *13-bis*, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo *13-bis*, di una somma corrispondente agli importi previsti dal medesimo comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute da detta società in forza della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di seguito CIPE, del 1° agosto 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione ad un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da detta società in forza della citata delibera CIPE risultino inferiori a quella corrisposte ai sensi del secondo periodo, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero s.p.a. mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione.

*1-ter.* Per le medesime finalità di cui al comma *1-bis*, all'articolo *13-bis* del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «*La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo*



di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento dalla prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascun anno. »;

b) al comma 4, le parole « entro il 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 dicembre 2021 » e le parole « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 21 dicembre 2021 ».

**2.33.** Le Relatrici.

#### ART. 6.

Al comma 8, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole; nel rispetto del principio della parità di genere.

**6.9.** Le Relatrici.

#### ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

##### Art. 7-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale « Per non dimenticare »)

1. Al fine di promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto in termini di tutela dell'incolumità delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale « Per non dimenticare ».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non comporta riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della Giornata nazionale « Per non dimenticare » le istituzioni che hanno competenza nel settore, comprese le scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possono organizzare in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare le vittime degli incidenti e di sensibilizzare l'opinione pubblica alla sicurezza nel trasporto, alla centralità del passeggero, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ogni singolo individuo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica.

**7.06.** Le Relatrici.

#### ART. 12.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma dà precedenza, su ogni altro progetto, ai progetti di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

**12.21.** Le Relatrici.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art 12-bis.

*(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate « Capitale della cultura Italiana » per il 2023)*

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali « Capitali della cultura italiana » per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere curata direttamente dall'Agenzia del demanio, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio utilizza anche le risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche e integrazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**12.08.** Le Relatrici.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Articolo 13-bis (disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio abbiano sede uno o più comuni possono, anche congiuntamente in forma intercomunale, istituire un apposito organismo consultivo per l'esercizio delle attribuzioni di cui al citato articolo 6. I sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere supportati nelle attività di cui al presente comma da soggetti dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le attività di protezione civile di competenza comunale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, con il supporto della regione competente.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

5. I sindaci dei comuni delle isole minori, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le Autorità di Protezione Civile nazionale e regionale e le locali Autorità marittime, in caso di crisi vulcaniche possono regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle

stesse, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle capacità di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali ».

6. In caso di crisi vulcaniche, i sindaci dei comuni di cui al comma 5 possono richiedere alle autorità statali e regionali

rispettivamente competenti il potenziamento temporaneo dei servizi sanitari e di sicurezza, nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**13.08.** Le Relatrici.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	206
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	207

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla transizione ecologica Ilaria Fontana.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.**

**Atto n. 291.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata e che, pertanto, le Commissioni sono adesso nelle condizioni di esprimersi.

Silvia FREGOLENT (IV), *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, Diego Zardini, fa presente che è stato da poco trasmesso il parere della Conferenza Unificata e pertanto chiede di poter disporre di un breve lasso di tempo per perfezionare le interlocuzioni in corso tra i gruppi di maggioranza e di opposizione al fine di inviare informalmente una proposta di parere ai colleghi entro la settimana corrente, affinché le Commissioni si possano esprimere in via definitiva il prossimo martedì.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA manifesta la disponibilità del Governo ad attendere ulteriormente il parere di competenza delle Commissioni, invitando queste ultime ad esprimersi entro il termine indicato dai relatori.

Giovanni VIANELLO (MISTO) concorda con quanto proposto dai relatori circa la necessità di disporre di un breve lasso di tempo per il perfezionamento dell'esame del provvedimento.

Segnala poi che il testo dello schema di decreto legislativo trasmesso sembra con-

tenere un errore materiale all'articolo 5, comma 3, lettera *f*). Dalla formulazione della predetta lettera *f*) sembrerebbe evincersi, infatti, che non sia vietata l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabili e compostabili (conformi allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e UNI EN 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, « qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita », cosa che, rileva, sembrerebbe in contrasto con lo spirito che informa la normativa in esame che, plausibilmente, non è volta a incoraggiare impatti ambientali peggiori. Chiede quindi che i relatori si facciano carico di indicare tale incongruenza e segnalino al Governo di riformulare correttamente quanto recato all'articolo 5, comma 3, lettera *f*) e che comunque si approfondisca adeguatamente la tematica.

Alessio BUTTI (FDI) ricorda che la scorsa settimana aveva chiesto alla presidente Nardi le ragioni di tanto ritardo nella presentazione della proposta di parere da parte dei relatori e aveva avuto una cortese risposta di carattere procedurale nella quale si motivava tale ritardo con l'assenza del parere della Conferenza Unificata. Le parole della relatrice confermano invece i sospetti — che già il proprio gruppo nutriva la scorsa settimana — di una tensione, difficilmente occultabile, tra ampi settori della attuale maggioranza e il Ministro proprio sui temi oggetto dell'atto in esame.

Invita quindi i relatori e la maggioranza ad una maggiore chiarezza e a ragionare in termini politici, non occultando i problemi che esistono sia all'interno della maggioranza che tra questa e gli esponenti di Governo.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, prende atto di

quanto preannunciato dai relatori e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

**Atto n. 292.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che è stata trasmessa nella giornata di ieri l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata e che, pertanto, le Commissioni sono adesso nelle condizioni di esprimersi.

Luca SUT (M5S), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, Tullio Patassini, ricorda che il parere della Conferenza Unificata è stato trasmesso solo recentemente e pertanto chiede di poter disporre di un breve lasso di tempo per perfezionare le interlocuzioni in corso al fine di inviare informalmente ai colleghi una proposta di parere — che raccoglie altresì i contributi pervenuti nel corso delle audizioni svolte — entro la settimana corrente, affinché le Commissioni possano esprimersi in via definitiva il prossimo martedì.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA manifesta la disponibilità del Governo ad attendere ulteriormente il parere di competenza delle Commissioni, invitando queste ultime ad esprimersi entro il termine indicato dai relatori.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, prende atto di quanto preannunciato dai relatori e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 310 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	209
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	221

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	209
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	222
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay. C. 3241 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	224
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	220

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Stefano Dambroso, magistrato della procura di Bologna, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » .....	220
---	-----

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.**

**Atto n. 310.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Maurizio Cattoi, ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna e che, come preannunciato nella precedente seduta, sarà posta in votazione nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.40.****COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funziona-**

**lità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.**

**C. 3278 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Marco Di Maio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti, il disegno di legge C. 3278, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Passando ad esaminare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 17 articoli, l'articolo 1 contiene modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di sicurezza del trasporto stradale, volte a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale e a introdurre il cosiddetto « codice rosa »: si consentono al sindaco maggiori possibilità di riserva di posti di sosta, mediante propria ordinanza, oltre che nelle fattispecie precedentemente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea) la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, de-

nominato « permesso rosa »; per i veicoli elettrici; per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; per i veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.

Vi è inoltre una modifica all'articolo 61 del medesimo codice in materia di lunghezza dei veicoli del trasporto pubblico locale che può raggiungere la lunghezza massima di 24 metri purché su itinerari in corsia riservata e modifiche volte a inasprire le sanzioni per coloro che utilizzano le aree di sosta riservate agli invalidi.

L'articolo 2 reca norme afferenti al settore autostradale e alla gestione delle dighe.

In particolare, il comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali, mentre il comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni in corso relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.

Il comma 3 interviene sulle competenze in materia di dighe, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di gestione richiesto per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe.

L'articolo 3 contiene una serie di misure urgenti volte ad accelerare l'attuazione del « Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario », *European Rail Traffic Management System* (ERTMS).

Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea Tirano (Italia) – Campocologno (Svizzera), nonché ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle norme del decreto legislativo n. 53 del 2011 in materia di sicurezza delle navi e contiene alcune disposizioni volte a favorire alcuni investimenti nel settore del trasporto marittimo, ad aggiornare talune disposizioni, armonizzandone il contenuto del decreto legislativo alla direttiva 2009/16/CE, e ad attualizzare le previsioni concer-

nenti la formazione del personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto.

L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una struttura di missione denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in coerenza con i relativi cronoprogrammi.

La disposizione, inoltre, contiene ulteriori disposizioni organizzative del Ministero al fine di garantire una migliore funzionalità; in particolare, in materia di funzionamento della Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Per il personale in servizio al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, diverso da quello appartenente al ruolo dirigenziale, viene previsto un incremento dell'indennità di amministrazione e del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale e, con riferimento al personale dirigenziale, l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del medesimo personale.

Il comma 10 disciplina il pagamento delle funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo a un periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato ha evidenziato l'esistenza di un « vuoto normativo ».

Il comma 11 introduce disposizioni relative al funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi che opera nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali.

L'articolo 6 contiene norme sull'Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, modificando diversi testi legislativi vigenti, tra cui il decreto legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova), il codice della strada e il decreto legislativo n. 264 del 2006 (disciplina della rete stradale transeuropea).

L'articolo 7, in materia di trasporto aereo, autorizza la prosecuzione dei collegamenti tra lo scalo di Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di reciprocità, fino al 30 ottobre 2022; prevede inoltre disposizioni relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia e alla cessione dei beni aziendali, al fine di velocizzare il completamento della procedura di cessione degli *asset* in linea con quanto previsto dalla Commissione europea.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cosiddetto *ecobonus*).

In particolare, si specifica che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione; tale modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contributi.

L'articolo 9 disciplina una procedura speciale per l'approvazione del progetto per la realizzazione Parco della Giustizia di Bari.

Nello specifico, motore di tutta la procedura è un Commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva, in sede di conferenza di servizi, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero della giustizia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 10 definisce, nei commi da 1 a 6, alcune procedure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.

Il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità

elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (cosiddetto *switch-off* per l'accesso ai servizi *online* della PA).

Inoltre, la disposizione prevede che – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione – sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Al contempo, si stabilisce che con i medesimi decreti sia individuata la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

Riguardo alla formulazione del comma 7, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM attuativo ivi previsto. Infatti, la disposizione sull'utilizzo esclusivo dello SPID varrà anche nei confronti dei servizi erogati dalle amministrazioni degli enti territoriali, che sono organizzati nell'ambito dell'autonomia regolamentare di tali servizi ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

L'articolo 11 interviene in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, rifinanziando la componente prestiti e contributi del Fondo previsto dalla legge n. 394 del 1981. Si tratta di una misura annunciata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Missione 1, Componente 2, Investimento 5), su cui la Commissione UE ha richiesto degli interventi di sostegno normativo.

L'articolo 12 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in quelli compresi nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di program-

mazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l’istituzione del « Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale », con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.

Al riguardo, rileva l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni interessate ai fini dell’adozione del DPCM di riparto previsto al comma 1, lettera a), capoverso art. 6-*quater*, comma 3.

L’articolo 13, al comma 1 estende ai territori insulari di alcuni comuni localizzati nelle isole minori del Centro-Nord la misura denominata « Resto al Sud », prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017.

Il comma 2 proroga, limitatamente all’anno 2021, dal 15 settembre al 15 ottobre, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguentemente, limitatamente all’anno 2021, viene altresì prorogato dal 31 ottobre al 15 novembre, il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

L’articolo 14 integra con un rappresentante dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’articolo 1, comma 61, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).

L’articolo 15 novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, recata all’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (di delega al Governo in materia di

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), con l’intento di semplificarne le procedure.

Nel complesso, nonostante le modifiche e integrazioni, si può considerare per molti aspetti confermato l’impianto definito nel testo previgente – risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) – basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

In particolare, il comma 1, capoverso comma 1, prevede che gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti provvedono alla ricognizione delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche.

L’articolo 16 limita la durata dell’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, al 31 dicembre 2024.

Viene inoltre abrogato il comma 8 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 32 del 2019, in materia di contributi per la ricostruzione privata a seguito di eventi sismici, il quale prescriveva che la concessione di tale contributo fosse « annotata nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità ».

L’articolo 17 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie di esclusiva competenza legislativa statale « tutela della concorrenza »; « sistema tributario »; « perequazione delle risorse finanziarie »; « ordine pubblico e sicurezza »; « coordinamento informativo statistico e informatico »; « tutela dell’am-



biente » (di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *h*), *r*), e *s*) della Costituzione) e alla materia, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « governo del territorio » (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:** a) **Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay;** b) **Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay.**

**C. 3241 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Giordano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3241, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Rileva preliminarmente che i due accordi in materia di cooperazione giudiziaria con l'Uruguay, sottoscritti a Montevideo il 1° marzo 2019, si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione

europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità nel settore giudiziario penale, in particolare consentendo il trasferimento delle persone condannate. I due trattati consentiranno uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati, disciplinando ambiti finora privi di strumenti giuridici adeguati.

Con il Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale, esso è finalizzato all'instaurazione di una stretta collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale, finora non disciplinato da un trattato bilaterale di cooperazione.

Ai sensi dell'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione del Trattato, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti dall'articolo 2, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime o periti (non sono compresi gli interrogatori di indagati e imputati, ad eccezione delle comparizioni in videoconferenza laddove ciò non contrasti con la legge interna di ciascuna Parte e la persona indagata o imputata vi acconsenta), il trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza, l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi e cose, l'identificazione o la localizzazione di prodotti e strumenti del reato o altri elementi di prova, il congelamento, il sequestro e la confisca dei beni, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le informazioni bancarie e finanziarie, l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legislazione della Parte richiesta, le informazioni su procedimenti penali, la trasmissione di sentenze e di informazioni estratte da archivi giudiziari, lo scambio di informazioni sul diritto di ciascuna Parte, nonché qualsiasi forma di assistenza penale non vietata nello Stato richiesto.

Il paragrafo 2 precisa che il Trattato non si applica all'esecuzione di ordini di arresto o di restrizioni della libertà personale; all'esecuzione di sentenze penali emesse dallo Stato richiedente; all'extradizione di persone; al trasferimento di persone condannate o al trasferimento di procedimenti penali.

L'articolo 3 è relativo al principio della doppia incriminazione, prevedendo che esso si applichi ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria riguardi l'esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. In tutti gli altri casi, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

L'articolo 4 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata in toto o parzialmente dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali:

quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato;

quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico, ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente;

quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto;

quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche o che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.

L'assistenza giudiziaria potrà altresì essere rinviata dallo Stato richiesto qualora

interferisca con un procedimento penale ivi pendente. È facoltà dello Stato richiesto valutare se l'assistenza giudiziaria potrà essere concessa a determinate condizioni.

L'articolo 5 individua le autorità competenti per la richiesta di cooperazione nell'autorità giudiziaria o nel pubblico ministero dello Stato richiedente, che trasmettono le richieste tramite l'Autorità centrale individuata dall'articolo 6 (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

L'articolo 7 disciplina nel dettaglio forma e contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria.

L'articolo 8 concerne le modalità di esecuzione della richiesta.

L'articolo 9 prevede l'impegno dello Stato richiesto nella ricerca delle persone indicate nella richiesta di assistenza.

Gli articoli 10, 11 e 12 riguardano, rispettivamente, le citazioni e notifiche, l'assunzione probatoria nello Stato richiesto e l'assunzione probatoria nello Stato richiedente.

L'articolo 13, a garanzia della persona escussa, riconosce espressamente il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza.

L'articolo 14 disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale nello Stato richiedente, qualora non sia possibile la comparizione in videoconferenza.

L'articolo 15 stabilisce che gli Stati adottino misure adeguate, previste dalla propria legislazione interna, finalizzate alla protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività di assistenza richieste.

L'articolo 16 prevede la possibilità di comparizione mediante videoconferenza in

qualità di testimone, vittima o perito qualora risulti inopportuno o impossibile la presenza fisica, prevedendo, inoltre che lo Stato richiedente possa ricorrervi, tra l'altro, per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 disciplinano rispettivamente la produzione di documenti ufficiali e pubblici, la produzione di documenti, atti e beni, perquisizioni, sequestri e confische e la non opponibilità del segreto bancario.

L'articolo 21 riguarda la specificità dell'assistenza, stabilendo che le prove o informazioni acquisite nell'ambito di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del Trattato in oggetto non possano essere utilizzate in un procedimento diverso rispetto a quello per cui sono state richieste, salvo il consenso dello Stato richiesto.

Ai sensi dell'articolo 22, concernente la compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza, il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi ad altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili, compresa la costituzione di squadre investigative comuni.

Gli articoli 23 e 24 disciplinano lo scambio di informazioni, rispettivamente, su procedimenti penali e sulla legislazione, mentre l'articolo 25 concerne la trasmissione di sentenze e certificati penali.

L'articolo 26 riguarda l'esclusione di legalizzazione e formalità analoghe per gli atti e i documenti forniti in conformità al Trattato.

L'articolo 27 disciplina l'impegno delle Parti alla riservatezza.

L'articolo 28 riguarda le spese, mentre gli articoli 29 e 30 sono relativi, rispettivamente, alla soluzione di controversie e all'entrata in vigore, modifica e denuncia del Trattato stesso.

Quanto al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, esso è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio

Paese di origine e facilitare il reinserimento sociale. L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale trova fondamento nella mancanza di altro strumento giuridico applicabile a tal fine, non avendo l'Uruguay aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, le definizioni e i principi generali.

L'articolo 3 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

L'articolo 4 disciplina le condizioni per il trasferimento, prevedendo che esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se la persona condannata, o se del caso il suo legale, acconsente al trasferimento, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato il Trattato.

L'articolo 6 prevede che la richiesta di trasferimento possa essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, da uno degli Stati contraenti, da terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o della persona condannata, a norma della legge di uno dei due Stati.

L'articolo 7 contiene una disciplina analitica relativa ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati, mentre l'articolo 8 riguarda la lingua e l'esclusione di legalizzazione e formalità analoghe.

L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica di tale consenso.

L'articolo 10 disciplina i criteri per assumere la decisione di trasferimento, quali la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti penali e procedimenti pendenti, i rapporti socio-familiari mantenuti con l'ambiente di origine, le condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e agli interessi di ciascuno Stato. Inoltre, la decisione potrà essere condizionata al pagamento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, obblighi risarcitori e, comunque, all'adempimento delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato, tenendo presenti le condizioni economiche del condannato e la possibilità di adempiere a quanto richiesto.

Gli articoli 11 e 12 riguardano, rispettivamente, le modalità di consegna e l'esecuzione della condanna.

L'articolo 13 stabilisce che lo Stato di condanna conservi in via esclusiva la giurisdizione sulla revisione della sentenza.

L'articolo 14 prevede che lo Stato di condanna, o lo Stato di esecuzione con il consenso dello Stato di condanna, possa accordare amnistia e indulto.

L'articolo 15 disciplina la comunicazione delle informazioni sull'esecuzione della pena.

L'articolo 16 sancisce il principio del *ne bis in idem*, ai sensi del quale la persona trasferita per l'esecuzione di una condanna non può essere detenuta, processata né condannata nello Stato di esecuzione per lo stesso reato per il quale è stata giudicata nello Stato di condanna.

L'articolo 17 disciplina il transito in uno dei due Stati, su richiesta dell'altra Parte, di persone condannate che debbano essere trasferite verso uno Stato terzo in virtù di accordi sottoscritti con lo Stato terzo dallo Stato che richiede il transito.

L'articolo 18 stabilisce che le spese derivanti dall'applicazione del Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna o fino alla consegna della persona trasferita.

L'articolo 19 stabilisce che il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in virtù di altri accordi internazionali di cui siano parti.

L'articolo 20 disciplina l'applicazione nel tempo del Trattato, prevedendo che esso si applichi a ogni richiesta presentata dopo l'entrata in vigore, anche se la condanna sia stata inflitta prima dell'entrata in vigore.

Gli articoli 21 e 22 sono relativi, rispettivamente, alla soluzione di controversie e all'entrata in vigore, modifica e denuncia del Trattato stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 rinvia a un provvedimento legislativo ad hoc per la copertura di eventuali oneri per spese straordinarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cooperazione giudiziaria.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Montecarlo, con Allegato.**

**C. 3242 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).



Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3242, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come il provvedimento in esame abbia lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente risalente al 1999, relativo a uno dei sei siti di ricerca europei dell'EMBL, quello italiano con sede a Monterotondo. L'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) è stato firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e la ratifica di tale Accordo è stata autorizzata con la legge 19 maggio 1976, n. 427. L'Italia è membro fondatore dell'EMBL, istituto che nel corso del tempo ha visto espandere le proprie attività fino a vedere l'adesione di molti altri Paesi (oggi sono 27), arrivando a impiegare 1800 persone con più di 80 gruppi di ricerca indipendenti che studiano vari aspetti della biologia molecolare in sei siti a Heidelberg (prima sede), Amburgo, Grenoble, Hinxton, Monterotondo (istituito nel 1999 e che è il laboratorio il cui programma riguarda l'Accordo in esame) e Barcellona. L'EMBL promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi operando in cinque ambiti prioritari: ricerca di base nella biologia molecolare, tecnologia e strumentazione, strutture e servizi, insegnamento e formazione e trasferimento della tecnologia. Il Laboratorio di ricerca di Monterotondo si trova all'interno del campus « Adriano Buzzati Traverso » del Consiglio

nazionale delle ricerche (CNR) ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 50. Il laboratorio italiano studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi da una prospettiva molecolare nel contesto dell'intero organismo, con ricerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e dell'epigenetica, incentrate sullo studio del topo come organismo modello, con l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia. Le attuali attività di ricerca comprendono il controllo epigenetico dei primi processi di sviluppo, i circuiti e il comportamento neurale, il calcolo neurale, il sistema somatosensoriale e la biologia dello sviluppo e della differenziazione delle cellule del sangue. L'Accordo in esame aggiorna il contenuto normativo dell'Accordo del 1999, sostituendolo integralmente. Le modifiche più significative riguardano, oltre all'adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute negli anni, l'estensione dell'esenzione dall'imposizione sui redditi anche ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, questione da lungo tempo pendente che, essendo la sede italiana l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini e applicando l'EMBL già un sistema di tassazione interna sul proprio personale – cosa che avrebbe determinato una doppia imposizione – ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo e l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo in corso di ristrutturazione e adeguamento. Il nuovo Accordo, come quello vigente, consta di diciannove articoli e di un allegato.

L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo.

L'articolo II riguarda il Programma del Laboratorio di Monterotondo, disciplinando, nella parte II, punto 1, la messa a disposizione da parte del Governo italiano al Laboratorio di locali e strutture per la creazione e gestione del Programma. La parte III specifica che gli edifici e i materiali forniti al Laboratorio dal Governo o da un'Agenzia da esso delegata, che ne



mantengono la titolarità, sono gestiti esclusivamente dal Laboratorio. Secondo la Parte IV lettera a), i costi di manutenzione ordinaria dei locali e dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità sono a carico del Laboratorio, mentre, ai sensi della lettera b), il Governo è responsabile della prevenzione e riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali che si rendessero necessari conformemente con i piani concertati tra il Governo e il Laboratorio.

L'articolo III, parte V, disciplina la fornitura dei servizi pubblici necessari allo svolgimento delle attività del Laboratorio (come quelle di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale, raccolta rifiuti e servizi anti-incendio), che devono essere forniti dalle autorità competenti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane. Le autorità italiane, in caso di interruzione o minaccia di interruzione di tali servizi, adotteranno le misure atte a non pregiudicare l'opera del Laboratorio anche installando attrezzature per l'erogazione di elettricità in casi di emergenza. La parte VI stabilisce che il Laboratorio autorizza i rappresentanti degli organismi che erogano tali servizi, a svolgere la loro opera di manutenzione, riparazione e ripristino all'interno del Laboratorio senza impedirne l'espletamento delle funzioni.

L'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio.

L'articolo V esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo per atti od omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni, prevedendo altresì che il Laboratorio provveda a fornirsi di un'assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi dell'Accordo stesso.

L'articolo VI disciplina: alla parte X, paragrafo 1) la libertà dalle restrizioni valutarie, potendo il Laboratorio detenere i fondi, valute, valori e conti di cui ha bisogno per le proprie attività; il paragrafo 2) riguarda disposizioni doganali e imposi-

zione fiscale e in particolare: alla lettera a) si prevede l'esclusione di restrizioni tariffarie a carico del Laboratorio, i casi di esenzione dall'IVA, le eventuali restrizioni per ragioni di quarantena; alla lettera b) si prevede l'esenzione da tutti i dazi doganali e dalle imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che siano corrispettivi per servizi resi; la lettera c) riguarda il regime dei dazi e delle imposte delle auto (massimo 3) acquistate dal Laboratorio e dei relativi tasse e carburanti; alla parte XI, lettera a) stabilisce l'esenzione per il Laboratorio, delle sue proprietà e dei suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni; alla lettera b) si prevede la non imponibilità, ai fini dell'IVA, degli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale del Laboratorio e all'esercizio delle sue funzioni. La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni dell'articolo VI non derivano estensioni del regime di esenzioni né minori entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato rispetto all'accordo del 1999.

L'articolo VII prevede, nella parte XII, che siano notificate al Governo italiano le nomine del personale impiegato presso la sede del Laboratorio specificandone la nazionalità e accertandosi preventivamente che la loro assunzione non comporti violazioni delle norme sull'immigrazione né proibizioni ad assumere l'impiego in Italia. Sui membri del personale, nella parte XIII, alle lettere a), b) e c) si dettagliano i regimi di immunità, esenzioni e privilegi di cui essi godono; va poi sottolineata l'aggiunta nel nuovo Accordo della lettera d) che innova quello previgente introducendo anche per i cittadini italiani l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio. Infatti, i dipendenti e il Direttore generale sono soggetti ad un'imposta interna da parte di EMBL e solo nella sede italiana non era stata prevista dal precedente Accordo l'estensione dell'esen-

zione fiscale ai cittadini italiani, che sarebbero quindi stati soggetti ad una doppia imposizione e che quindi finora non sono stati mai assunti. Con la nuova norma invece, anche i cittadini italiani o residenti permanenti in Italia facenti parte del personale del Laboratorio (compresi gli esperti e il Direttore generale) sono esentati dalle imposte dirette su stipendi o emolumenti.

Segnala poi che, alla lettera g), si stabilisce che i privilegi e le immunità previsti dall'articolo non si applicano al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi.

L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del Direttore generale, specificando tali immunità nel caso in cui esso sia o meno cittadino italiano, ad esempio riguardo all'arresto, alle agevolazioni doganali per i bagagli, all'esenzione dalle misure restrittive dell'immigrazione, ai privilegi fiscali analoghi a quelli dei diplomatici.

L'articolo IX circoscrive l'ambito di applicazione dei privilegi e delle immunità di cui godono il personale e gli esperti, esclusivamente allo scopo di garantire la migliore gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone che vi operano, fermo restando l'obbligo di cooperazione con lo Stato italiano.

L'articolo X regola la libertà delle comunicazioni e dei trasporti del Laboratorio, che non sono assoggettabili a intercettazioni e censura, godendo delle immunità diplomatiche.

L'articolo XI si occupa del sistema di assistenza sanitaria e previdenziale del personale, gestito dal Laboratorio, per cui il Direttore generale e i membri del personale sono esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale, ferma restando la possibilità per essi di versare contributi volontari beneficiando di conseguenza delle prestazioni previste, anche stipulando accordi complementari ad hoc al fine di poter beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema sanitario nazionale italiano.

L'articolo XII, riguarda il collegamento con il Governo, prevedendo che il Governo italiano designi un'autorità competente al

fine di cooperare con il Direttore del programma in relazione a tutte le questioni relative all'amministrazione e gestione dello stesso. Tale autorità era e continuerà ad essere, come chiarito dalla relazione tecnica, il CNR.

L'articolo XIII disciplina i contratti di diritto privato stipulati dal Laboratorio, prevedendo la possibilità di inserire negli stessi una clausola arbitrale.

L'articolo XIV prevede che le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

L'articolo XV disciplina la composizione delle controversie tra l'Italia e il Laboratorio, prevedendo che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta a un tribunale arbitrale (possibilità già prevista nell'Accordo del 1999 ma mai applicata).

L'articolo XVI prevede la possibilità per il Governo italiano e il Laboratorio di stipulare, ove necessario, eventuali accordi supplementari (anche questa possibilità, già presente nel vigente Accordo, non si è mai verificata; in caso di sua improbabile – secondo la relazione tecnica – applicazione, come per l'articolo precedente, si richiederebbe un provvedimento normativo ad hoc per far fronte ai relativi oneri).

L'articolo XVII dispone che l'Accordo entrerà in vigore a seguito della notifica, da entrambe le parti, quando siano state assolte le formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

L'articolo XVIII prevede la possibilità di avviare, su istanza di una delle due Parti, i negoziati per la revisione o la cessazione del presente Accordo. Qualora tali negoziati, dopo un anno, non abbiano portato a un'intesa, l'Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

L'articolo XIX, nella parte XXVIII, relativa alla durata dell'Accordo, prevede che questo resterà in vigore (salvo il caso di

denuncia di cui all'articolo precedente) fino a che il Laboratorio manterrà il programma di ricerca in Italia – e, nella parte XXIX, prevede che lo stesso programma, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il precedente Accordo tra l'Italia e l'EMBL del 1999.

L'allegato 1, infine, contiene la mappa delle strutture e dei locali accessori destinati alle attività del Laboratorio.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, specificando al comma 3 che «agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo».

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, che analizza approfonditamente il testo concludendo che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'analisi tecnico-normativa, che ne rileva la costituzionalità e la compatibilità con la normativa interna e comunitaria, nonché con gli obblighi comunitari e internazionali dell'Italia e l'adeguata qualità sistemica e redazionale del testo, oltre che della dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto il provvedimento rientra nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si

inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Stefano Dambruoso, magistrato della procura di Bologna, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.05.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. (Atto n. 310).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 310);

richiamato che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, se-

guendo la prassi ormai consolidata, anche quest'anno lo schema di decreto fa riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.  
(C. 3278 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3278, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, « tutela della concorrenza »; « sistema tributario »; « perequazione delle risorse finanziarie »; « ordine pubblico e sicurezza »; « coordinamento informativo statistico e informatico »; « tutela dell'ambiente » (di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere e), h), r), e s) della Costituzione) e alla materia, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « governo del territorio » (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

rilevato come l'articolo 10, comma 7, del decreto – legge disponga che le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (cosiddetto *switch-off* per l'accesso ai servizi *online* della PA), preve-

dendo, in particolare, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, senza prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto DPCM attuativo, nonostante la disposizione sull'utilizzo esclusivo dello SPID varrà anche nei confronti dei servizi erogati dalle amministrazioni degli enti territoriali, che sono organizzati nell'ambito dell'autonomia regolamentare di tali servizi ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

segnalato come l'articolo 12 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – preveda l'istituzione del « Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale », con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo, senza prevedere l'intesa con le regioni interessate ai fini dell'adozione del



DPCM di riparto previsto al comma 1, lettera a), capoverso art. 6-*quater*, comma 3,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 10,

comma 7, forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM attuativo ivi previsto;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso art. 6-*quater*, comma 3, il coinvolgimento delle regioni interessate ai fini dell'adozione del DPCM di riparto ivi previsto.

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay. (C. 3241 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3241, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 »;

evidenziato come i trattati di cui si propone la ratifica abbiano l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e consentire il trasferimento

delle persone condannate, disciplinando ambiti finora privi di strumenti giuridici adeguati;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato. (C. 3242 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3242, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto ad aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente risalente al 1999, relativo a uno dei sei siti

di ricerca europei dell'EMBL, quello italiano con sede a Monterotondo;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Emendamenti C. 3314 Governo, approvato dal Senato .....	226
--	-----

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	226
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	227

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	236
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	239
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	237
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	242
AVVERTENZA .....	238

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

**DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Emendamenti C. 3314 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sui lavori della Commissione.**

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede

referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna scadrà il termine entro il quale ciascun gruppo potrà indicare fino a un massimo di due soggetti da audire nell'ambito del ciclo di audizioni programmato. Ringrazia quindi i colleghi di Forza Italia, impegnati in una importante riunione, per aver consentito che la Commissione svolgesse contemporaneamente i suoi lavori ed in particolare la relatrice, onorevole Cristina, per aver dato la sua disponibilità a che la relazione fosse svolta interamente dalla correlatrice, onorevole Annibali.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Cristina, fa presente che il provvedimento, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, contiene – come si evince dalla relazione illustrativa del testo originario – disposizioni destinate ad incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio. La stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più pro-

crastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso.

Rammenta che al Senato il provvedimento è stato presentato dal Governo Conte II il 9 gennaio 2020 (atto Senato 1662) e che, successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio, la cosiddetta Commissione Luiso, per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al citato disegno di legge S. 1662. Sulla base dei lavori di tale Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. La Commissione Giustizia del Senato ha concluso l'esame del provvedimento il 14 settembre 2021. In Assemblea il Governo ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. Per questa ragione il disegno di legge che giunge all'esame della Camera si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata analisi del contenuto del provvedimento, evidenzia che lo stesso, analogamente alla parallela riforma del processo penale, presenta dunque un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Per quanto attiene alla delega al Governo per la riforma del processo civile, rileva che il disegno di legge fissa in un anno dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della stessa e delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi valorizzando il ruolo del parere delle Commissioni parlamentari (articolo 1, commi 1-3). In particolare, il



comma 1 precisa che i decreti legislativi di riforma (« riassetto formale e sostanziale ») del processo civile dovranno prevedere novelle al codice di rito e alle leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dai successivi commi. Obiettivi dichiarati del processo riformatore dovranno essere la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile. La procedura da seguire nell'attuazione della delega è delineata dal comma 2, che prevede che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e che su tali schemi dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si dovranno esprimere entro 60 giorni dalla ricezione degli schemi medesimi; in caso di inutile decorso del termine, i decreti potranno essere emanati anche senza i prescritti pareri. Il comma 2 prevede, inoltre, che se il Governo non intenderà conformarsi ai pareri, gli schemi dovranno essere ritrasmessi alle Camere, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni dovranno in tal caso esprimersi entro 20 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere comunque emanati. La medesima procedura dovrà essere seguita qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della delega, il Governo ritenga necessario adottare disposizioni integrative e correttive della riforma (comma 3).

Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, segnala che il disegno di legge interviene anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, riordinando e semplificando gli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese

sostenute nei procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, riformando le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale mediante la definizione delle garanzie, l'utilizzabilità del materiale acquisito, i compensi ulteriori per gli avvocati e le sanzioni per le violazioni delle suddette norme, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici, nonché riformando le procedure di negoziazione assistita volte alla soluzione delle controversie in materia di separazione dei coniugi (articolo 1, comma 4). Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la modifica della disciplina dell'arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza e di imparzialità degli arbitri reintroducendo la facoltà di ricasazione per gravi ragioni di convenienza, nonché, in particolare, con la finalità di disciplinare l'esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri rituali il potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo (articolo 1, comma 15).

Fa presente che specifici principi e criteri direttivi sono dettati per la riforma del processo di cognizione di primo grado. In merito, rammenta che il disegno di legge prevede la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica assicurandone la semplicità, la concentrazione, l'effettività della tutela e la ragionevole durata, attraverso la modifica di alcune disposizioni inerenti al contenuto dell'atto di citazione e prevedendo che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda giudiziale siano esposti in modo chiaro e specifico, che nell'atto di citazione siano specificati i mezzi di

prova dei quali l'attore intende valersi e i documenti che l'attore offre in comunicazione e che l'atto di citazione contenga l'avvertimento circa l'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, in tutti i giudizi davanti al giudice, specificando le eccezioni e avvertendo della possibilità di accedere al gratuito patrocinio ove ricorrano i presupposti. Il Governo, inoltre, dovrà modificare alcune disposizioni inerenti al contenuto della comparsa di risposta e dovrà valorizzare delle fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti. Inoltre, la riforma dovrà: valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni; prevedere alcune modifiche riguardanti la fase decisoria, al fine di favorire la riduzione della durata dei procedimenti, imponendo termini temporali perentori acceleratori; ampliare la possibilità per il giudice di conciliare le parti, consentendogli di formulare una proposta fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione; riformare il procedimento sommario di cognizione prevedendo tempi certi, ridotti rispetto al rito ordinario, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e prevedendo che il rito si concluda con una sentenza; ricollocare il medesimo procedimento nel Libro II del codice di procedura civile e rinominarlo «procedimento semplificato di cognizione», estendendone il campo d'applicazione anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale quando i fatti in causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa sia basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità; prevedere la possibilità che il giudice pronunci ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del tribunale, quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate; disciplinare i rapporti tra collegio e

giudice monocratico prevedendo che se il collegio ritiene che una causa rimessa davanti a sé per la decisione, debba in realtà essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, debba rimettere la causa al giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, affinché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze e che, se, viceversa, il giudice monocratico ritenga che una causa, già riservata davanti a sé per la decisione, debba in realtà essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, debba rimettere la causa al collegio, senza fissare ulteriori udienze, con ordinanza comunicata alle parti. Inoltre il Governo dovrà prevedere la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di mutamento del rito e la prevalenza del rito collegiale in caso di cause connesse oggetto di riunione (articolo 1, comma 5).

Sottolinea che il provvedimento in esame prevede inoltre: la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie e l'introduzione, anche in quelle ipotesi, di un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, che presenti analogie con quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (articolo 1, comma 6); l'uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile (articolo 1, comma 7); l'unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti (articolo 1, comma 11). In particolare, il disegno di legge delega il Governo ad unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo, in particolare, che la trattazione delle cause di licenziamento, in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro siano prioritarie, che le azioni di impugnazione dei

licenziamenti dei soci delle cooperative, anche se contestuali alla cessazione rapporto associativo, debbano essere introdotte con ricorso, applicandosi il rito del lavoro e consentendo che le azioni di nullità, per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, siano proposte ricorrendo alternativamente al rito del lavoro ovvero ai riti speciali previsti dall'articolo 38 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, o all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 relativo alle controversie in materia di discriminazioni.

Inoltre, con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, rammenta che il Governo è delegato a procedere, nell'esercizio della delega, alla revisione delle ipotesi in cui, in tali procedimenti, il tribunale è chiamato a provvedere in composizione collegiale, limitando le ipotesi di collegialità ai casi in cui è prevista la partecipazione del pubblico ministero, ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni (articolo 1, comma 13) e, con riferimento alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, a conformare la legislazione nazionale alla normativa europea regolando i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato (articolo 1, comma 14).

Osserva che, nella riforma delle impugnazioni, il disegno di legge detta principi e criteri direttivi per modificare la disciplina dell'appello, del ricorso in Cassazione e della revocazione. In particolare, quanto al giudizio di appello, la delega prevede (articolo 1, comma 8): il superamento dell'attuale disciplina del c.d. filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta; la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a rimettere al giudice la possibilità di sospendere l'esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell'impugnazione o di gravità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione; la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, giudice de-

signato dal presidente del collegio e deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione; la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.

Per quanto riguarda il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ricorda che la delega prevede, anzitutto, la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest'ultima possibilità è incentivata escludendo per il soccombente il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio. La riforma, inoltre, prevede l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto (articolo 1, comma 9). Inoltre, viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli (articolo 1, comma 10).

Rileva che principi e criteri direttivi sono dettati anche per la riforma di diversi ambiti del processo di esecuzione. In particolare, il disegno di legge (articolo 1, comma 12) prevede: la sostituzione dell'*iter* di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale; con riguardo al pignoramento, la sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto che consenta al creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, di predisporre un'istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare nonché la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento; la riduzione del termine per il deposito della

documentazione ipotecaria e catastale; l'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile quando è occupato *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore; la riforma dell'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato, al fine di individuare gli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti e di fornire al giudice dell'esecuzione la possibilità di svolgere l'attività di controllo; l'introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato; l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta; l'estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari e l'introduzione dell'obbligo per il giudice di verificare l'avvenuto rispetto di tali obblighi ai fini dell'emissione del decreto di trasferimento; l'istituzione presso il Ministero della Giustizia della « Banca dati per le aste giudiziali ».

Per quanto riguarda le disposizioni generali del codice di procedura civile, sottolinea che il disegno di legge contiene, al comma 18 dell'articolo 1, principi e criteri direttivi volti a modificare la disciplina relativa all'Ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – che ha inserito l'articolo 16-*octies* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – al fine di garantire la ragionevole durata del processo nonché allo scopo di assicurare « un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ». Nell'esercizio della delega il Governo deve prevedere che: l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alla spe-

cializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari (lettera *a*); all'ufficio per il processo siano attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura: compiti di supporto ai magistrati nonché per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere; compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali; compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro (lettera *b*).

Evidenzia che il Governo è inoltre chiamato (sempre al comma 18 dell'articolo 1) a prevedere l'istituzione di analogo ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale, modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa. In termini analoghi l'Ufficio viene istituito anche presso la Procura generale della Corte di cassazione, e viene denominato « Ufficio spoglio, analisi e documentazione ».

Con riferimento alle professionalità necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni in esame, che si aggiungono alle figure già contemplate dalla legislazione vigente (personale di cancelleria, magistrati onorari, tirocinanti *ex* articolo 73 del 69/2013, ecc.) ricorda che al comma 19 si prevede una specifica disposizione che autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, da adibire all'Ufficio del processo. In relazione agli oneri conseguenti a tale disposizione, quantificati in 23,4 milioni di euro, a decorrere dal 2023, si provvede in base al comma 41.

Sempre con riguardo alle disposizioni generali del codice di procedura civile, osserva che il disegno di legge contiene principi e criteri direttivi per intervenire sui procedimenti di notifica incentivando il ricorso allo strumento informatico (articolo 1, comma 20). Finalità dell'intervento riformatore è – come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge

– di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate. Ulteriori principi e criteri direttivi sono dettati per rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, prevedendo, in particolare, che il soccombente che sia incorso in responsabilità aggravata possa essere obbligato al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende, e che possano essere previste conseguenze processuali o economiche a fronte dell'ingiustificato rifiuto a consentire ispezioni o a esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui si ritenga necessaria l'acquisizione al processo. Si prevede che in sede di attuazione della delega debba essere fissato un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le informazioni relative ad atti e documenti dell'amministrazione medesima, che le siano stati richiesti ai fini dell'acquisizione processuale. Entro il medesimo termine la pubblica amministrazione potrà anche, eventualmente, comunicare le ragioni del diniego (articolo 1, comma 21). Il disegno di legge inoltre delega il governo a prevedere disposizioni di coordinamento della riforma con la legislazione vigente, con particolare riferimento all'individuazione dei rimedi preventivi, da esperire per conseguire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, e ai tempi e modi per far valere il difetto di giurisdizione (articolo 1, comma 22).

Ricorda che specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In particolare (articolo 1, comma 23), il disegno di legge enuncia i principi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi

allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo, tra l'altro: ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare. Ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore. Il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative: all'attività professionale del mediatore familiare; alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica; alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore; al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore; alla nomina del tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale.

Sottolinea che specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori. La delega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svol-



gimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone. Il Governo dovrà inoltre: introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; predisporre un'autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie; introdurre la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare. A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento all'esame della Commissione enuncia (articolo 1, comma 24) principi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquistando dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Dal punto di vista della struttura e dell'articolazione territoriale del tribunale, il disegno di legge prevede: una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. Sono inoltre dettati principi e criteri di delega con riguardo alle specifiche competenze delle suddette sezioni nonché alla disciplina del sistema delle impugnazioni. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi.

Osserva che il successivo comma 25 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e ad introdurre una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti.

Infine, segnala che il disegno di delega (articolo 1, comma 26) richiede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti spetta, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore. Inoltre, il Governo dovrà prevedere che il tribunale: sin dall'avvio del procedimento, nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; allorché adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, fissi contestualmente l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio; nell'udienza di comparizione, proceda all'ascolto del minore, direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto e, all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti temporanei già emanati.

Evidenzia che l'articolo 1 del disegno di legge, a partire dal comma 27, introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Si tratta di novelle al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Per queste disposizioni dunque il legislatore non utilizza lo strumento della delega al Governo, ma introduce direttamente le modifiche alla legislazione vigente, destinate potenzialmente a divenire efficaci prima dell'esercizio della delega (per il quale il Governo, in base al comma 1, ha a disposizione un anno). In particolare, alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. In merito, il disegno di legge, al comma 27 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 403 del codice civile,

che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura da parte della pubblica autorità. A seguito di tale modifica, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in un luogo sicuro, quando quest'ultimo « è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere ». Con l'aggiunta di sette nuovi commi all'articolo 403 del codice civile viene inoltre disciplinata la procedura che fa seguito al provvedimento con il quale l'autorità pubblica allontana il minore da uno od entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. La procedura coinvolge quattro distinti soggetti: la pubblica autorità che è intervenuta d'urgenza, il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello. L'ottavo nuovo comma dell'articolo 403 del codice civile stabilisce inoltre che « qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare ».

Sempre in materia di diritti delle persone e delle famiglie, rileva che il disegno di legge: modifica il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti *de potestate* quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (articolo 1, comma 28); interviene sull'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al curatore speciale, al fine di prevedere per il giudice l'obbligo di procedere alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento nei seguenti casi: quando il pubblico ministero abbia

chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, da entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; quando è adottato un provvedimento di allontanamento del minore dall'ambiente familiare, o di affidamento temporaneo del minore; quando dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni. Con l'inserimento del quarto comma dell'articolo 78 del codice di procedura civile il disegno di legge introduce una ulteriore facoltà di nomina del curatore speciale del minore, per l'ipotesi in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in questo caso il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato (articolo 1, comma 30). Il provvedimento inoltre modifica l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale (articolo 1, comma 31). Evidenzia altresì che il disegno di legge modifica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile, che disciplina la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento, al fine di prevedere – al numero 3 del secondo comma – che il giudice, nel disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro, possa individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile (articolo 1, comma 33). Fa presente che il comma 34 dell'articolo 1 interviene sugli

articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale, la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo e che il successivo comma 35 modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per estendere l'applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.

Sottolinea che ulteriori novelle al codice di procedura civile introducono misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata. In particolare, il comma 29 modifica l'articolo 26-bis del codice di procedura civile, che disciplina il foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, prevedendo che quando debitrice è una pubblica amministrazione sia competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Rammenta che il comma 32 interviene invece sull'articolo 543 del codice di procedura civile, in materia di forma del pignoramento nell'espropriazione presso terzi, al fine di prevedere che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, debba (nuovo quinto comma): notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura; depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti sono richiesti a pena di inefficacia del pignoramento. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, se la notifica

dell'avviso non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Inoltre, con riferimento alle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, precisa che il disegno di legge modifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l'attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma (articolo 1, comma 36). Come anticipato, rammenta che il comma 37 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni che novellano i procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (commi 27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35), di esecuzione forzata (commi 29 e 32) e di stato di cittadinanza (comma 36), si applichino ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Infine, evidenzia che gli ultimi commi dell'articolo 1 (commi da 38 a 44) recano le disposizioni finanziarie. Presentano carattere oneroso solo le norme di delega relative agli incentivi fiscali per la mediazione, al giudizio accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili in Corte di cassazione e alle assunzioni di personale amministrativo per l'ufficio del processo. In particolare, a quest'ultimo onere si fa fronte con la riduzione delle autorizzazioni ad assumere personale dell'amministrazione giudiziaria già previste dalla legge di bilancio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia la collega Annibali per la relazione svolta sul un provvedimento avente ad oggetto un tema particolarmente rilevante. Consapevole che la stessa, in ragione delle tempistiche stringenti che condizionano nella giornata odierna i lavori della Commissione, si è limitata a illustrare i contenuti del provvedimento rinviando ad altra seduta l'esposizione delle proprie valutazioni, fa presente che nelle prossime sedute sarà possibile svolgere i necessari approfondimenti.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede se nella riunione dell'ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna, si definiranno le modalità per il prosieguo dei lavori.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel confermare che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà anche a definire le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.**

Atto n. 285.

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro la giornata di oggi, 20 ottobre, fa presente che nella seduta odierna si procederà alla deliberazione del prescritto parere. Ricorda che nella precedente seduta erano state presentate proposte alternative di parere, rispettivamente, dai deputati Colletti e Bazoli, e che non si era potuto procedere alla votazione della proposta di

parere formulata dal relatore, onorevole Costa, in considerazione dell'imminenza dei lavori dell'Assemblea.

Enrico COSTA (MISTO-A+E-RI), *relatore*, fa presente che, a seguito di interloquazioni svolte per arrivare ad un punto di convergenza tra la posizione di coloro che erano favorevoli alla proposta di parere con condizioni da lui presentata la scorsa seduta e coloro che invece ritenevano più opportuno un parere favorevole senza condizioni, ha predisposto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*) nella quale si evidenzia il ruolo delle conferenze stampa da parte del Procuratore della Repubblica, purché queste siano convocate sulla base di uno specifico interesse che deve essere giustificato in un atto motivato da parte del Procuratore. Sottolinea infatti che il testo dello schema in esame non precisa con quale atto devono essere indicate le ragioni che rendono necessarie le conferenze stampa. Fa presente che la proposta di parere prevede che, nei casi in cui il Procuratore della Repubblica autorizza la polizia giudiziaria a fornire informazioni sugli atti compiuti in sua presenza, l'autorizzazione deve essere rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse. Sottolinea inoltre che è stata prevista una condizione per prevedere un procedimento più snello ai fini della correzione dell'errore in riferimento alla salvaguardia della presunzione di innocenza e che la proposta di parere richiede di modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale al fine di evitare un conflitto tra il diritto al silenzio ed il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione. Infine, con riferimento al soggetto a cui presentare le doglianze, che nel testo del provvedimento è identificato nel giudice che ha emesso il provvedimento, fa presente che la proposta di parere lo individua nell'ufficio del giudice, al fine di evitare che sia la stessa persona fisica a sindacare l'atto che ha emesso.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) preannuncia il voto contrario della sua com-

ponente politica sulla nuova proposta di parere del relatore, in quanto, come chiaramente espresso nella proposta alternativa di parere da lui presentata, l'intero contenuto del provvedimento in esame deve essere rigettato. A suo avviso, il Governo — che ha già approvato una malevola riforma del processo penale destinata a portare al macero migliaia di procedimenti — con questo provvedimento si accinge a silenziare definitivamente la magistratura. In proposito sottolinea come uno dei teoremi della « Loggia P 2 » fosse quello che i nomi e le immagini dei magistrati non dovessero apparire nella fase delle indagini. Per quanto attiene alla nuova condizione proposta dal relatore in merito alla necessità di un atto motivato per la conferenza stampa, si domanda a chi potrà essere rivolto un eventuale ricorso contro le motivazioni contenute nell'atto. Ritiene che tale condizione proposta dal relatore porterà coloro che devono svolgere le indagini a perdere tempo prezioso nella redazione di atti motivati inutili. Rileva inoltre, per quanto riguarda la fase di correzione davanti allo stesso giudice o, in base alla nuova proposta di parere del relatore, davanti all'ufficio del giudice, che essa crei un contenzioso nella procedura che invece dovrebbe essere disincentivato. A suo avviso tali elementi sono sintomatici della volontà della maggioranza di non far funzionare il processo penale e la fase delle indagini. Sottolinea infine come con i partiti che sostengono l'attuale Governo siano tornati attuali i tempi bui che avevano caratterizzato altri Esecutivi.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di porre in votazione la nuova proposta di parere formulata dal relatore, avverte che, a seguito dell'eventuale approvazione di tale proposta, risulteranno precluse le votazioni sulle proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dai deputati Colletti e Bazoli.

La Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni formulate dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.**

**Atto n. 286.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro la giornata di oggi 20 ottobre e fa presente che nella seduta odierna si procederà alla deliberazione del prescritto parere.

Rammenta inoltre che è stata presentata una proposta alternativa di parere dal gruppo della Lega.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con una sola osservazione (*vedi allegato 2*) relativa alle criptovalute, che è stata condivisa per le vie brevi con i gruppi e che ha incontrato il consenso di tutti i gruppi.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare come l'aula presso la quale si stanno svolgendo i lavori della Commissione non sia idonea stante l'impossibilità per i parlamentari di stare tutti seduti nel rispetto del distanziamento richiesto dalle misure per la prevenzione del Covid-19. Chiede pertanto che i lavori siano immediatamente sospesi fino all'individuazione di una sede adatta allo svolgimento delle sedute in considerazione delle disposizioni relative al distanziamento che ancora vigono presso la Camera. Coglie quindi l'occasione per chiedere alla presidenza di farsi portavoce di quella che definisce una assurdità considerato che, mentre la capienza dei mezzi di trasporto ormai è dell'ottanta per cento, nelle aule della Camera ancora non si possono occupare più del cinquanta per cento dei posti a sedere.



Mario PERANTONI, *presidente*, pur comprendendo il disagio della collega Varchi, ritiene che l'aula utilizzata dalla Commissione sia sufficientemente capiente e fa presente che ha provveduto a chiedere ulteriori sedute per consentire di proseguire i lavori della Commissione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ribadisce la sua richiesta di sospensione dei lavori della Commissione fino a quando tutti i colleghi non saranno nelle condizioni di svolgere adeguatamente il mandato parlamentare, sottolineando come non sia normale esaminare provvedimenti di tale importanza nelle condizioni attuali.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che le osservazioni della collega Varchi siano pertinenti e fondate, e verificato che tutti i colleghi abbiano preso posto, ritiene che la Commissione possa procedere con i propri lavori.

Maria Carolina VARCHI (FDI), con riferimento alla nuova proposta di parere presentata dal relatore, desidera preliminarmente far presente che il gruppo di Fratelli d'Italia non ha svolto alcuna interlocuzione con il relatore. Ritiene che l'unica osservazione, seppure condivisibile, contenuta nella citata nuova proposta di parere non sia sufficiente per trovare il favore del suo gruppo. Sottolinea infatti che lo schema di decreto in esame, ancorché abbia un intento lodevole e apprezzabile, rechi in sé una serie di storture legate all'estensione dei reati presupposti alle contravvenzioni. Per tale ragione, ribadisce il voto contrario di Fratelli d'Italia alla nuova proposta di parere del relatore precisando che, seppure apprezzabili gli obiettivi del provvedimento, dall'attuazione dello stesso potranno derivare storture.

Catello VITIELLO (IV) interviene per chiedere al relatore se, anche attraverso il confronto con la senatrice Evangelisti, relatrice sul medesimo provvedimento presso la Commissione Giustizia del Senato, abbia preso in considerazione l'opportunità di integrare la proposta di parere testé rifo-

mulata in maniera analoga a quanto si appresterebbe a fare l'omologa Commissione del Senato. A tale proposito fa presente che, per quanto gli consta, presso l'altro ramo del Parlamento sarebbe stata avanzata la proposta di introdurre un'osservazione ulteriore, rispetto a quella sulle cripto valute, volta a chiedere al Governo di inserire nel testo degli articoli degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale l'avverbio « intenzionalmente » prima della descrizione delle condotte relative rispettivamente al riciclaggio e al reimpiego, al fine di corrispondere alle previsioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di parere appena illustrata è stata concordata anche con la senatrice Evangelisti, relatrice del provvedimento presso l'omologa Commissione del Senato, la quale ha convenuto sull'opportunità di non introdurre l'eventuale osservazione richiamata dal collega Vitiello. Nel far presente inoltre che l'avverbio « *intentionally* » utilizzato nel testo inglese della direttiva con riguardo alle condotte relative ai reati di riciclaggio andrebbe più correttamente tradotto con il termine italiano « dolosamente », ritiene che non sia quella attuale la sede più adeguata per valutare l'intervento proposto dal collega Vitiello, che pure considera meritevole di approfondimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, in caso di eventuale approvazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore, risulterà preclusa la votazione della proposta di parere presentata dal gruppo della Lega.

La Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

premesso che:

la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva (UE) 2016/343, « con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario » in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;

il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni contenute nella direttiva;

l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo II, rubricato « presunzione di inno-

cenza », oltre a prevedere che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), dispone all'articolo 4 in merito ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo;

sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come « colpevole » prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 2, comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato « pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 »;

l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, con l'introduzione della possibilità per il procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di informazione, nei casi di « particolare rilevanza pubblica dei fatti », tramite conferenze stampa;

lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono « altri rilevanti ragioni di interesse pubblico »;

l'articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in linea con il disposto della direttiva;

l'articolo 6 della direttiva sull'onere della prova prevede l'obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato;

l'articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio effetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti e sulla riparazione per ingiusta detenzione;

in riferimento all'articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato proprio al fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo;

l'articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e

imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa » aggiungere il seguente periodo: « La determinazione di procedere a conferenza stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sostituire la parola « rilevanti » con la parola « specifiche »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sostituire il comma 3-*bis* con il seguente: « Nei casi di cui al comma 2-*bis*, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 3 »;

all'articolo 4, prevedere un procedimento più snello per la correzione dell'errore in riferimento alla salvaguardia della presunzione d'innocenza;

2) quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi, sia specificato all'articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiu-

sta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

3) quanto all'articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-*bis* in merito al-

l'istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole « al giudice che lo ha emesso » con le seguenti: « all'ufficio del giudice che lo ha emesso ».

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento.



### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

##### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), Michael O'Flaherty ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	243
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Direttore America Latina di ENEL S.p.A., Dott. Maurizio Bezzeccheri .....	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	244
INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:	
Incontro informale con il Presidente della Commissione per l'Integrazione europea dell'Assemblea Nazionale dell'Armenia, on. Arman Yeghoyan, nell'ambito dello <i>EU Twinning Project « Strengthening the Capacity of the National Assembly of Armenia to Further Support CEPA Oversight and Implementation »</i> .....	244

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), Michael O'Flaherty.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Michael O'FLAHERTY, *Direttore dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Vito COMENCINI (LEGA), Paolo FORMENTINI (LEGA) e, a più riprese, Laura BOLDRINI, *presidente*.

Michael O'FLAHERTY, *Direttore dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali*

(FRA), risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA  
ESTERA PER L'AMERICA LATINA**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, del Direttore America Latina di ENEL S.p.A., Dott. Maurizio Bezzeccheri.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

**Incontro informale con il Presidente della Commissione per l'Integrazione europea dell'Assemblea Nazionale dell'Armenia, on. Arman Yeghoyan, nell'ambito dello *EU Twinning Project « Strengthening the Capacity of the National Assembly of Armenia to Further Support CEPA Oversight and Implementation ».***

L'incontro informale si è svolto dalle 15 alle 15.50.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	245
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	245

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	247
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	247
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	248

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo**

**per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Marica FANTUZ, *presidente*, ricorda, come già preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 13 ottobre, che è emersa l'esigenza di tenere insieme la riforma del reclutamento con quella relativa alla riforma della legge n. 244 del 2012 – considerata la stretta connessione tra i due interventi – e continuare a lavorare su un unico testo.

Propone che alle proposte di legge in materia di reclutamento (C. 1870, 2045 e

2051) siano abbinate le proposte di legge in materia di riforma della legge n. 244 del 2012 (C. 1934, 2802 e 2993).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore* conferma che a seguito dell'indirizzo emerso nel corso degli approfondimenti appare opportuno procedere all'abbinamento delle proposte di legge sul reclutamento e sul differimento del termine per la riduzione dello strumento militare previsto dalla legge n. 244 del 2012, anche in considerazione dell'omogeneità e dell'affinità delle materie trattate nei provvedimenti. Dichiaro pertanto il proprio voto favorevole all'abbinamento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) nel concordare con quanto già dichiarato dal collega Ferrari dichiara il proprio voto favorevole all'abbinamento delle proposte di legge.

Alberto PAGANI (PD) nel dichiararsi favorevole all'abbinamento sottolinea come questo consenta di rendere organica la discussione su questi temi che, altrimenti, rischierebbe di rimanere frammentata. Ricorda che il provvedimento contiene dei principi di delega che meritano un accurato approfondimento anche al fine di definire con precisione l'ambito oggettivo dell'intervento normativo del Governo. Suggerisce inoltre di riflettere sull'opportunità di ampliare ulteriormente i principi di delega al fine di includervi ulteriori temi, attualmente all'esame della Commissione, come ad esempio quello sulla riserva, eventualmente anche con l'approvazione di proposte emendative.

Salvatore DEIDDA (FDI) nel dichiararsi favorevole all'abbinamento odierno auspica che venga riconosciuto al gruppo di Fratelli d'Italia il merito di essere stati i primi ad aver sottolineato, fin dall'inizio della legislatura, la necessità di differire i termini previsti dalla legge Di Paola (legge n. 244 del 2012) per la revisione in senso riduttivo dello strumento militare. Rileva, a tale fine, la necessità che la Commissione si doti di un calendario serrato in modo da

poter concludere l'esame complessivo del provvedimento in tempi rapidi. Invita a considerare che i tempi a disposizione per la conclusione dell'esame delle proposte di legge devono tenere, infatti, conto del successivo *iter* al Senato. A tale proposito si rammarica per *l'impasse* in cui si trovano attualmente, al Senato, le proposte di legge sui sindacati militari, sulle quali la Commissione difesa ha svolto, in prima lettura, un lungo e approfondito lavoro durato oltre due anni e auspica che non si ricada in una situazione analoga.

Auspica, inoltre, che le diverse forze politiche possano lavorare proficuamente e in accordo anche su temi di iniziativa parlamentare e delle opposizioni, considerato che allo stato gran parte dei provvedimenti in esame sono, invece, di iniziativa governativa.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) concorda con il collega Deidda sulla necessità di lavorare proficuamente, in accordo e nel pieno rispetto reciproco.

La Commissione delibera di abbinare le proposte di legge C. 1934 Deidda, Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa; C. 2802 Del Monaco, Delega al Governo per la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per gli aspetti relativi all'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e all'amministrazione della difesa, nonché proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa e C. 2993 Ferrari, Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa e delega al Governo per la rideterminazione delle medesime dotazioni e la revisione dell'organizzazione del Servizio sanitario militare.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.**

**C. 3298 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come questo sia composta da 7 articoli e, oltre a prevedere la proroga di alcune misure, reca anche, all'articolo 2, una disposizione di particolare interesse per la Commissione difesa, che interviene sull'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della difesa.

Rileva che lo scopo della novella è quello di ampliare la platea dei possibili destinatari della nomina introducendo la possibilità per l'Autorità politica di individuare il Capo di stato maggiore della difesa oltre

che tra tutti i generali di corpo d'armata o equivalenti in servizio permanente – come oggi – anche tra quelli che si trovino a ricoprire la carica di Capo di stato maggiore di Forza armata in posizione di richiamo in servizio « automatico » ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare. Ricordo, infatti, che secondo quanto previsto dalla norma nel testo antecedente l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, la scelta del Capo di stato maggiore della difesa doveva avvenire tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare e che, a sua volta, il comma 4 dell'articolo 1094 prevede che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, se raggiunti dai limiti di età, siano richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

Ricorda come l'attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa sia il risultato di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni novanta, che hanno interessato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa e direttore nazionale armamenti. In particolare, con la legge di riforma dei vertici militari (legge 18 febbraio 1997, n. 25) il Capo di stato maggiore della difesa, da figura di *primus inter pares*, è stato sovraordinato rispetto ai Capi di stato maggiore delle tre Forze armate e, insieme al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale agli armamenti, posto alle dipendenze del Ministro della difesa.

Al Capo di stato maggiore della difesa – nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa – sono attribuite tutte le attività inerenti alla struttura e all'organizzazione tecnico-operativa delle Forze armate,



nonché l'adozione delle misure riguardanti l'impiego del personale militare (o anche civile) in ambito interforze, internazionale o presso altri dicasteri.

Ricorda, infine, come il Capo di stato maggiore della difesa sia un Ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica scelto tra gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente (ovvero, richiamati in servizio in quanto abbiano raggiunto i limiti di età nel corso del triennio di comando e pertanto stiano completando il mandato in tale posizione) e che all'atto della nomina, a seconda della Forza armata di provenienza, viene promosso al grado apicale di Generale o Ammiraglio. Dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare, e fa parte del Consiglio Supremo di Difesa. Dura in carica tre anni e, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Rileva inoltre come la relazione illustrativa evidenzia anche che la norma risulta pienamente coerente con il quadro delle vigenti disposizioni in tema di vertici militari che attribuiscono, al Capo di stato maggiore della difesa, competenze il cui esercizio presuppone un'autorevolezza derivante non solo dalle attitudini e dalle capacità, ma anche dalle pregresse esperienze professionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il decreto-legge n. 132/2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298 Governo);

considerato che:

tra le disposizioni del provvedimento rileva in particolare, ai fini del prescritto parere, l'articolo 2 che reca una novella all'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, introducendo la possibilità per l'Autorità politica di individuare il Capo di stato maggiore della difesa, oltre che tra tutti i generali di corpo d'armata o equivalenti in servizio permanente, come previsto dalla normativa previgente, anche tra quelli che si trovino a ricoprire la carica di Capo di stato maggiore di Forza armata in posizione di richiamo in servizio automatico ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare;

ricordato che:

con la legge 18 febbraio 1997, n. 25 (legge di riforma dei vertici militari), il Capo di stato maggiore della difesa, da figura di *primus inter pares*, è stato sovraordinato rispetto ai Capi di stato maggiore delle tre Forze armate e, insieme al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale agli armamenti, è stato posto alle dipendenze del Ministro della difesa;

il Capo di stato maggiore della difesa, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su pro-

posta del Ministro della difesa, dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare, e fa parte del Consiglio Supremo di Difesa;

il comma 4 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare prevede che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, se raggiunti dai limiti di età, siano richiamati d'autorità fino al termine del mandato;

rilevato che la norma risulta pienamente coerente con il quadro delle vigenti disposizioni in tema di vertici militari che attribuiscono, al Capo di stato maggiore della difesa, competenze il cui esercizio presuppone un'autorevolezza derivante non solo dalle attitudini e dalle capacità, ma anche dalle pregresse esperienze professionali;

considerato, inoltre, che l'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha modificato gli articoli 1053, comma 1, 1242, comma 2, e 2233-*quater* (inserendo il comma 3-*ter*) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, anticipando la data di formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali al grado superiore, a regime, dal 31 ottobre di ciascun anno al 15 settembre e, in via transitoria, per gli anni 2021 e 2022, dal 31 ottobre al 15 ottobre;

valutata l'esigenza di non penalizzare gli ufficiali che, in conseguenza del nuovo regime, sarebbero esclusi dall'aliquota per non aver potuto concludere in

tempo utile, talvolta per pochissimi giorni, i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco;

ritenuto necessario prevedere, in via transitoria per gli anni 2021, 2022 e 2023, la riduzione degli stessi di trenta giorni, consentendo, così, alle Forze armate di riprogrammare nel triennio i piani di impiego degli ufficiali coerentemente con il progressivo anticipo della data di chiusura delle aliquote di valutazione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito di prevedere, all'articolo 2233-*quater* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*ter*, l'inserimento del seguente comma: «3-*quater*. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono ridotti di trenta giorni.».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	252
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	253
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	254
DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	254
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i> ) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; <i>b</i> ) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	265
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	266

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	267
--	-----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	275
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 293 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	276

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	279
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	283
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano. Atto n. 308 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	286
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea <i>Principal Anti Air Missile System</i> (PAAMS) e dei radar <i>Long Range Radar</i> (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo <i>Early Warning</i> ) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio). Atto n. 309 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	290
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota ( <i>Loitering Ammunitions</i> ) per il comparto Forze speciali. Atto n. 311 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ...	294
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione. Atto n. 312 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	301

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

#### La seduta comincia alle 15.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**C. 1494-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 15 settembre, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la quale prevede che lo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza trasmesso alle Camere al fine dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari



competenti per materia e per gli aspetti finanziari sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo.

Rammenta, altresì, che la X Commissione Attività produttive, in data 22 settembre 2021, ne ha quindi concluso l'esame in sede referente recependo integralmente la predetta condizione ed approvando taluni ulteriori emendamenti privi in ogni caso di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Trano 2.100, che, nel sostituire la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevede tra l'altro che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo altresì che con apposito decreto ministeriale sia stabilito l'importo del contributo da versare per l'iscrizione e il mantenimento del citato albo, tenendo conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità del citato contributo a fronteggiare le spese derivanti dalla istituzione e dal mantenimento dell'albo commissariale, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra l'acquisizione del predetto contributo e i costi da sostenere. Ricorda che su analogo

emendamento presentato al C. 3314 la Commissione nella seduta del 19 ottobre scorso ha espresso parere contrario.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulla proposta emendativa puntualmente richiamata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Trano 2.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**C. 2561-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa delle risposte del Governo sulle richieste di chiarimento del relatore.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvato dal Senato e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ritiene necessario un ulteriore rinvio dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere sulla base della documentazione depositata dal Governo nelle precedenti sedute.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.**

**C. 3278 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2021.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimenti del relatore, rappresenta quanto segue.

Riguardo all'articolo 1, comma 6, recante norme in materia di accertamenti relative alla revisione dei veicoli, si conferma l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse derivanti dal gettito e le spese da effettuare.

L'articolo 2, comma 1, si applica solo alle concessioni il cui periodo regolatorio è scaduto per le quali il procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che è condizione essenziale per la definizione degli adeguamenti tariffari da applicare, viene differito dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, rendendo pertanto possibile l'applicazione dell'adeguamento annuale della tariffa a partire dal 1° gennaio 2022. La proroga introdotta dalla predetta disposizione è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che, una volta definito l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, saranno effettuati i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Al riguardo precisa che non sussistono variazioni di entrate rispetto a quelle considerate negli esercizi correnti da parte dei concessionari e su cui viene determinata l'entità delle somme corrisposte ad ANAS S.p.A., mentre, quanto ai conguagli che verranno effettuati, si precisa che gli stessi si sostanziano in entrate derivanti dalla definizione di una differente tariffa applicata all'utenza e, pertanto, sono da escludere riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione. Sul piano contabile comunque il mancato adeguamento delle tariffe non comporterebbe minori entrate poiché le stesse non sono scontate sui saldi di finanza pubblica.

La proroga disposta dall'articolo 2, comma 2, per le concessioni relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale è finalizzata a compensare parzialmente le perdite delle imprese concessionarie di tali servizi, in considerazione del calo di traffico registrato nelle autostrade italiane de-

rivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, in analogia con quanto disposto da altri provvedimenti emanati dal legislatore nazionale e da altri Stati membri dell'Unione europea in considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza da Covid-19 per altri settori, quali quelli aeroportuali e portuali. La misura disposta, pertanto, è finalizzata a contenere i conseguenti effetti economici e a salvaguardare i livelli occupazionali, analogamente con quanto già previsto per altri servizi in concessione e risulta, pertanto, pienamente compatibile con la disciplina europea in materia di contratti pubblici.

Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4, conferma la sussistenza delle risorse finanziaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per finanziare i costi di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario *European Rail Traffic Management System* (ERTMS) e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati.

Conferma inoltre la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 6 a 8, in materia di servizio di trasporto ferroviario Tirano (Italia)-Campocologno (Svizzera), in considerazione del fatto che le spese relative alla sicurezza stradale non risultano correlate alla proroga dell'autorizzazione della ferrovia Tirano-Campolongo e, pertanto, si conferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente. In particolare, precisa che gli oneri richiamati nella relazione tecnica sono quelli afferenti alla sicurezza stradale (per esempio, apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento marciapiedi, posizionamento di dispositivi spartitraffico) che rientrano tra quelli ordinariamente gravanti sui bilanci dei comuni, in qualità di enti proprietari delle strade in ambito urbano e soggetti regolatori della circolazione stradale.

Riguardo alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, che amplia le competenze dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, l'inclusione del porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è da collegare all'attuale impossibilità di attuare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e all'incentivazione della crescita dell'intero tessuto economico ed industriale che gravita intorno all'attività del porto. Inoltre, l'inclusione del porto Rifugio di Gela e del porto Isola di Gela nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale è finalizzata alla creazione di un sistema portuale che, sotto un'unica *governance*, gestisca da protagonista del mercato tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare, le funzioni commerciali e logistiche, industriali e petrolifere, nonché di servizio passeggeri, compresi i croceristi, e turisti, di attività di pescherecci e di diporto. Al riguardo, evidenzia che l'inserimento dei suddetti porti nelle circoscrizioni delle competenti Autorità di sistema portuale non comporterà alcun incremento di costi, in quanto le suddette Autorità di sistema già dispongono delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per la gestione, in aggiunta a tutti gli altri porti già dalle stesse governati, anche dei porti in questione che, peraltro, hanno dimensioni e traffici commerciali minori rispetto ai porti già ricompresi nelle rispettive circoscrizioni. Conseguentemente, poiché le suddette Autorità risultano già sufficientemente strutturate, sia per dotazioni umane, strumentali e di capacità gestionale, sia per risorse finanziarie, per la gestione dei nuovi porti, ne consegue che le risorse finanziarie non potranno che essere inizialmente quelle vigenti, già presenti nel bilancio dei richiamati enti e, a regime, quelle che deriveranno anche dagli introiti connessi al gettito delle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle due Autorità di sistema portuale in relazione ai nuovi porti. Pertanto,

conferma che l'intervento proposto è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 4, comma 3, che assegna all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto risorse finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali, conferma la tempistica della realizzazione delle suddette opere, di cui al prospetto riepilogativo riportato nell'allegato alla relazione tecnica. Conferma inoltre che il Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, reca le necessarie risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati.

Riguardo all'articolo 4, comma 4, in materia di Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo, ribadisce quanto riportato in relazione tecnica in ordine alla circostanza che la disposizione ha la finalità di favorire l'attuazione della misura, consentendo l'acquisizione della necessaria autorizzazione della Commissione europea.

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, che prevede l'assegnazione presso il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI) di personale degli enti pubblici di ricerca collocato fuori ruolo, fa presente che il trattamento economico corrisposto al personale assegnato presso il CISMI, il cui importo rimane invariato rispetto a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, è posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Pertanto, trattandosi di personale da individuarsi tra il personale degli enti pubblici di ricerca, collocato fuori ruolo – senza che per tali unità di personale vi sia il trasferimento delle corrispondenti risorse ed i cui oneri sono posti a carico del Ministero – è stato necessario, ai fini della corretta copertura finanziaria della disposizione, quantificare l'intero onere e non solo quello derivante da eventuali componenti aggiuntive. Ri-

guardo agli oneri relativi al personale fuori ruolo previsti per il 2021, conferma che gli oneri previsti per l'anno 2021, pari ad un terzo di quelli previsti per ciascun anno a regime a decorrere dal 2022, è parametrato a 4 mesi (ultimo quadrimestre dell'anno 2021). Con riferimento alle spese di funzionamento, rappresenta che le stesse comprendono i buoni pasti quantificati in 33.880 euro annui (20 unità x 7 euro valore del buono pasto x 11 mesi x 22 giorni) e le spese per servizi ed oneri di gestione quantificate forfettariamente in 72.000 annui (media di 6.000 euro al mese x 12 mesi).

In relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, che prevede la possibilità da parte del CISMI di stipulare convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati, fa presente che, trattandosi di una mera possibilità, qualora dovesse concretizzarsi tale necessità alla stessa si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente alle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, conferma l'effettiva disponibilità delle stesse, al netto di quelle destinate per far fronte ad interventi già programmati e ad impegni già assunti.

All'articolo 5, commi 4 e 5, a seguito dell'inserimento di un ulteriore componente all'interno del Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, non risulta necessario il potenziamento della struttura di supporto al Comitato speciale, istituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, tenuto conto che per la stessa sono previste, a legislazione vigente, per gli anni dal 2022 al 2026, adeguate ed idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché la possibilità per la medesima struttura di supporto di avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Am-

ministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.

Al comma 5 del citato articolo 5, da un punto di vista formale, appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 5, commi da 6 a 9, recante disposizioni in materia di Commissione nazionale per il dibattito pubblico, con riferimento agli oneri recati dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, relativi all'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato relativi al personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale, segnala che la relazione tecnica, oltre ai dati relativi alla retribuzione di posizione variabile riporta anche quelli relativi alla retribuzione di risultato di cui si prevede anche l'incremento.

In relazione alla finalità della disposizione di cui all'articolo 5, comma 10, recante incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici, conferma che gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e che detti pagamenti gravano sui relativi quadri economici delle singole opere. Al riguardo, evidenzia che, anche qualora gli incentivi di cui trattasi venissero erogati nell'annualità di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, non si ritiene che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente, dal momento che, come già evidenziato, si tratta di risorse già accantonate.

Per quanto riguarda l'articolo 6, commi da 1 a 7, recante disposizioni in materia di Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), fa presente che il primo

periodo del comma 5 del citato articolo 6 prevede espressamente il trasferimento di sei unità di livello dirigenziale non generale dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) all'ANSFISA, pertanto la relazione tecnica risulta coerente con quanto previsto dal testo del provvedimento in esame. Fa presente inoltre che le risorse umane trasferite dal MIMS all'ANSFISA, come individuate nel primo periodo del predetto comma 5, includono anche il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che risulta in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con riferimento all'attribuzione all'ANSFISA delle tariffe di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, previste dalla previgente disciplina per lo svolgimento da parte del MIMS delle attività ispettive e di gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico, conferma che le suddette attività sono state integralmente devolute dal Ministero all'Agenzia in ragione dell'assegnazione degli USTIF alla medesima Agenzia disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, e che, pertanto, non risultano ulteriori attività residuali in capo al Ministero tali da richiedere una loro copertura tariffaria. Conferma inoltre che il riconoscimento in favore di personale appositamente abilitato dell'ANSFISA della possibilità di svolgere specifiche attività di polizia stradale, non è suscettibile di determinare effetti finanziari.

Al comma 7 del citato articolo 6, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal trasferimento di personale del MIMS nei ruoli dell'ANSFISA, a fronte di oneri decorrenti dal 2022, il prospetto riepilogativo fa decorrere la riduzione del suddetto fondo dal 2021, per un mero refuso nella compilazione dell'allegato 3 della relazione tecnica, pertanto si conferma il profilo della copertura finanziaria, a decorrere dal 2022. Si conferma inoltre che l'utilizzo delle risorse presenti nel bilancio della predetta Agenzia per il perseguimento delle finalità che le predette



disposizioni si propongono non è comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente e che vi è effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Si conferma che il trasferimento della Commissione permanente per le gallerie all'ANFISA, di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, non comporta per la stessa Agenzia oneri organizzativi e funzionali, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.

All'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, con riferimento allo sviluppo temporale dei conferimenti e i pertinenti riflessi sul saldo di fabbisogno per il 2021 in conseguenza della sottoscrizione dell'autorizzato aumento di capitale di ITA nell'esercizio in corso, fa presente che gli effetti sul fabbisogno conseguenti alla sottoscrizione dell'autorizzato aumento di capitale sono già stati scontati sui saldi di finanza pubblica.

Dalle disposizioni di cui al comma 2 medesimo articolo 7, che prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea e che il programma adottato dai Commissari straordinari si intenda « ad ogni effetto autorizzato », non derivano effetti finanziari.

Riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 6, recante procedure di attuazione del PNRR, conferma che la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'attribuzione delle risorse del « Fondo Next Generation EU-Italia » non solo alle amministrazioni ed organismi titolari dei progetti ma anche agli enti attuatori dei progetti medesimi, non comporta una dinamica di spesa diversa da quella già scontata sui saldi di finanza pubblica, posto che le risorse del « Fondo Next Generation EU-Italia » sono trasferite alle amministrazioni ed organismi titolari di interventi PNRR, come peraltro disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse

finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Saranno le amministrazioni titolari di interventi PNRR, a loro volta, nell'ambito delle risorse loro attribuite, a provvedere al trasferimento delle medesime ai soggetti attuatori perché diano esecuzione ai progetti di competenza. La dinamica di cassa, pertanto, rimane quella già scontata nei tendenziali.

L'articolo 10, comma 7, in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, non è suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché non sono stati introdotti nuovi strumenti di identificazione digitale, atteso che – ai sensi dell'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies* – CIE e CNS erano già previsti come modalità di identificazione insieme a SPID.

Riguardo all'articolo 11, recante rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 (gestito da SIMEST), conferma la natura aggiuntiva delle risorse del PNRR di rifinanziamento del Fondo 394/81 e che le relative spese sono già scontate sui saldi di finanza pubblica. Nel ribadire quanto già riportato in relazione tecnica, si fa presente che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia utilizzate a copertura costituiscono risorse a fondo perduto.

Riguardo all'articolo 12, recante disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti, conferma che il Fondo per lo sviluppo e la coesione reca le occorrenti risorse disponibili utilizzate a copertura e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 13, comma 1, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei territori insulari del Centro-nord, conferma che non risulta alterata la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.

La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, recante modifica della procedura di attribuzione di contributi per gli investimenti ai comuni, non incide sulla mo-

dulazione degli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

All'articolo 15, recante disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale, dal punto di vista formale appare necessario precisare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli di cui al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame.

Al comma 2 dell'articolo 16, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a) – mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023 – dal punto di vista formale appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al medesimo comma 2 dell'articolo 16, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), conferma che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 reca le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3278 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

riguardo all'articolo 1, comma 6, recante norme in materia di accertamenti relative alla revisione dei veicoli, si conferma l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse derivanti dal gettito e le spese da effettuare;

l'articolo 2, comma 1, si applica solo alle concessioni il cui periodo regolatorio è scaduto per le quali il procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che è condizione essenziale per la definizione degli adeguamenti tariffari da applicare, viene differito dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, rendendo pertanto possibile l'applicazione dell'adeguamento annuale della tariffa a partire dal 1° gennaio 2022;

la proroga introdotta dalla predetta disposizione è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che, una volta definito l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, saranno effettuati i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

al riguardo si precisa che non sussistono variazioni di entrate rispetto a quelle considerate negli esercizi correnti da parte dei concessionari e su cui viene determinata l'entità delle somme corrisposte ad ANAS S.p.A., mentre, quanto ai conguagli che verranno effettuati, si precisa che gli stessi si sostanziano in entrate derivanti dalla definizione di una differente tariffa applicata all'utenza e, pertanto, sono da escludere riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione;

sul piano contabile comunque il mancato adeguamento delle tariffe non comporterebbe minori entrate poiché le stesse non sono scontate sui saldi di finanza pubblica;

la proroga disposta dall'articolo 2, comma 2, per le concessioni relative ai

servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale è finalizzata a compensare parzialmente le perdite delle imprese concessionarie di tali servizi, in considerazione del calo di traffico registrato nelle autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, in analogia con quanto disposto da altri provvedimenti emanati dal legislatore nazionale e da altri Stati membri dell'Unione europea in considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza da Covid-19 per altri settori, quali quelli aeroportuali e portuali;

la misura disposta, pertanto, è finalizzata a contenere i conseguenti effetti economici e a salvaguardare i livelli occupazionali, analogamente con quanto già previsto per altri servizi in concessione e risulta, pertanto, pienamente compatibile con la disciplina europea in materia di contratti pubblici;

riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4, si conferma la sussistenza delle risorse finanziaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per finanziare i costi di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario *European Rail Traffic Management System* (ERTMS) e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati;

si conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 6 a 8, in materia di servizio di trasporto ferroviario Tirano (Italia)-Campocologno (Svizzera), in considerazione del fatto che le spese relative alla sicurezza stradale non risultano correlate alla proroga dell'autorizzazione della ferrovia Tirano-Campolongo e, pertanto, si conferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente;

in particolare, si precisa che gli oneri richiamati nella relazione tecnica sono quelli

affidenti alla sicurezza stradale (per esempio, apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento marciapiedi, posizionamento di dispositivi spartitraffico) che rientrano tra quelli ordinariamente gravanti sui bilanci dei comuni, in qualità di enti proprietari delle strade in ambito urbano e soggetti regolatori della circolazione stradale;

riguardo alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, che amplia le competenze dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, l'inclusione del porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è da collegare all'attuale impossibilità di attuare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e all'incentivazione della crescita dell'intero tessuto economico ed industriale che gravita intorno all'attività del porto;

inoltre, l'inclusione del porto Rifugio di Gela e del porto Isola di Gela nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale è finalizzata alla creazione di un sistema portuale che, sotto un'unica *governance*, gestisca da protagonista del mercato tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare, le funzioni commerciali e logistiche, industriali e petrolifere, nonché di servizio passeggeri, compresi i croceristi, e turisti, di attività di pescherecci e di diporto;

al riguardo, si evidenzia che l'inserimento dei suddetti porti nelle circoscrizioni delle competenti Autorità di sistema portuale non comporterà alcun incremento di costi, in quanto le suddette Autorità di sistema già dispongono delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per la gestione, in aggiunta a tutti gli altri porti già dalle stesse governati, anche dei porti in questione che, peraltro, hanno dimensioni e traffici commerciali minori rispetto ai porti già ricompresi nelle rispettive circoscrizioni;

conseguentemente, poiché le suddette Autorità risultano già sufficientemente strutturate, sia per dotazioni umane, strumentali e di capacità gestionale, sia per risorse finanziarie, per la gestione dei nuovi porti, ne consegue che le risorse finanziarie non potranno che essere inizialmente quelle vigenti, già presenti nel bilancio dei richiamati enti e, a regime, quelle che deriveranno anche dagli introiti connessi al gettito delle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle due Autorità di sistema portuale in relazione ai nuovi porti;

pertanto, si conferma che l'intervento proposto è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

riguardo all'articolo 4, comma 3, che assegna all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto risorse finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali, si conferma la tempistica della realizzazione delle suddette opere, di cui al prospetto riepilogativo riportato nell'allegato alla relazione tecnica;

si conferma inoltre che il Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, reca le necessarie risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati;

riguardo all'articolo 4, comma 4, in materia di Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo, si ribadisce quanto riportato in relazione tecnica in ordine alla circostanza che la disposizione ha la finalità di favorire l'attuazione della misura, consentendo l'acquisizione della necessaria autorizzazione della Commissione europea;

per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, che prevede l'assegnazione presso il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CI-

SMI) di personale degli enti pubblici di ricerca collocato fuori ruolo, si rappresenta che il trattamento economico corrisposto al personale assegnato presso il CISMI, il cui importo rimane invariato rispetto a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, è posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

pertanto, trattandosi di personale da individuarsi tra il personale degli enti pubblici di ricerca, collocato fuori ruolo – senza che per tali unità di personale vi sia il trasferimento delle corrispondenti risorse ed i cui oneri sono posti a carico del Ministero – è stato necessario, ai fini della corretta copertura finanziaria della disposizione, quantificare l'intero onere e non solo quello derivante da eventuali componenti aggiuntive;

riguardo agli oneri relativi al personale fuori ruolo previsti per il 2021, si conferma che gli oneri previsti per l'anno 2021, pari ad un terzo di quelli previsti per ciascun anno a regime a decorrere dal 2022, è parametrato a 4 mesi (ultimo quadrimestre dell'anno 2021);

con riferimento alle spese di funzionamento, si rappresenta che le stesse comprendono i buoni pasti quantificati in 33.880 euro annui (20 unità x 7 euro valore del buono pasto x 11 mesi x 22 giorni) e le spese per servizi ed oneri di gestione quantificate forfettariamente in 72.000 annui (media di 6.000 euro al mese x 12 mesi);

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, che prevede la possibilità da parte del CISMI di stipulare convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati, si rappresenta che, trattandosi di una mera possibilità, qualora dovesse concretizzarsi tale necessità alla stessa si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

infine, relativamente alle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, si conferma l'effettiva disponibilità delle stesse, al netto di quelle destinate per far fronte ad interventi già programmati e ad impegni già assunti;

all'articolo 5, commi 4 e 5, a seguito dell'inserimento di un ulteriore componente all'interno del Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, non risulta necessario il potenziamento della struttura di supporto al Comitato speciale, istituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, tenuto conto che per la stessa sono previste, a legislazione vigente, per gli anni dal 2022 al 2026, adeguate ed idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché la possibilità per la medesima struttura di supporto di avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche;

al comma 5 del citato articolo 5, da un punto di vista formale, appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

all'articolo 5, commi da 6 a 9, recante disposizioni in materia di Commissione nazionale per il dibattito pubblico, con riferimento agli oneri recati dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, relativi all'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato relativi al personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale, si segnala che la relazione tecnica, oltre ai dati relativi alla retribuzione di posizione variabile riporta anche quelli relativi alla retribuzione di risultato di cui si prevede anche l'incremento;

in relazione alla finalità della disposizione di cui all'articolo 5, comma 10,

recante incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici, si conferma che gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e che detti pagamenti gravano sui relativi quadri economici delle singole opere;

al riguardo, si evidenzia che, anche qualora gli incentivi di cui trattasi venissero erogati nell'annualità di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, non si ritiene che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente, dal momento che, come già evidenziato, si tratta di risorse già accantonate;

per quanto riguarda l'articolo 6, commi da 1 a 7, recante disposizioni in materia di Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), si fa presente che il primo periodo del comma 5 del citato articolo 6 prevede espressamente il trasferimento di sei unità di livello dirigenziale non generale dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) all'ANSFISA, pertanto la relazione tecnica risulta coerente con quanto previsto dal testo del provvedimento in esame;

si fa presente inoltre che le risorse umane trasferite dal MIMS all'ANSFISA, come individuate nel primo periodo del predetto comma 5, includono anche il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che risulta in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

con riferimento all'attribuzione all'ANSFISA delle tariffe di cui all'articolo 1



del decreto legislativo n. 35 del 2011, previste dalla previgente disciplina per lo svolgimento da parte del MIMS delle attività ispettive e di gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico, si conferma che le suddette attività sono state integralmente devolute dal Ministero all'Agenzia in ragione dell'assegnazione degli USTIF alla medesima Agenzia disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), e che, pertanto, non risultano ulteriori attività residuali in capo al Ministero tali da richiedere una loro copertura tariffaria;

si conferma che il riconoscimento in favore di personale appositamente abilitato dell'ANSFISA della possibilità di svolgere specifiche attività di polizia stradale, non è suscettibile di determinare effetti finanziari;

al comma 7 del citato articolo 6, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal trasferimento di personale del MIMS nei ruoli dell'ANSFISA, a fronte di oneri decorrenti dal 2022, il prospetto riepilogativo fa decorrere la riduzione del suddetto fondo dal 2021, per un mero refuso nella compilazione dell'allegato 3 della relazione tecnica, pertanto si conferma il profilo della copertura finanziaria, a decorrere dal 2022;

si conferma inoltre che l'utilizzo delle risorse presenti nel bilancio della predetta Agenzia per il perseguimento delle finalità che le predette disposizioni si propongono non è comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente e che vi è effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008;

si conferma che il trasferimento della Commissione permanente per le gallerie all'ANSFISA, di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, non comporta per la stessa Agenzia oneri organizzativi e funzionali, suscettibili di riflessi di carattere finanziario;

all'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, con riferimento allo sviluppo temporale dei conferimenti e i pertinenti riflessi sul saldo di fabbisogno per il 2021 in conseguenza della sottoscrizione dell'autorizzato aumento di capitale di ITA nell'esercizio in corso, si fa presente che gli effetti sul fabbisogno conseguenti alla sottoscrizione dell'autorizzato aumento di capitale sono già stati scontati sui saldi di finanza pubblica;

dalle disposizioni di cui al comma 2 medesimo articolo 7, che prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea e che il programma adottato dai Commissari straordinari si intenda "ad ogni effetto autorizzato", non derivano effetti finanziari;

riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 6, recante procedure di attuazione del PNRR, si conferma che la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'attribuzione delle risorse del "Fondo Next Generation EU-Italia" non solo alle amministrazioni ed organismi titolari dei progetti ma anche agli enti attuatori dei progetti medesimi, non comporta una dinamica di spesa diversa da quella già scontata sui saldi di finanza pubblica, posto che le risorse del "Fondo Next Generation EU-Italia" sono trasferite alle amministrazioni ed organismi titolari di interventi PNRR, come peraltro disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

saranno le amministrazioni titolari di interventi PNRR, a loro volta, nell'ambito delle risorse loro attribuite, a provvedere al trasferimento delle medesime ai soggetti attuatori perché diano esecuzione ai progetti di competenza;

la dinamica di cassa, pertanto, rimane quella già scontata nei tendenziali;

l'articolo 10, comma 7, in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, non è suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché non sono stati introdotti nuovi strumenti di identificazione digitale, atteso che – ai sensi dell'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies* – CIE e CNS erano già previsti come modalità di identificazione insieme a SPID;

riguardo all'articolo 11, recante ri-finanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 (gestito da SIMEST), si conferma la natura aggiuntiva delle risorse del PNRR di rifinanziamento del Fondo 394/81 e che le relative spese sono già scontate sui saldi di finanza pubblica;

nel ribadire quanto già riportato in relazione tecnica, si fa presente che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia utilizzate a copertura costituiscono risorse a fondo perduto;

riguardo all'articolo 12, recante disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti, si conferma che il Fondo per lo sviluppo e la coesione reca le occorrenti risorse disponibili utilizzate a copertura e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

riguardo all'articolo 13, comma 1, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei territori insulari del Centro-nord, si conferma che non risulta alterata la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali;

la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, recante modifica della procedura di attribuzione di contributi per gli investimenti ai comuni, non incide sulla modulazione degli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica;

all'articolo 15, recante disposizioni urgenti in materia di perequazione infra-

strutturale, dal punto di vista formale appare necessario precisare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli di cui al terzo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame;

al comma 2 dell'articolo 16, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *a*) – mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023 – dal punto di vista formale appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

al medesimo comma 2 dell'articolo 16, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*), si conferma che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009 reca le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 5, comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*All'articolo 15, comma 1, capoverso comma 1-sexies, sostituire le parole:* dal comma 1-*ter* con le seguenti: dal terzo periodo del comma 1-*ter*.

*All'articolo 16, comma 2, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo:* Il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

La Viceministra Laura CASTELLI condivide con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di due Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 e che il testo del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, in materia di cooperazione giudiziaria e di trasferimento delle persone condannate. Per quanto riguarda il primo Trattato, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto nor-

mativo. Per quanto riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Uruguay, in conformità con quanto previsto dal Trattato, 2 persone condannate l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 12 cittadini uruguaiani. Tenuto conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, non ha osservazioni da formulare circa la stima di 2 trasferimenti l'anno, come già espresso in occasione di provvedimenti di analogo contenuto (ad esempio, l'Atto Camera 1941 – Colombia – citava 66 cittadini colombiani presenti negli istituti italiani e stimava 2 trasferimenti l'anno; inoltre, l'Atto Camera 1988 – Nigeria – citava 849 cittadini nigeriani negli istituti italiani e stimava 720 trasferimenti l'anno, che dunque in proporzione risultano di numero inferiore rispetto al Trattato ora in esame).

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, valutati in euro 101.119 a decorrere dal 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dal 2021, nonché dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, valutati in euro 18.836 a decorrere dal 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023. In proposito, non ha osserva-

zioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Inoltre segnala che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.**

**C. 3242 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame – concernente il Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare gestito dal Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo – è volto a rinnovare il precedente Accordo del 1999 di pari oggetto, introducendovi talune modificazioni.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, da un lato, che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, si rinvia ad un apposito provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo. Per quanto riguarda più dettagliatamente le considerazioni riportate nella relazione tecnica relativamente alle parti innovative, osserva quanto segue. Sull'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lettera a), si interviene sul regime di esenzione su merci e materiali importati o esportati dal Laboratorio per il Programma, cui si aggiunge l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. Sul punto la relazione tecnica afferma che il regime di esenzione dei dazi è già previsto dall'Accordo del 2001, mentre non dà indicazioni sul regime di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto, introdotto invece dall'Accordo in esame. Al riguardo, considera necessario acquisire elementi utili per la quantificazione degli effetti di minor gettito discendenti dalla norma. Sull'articolo VII, parte XIII, relativo all'estensione ai cittadini italiani impiegati nel Laboratorio del regime di esenzione fiscale dalle imposte dirette previsto per il personale del laboratorio EMBL, la relazione tecnica evidenzia l'assenza, allo stato attuale, di dipendenti di nazionalità italiana impiegati nella sede di Monterotondo, per cui l'eventuale futura assunzione di tali dipendenti configurerebbe una rinuncia a maggior gettito. Sul punto segnala peraltro che la neutralità finanziaria affermata può verificarsi solo nel caso in cui i futuri nuovi assunti non siano già titolari di reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali. Ritiene opportuno, pertanto, acquisire chiarimenti a tal proposito da parte del Governo, al fine di

escludere profili di onerosità. Sull'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lettera c), in cui l'esenzione da dazi doganali e altri prelievi, proibizioni e restrizioni (già prevista a legislazione vigente) viene limitata ad un numero massimo di tre autovetture ad uso ufficiale, non ha osservazioni in quanto di carattere virtuoso, poiché la disposizione introduce un limite massimo non previsto nell'Accordo attualmente vigente. Sull'articolo XI, parte XX, che introduce la possibilità, per i membri del personale e, a certe condizioni, per i loro familiari, di versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e di beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste, ritiene che andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione di equilibrio fra contribuzioni e prestazioni sia sul piano attuariale sia sul piano della cassa, tenuto conto che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della predetta assunzione (riferendo soltanto, in merito all'esenzione dal versamento dei contributi, che l'EMBL dispone di un sistema di assistenza sanitaria e previdenziale autonoma per il proprio personale). I predetti elementi appaiono necessari con particolare riferimento a prestazioni dovute anche a fronte di un numero dato di versamenti e non integralmente correlate all'ammontare delle contribuzioni. Per le restanti norme non ha osservazioni in quanto la quantificazione degli oneri di carattere eventuale viene rinviata ad un provvedimento *ad hoc* (articolo XI, parte XX, articolo XV, parte XXIV, articolo XVI, parte XXV), come consuetamente si prevede in altre ratifiche da cui possono derivare oneri eventuali e poiché si tratta per lo più di norme riproduttive di disposizioni vigenti.

In merito ai profili di copertura, evidenzia che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo, composto di 16 articoli e corredato di relazione tecnica, reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ed è stato predisposto in base alla delega contenuta agli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Il provvedimento si compone di 16 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Si esami-



nano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Relativamente all'articolo 4, commi da 1 a 6 e da 8 a 10, in materia di riduzione del consumo, in generale evidenzia che, a fronte di undici obiettivi elencati ai commi 1 e 2 che Ministeri, regioni e province autonome dovrebbero perseguire tramite accordi e contratti di programma, il dispositivo reca specifiche risorse soltanto per due di questi ai commi 7 e 8.

Rispetto a tale quadro la relazione tecnica riferisce che gli articoli 206 e 206-ter del Codice ambientale rinviano a successiva decretazione per l'individuazione delle risorse da destinare. Tuttavia, osserva che da una ricerca in banca dati non risultano emanati decreti attuativi pur essendo l'articolo 206 in vigore dal 2006 e l'articolo 206-ter in vigore dal 2015. Dubita quindi che saranno individuate tali risorse.

Potenzialmente ampie sono, invece, le risorse del fondo di cui al comma 85 della legge di bilancio 2020, anche se sembra destinato a coprire soltanto le iniziative statali. Richiamando quindi l'articolo 19 della legge di contabilità, ritiene che andrebbero esposti dati anche sulle risorse di cui potranno disporre regioni e province autonome che dimostrino che anche tali enti siano in grado di perseguire gli obiettivi loro attribuiti.

Relativamente alle misure di incentivazione e sostegno alle imprese per la ristrutturazione dei cicli produttivi, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che i dati disponibili sugli impianti esistenti e sulle loro reali possibilità di ristrutturazione dei cicli produttivi non consentono delle previsioni attendibili e che l'autorizzazione di spesa prevista consente di finanziare le imprese realmente interessate, ritiene che andrebbe chiarito in base a quali informazioni e valutazioni si ritiene congrua la dotazione finanziaria stabilita per la predetta finalità.

Osserva, inoltre, che la normativa proposta, aderente al testo della direttiva europea, non determina precisamente l'obiettivo di riduzione del consumo dei prodotti

di plastica in questione. A tale proposito ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo che non risulti ancora adottato l'atto di esecuzione della Commissione europea previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva che doveva specificare la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo dei prodotti di plastica.

Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, preso atto che la relazione tecnica evidenzia la disponibilità delle risorse, ritiene che andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente, che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 4, comma 7, sempre concernente la riduzione del consumo, segnala che l'agevolazione in commento opera entro il limite delle risorse stanziato – 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 – che costituisce tetto di spesa. Inoltre, l'emanando decreto sarà chiamato, tra l'altro, a dettare criteri e modalità di applicazione e fruizione del contributo anche nell'ottica di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

In considerazione di quanto sopra rappresentato non formula osservazioni per quanto di competenza.

Per quanto concerne l'articolo 5, relativo alle restrizioni all'immissione sul mercato, considerato che la quantificazione è stata operata in assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti a cui dovrebbe applicarsi il divieto di immissione in consumo, evidenzia che la stima della riduzione di base imponibile presenta elementi di soggettività per cui suggerisce di valutare la predisposizione di un monitoraggio *ad hoc*.

In merito poi alle risultanze finanziarie esposte nella relazione tecnica in esame evidenzia la necessità di approfondimenti in merito ai valori stimati per la perdita di gettito per l'anno 2022.

Infatti, tenendo in opportuna considerazione tutti i provvedimenti in materia di *plastic tax* succedutesi nel tempo, mentre si dà riscontro positivo sull'ammontare del minor gettito da imposta di consumo per gli anni 2023 e per quelli a decorrere dall'anno 2024 – costruiti in ragione dell'applicazione di una contrazione forfetaria del 10 per cento della base imponibile, che si riflette sulle stime di gettito attese per gli anni in parola – non altrettanto può affermarsi con riferimento alle risultanze esposte per l'anno 2022.

In particolare, osserva che le attese di gettito per l'anno 2022 – ripercorrendo le medesime modalità di calcolo utilizzate per la verifica degli indicati anni a decorrere dal 2023 – risulterebbero pari a circa 487,3 milioni di euro, il cui 10 per cento – percentuale forfetaria assunta dalla relazione tecnica all'esame – fornisce un ammontare di perdita di gettito pari a circa 48,7 milioni di euro a fronte degli indicati 36,5 milioni di euro in relazione tecnica. Ritiene pertanto necessari chiarimenti per la verifica delle variazioni finanziarie iscritte per l'anno 2022.

Per contro, utilizzando i dati forniti in relazione tecnica, si riscontrano positivamente gli effetti relativi alle variazioni delle imposte dirette e dell'IRAP dovuti al calcolo del meccanismo del saldo/acconto.

Inoltre, suggerisce di valutare se, in ottica prudenziale, non sia opportuno rivedere le stime originarie, piuttosto che procedere al mero riproporzionamento dei valori « storici », in quanto le produzioni dei manufatti in plastica potrebbero essersi modificate nel frattempo – quantitativamente e/o qualitativamente – rispetto ai dati utilizzati per la quantificazione originaria; in tale ottica, per esempio il beneficio contenuto nell'articolo 4, comma 7, dello schema di decreto legislativo all'esame finalizzato – come si legge nella norma – a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, potrebbe influire dall'anno 2022 sulle stime dei quantitativi di MACSI sulla cui base era stato quantificato il maggior gettito.

Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle risorse sul predetto fondo e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.

Riguardo all'articolo 6, relativo ai requisiti dei prodotti, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di obblighi a carico dei produttori privati.

In merito all'articolo 8, concernente la responsabilità estesa del produttore, prende atto che la responsabilità finanziaria è a carico dei produttori.

Con riferimento ai costi di rimozione dei rifiuti limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto, ritiene che andrebbe assicurato che la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti, sia tale da consentire la piena copertura del costo del servizio svolto da tali enti pubblici e non determini dunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, sempre al fine di escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbe chiarito a chi compete l'attribuzione, al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, dei contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti da stabilire in importi fissi adeguati su base pluriennale, specificando la eventuale sostenibilità di tali contributi a valere sulle risorse di bilancio dei predetti enti.

Con riguardo alla stipula di accordi ai sensi degli articoli 206 e 206-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che trovano copertura nei bilanci delle pubbliche amministrazioni partecipanti per il relativo esercizio finanziario, osserva che le misure previste dalla presente disposizione mirano a realizzare nuove finalità che attualmente

non sono programmate nei propri bilanci, per cui andrebbe assicurata la sostenibilità dei relativi oneri a carico dei propri bilanci senza determinare pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 9, in materia di raccolta differenziata, attesi i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 10, recante misure di sensibilizzazione, evidenzia che la Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, il supporto dell'ISPRA e le attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile, sono tutte attività previste dal presente provvedimento alle quali si farà fronte con le sole risorse già previste a legislazione vigente. Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica considera opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di chiarimento, in particolare, assicurando che non siano pregiudicate le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e non si determini la necessità di ulteriori rifinanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, laddove è prevista l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici, ritiene che andrebbe confermato che le attività ad essi attribuite siano sostenibili nell'ambito dei propri bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri.

In merito all'articolo 13, concernente i sistemi di informazione e relazioni, ritiene che andrebbe confermato che ai predetti obblighi di comunicazione il Ministero della transizione ecologica possa far fronte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, ritiene che andrebbero evidenziate le risorse attraverso cui sarà possibile la raccolta di dati su immissione dei prodotti di plastica, sulla raccolta separata e sui rifiuti post consumo.

Riguardo all'articolo 14, che prevede sanzioni, atteso i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 15, che reca abrogazioni e disposizioni di coordinamento, con riferimento al comma 5 ritiene che andrebbe confermata l'integrale copertura dei costi sostenuti dai Comuni da parte dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, anche da un punto di vista temporale tra la manifestazione dell'onere e il rimborso della spesa sostenuta.

Relativamente all'articolo 16, che reca disposizioni finanziarie, rinvia a quanto osservato riguardo agli articoli precedenti.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue.

Con riferimento all'articolo 4 sulle risorse occorrenti per garantire l'attuazione degli accordi e contratti di programma di cui agli articoli 206 e 206-ter del Codice ambientale, si rappresenta che nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, al capitolo 7510 sono allocate risorse destinate a tali finalità. In particolare, nel suddetto capitolo confluiscono le risorse del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, istituito dalla legge n. 244 del 2007. Il predetto fondo è finalizzato anche alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministero della transizione ecologica con le medesime finalità. Il capitolo 7510/PG01 è caratterizzato tra l'altro da un fattore legislativo permanente prevedente una attribuzione annuale di circa 6.800.000 euro. Nel corso degli anni nell'ambito delle attività programmatiche fissate, il Ministero ha utilizzato il Fondo per redigere bandi pubblici, sottoscrivere accordi e accordi di programma, nonché per proseguire le attività già finanziate negli anni precedenti. Al fine di migliorare e supportare la prevenzione e la gestione dei rifiuti, le risorse del Fondo sono state destinate per realizzare iniziative finalizzate al potenziamento del ruolo

della gestione dei rifiuti nell'economia circolare, attraverso la predisposizione anche di bandi pubblici per la selezione di proposte progettuali tecnologicamente innovative nell'ottica del potenziamento dell'economia circolare. Con particolare riguardo agli obiettivi da raggiungere al 2026, la capacità del fondo potrà consentire una programmazione di dettaglio pluriennale delle specifiche misure, dei soggetti da coinvolgere e le relative risorse che attengono alla competenza ministeriale. Si segnala altresì che in merito agli accordi di cui agli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli enti territoriali o le altre amministrazioni coinvolte possono attivare proprie risorse attingendo ai pertinenti fondi disponibili in relazione all'oggetto dell'accordo, nell'esercizio finanziario corrispondente.

Con riferimento all'articolo 4, comma 8, si rappresenta che le risorse di cui si è richiesto lo stanziamento e finalizzate alla riconversione dei cicli produttivi delle aziende, sulle quali ricadranno gli effetti dell'adozione del decreto in parola, sono state stimate sulla base dei dati disponibili e riportati anche nella relazione AIR. In particolare, presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio, relativamente al secondo e al terzo trimestre 2019, risultavano iscritte 1.301 imprese produttrici di imballaggi in plastica (con 28.333 addetti) e 892 imprese di fabbricazione di macchinari per imballaggi (con 25.768 addetti), per un totale di circa 2.000 realtà produttive. Come indicato dal Ministero dello sviluppo economico, le imprese italiane produttrici di imballaggi, in base ai dati provenienti dalla Federazione gomma e plastica registrati nel 2018, fatturano complessivamente poco meno di 12 miliardi di euro annui. Alla luce del periodo emergenziale relativo alla pandemia che ha comportato importanti ricadute sul piano produttivo delle imprese con la cessazione di numerose attività, un dato di maggiore dettaglio non era e non è al momento disponibile. Tuttavia, ipotizzando che solo alcune aziende sarebbero in grado di sostenere la scelta di riconvertire il ciclo produttivo che comporta un investimento rilevante si è ritenuto congruo

attribuire un contributo di circa 500.000 euro per circa 20 imprese per ogni anno. Naturalmente la dotazione potrà essere variata in relazione alle istanze che perverranno anche attraverso l'utilizzo di eventuali altri fondi. In merito all'atto di esecuzione della Commissione europea per la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione al consumo si conferma che lo stesso ad oggi non è ancora stato adottato.

Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, si assicura che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente finanziate a valere sulle medesime risorse.

Il gettito dell'imposta sui MACSI atteso ad oggi è stato stimato tenendo conto anche di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede il differimento dell'introduzione della predetta imposta dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

Inoltre, per quanto riguarda il suggerimento di valutare se, in ottica prudenziale, sia opportuno rivedere le stime originarie, piuttosto che procedere al mero riproporzionamento dei valori « storici », in quanto le produzioni dei manufatti in plastica potrebbero essersi modificate nel frattempo (quantitativamente e/o qualitativamente) rispetto ai dati utilizzati per la quantificazione originaria, si rappresenta che tali valutazioni sono state effettuate all'atto della redazione delle relazioni tecniche relative alle varie norme di differimento dell'imposta sui MACSI. In particolare, si fa rilevare che il gettito dell'imposta, nel caso la stessa fosse stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2021, era stato stimato pari, in relazione all'anno 2021, a 420,5 milioni di euro. Il gettito della medesima imposta, la cui decorrenza è prevista, a legislazione vigente, a partire dal 1° gennaio 2022, è stimato, in relazione a tale anno, pari a 365,5 milioni di euro. La differenza tra le due stime del primo anno di decorrenza dell'imposta è, pertanto, pari a 55 milioni di euro. In tale differenza, risultato di



stime prudenziali con riferimento alle varie norme relative all'imposta sui MACSI che si sono succedute nel tempo, è stato già considerato sia l'effetto sostituzione dei manufatti monouso realizzati in plastica con quelli realizzati con altri materiali, sia l'effetto dell'incremento della plastica riciclata (non soggetta a imposizione) per la realizzazione di manufatti a singolo uso. Pertanto, non si ritiene necessario rivedere le stime già effettuate.

Relativamente all'articolo 8, in merito alla copertura dei costi per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, si ricorda che tutta la filiera degli imballaggi in plastica, comprendente quelli monouso, è istituita ed operativa sotto il coordinamento del CONAI e dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3, lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, attraverso l'Accordo Quadro con ANCI, garantisce che almeno l'80 per cento dei costi del servizio di raccolta di tali rifiuti, sostenuti dai comuni, sia a carico dei sistemi EPR e non gravi sui cittadini. Trattandosi di nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2020, sono in corso di attuazione tali nuovi modelli operativi di collaborazione tra enti locali e consorzi di filiera già per l'anno 2021.

Con riferimento all'articolo 10, comma 2, sul supporto di Ispra ivi previsto si richiama quanto già illustrato nella relazione tecnica circa la durata triennale della convenzione in essere tra il Ministero della transizione ecologica e ISPRA per le attività di supporto tecnico, la cui copertura dei costi è garantita dalle risorse presenti nell'apposito capitolo di bilancio 4116. Si segnala altresì che si sta procedendo al rinnovo della convenzione richiamata con l'inclusione di tale supporto nelle attività della stessa. Si precisa che l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici risultano sostenibili nell'ambito dei rispettivi bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri finanziari, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 13, le comunicazioni dovute alla Commissione europea sono adempimenti già strutturati nell'ambito delle competenze della Direzione

generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica e sono svolte con le risorse umane e strumentali già in dotazione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Atto n. 291);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 4 sulle risorse occorrenti per garantire l'attuazione degli accordi e contratti di programma di cui agli articoli 206 e 206-*ter* del Codice ambientale, si rappresenta che nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, al capitolo 7510 sono allocate risorse destinate a tali finalità;

in particolare, nel suddetto capitolo confluiscono le risorse del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, istituito dalla legge n. 244 del 2007;

il predetto fondo è finalizzato anche alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministero della transizione ecologica con le medesime finalità;

il capitolo 7510/PG01 è caratterizzato tra l'altro da un fattore legislativo permanente prevedente una attribuzione annuale di circa 6.800.000 euro;

nel corso degli anni nell'ambito delle attività programmatiche fissate, il Ministero ha utilizzato il Fondo per redigere



bandi pubblici, sottoscrivere accordi e accordi di programma, nonché per proseguire le attività già finanziate negli anni precedenti;

al fine di migliorare e supportare la prevenzione e la gestione dei rifiuti, le risorse del Fondo sono state destinate per realizzare iniziative finalizzate al potenziamento del ruolo della gestione dei rifiuti nell'economia circolare, attraverso la predisposizione anche di bandi pubblici per la selezione di proposte progettuali tecnologicamente innovative nell'ottica del potenziamento dell'economia circolare;

con particolare riguardo agli obiettivi da raggiungere al 2026, la capacità del fondo potrà consentire una programmazione di dettaglio pluriennale delle specifiche misure, dei soggetti da coinvolgere e le relative risorse che attengono alla competenza ministeriale;

si segnala altresì che in merito agli accordi di cui agli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli enti territoriali o le altre amministrazioni coinvolte possono attivare proprie risorse attingendo ai pertinenti fondi disponibili in relazione all'oggetto dell'accordo, nell'esercizio finanziario corrispondente;

con riferimento all'articolo 4, comma 8, si rappresenta che le risorse di cui si è richiesto lo stanziamento e finalizzate alla riconversione dei cicli produttivi delle aziende, sulle quali ricadranno gli effetti dell'adozione del decreto in parola, sono state stimate sulla base dei dati disponibili e riportati anche nella relazione AIR;

in particolare, presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio, relativamente al secondo e al terzo trimestre 2019, risultavano iscritte 1.301 imprese produttrici di imballaggi in plastica (con 28.333 addetti) e 892 imprese di fabbricazione di macchinari per imballaggi (con 25.768 addetti), per un totale di circa 2.000 realtà produttive;

come indicato dal Ministero dello sviluppo economico, le imprese italiane pro-

dottrici di imballaggi, in base ai dati provenienti dalla Federazione gomma e plastica registrati nel 2018, fatturano complessivamente poco meno di 12 miliardi di euro annui;

alla luce del periodo emergenziale relativo alla pandemia che ha comportato importanti ricadute sul piano produttivo delle imprese con la cessazione di numerose attività, un dato di maggiore dettaglio non era e non è al momento disponibile;

tuttavia, ipotizzando che solo alcune aziende sarebbero in grado di sostenere la scelta di riconvertire il ciclo produttivo che comporta un investimento rilevante si è ritenuto congruo attribuire un contributo di circa 500.000 euro per circa 20 imprese per ogni anno;

naturalmente la dotazione potrà essere variata in relazione alle istanze che perverranno anche attraverso l'utilizzo di eventuali altri fondi;

in merito all'atto di esecuzione della Commissione europea per la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione al consumo si conferma che lo stesso ad oggi non è ancora stato adottato;

con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, si assicura che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente finanziate a valere sulle medesime risorse;

il gettito dell'imposta sui MACSI atteso ad oggi è stato stimato tenendo conto anche di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede il differimento dell'introduzione della predetta imposta dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022;

inoltre, per quanto riguarda il suggerimento di valutare se, in ottica pruden-

ziale, sia opportuno rivedere le stime originarie, piuttosto che procedere al mero riproporzionamento dei valori “storici”, in quanto le produzioni dei manufatti in plastica potrebbero essersi modificate nel frattempo (quantitativamente e/o qualitativamente) rispetto ai dati utilizzati per la quantificazione originaria, si rappresenta che tali valutazioni sono state effettuate all’atto della redazione delle relazioni tecniche relative alle varie norme di differimento dell’imposta sui MACSI;

in particolare, si fa rilevare che il gettito dell’imposta, nel caso la stessa fosse stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2021, era stato stimato pari, in relazione all’anno 2021, a 420,5 milioni di euro;

il gettito della medesima imposta, la cui decorrenza è prevista, a legislazione vigente, a partire dal 1° gennaio 2022, è stimato, in relazione a tale anno, pari a 365,5 milioni di euro;

la differenza tra le due stime del primo anno di decorrenza dell’imposta è, pertanto, pari a 55 milioni di euro;

in tale differenza, risultato di stime prudenziali con riferimento alle varie norme relative all’imposta sui MACSI che si sono succedute nel tempo, è stato già considerato sia l’effetto sostituzione dei manufatti monouso realizzati in plastica con quelli realizzati con altri materiali, sia l’effetto dell’incremento della plastica riciclata (non soggetta a imposizione) per la realizzazione di manufatti a singolo uso;

pertanto, non si ritiene necessario rivedere le stime già effettuate;

relativamente all’articolo 8, in merito alla copertura dei costi per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, si ricorda che tutta la filiera degli imballaggi in plastica, comprendente quelli monouso, è istituita ed operativa sotto il coordinamento del CONAI e dei sistemi autonomi di cui all’articolo 221, comma, 3, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 che,

attraverso l’Accordo Quadro con ANCI, garantisce che almeno l’80 per cento dei costi del servizio di raccolta di tali rifiuti, sostenuti dai comuni, sia a carico dei sistemi EPR e non gravi sui cittadini;

trattandosi di nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2020, sono in corso di attuazione tali nuovi modelli operativi di collaborazione tra enti locali e consorzi di filiera già per l’anno 2021;

con riferimento all’articolo 10, comma 2, sul supporto di Ispra ivi previsto si richiama quanto già illustrato nella relazione tecnica circa la durata triennale della convenzione in essere tra il Ministero della transizione ecologica e ISPRA per le attività di supporto tecnico, la cui copertura dei costi è garantita dalle risorse presenti nell’apposito capitolo di bilancio 4116;

si segnala altresì che si sta procedendo al rinnovo della convenzione richiamata con l’inclusione di tale supporto nelle attività della stessa;

si precisa che l’attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici risultano sostenibili nell’ambito dei rispettivi bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri finanziari, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

per quanto riguarda l’articolo 13, le comunicazioni dovute alla Commissione europea sono adempimenti già strutturati nell’ambito delle competenze della Direzione generale per l’economia circolare del Ministero della transizione ecologica e sono svolte con le risorse umane e strumentali già in dotazione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.**

**Atto n. 282.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, è stato predisposto in base alla delega contenuta all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), Allegato A, punto n. 31.

Segnala che il provvedimento si compone di 15 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

In merito all'articolo 5, che aggiunge gli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, considerato che la norma stabilisce che gli interventi correttivi sui tratti di strada che necessitano di miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali devono essere destinati, in particolare, a quelli con bassi livelli di sicurezza e con un elevato potenziale di miglioramento e di risparmio dei costi connessi agli incidenti, ritiene che

andrebbe chiarito se tale previsione possa determinare un incremento di tale tipologia di interventi correttivi nonché una accelerazione delle procedure di spesa con un impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello scontato nei tendenziali previsti a legislazione vigente.

Osserva poi che, affinché il sistema tariffario sia idoneo ad assicurare l'integrale copertura dei costi delle attività ispettive stradali mirate, occorre che queste ultime attività siano del tutto simili a quelle puntuali e per le quali l'attuale sistema tariffario prevede la copertura. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ritiene anche che andrebbe chiarito se sia sostenibile a carico delle attuali tariffe la speciale considerazione degli utenti della strada vulnerabili nello svolgimento di tutte le procedure di cui agli articoli da 3 a 6-*bis* e quindi delle attività di valutazione della sicurezza, controllo, ispezione e intervento correttivo.

Relativamente alla previsione che l'ente proprietario della strada assicuri che l'apposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale sia leggibile e visibile dai conducenti e dai sistemi automatizzati di assistenza alla guida, ritiene opportuno che sia assicurato che, qualora l'ente proprietario sia un ente pubblico, non derivino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per gli eventuali oneri da sostenere per l'adeguamento della segnaletica in esame.

Con riferimento alla piattaforma AI-NOP, che costituisce anche il sistema nazionale di segnalazione spontanea accessibile *on line* a tutti gli utenti della strada, ritiene opportuno che sia chiarito se per tale nuova funzionalità la piattaforma ha bisogno di adeguamenti tecnici straordinari con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 6, che reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, atteso che l'attività prevista dalla norma è già attribuita all'Agenzia a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 7, che reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, atteso che i contributi richiesti ai partecipanti ai corsi sono a carico degli stessi, non ha osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Riguardo all'articolo 9, che reca modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011 n. 35, con riferimento al sistema tariffario previsto a carico degli enti gestori, non pubblici e all'integrale copertura anche degli oneri derivanti dalle attività recate dal nuovo articolo 6-*bis*, rinvia alle osservazioni recate all'articolo 15.

In merito agli articoli da 10 a 14, che recano modifiche agli allegati I, II, II *bis*, III e IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 15, che reca la clausola di invarianza finanziaria, pur prendendo atto che le ulteriori attività di controllo, classificazione e ispezione previste dal presente provvedimento sono finanziate mediante tariffe a carico degli enti gestori delle infrastrutture stradali, rileva che la norma determina comunque una estensione degli ambiti applicativi della disposizione dalla rete stradale transeuropea alle autostrade, alle strade principali e alle strade situate nelle aree extraurbane che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse dell'Unione europea nonché, dal 1° gennaio 2025, anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale individuata dal decreto legislativo n. 461 del 1999. Al fine dunque di verificare la idoneità dell'attuale sistema tariffario a far fronte agli ulteriori oneri recati dal presente provvedimento, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio tali da dimostrare l'entità dell'incremento degli oneri e la loro sostenibilità da parte degli enti gestori.

Inoltre, sempre alla luce dell'estensione degli ambiti applicativi e pur in presenza della clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbero fornite assicurazioni circa lo svolgimento con le risorse previste a legislazione vigente dei compiti e delle funzioni cui sono chiamati a svolgere i diversi soggetti pubblici destinatari del presente provvedimento.

In particolare, con riferimento alle regioni e alle province autonome ritiene opportuno indicare per i relativi oneri, a carico dei propri bilanci, l'entità dell'onere e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.**

**Atto n. 293.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. L'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 del testo in esame e all'allegato A. In particolare, al numero 18) dell'Allegato A viene riportata la direttiva (UE) 2019/883, sopra menzionata. Le deleghe in questione sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e

delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nella relazione tecnica allegata alla legge n. 53 del 2021 (A.C. 2757), in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, si evidenzia quanto segue: da una parte, si esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato; dall'altra, si afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. A legislazione vigente, la materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 182 del 2003, che viene integralmente sostituito ed abrogato. Segnala che il provvedimento in esame contiene prevalentemente norme di carattere ordinamentale e procedimentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Circa le disposizioni innovative rispetto alla disciplina attualmente vigente, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che gli enti interessati possano dar corso agli adempimenti indicati nel quadro delle risorse disponibili: si fa riferimento, in particolare, ai comuni cui sono affidati gli adempimenti in materia di monitoraggio dei rifiuti accidental-

mente pescati (articolo 8, comma 7). Con riferimento particolare all'articolo 8, relativo alla struttura della tariffa per il recupero dei costi degli impianti portuali, prende atto delle considerazioni espresse dalla relazione tecnica sul fatto che gli aggiornamenti introdotti dalla nuova direttiva UE 2019/883 in materia non apportano variazioni di sostanza né alla natura né alla struttura tariffaria e che la tariffa, come già a legislazione vigente, resta configurata in misura tale da coprire i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi: tuttavia evidenzia che la tariffa è articolata in una componente indiretta, non legata ai rifiuti conferiti, e una diretta, legata ai rifiuti effettivamente conferiti. La disciplina in esame, per finalità incentivanti di politica ambientale, prevede aggravii sulla tariffa indiretta ed esoneri da quella indiretta per taluni rifiuti, fra i quali quelli accidentalmente pescati. Inoltre, le Autorità competenti possono accordare incentivi finanziari per incoraggiare il conferimento di taluni rifiuti. Stante il predetto quadro, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi idonei a dimostrare che nel sistema così progettato le componenti tariffarie possano essere determinate, in fase attuativa, in misura tale da non determinare riduzioni di gettito e da garantire comunque la copertura dei costi di gestione dei rifiuti in questione.

Sulle restanti disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che le stesse sono in gran parte riprodotte di norme vigenti con modifiche di carattere ordinamentale – a titolo esemplificativo, gli articoli 4 sugli impianti portuali di raccolta, l'articolo 5 sugli strumenti del Piano di raccolta e gli articoli 10, 11 e 14 sulle ispezioni – oppure pongono oneri in capo a soggetti privati – ancora l'articolo 4 sui rapporti tra gestore del servizio dei rifiuti e armatore della nave – e, nei casi in cui prevedono oneri a carico delle amministrazioni, dispongono che agli stessi debba provvedersi con le risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 15, sulla formazione del personale delle Autorità).



In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

I dati relativi al quantitativo dei rifiuti accidentalmente pescati vengono forniti dal gestore dell'impianto portuale di raccolta al comune di riferimento che provvederà ad integrare la Comunicazione annuale al Catasto (MUD), già prevista, anche con riferimento a questi dati. Pertanto, le predette attività non comportano maggiori oneri in capo agli enti locali.

L'articolo 8, relativo alla struttura della tariffa per il recupero dei costi degli impianti portuali, non apporta variazioni di sostanza né alla natura, né alla struttura tariffaria, rispetto alle previsioni del vigente decreto legislativo n. 182 del 2003. La tariffa prevista nello schema di decreto in oggetto, come già a legislazione vigente, resta invero configurata in misura tale da coprire i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi. L'attivazione del relativo servizio avviene, inoltre, a seguito di procedura di gara, indetta dalle Autorità individuate nello schema di decreto, espletata tenendo in considerazione la necessità di assicurare il corretto funzionamento del servizio e la copertura di tutti i relativi costi. Nello specifico, per quanto riguarda la metodologia per la determinazione della tariffa occorre chiarire che essa ha come presupposto la preventiva valutazione del costo del servizio nel suo complesso, al netto di eventuali entrate nette, derivanti dai proventi di sistemi di gestione dei rifiuti, dai finanziamenti nazionali e regionali disponibili, come elencati nella terza colonna dell'Allegato 4. Il meccanismo è teso ad assicurare da un lato la copertura totale

del costo del servizio, e dall'altro, così come espressamente indicato dalla direttiva, il massimo incentivo al conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo a quelli che, diversamente, potrebbero costituire una criticità per la tutela dell'ambiente marino. Per quanto precede, le componenti tariffarie saranno sempre tali da garantire la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti.

Riguardo agli eventuali esoneri, riduzioni o incentivi al conferimento, si segnala che questi – che sono valutati dall'autorità competente nell'*an* e nel *quantum* – rientrano nella descrizione del sistema di recupero dei costi di cui alla lettera d) dell'Allegato 1, nell'ambito del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti dei porti. Al riguardo, si evidenzia che il Piano è, tra l'altro, sottoposto a consultazione con gli operatori del settore, per la valutazione condivisa dei diversi profili di interesse.

Infine, non si ravvisa alcuna criticità in merito all'aggravio sulla tariffa indiretta derivante dal conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati che, già nella disciplina vigente non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Atto n. 293);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i dati relativi al quantitativo dei rifiuti accidentalmente pescati vengono forniti dal gestore dell'impianto portuale di

raccolta al comune di riferimento che provvederà ad integrare la Comunicazione annuale al Catasto (MUD), già prevista, anche con riferimento a questi dati;

pertanto, le predette attività non comportano maggiori oneri in capo agli enti locali;

l'articolo 8, relativo alla struttura della tariffa per il recupero dei costi degli impianti portuali, non apporta variazioni di sostanza né alla natura, né alla struttura tariffaria, rispetto alle previsioni del vigente decreto legislativo n. 182 del 2003;

la tariffa prevista nello schema di decreto in oggetto, come già a legislazione vigente, resta invero configurata in misura tale da coprire i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi;

l'attivazione del relativo servizio avviene, inoltre, a seguito di procedura di gara, indetta dalle Autorità individuate nello schema di decreto, espletata tenendo in considerazione la necessità di assicurare il corretto funzionamento del servizio e la copertura di tutti i relativi costi;

nello specifico, per quanto riguarda la metodologia per la determinazione della tariffa occorre chiarire che essa ha come presupposto la preventiva valutazione del costo del servizio nel suo complesso, al netto di eventuali entrate nette, derivanti dai proventi di sistemi di gestione dei rifiuti, dai finanziamenti nazionali e regionali disponibili, come elencati nella terza colonna dell'Allegato 4;

il meccanismo è teso ad assicurare da un lato la copertura totale del costo del servizio, e dall'altro, così come espressamente indicato dalla direttiva, il massimo incentivo al conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo a quelli che, diversamente, potrebbero costituire una criticità per la tutela dell'ambiente marino;

per quanto precede, le componenti tariffarie saranno sempre tali da garantire

la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti;

riguardo agli eventuali esoneri, riduzioni o incentivi al conferimento, si segnala che questi – che sono valutati dall'autorità competente nell'*an* e nel *quantum* – rientrano nella descrizione del sistema di recupero dei costi di cui alla lettera *d*) dell'Allegato 1, nell'ambito del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti dei porti;

al riguardo, si evidenzia che il Piano è, tra l'altro, sottoposto a consultazione con gli operatori del settore, per la valutazione condivisa dei diversi profili di interesse;

infine, non si ravvisa alcuna criticità in merito all'aggravio sulla tariffa indiretta derivante dal conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati che, già nella disciplina vigente non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

**Atto n. 292.**

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo n. 292 sulla promozione delle fonti rinnovabili si compone di 50 articoli e 8 allegati

ed è volto al recepimento della Direttiva UE 2001/2018. Fa presente, altresì, che il termine di recepimento per la Direttiva è scaduto il 30 giugno 2021 e che, a seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266. La delega al Governo per il recepimento della Direttiva è contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti, rispettivamente, finalità, definizioni e obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, fa presente di non avere nulla da osservare.

In merito all'articolo 4, recante principi generali, fa presente di non avere nulla da osservare, trattandosi di principi generali, e rinvia all'analisi specifica degli articoli.

Con riferimento agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, recanti, rispettivamente, Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione (articolo 5), Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso (articolo 6), Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti (articolo 7), Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia (articolo 8) e Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo (articolo 9), essendo la copertura dei costi a carico delle tariffe energetiche, non ha nulla da osservare in termini di effetti diretti. Tuttavia ritiene che andrebbero valutati gli effetti indiretti automatici sia di maggior spesa della pubblica amministrazione come consumatore, sia sulle entrate in termini, da un lato, di maggior gettito Iva e, dall'altro, di maggiori costi per le imprese e conseguenti minori entrate.

Per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12, recanti, rispettivamente, Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili (articolo 10), Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano (articolo 11) e Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema (articolo 12) fa presente quanto segue. In relazione all'articolo 12, posto che il finanziamento del sistema di sostegno è determinato su

base puntuale dalla norma previgente che non viene modificata sul punto (articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011), in misura pari a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm<sup>3</sup>, andrebbe assicurato che l'inserimento di nuove finalità sia compatibile con le risorse disponibili anche attraverso una rimodulazione delle risorse da assegnare alle altre finalità non soppresse dal decreto in esame, non potendo diversamente incrementarsi le entrate senza ulteriore intervento legislativo.

In merito agli articoli 13, 14 e 15, recanti, rispettivamente, Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali (articolo 13), Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali (articolo 14), Utilizzo dei proventi delle aste della CO<sub>2</sub> per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (articolo 15), rileva che l'articolo 15, pur lasciando la norma margini di determinazione puntuale al Ministero della transizione ecologica, andrebbe fornito un quadro delle risorse disponibili per la finalità in esame o di quelle che potrebbero derivare dalla rimodulazione di altri interventi non disciplinati puntualmente per legge.

Con riferimento agli articoli 16 e 17, recanti, rispettivamente, Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri e Progetti comuni con Paesi terzi, essendo la copertura dei costi a carico delle tariffe energetiche, non ha nulla da osservare in termini di effetti diretti. Tuttavia andrebbero valutati gli effetti indiretti automatici sia di maggior spesa della pubblica amministrazione come consumatore, sia sulle entrate in termini, da un lato, di maggior gettito Iva e, dall'altro, di maggiori costi per le imprese e conseguenti minori entrate. Segnala inoltre la formulazione non chiara dell'articolo 15, comma 1, che testualmente sembrerebbe prevedere una doppia copertura: sui proventi delle aste di CO<sub>2</sub> e sulle tariffe dell'energia; mentre, invece, l'intento sembrerebbe essere quello di sostituire l'attuale copertura sulle tariffe con una nuova copertura sui proventi delle aste.

Con riferimento agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, recanti, rispettivamente Principi e regimi generali di autorizzazione (articolo 18), Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici (articolo 19), Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 20), Piattaforma digitale per le Aree idonee (articolo 21), Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee (articolo 22), Procedure autorizzative per impianti *off-shore* e individuazione aree idonee (articolo 23), Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano (articolo 24) e Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici (articolo 25), rileva quanto segue. In merito all'articolo 19 osserva che vengono attribuiti nuovi compiti agli sportelli unici già esistenti senza però incrementarne le risorse. Pertanto, la generica rassicurazione della relazione tecnica per cui si tratta di attività istituzionali e fronteggiabili senza ulteriori finanziamenti per gli sportelli in questione merita un approfondimento. Andrebbero forniti dati sul numero di procedure aggiuntive che dovranno essere istruite, sulla media di risorse da dedicare per ogni istanza, da confrontare con le risorse già disponibili a legislazione vigente presso le strutture dei due sportelli coinvolti. Inoltre, posto che si prevede che il gestore dei servizi energetici (GSE) debba predisporre un manuale da aggiornare con continuità che gli sportelli forniranno e pubblicheranno *online*, andrebbe garantito che il GSE possa farvi fronte avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente. Sull'articolo 20, considerato che con decreti ministeriali dovranno essere previsti sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti da Regioni e Province autonome, andrebbe chiarito l'ente cui sarà attribuito tale monitoraggio. Nel caso fosse il GSE, si rinvia alle considerazioni sull'articolo 48; nel caso si trattasse di un altro ente, andrebbero forniti elementi utili a dimostrare la possibilità di svolgere tale compito avvalendosi delle sole risorse già

disponibili. Sull'utilizzo di poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza da parte di regioni e province autonome andrebbero forniti elementi sulle risorse disponibili a tal fine. Sull'articolo 21, posto che i costi di realizzazione della piattaforma digitale saranno coperti tramite incremento delle tariffe elettriche e del gas naturale, si rimanda alle osservazioni già svolte agli articoli precedenti sui possibili effetti indiretti.

Per quanto concerne gli articoli 26, 27 e 28, recanti rispettivamente Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici (articolo 26), Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia (articolo 27), Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (articolo 28) e Requisiti e specifiche tecniche (articolo 29), fa presente quanto segue. Sull'articolo 26 rileva che andrebbero maggiormente illustrate le differenze tra l'attuale disciplina e quella prevista dal decreto in esame in modo da supportare con specifici elementi l'affermazione della relazione tecnica per cui dalle modifiche in esame deriverebbero risparmi per il bilancio dello Stato nella realizzazione di nuovi edifici o nelle ristrutturazioni importanti di primo livello nell'adempiere all'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili. Si osserva infatti che almeno in una prima fase potrebbero emergere maggiori costi per i singoli interventi edilizi per la necessità di adeguarsi alla nuova normativa anche se accompagnati da risparmi negli anni successivi per l'utilizzo di energia autoprodotta. Inoltre, osserva che la relazione tecnica descrive al comma 2 dell'articolo 26 una norma che non corrisponde al testo presentato, né si ritrova nei successivi commi. Con riferimento all'articolo 27, ritiene che andrebbe specificato l'ente che realizzerà gli interventi attraverso il fondo costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e se esso disponga delle necessarie risorse umane per la gestione di tale nuovo fondo. Sull'articolo 28, considerato che la GME spa non è da considerarsi pubblica amministrazione ai sensi del conto consolidato

redatto dall'Istat sulla base dei criteri del SEC, non ha nulla da osservare. Per quanto riguarda le attività affidate a Consip spa e a GSE spa, che invece rientrano nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe acquisita conferma della riconducibilità alle ordinarie attività dei nuovi compiti previsti.

In merito agli articoli 30, 31, 32 e 33, recanti, rispettivamente, Autoconsumatori di energia rinnovabile (articolo 30), Comunità energetiche rinnovabili (articolo 31), Modalità di interazione con il sistema energetico (articolo 32) e Monitoraggio e analisi di sistema (articolo 33), ritiene che andrebbe confermato che i compiti di monitoraggio affidati a GSE e le verifiche tecniche assegnate a Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) rientrino nelle attività ordinarie come sostenuto dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 34, recante Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, considerato che il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità, ritiene che andrebbe assicurato che GSE possa adempiere alle attività previste di qualificazione avvalendosi delle risorse già disponibili.

Per quanto concerne gli articoli 35, 36, 37 e 38, recanti, rispettivamente, Accelerazione nello sviluppo della rete elettrica (articolo 35), Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi (articolo 36), Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas (articolo 37) e Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori (articolo 38), non ha nulla da osservare, rientrando le attività demandate a GSE, ARERA e Ministero della transizione ecologica nelle ordinarie attività.

Con riferimento agli articoli 39, 40 e 41, recanti rispettivamente, Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (articolo 39), Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere (articolo 40) e Altre disposizioni nel settore del trasporto (articolo 41),

ritiene che andrebbero fornite informazioni circa le attività di controllo previste dall'articolo 41 e le risorse con cui si farà fronte a tali attività.

In merito agli articoli 42, 43 e 44, recanti, rispettivamente, Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa (articolo 42), Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 43) e Calcolo dell'impatto del gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa (articolo 44), ritiene che andrebbe assicurato che il Ministero della transizione ecologica disponga di adeguate risorse per effettuare i controlli sui sistemi di certificazione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Con riferimento all'articolo 45, recante semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica, non ha nulla da osservare.

In merito agli articoli 46 e 47, recanti, rispettivamente, Garanzie di origine (articolo 46) e Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 47), non ha nulla da osservare.

Per quanto concerne l'articolo 48, recante Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni, in merito al previsto incremento delle tariffe energetiche per coprire i costi aggiuntivi delle attività attribuite al GSE, ritiene che andrebbero valutati soltanto i possibili effetti indiretti come già osservato agli articoli da 5 a 9. Rileva, invece, che la relazione tecnica non si sofferma sulle attività assegnate ad ISTAT dal comma 6, ad Acquirente Unico spa dal comma 7 e a RSE (Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.) dal comma 8. Andrebbe quindi assicurato che tali enti siano in grado di svolgere i nuovi compiti loro assegnati avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli 49 e 50, recanti, rispettivamente, Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e



per le Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 49) e Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria (articolo 50), evidenzia che la relazione tecnica né nell'articolo 50 né negli altri articoli illustra i dati e gli elementi idonei a supportare la clausola di invarianza finanziaria, attraverso l'indicazione delle risorse disponibili o rimodulabili per far fronte alle nuove attività affidate ai vari enti pubblici.

In merito agli Allegati da I a VIII, sull'allegato III, osserva che rispetto al vigente allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 26, comma 11, del presente provvedimento, è inserito un paragrafo che specifica che la verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti è effettuata dai Comuni. Prevede, inoltre, che le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione del progettista possano essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle regioni. Andrebbe quindi assicurato che si tratti di adempimenti già svolti da Comuni o comunque compatibili con la clausola generale di invarianza finanziaria prevista all'articolo 50 dello schema in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel**

**settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.**

**Atto n. 294.**

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che la relazione tecnica evidenzia preliminarmente che le disposizioni di cui al presente schema di decreto non hanno in generale impatto diretto sul bilancio dello Stato in quanto di natura essenzialmente ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti in termine di maggior gettito, in relazione agli eventuali investimenti aggiuntivi da parte degli operatori e dei consumatori, attivati dalle disposizioni in argomento.

Osserva altresì che la relazione tecnica rileva che parte delle disposizioni introdotte con il presente schema di decreto legislativo sono già diffusamente disciplinate, oltretutto nelle norme nazionali, nell'ambito della regolazione adottata dall'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente e sono, pertanto, finalizzate a razionalizzare il quadro normativo primario nazionale e a meglio raccordarlo con quello eurounitario, con riflessi attuativi estremamente contenuti.

In merito all'articolo 7, che prevede il diritto a cambiare fornitore, ritiene che andrebbe specificamente assicurato che la consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, demandata all'ARERA dal comma 3, sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente nella disponibilità di tale Autorità.

In merito all'articolo 9, relativo ai sistemi di misurazione intelligenti e al diritto al contatore intelligente, osserva che dal comma 2 si evince chiaramente che almeno parte dei costi connessi all'installazione dei contatori intelligenti sarà posta a carico dei

clienti finali. Rientrando in tale categoria anche le pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe assicurato che esse siano in grado di coprire i maggiori costi avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 10, relativo agli strumenti di confronto delle offerte, osserva che la sostenibilità dei compiti in esame a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'ARERA andrebbe supportata da qualche elemento di approfondimento.

In merito all'articolo 11, relativo ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, osserva che la clausola d'invarianza finanziaria è posta, rispetto all'Osservatorio, soltanto in relazione alla sua istituzione e che l'assenza di ulteriori oneri è desumibile soltanto in rapporto al divieto di emolumenti, a qualsiasi titolo, in favore dei suoi componenti. Pertanto, ritiene necessario un approfondimento circa l'effettiva sostenibilità ad invarianza d'oneri dell'ordinaria attività di funzionamento dell'Osservatorio, nonché di quella di monitoraggio prevista dalla lettera *b*) del comma 6. Inoltre, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento circa la natura delle azioni di comunicazione, formazione e assistenza che, su proposta dell'Osservatorio, sembrano destinate ad essere svolte dal Ministero competente e dall'ARERA (comma 6, lettera *a*), con conseguenti nuovi o maggiori oneri. Infine, osserva che il profilo di maggiore criticità sembra essere rappresentato dalla previsione, recata dal comma 4, dell'eventuale introduzione di misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici nella fissazione del prezzo dell'energia elettrica, atteso che tale modalità di alleggerimento della condizione finanziaria dei clienti vulnerabili sembra quasi inevitabilmente destinata a risolversi in oneri diretti a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 13, relativo alla formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica, non ha nulla da osservare, atteso che i possibili effetti sui prezzi appaiono effettivamente indeterminabili *ex ante*.

In merito all'articolo 14, relativo ai clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe chiarita la portata finanziaria della disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 10, laddove si prevede la determinazione del valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nei termini previsti dal medesimo comma, escludendo l'insorgere di effetti di minor gettito fiscale. Inoltre, ritiene che andrebbe assicurato che gli eventuali maggiori oneri correlati all'istituzione del sistema di monitoraggio di cui alla lettera *b*) del comma 11 restano in ogni caso a carico del sistema tariffario elettrico, riguardando le funzioni del Gestore dei servizi energetici S.p.A.

In merito all'articolo 17, in materia di sistemi di distribuzione chiusi, osserva che i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alla sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili dell'istituzione e gestione dell'albo di cui al comma 7, appaiono generici, mentre andrebbero fornite informazioni sulle risorse disponibili a tal fine e in particolare sulle infrastrutture già esistenti che potranno essere utilizzate.

Riguardo all'articolo 18, relativo allo sviluppo di capacità di stoccaggio, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in via generale sugli effetti finanziari in realtà connessi con l'aumento delle tariffe elettriche in conseguenza di scelte legislative come quella in esame. Infatti, da un lato, si registreranno maggiori oneri anche a carico delle utenze intestate a pubbliche amministrazioni e minori entrate fiscali per la deduzione da parte delle imprese dei maggiori costi per l'elettricità, dall'altro, si avranno maggiori introiti correlati alla tassazione sull'energia elettrica. Sull'equivalenza finanziaria di tali effetti automatici ritiene che andrebbe fornito un chiarimento.

In merito all'articolo 20, relativo agli obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione, preso atto dei chiarimenti forniti, ritiene che andrebbero forniti anche in questo caso elementi di

valutazione in via generale sugli effetti finanziari in realtà connessi con l'aumento delle tariffe elettriche in conseguenza di scelte legislative come quella in esame. Infatti, come detto, da un lato, si registreranno maggiori oneri anche a carico delle utenze intestate a pubbliche amministrazioni e minori entrate fiscali per la deduzione da parte delle imprese dei maggiori costi per l'elettricità e, dall'altro, si avranno maggiori introiti correlati alla tassazione sull'energia elettrica. Sull'equivalenza finanziaria di tali effetti automatici ritiene che andrebbe svolto un approfondimento.

In merito all'articolo 21, concernente la preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l'adeguatezza, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, ribadisce anche per il presente quanto osservato in relazione al precedente articolo. Ritiene poi auspicabile un approfondimento circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi compiti introdotti dall'articolo a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, come asserito dalla relazione tecnica sulla base della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.

Per quanto concerne l'articolo 22, relativo alle funzioni e alle responsabilità del Gestore della rete di trasmissione, mentre appare pacifico che le misure ivi previste non determinano effetti diretti sul bilancio dello Stato, osserva che il gestore della rete sembra destinatario di una articolata pluralità di nuovi compiti, rispetto ai quali appare plausibile ipotizzare un aumento degli oneri a suo carico, che verrebbero coperti dalle tariffe di rete attraverso le bollette. Come già sottolineato, ritiene che andrebbero approfonditi definitivamente gli effetti complessivi degli incrementi tariffari sulla finanza pubblica, caratterizzati da profili virtuosi ed onerosi sulla cui compensatività non si dispone di elementi di valutazione.

In merito all'articolo 23, concernente le funzioni e la responsabilità del Gestore della rete di distribuzione, oltre a rinviare a quanto affermato in relazione all'articolo precedente, considera opportuna un'assicurazione in ordine alla copertura a carico delle tariffe elettriche anche degli oneri per

la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 257 del 2016, introdotto dal comma 6 del presente articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 24, relativo alle funzioni e ai compiti dell'Autorità di regolazione, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri restano in effetti a carico dei soggetti destinatari dell'attività regolatoria dell'Autorità, osserva che il fatto che i nuovi adempimenti siano omogenei a quelli già svolti dall'ente non esclude l'insorgenza di maggiori oneri, potendosi soltanto presumere in capo al destinatario dei nuovi compiti la presenza delle necessarie competenze tecniche per adempierli efficacemente, senza che nulla possa di per sé inferirsi circa la necessità o meno di risorse umane e finanziarie aggiuntive, il che dipende ovviamente dal livello di incremento quantitativo delle attività che dovranno essere espletate rispetto alla situazione vigente. Nel complesso, stante l'ampiezza dei compiti indicati, ritiene necessario un approfondimento.

Inoltre, ritiene che andrebbero fornite informazioni sulle fonti di copertura per gli incentivi all'efficienza energetica che l'Autorità è obbligata ad assicurare ai gestori e agli utenti dei sistemi energetici. Qualora si tratti anche in questo caso delle tariffe degli oneri di sistema, osserva che il loro incremento, essendo slegato dal consumo di energia, avrebbe l'effetto opposto di disincentivare l'efficienza energetica.

Ritiene poi che andrebbe assicurato che le misure compensatorie di cui al comma 4 non graveranno sulla finanza pubblica, concretizzandosi in agevolazioni fiscali, trasferimenti monetari o altri meccanismi con oneri destinati ad impattare sui saldi di finanza pubblica.

In merito all'articolo 27, recante la clausola di invarianza finanziaria, rinvia ai rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano.**

**Atto n. 308.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano (atto del Governo n. 308) e che il provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue. Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a consentire il

massimo grado di protezione per il personale, che la tecnologia attuale è in grado di fornire, nell'utilizzo dei mezzi di fatto maggiormente impiegati dall'Esercito nelle attività operative svolte, garantendo al contempo elevate prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero.

Il programma è suddiviso in due fasi, di cui la prima, avviata nel 2019 e con termine nel 2033, è stata approvata con lo schema di decreto ministeriale SMD 40/2019. La seconda fase, oggetto del presente schema di decreto, è di previsto avvio nel 2021 e si concluderà nel 2034, sovrapponendosi quindi alla prima fase.

Il programma comporta un onere complessivo stimato in circa 3,5 miliardi di euro di cui 305,1 milioni di euro sono relativi alla prima fase, mentre 3,2 miliardi di euro derivano dalla seconda fase, a sua volta ripartita in più *tranche*. Oggetto del presente schema di decreto è la prima *tranche* della seconda fase che comporta un onere di 385 milioni di euro, a cui corrisponde l'acquisizione di 175 veicoli, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare al suddetto onere di 385 milioni di euro onere si farà fronte mediante le seguenti modalità: utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 3 del predetto capitolo 7120, sul quale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023; utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 43, nel quale affluisce la quota del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 1

4, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020.

Infine la scheda tecnica precisa che la contrattualizzazione delle successive *tranche* del programma in esame resta subordinata « all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione ».

In tal quadro dovrebbe essere innanzitutto valutata l'opportunità di precisare espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento all'acquisizione di 175 VTLM Lince 2 compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma e che le ulteriori *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre

spese », da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati ai citati piani gestionali, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso



in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, rappresenta quanto segue. Lo schema di decreto che il Governo sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce alla seconda fase del programma, la quale prevede l'acquisizione di 1.600 veicoli « VTLM Lince 2 ».

Fermo restando che gli attuali stanziamenti, pari a 385 milioni di euro, consentono l'acquisizione di 175 veicoli (1<sup>a</sup> *tranche* della seconda fase), coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.

Sotto tale ottica, dunque, il dato di maggior valenza è offerto dall'identificazione e rappresentazione al Parlamento dell'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltretutto quantitativi.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.

La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente miglio-

rati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolati verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento, rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.

In linea con quanto previsto nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal

Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano (Atto n. 308);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto che il Governo sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce alla seconda fase del programma, la quale prevede l'acquisizione di 1.600 veicoli "VTLM Lince 2";

fermo restando che gli attuali stanziamenti, pari a 385 milioni di euro, consentono l'acquisizione di 175 veicoli (1<sup>a</sup> tranche della seconda fase), coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica, dunque, il dato di maggior valenza è offerto dall'identificazione e rappresentazione al Parlamento dell'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi;

in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolati verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento, rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

in linea con quanto previsto nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziato a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede di precisare a quale periodo finanziario si riferisce lo schema di decreto ministeriale in esame e in quale modo il Governo intende procedere per completare l'acquisto dei 1.600 veicoli oggetto del programma pluriennale in titolo.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che il provvedimento rientra nella programmazione del bilancio triennale 2021-2023 e che per l'acquisizione delle successive *tranche* sarà necessario trovare adeguata copertura finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System (PAAMS)* e dei radar *Long Range Radar (LRR)* per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle unità classe *Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio)*.**

**Atto n. 309.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Marco RIZZONE (CI), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System (PAAMS)* e ai radar *Long Range Radar (LRR)* per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle unità classe orizzontale Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio e che il provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue. Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame risulta finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze dei sensori, allo scopo di salvaguardare la capacità di difesa contro bersagli aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

Il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2033 e comporta un onere complessivo stimato in 640 milioni di euro, fermo restando che oggetto del presente schema di decreto è la sola prima *tranche* degli investimenti pianificati, per un ammontare di 502,14 milioni di euro, cui si provvederà tramite le seguenti modalità:

quanto a 367,82 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 7485, piano gestionale n. 13, del programma « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innova-

zione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

quanto a 134,32 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 7120, piano gestionale n. 1, del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In particolare, con riferimento alle risorse stanziare sul piano gestionale n. 13 del citato capitolo 7485, segnala che su di esso sono affluite le somme attribuite al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,7 miliardi di euro nell'arco temporale 2020-2034.

Per quanto riguarda invece le risorse stanziare sul piano gestionale n. 1 del menzionato capitolo 7120, rappresenta che su di esso risultano iscritti – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – circa 97,6 milioni di euro per l'anno 2021, circa 111 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 183 milioni di euro per l'anno 2023.

Infine, la scheda tecnica precisa che la realizzazione della seconda *tranche* del programma in esame, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, per un ammontare di 137,86 milioni di euro, è subordinata «all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione».

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse poste a copertura del programma in esame risultano congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della pre-

sente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportuna-mente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati ai due citati capitoli di spesa, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ossequio a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.



Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta la migliore previsione *ex ante* del potenziale cronoprogramma dei pagamenti conseguente alla concreta definizione del successivo *iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni di spesa.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie di programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, rappresenta quanto segue. La progettualità prevista dal programma pluriennale in titolo si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.

Coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.

Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.

La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.

Pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

In particolare, il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal



Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Marco RIZZONE (CI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammmodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) e dei radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio) (Atto n. 309);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la progettualità prevista dal programma pluriennale in titolo si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;

coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ul-

teriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto;

in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione

alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sottoinsiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

in particolare, il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali.**

**Atto n. 311.**

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 22 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali (atto del Governo n. 311) e che il provvedimento è stato quindi assegnato, in data 6 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue. Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira, tramite il ricorso a sistemi in grado di garantire l'autodifesa delle unità di Forze speciali isolati in teatri operativi, a dare una risposta immediata alle esigenze emerse dal mutato scenario operativo in Iraq e all'impiego delle unità di Forze speciali ai sensi della legge n. 198 del 2015 in un momento storico segnato dalla progressiva riduzione degli assetti *enablers* statunitensi e di coalizione.

Il programma – da avviarsi nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2025 e comporta un onere complessivo stimato in circa 3,878 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero

della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, al citato onere si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 3 del predetto capitolo 7120, sul quale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario, anche alla luce dei programmi d'armi recanti oneri coperti a valere sulle risorse del medesimo piano di gestione già esaminati nel corso della presente legislatura, acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Tanto premesso, si evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, imputati al citato piano gestionale, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi

di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, rappresenta quanto segue. Il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziato a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione

delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali (Atto n. 311);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi

già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione.**

**Atto n. 312.**

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 28 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica, nonché a protezione delle forze schierate in aree di operazione e che il provvedimento è stato quindi assegnato, in data 6 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo

96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame risulta finalizzato a garantire la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi.

Il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2035 e comporta un onere complessivo stimato in 3.050 milioni di euro, fermo restando che oggetto del presente schema di decreto è la sola prima *tranche* degli investimenti pianificati, per un ammontare di 2.378,37 milioni di euro, cui si provvederà tramite le seguenti modalità:

quanto a 200 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 7485, piano gestionale n. 7, del programma « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo » della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

quanto a 484,4 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel piano gestionale n. 13 del predetto capitolo di spesa 7485;

quanto a 1.693,97 milioni di euro, a valere degli stanziamenti iscritti nel capitolo 7120, piano gestionale n. 3, del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Per quanto concerne le risorse stanziato sul piano gestionale n. 7 del citato capitolo

7485 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si segnala che su di esso è affluita quota parte delle somme attribuite al medesimo Dicastero in sede di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, che ha assegnato al settore di spesa denominato « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni », cui sembrerebbe essenzialmente riconducibile il programma in esame, per quanto di competenza dello stesso Ministero dello sviluppo economico, un importo complessivo di circa 3,1 miliardi di euro per il periodo 2020-2032.

Per quanto riguarda invece le risorse stanziato sul piano gestionale n. 13 del medesimo capitolo 7485, si segnala che su di esso sono affluite le somme attribuite al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,7 miliardi di euro nell'arco temporale 2020-2034.

Per quanto riguarda, infine, le risorse stanziato sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si rappresenta che su di esso – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023.

La scheda tecnica precisa che la contrattualizzazione delle successive *tranche* del programma in esame, con le quali la capacità di difesa conseguirà il suo pieno completamento, per un ammontare di 671,63 milioni di euro, è subordinata « all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione ».



In tal quadro dovrebbe essere innanzitutto valutata l'opportunità di precisare espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento soltanto alla prima *tranche* compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma e che le ulteriori *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse poste a copertura del programma in esame risultano congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito si segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel suddetto programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese », da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, si evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati ai due citati capitoli di spesa, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giac-

ché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie di programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste del relatore, rappresenta quanto segue. Lo schema di decreto in oggetto si riferisce al programma relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica, nonché a protezione delle forze schierate in aree di operazione.

La progettualità si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.

Coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.

Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.

La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.

Pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

In particolare, il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, rela-

tivo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione (Atto n. 312);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto in oggetto si riferisce al programma relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica, nonché a protezione delle forze schierate in aree di operazione;

la progettualità si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;

coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto;

in merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse neces-

sarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

in particolare, il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo

non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	303
5-06751 Fragomeli: Chiarimenti in ordine alle misure riguardanti i bonus fiscali del settore edilizio .....	303
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	308
5-06808 Martinciglio: Procedura autorizzativa presso la Commissione europea riguardante la patrimonializzazione dei Confidi .....	303
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	313
5-06856 Angiola: Chiarimenti in ordine alle procedure di pignoramento relative alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento esecutivi .....	303
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	315

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	304
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	304

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati al servizio della crescita economica ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	304
<i>ALLEGATO 4 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i> .....	317

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE. (COM(2020) 591 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE. (COM(2020) 592 final).
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. (COM(2020) 593 final e Allegato).
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. (COM(2020) 594 final).



Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014. (COM(2020) 595 final).	
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341. (COM(2020) 596 final) <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)</i>	305
ALLEGATO 5 <i>(Proposta di documento finale presentata dal relatore)</i> .....	365
ALLEGATO 6 <i>(Documento finale approvato dalla Commissione)</i> .....	369
RISOLUZIONI:	
7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.	
7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo <i>(Seguito della discussione congiunta e rinvio)</i> .....	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	307

### INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

#### La seduta comincia alle 14.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la odierna seduta di interrogazioni è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

##### 5-06751 Fragomeli: Chiarimenti in ordine alle misure riguardanti i bonus fiscali del settore edilizio.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la rispo-

sta molto tecnica e dettagliata, che si riserva di approfondire. Si dichiara peraltro perplesso in relazione all'assenza di dati ufficiali relativi alla ripartizione geografica e all'importo della detrazione del *Superbonus* per l'anno 2020; osserva infatti che vari osservatori hanno già pubblicato i dati in questione. Si riserva quindi di verificare questo specifico aspetto.

##### 5-06808 Martinciglio: Procedura autorizzativa presso la Commissione europea riguardante la patrimonializzazione dei Confidi.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) accoglie con favore la notizia dell'avvio della procedura relativa alla notifica alla Commissione europea delle norme in materia di patrimonializzazione dei Confidi e attende di conoscere gli esiti del procedimento autorizzatorio.

##### 5-06856 Angiola: Chiarimenti in ordine alle procedure di pignoramento relative alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento esecutivi.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), ricordando come le categorie professionali interessate abbiano sollecitato un chiarimento sulla questione oggetto dell'interrogazione, sottoposta anche all'attenzione di alcune direzioni dell'Agenzia delle entrate, si dichiara soddisfatto per la chiara risposta ricevuta.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.**

**C. 3298 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, coglie l'occasione per formulare le proprie congratulazioni all'onorevole Pastorino, eletto sindaco di Bogliasco.

La Commissione si associa alle congratulazioni del presidente.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, considerati i contenuti del provvedimento e preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Montebelluna, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.**

**C. 3242 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Francesca GERARDI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva sui mercati al servizio della crescita economica.**

*(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).*

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, introduce la seduta e formula una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 4*) che, ricorda, è stata predisposta dal collega Centemero e trasmessa informalmente a tutti i

componenti della Commissione la scorsa settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

#### **La seduta termina alle 14.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE.** (COM(2020) 591 final).

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE.** (COM(2020) 592 final).

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.** (COM(2020) 593 final e Allegato).

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito.** (COM(2020) 594 final).

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti**

**(CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014.** (COM(2020) 595 final).

**Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341.** (COM(2020) 596 final).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato 5*), già trasmessa informalmente ai colleghi la scorsa settimana.

Il sottosegretario Federico FRENI valuta positivamente la proposta di documento conclusivo formulata dal relatore; riterrebbe tuttavia opportuno apportare alcune modifiche, che illustra.

Segnala innanzitutto l'opportunità di sostituire l'ottavo capoverso delle premesse con il seguente: « l'articolo 123, paragrafo 1, della proposta MiCA stabilisce che per le "cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica offerte al pubblico nell'Unione o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività" prima della data di entrata in applicazione del regolamento, non sarà operativa la nuova disciplina (prevista dagli articoli da 4 a 14), che decorre 18 mesi dopo la data di entrata in vigore ».

Suggerisce inoltre la sostituzione dell'osservazione di cui alla lettera *a)* con la seguente: « *a)* l'ambito di applicazione della proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività dovrebbe essere definito più puntualmente, al fine di meglio esplicitare le diverse sotto-categorie di attività ricomprese nello stesso, nonché distinguere tali attività e gli strumenti finanziari oggetto di disciplina della direttiva

2014/65/UE (MiFID II), anche demandando la specificazione a disposizioni normative di carattere secondario o, in una logica di compromesso, a orientamenti delle Autorità di vigilanza europee ».

Infine, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *h*), propone che questa si limiti a prevedere che la durata della sperimentazione del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT abbia una durata inferiore a cinque anni, anziché « di gran lunga » inferiore a cinque anni.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) chiede una breve sospensione della seduta per valutare le modifiche proposte dal rappresentante del Governo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.**

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, formula una nuova proposta di documento finale, che recepisce le indicazioni illustrate del rappresentante del Governo (*vedi allegato 6*).

Massimo UNGARO (IV) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore, come da ultimo riformulata.

Segnala come si tratta di un importante pacchetto di atti dell'Unione europea che per la prima volta introduce una regolamentazione uniforme delle crypto attività, delle *blockchain* e dei registri distribuiti, che consentirà anche di superare la differenziazione della disciplina fiscale di questo settore, che gli Stati membri, ciascuno per proprio conto, stanno adottando.

Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *c*), sottolinea la necessità di definire chiaramente la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità in materia di vigilanza e di sanzioni tra le autorità preposte, ricordando come negli Stati Uniti siano emersi problemi in relazione alla regola-

mentazione delle prime borse per la negoziazione delle criptovalute.

Apprezzati i contenuti della osservazione di cui alla lettera *e*), segnala l'esigenza, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *g*), di regolare le piattaforme di negoziazione di crypto attività e, nel sottolineare la distanza tra la UE e gli Stati Uniti, menziona che in quest'ultimo Paese è stato lanciato proprio in questi giorni il primo ETF basato sui contratti *future* sul Bitcoin destinato anche alla clientela *retail*.

Ritiene comunque importante evitare di intervenire con un eccesso di regolamentazione nel settore nascente delle *blockchain*, per non soffocare l'innovazione.

Infine, in relazione all'osservazione di cui alla lettera *h*), considera eccessiva la durata di cinque anni per la sperimentazione del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT, poiché si tratta di un settore caratterizzato da un'evoluzione molto rapida.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.**

**7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta degli atti di indirizzo, rinviata nella seduta del 6 ottobre scorso.

Umberto BURATTI (PD) evidenzia che sono state avviate interlocuzioni tra i gruppi per valutare la possibilità di predisporre un testo unificato delle abbinare risoluzioni. Chiede pertanto un rinvio della discussione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Buratti, chiede che l'eventuale testo unificato venga trasmesso al Governo non appena predisposto, affinché l'Esecutivo possa esprimere le valutazioni di propria competenza.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) chiede che tale testo sia trasmesso anche a tutti i commissari, ricordando che la risoluzione del collega Buratti è stata sottoscritta da tutti i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze.

Umberto BURATTI (PD) assicura che un'eventuale proposta di testo unificato sarà sottoposta a tutti i gruppi al fine di realizzare la più ampia condivisione.

Il sottosegretario Federico FRENI sottolinea la necessità che, in occasione della predisposizione dell'eventuale testo unificato, si chiarisca l'ambito di applicazione del voto segreto nelle assemblee, che dovrebbe essere previsto, secondo la risoluzione 7-00714 Zennaro, relativamente alla composizione dei grandi gruppi bancari cooperativi, di cui alla lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 11, del decreto-legge n. 91 del 2018. Segnala che in mancanza di questo necessario chiarimento il Governo non

potrà esprimere una valutazione favorevole.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) comunica di aver appreso dalla stampa, senza aver peraltro ancora potuto verificare la notizia, che la Commissione Finanze e Tesoro del Senato sarebbe in procinto di affrontare anch'essa le problematiche connesse al sistema delle banche di credito cooperativo ed invita i colleghi a valutare l'opportunità di un coordinamento tra le Commissioni, anche per evitare che vengano raggiunte conclusioni contrastanti sul medesimo tema.

Luigi MARATTIN, *presidente*, si riserva di verificare quanto segnalato dal collega Fragomeli, osservando come occorra in ogni caso avere chiaro l'orizzonte temporale delle attività che si svolgeranno presso il Senato, tenuto conto che la Commissione Finanze della Camera dovrebbe essere in grado di approvare la risoluzione in discussione nelle prossime settimane.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.



## ALLEGATO 1

**5-06751 Fragomeli: Chiarimenti in ordine alle misure riguardanti i bonus fiscali del settore edilizio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la risposta all'interpello 903-521/2021 con la quale la direzione regionale Liguria dell'Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al « Bonus facciate », che consiste in una detrazione pari al 90 per cento della spesa sostenuta, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente.

Prendendo le mosse dalla risposta fornita in sede di interpello dall'Agenzia delle entrate, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti con riferimento a specifici quesiti, relativi all'applicazione della disciplina del c.d. *Superbonus*, al fine di dare massima visibilità alle problematiche poste e proporre soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

1) Con riferimento al primo punto, ovvero se si stia valutando la possibilità di adottare iniziative per prorogare, oltre al « *Superbonus* al 110 per cento » anche gli ulteriori bonus legati all'abitazione in scadenza a fine anno (sismabonus, eco bonus, ristrutturazione, facciate e verde), si evidenzia che sono in corso di predisposizione specifiche iniziative normative volte a rimodulare la disciplina dei bonus edilizi nel disegno di legge di bilancio per il 2022 in coerenza con le previsioni della Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanze.

2) Gli interroganti chiedono, poi, di sapere quale sia la ripartizione geografica dei progetti ammessi al « *Superbonus* » e l'ammontare delle richieste finora pervenute.

In proposito si fa presente che l'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – pubblica mensilmente sul proprio sito internet istituzionale un rapporto che contiene, tra l'altro, la distribuzione per regione degli interventi di riqualificazione energetica per i quali è stata presentata l'asseverazione di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini dell'applicazione della detrazione del 110 per cento (*Superbonus*).

Si precisa, inoltre, che i dati degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali è stata richiesta l'applicazione della detrazione del 110 per cento (*Super-sismabonus*) possono essere desunti dalle dichiarazioni dei redditi (per coloro che fruiscono direttamente della detrazione) oppure dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti e degli sconti inviate all'Agenzia delle entrate (per coloro che hanno optato per la cessione o lo sconto, in luogo della detrazione diretta).

Tenuto conto che per l'anno d'imposta 2020 (primo anno di applicazione del *Superbonus*), l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi ancora non è completa, in quanto non è ancora scaduto il relativo termine di presentazione (30 novembre 2021), all'attualità si dispone solo dei dati del *Super-sismabonus* desumibili dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti e degli sconti, relativi all'intero territorio nazionale (si tratta di circa 70 mila comunicazioni, per un totale di detrazioni pari a circa 1,4 miliardi di euro).

3) Con riferimento al terzo quesito concernente la possibilità di fruire del cd. bonus facciate a seguito dell'emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:

per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l'opzione può essere esercitata anche relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (*bonus facciate*), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione, attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 1-*bis* del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio prevede, inoltre, che la predetta opzione « può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori » e, per gli interventi ammessi al *Superbonus*, « gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento ».

Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E l'Agenzia delle entrate ha, al riguardo, precisato che:

in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell'articolo 121 – compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate – è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori;

per i soli interventi che danno diritto al *Superbonus*, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento stesso.

Come già evidenziato in sede di risposta dall'interrogazione n. 5-06307 presentata dall'Onorevole Terzoni e svolta presso questa Commissione in data 23 giugno 2021 la locuzione secondo cui « L'opzione ... può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ... », contenuta nel citato comma 1-*bis* dell'articolo 121 del decreto Rilancio, deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l'opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.

Ciò premesso, si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il

bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Giova, inoltre, ricordare che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta – pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

4) Relativamente al quesito concernente la questione dei c.d. massimali di spesa nelle ipotesi di installazione di un impianto fotovoltaico e di sistemi di accumulo, nell'ambito di interventi di messa in sicurezza statica degli edifici, si fa presente che nella risposta all'interpello 903-521/2021, richiamata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Super bonus spetta anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 48.000, per singola unità immobiliare, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

La detrazione spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti

solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh. Tali interventi sono ammessi al *Superbonus*, a condizione, tra l'altro, che siano eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti di riduzione del rischio sismico, di cui al comma 4 del medesimo articolo 119.

Con la predetta risposta, è stato, altresì, ribadito che il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti e che tali limiti vanno ulteriormente sommati a quello previsto per gli interventi antisismici.

Tanto premesso, si precisa che detto limite di spesa, nel caso in cui l'installazione avvenga nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del citato decreto n. 34 del 2020.

Resta fermo, infine, che è possibile fruire della detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire, per le medesime spese, di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

5) Quanto al quesito concernente la richiesta di conoscere «come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall'articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del "*Superbonus*" e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni», si rappresenta quanto segue.

In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, entro il giorno 5 del mese successivo all’invio della comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo sconto è possibile annullare o sostituire la comunicazione stessa. Decorso tale termine, il credito viene messo a disposizione del cessionario, che potrà accettarlo (ai fini dell’utilizzo in compensazione o dell’ulteriore cessione) oppure rifiutarlo, se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il cedente. In caso di rifiuto, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione corretta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Nella fase sia di compilazione delle comunicazioni che di accettazione dei crediti sono state riscontrate diverse tipologie di errori (tra le quali l’errata indicazione del cessionario, come segnalato dagli Onorevoli interroganti) rilevati dai soggetti interessati quando erano ormai decorsi i termini per procedere alla correzione o all’invio di una nuova comunicazione.

In alcuni casi si è trattato di errori meramente formali, che non hanno inciso sulla sostanza del rapporto tra cedente e cessionario, in altri casi, invece, gli errori hanno riguardato elementi sostanziali (quali ad esempio il codice fiscale del cessionario, l’importo della spesa e del relativo credito ceduto, la tipologia di intervento agevolato e altro).

Per tali problematiche non si ritiene possibile esercitare il potere di autotutela da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti assunti dai medesimi uffici, bensì di correggere errori (e le relative conseguenze materiali) commessi dai cedenti e dai cessionari in fase di compilazione delle comunicazioni di cui trattasi e di accettazione dei crediti.

L’Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie di errori finora riscontrate allo scopo di individuare la soluzione procedurale più idonea al fine di assicurare che la correzione degli errori garantisca un’appropriata rappresentazione

dei crediti in capo ai cedenti e ai cessionari, anche a tutela degli interessi erariali.

6) Quanto alla possibilità di estendere l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, si osserva che eventuali iniziative normative in tal senso saranno valutate in sede di rimodulazione della disciplina che è in corso di predisposizione.

7) Infine, in merito alla possibilità che, tra le spese ammesse al *Superbonus*, rientrino anche quelle sostenute nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche, per la parte corrispondente al volume demolito, si fa presente che, come precisato nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle entrate, sono ammesse al *Superbonus* anche le spese sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della « ristrutturazione edilizia » ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ».

Sul punto, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadabili come ristrutturazione edilizia, il *Superbonus* per interventi – trainanti e trainati – di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume *ante-operam*.

In tale caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume *ante-operam* da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferiti

bili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al *Superbonus* rispetto ai quali, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta per le spese riferite all'intero intervento.



## ALLEGATO 2

**5-06808 Martinciglio: Procedura autorizzativa presso la Commissione europea riguardante la patrimonializzazione dei Confidi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La disposizione di legge in esame, come già evidenziato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in occasione della risposta ad una interrogazione di analogo contenuto, ha previsto, previa notifica alla Commissione Europea (CE), la facoltà per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva – con delibera assembleare da adottarsi entro 180 dall’approvazione del bilancio – i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2019, ad esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (fondi antiusura).

La formulazione della norma, implica la necessità di procedere alla preventiva identificazione nel concreto delle tipologie di contributi pubblici potenzialmente oggetto della facoltà prevista dalla disposizione di legge, mediante specifiche analisi dei dati disponibili.

Infatti, il sistema dei Confidi detiene e gestisce a vario titolo risorse pubbliche di diversa natura, quali fondi statali, fondi regionali, fondi delle camere di commercio e fondi dell’Unione europea.

Tra questi figurano i contributi concessi in gestione ai Confidi ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, adottato in attuazione delle previsioni dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, ai fini della concessione alle piccole e medie imprese di garanzie agevolate.

In sede di adozione del predetto decreto ministeriale, il MISE, in veste di Amministrazione competente, ha curato la notifica alla CE della citata misura agevolativa sul presupposto che si trattasse di una misura

di aiuto, sotto forma di garanzia, in favore delle piccole e medie imprese, attuata per il tramite dei Confidi.

Infatti, nell’ambito di tale misura di aiuto, il ruolo assunto dai Confidi, anche a seguito delle raccomandazioni fornite dalla CE nel corso delle interlocuzioni con i competenti Uffici della stessa, è quello di gestori di fondi pubblici, non essendo previsto alcun tipo di apporto diretto al capitale dei predetti organismi di garanzia delle risorse pubbliche ad essi assegnate; dette risorse pubbliche, difatti, sono restituite al MISE, decorsi i sette anni previsti per la gestione, al netto delle perdite eventualmente subite.

In coerenza con tale principio e al fine di escludere la sussistenza di elementi di aiuto in capo ai Confidi, è previsto che le imprese beneficiarie versino una commissione per la concessione della garanzia a valere sul fondo rischi, determinata prendendo a riferimento i soli costi di istruttoria e gestione sostenuti, in considerazione del fatto che il rischio di perdita sulle operazioni garantite grava esclusivamente sulle risorse pubbliche.

Diversamente, la norma introdotta dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, oggetto dell’interrogazione parlamentare, nel prevedere l’attribuzione al patrimonio netto dei Confidi, senza vincoli di destinazione, di risorse pubbliche, coinvolge profili di compatibilità con le norme e gli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato agli intermediari finanziari, ragion per cui, la norma stessa prevede espressamente la preventiva autorizzazione della CE.

Anche per questo il legislatore ha ritenuto necessario l’inserimento nella previsione legislativa della clausola di stand still, sicché la sua operatività è subordinata ad

esplicita autorizzazione della Commissione europea.

Ciò premesso, si rappresenta che la procedura relativa alla notifica alla Commissione europea è in fase istruttoria e che il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce costantemente il proprio supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico, in capo al quale rimane la compe-

tenza primaria per la notifica della misura alla Commissione europea.

Resta ferma la volontà del Governo di valutare ogni possibilità di corrispondere alle esigenze di consolidamento del sistema dei Confidi, nel rispetto del quadro regolatorio unionale, al fine di dare sostegno economico al settore delle micro, piccole e medie imprese, particolarmente colpito dalle conseguenze pandemiche.

## ALLEGATO 3

**5-06856 Angiola: Chiarimenti in ordine alle procedure di pignoramento relative alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento esecutivi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver ripercorso i ripetuti interventi adottati, a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per sospendere l'attività di riscossione mediante ruolo e differire i termini di versamento delle rate del « saldo e stralcio » e della « rottamazione-ter » originariamente in scadenza tra il 28 febbraio 2020 e il 31 luglio 2021, richiama la disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ai sensi della quale « se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni ».

In proposito, l'Onorevole interrogante chiede di sapere « se i contribuenti che, all'inizio della sospensione causata dalla pandemia, avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 74 del 2010 possono subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, come noto, in situazioni normali deve essere notificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia dell'entrate, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, per espressa previsione dell'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'agente della riscossione, se non ha avviato

l'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non può procedere all'espropriazione stessa, se non dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla notifica di un apposito avviso di intimazione.

Ciò posto, a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei « termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 » derivanti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi per legge. Detta sospensione trova applicazione a decorrere dal 21 febbraio 2020 per i debitori aventi residenza/sede legale/sede operativa nei comuni lombardi e veneti dell'originaria « zona rossa » e dall'8 marzo 2020 per i restanti debitori (commi 1 e 1-bis).

In tal modo, il Legislatore ha, quindi, sospeso l'attività di riscossione mediante ruolo fino al 31 agosto 2021.

Il citato articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, richiamando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, ha previsto per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Non è stata introdotta invece alcuna sospensione della decorrenza del termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento di cui al citato articolo 50,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Pertanto si evidenzia che, prima di avviare l'espropriazione forzata, il suddetto avviso di intimazione debba essere notificato non soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento dalla cui notifica era già trascorso, alla data di inizio della sospen-

sione emergenziale di cui al citato articolo 68, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (21 febbraio ovvero 8 marzo 2020), un anno senza che fosse stata avviata l'esecuzione, ma anche in relazione a tutte quelle per le quali, alla stessa data, il termine annuale in parola non si era ancora consumato.

ALLEGATO 4

**Indagine conoscitiva sui mercati al servizio della crescita economica**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

*Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica*

*Oggetto dell'indagine*

*Le caratteristiche del sistema*

I dati sul credito e sulle emissioni obbligazionarie

Il mercato del capitale in Italia

Le fonti di finanziamento delle imprese: dal debito all'equity

L'andamento del settore assicurativo

*Il quadro normativo*

La normativa europea sui mercati finanziari (MIFID)

L'Unione dei mercati dei capitali

Piano d'azione della Commissione europea per finanziare una crescita sostenibile

Market Abuse Regulation – MAR (abusi di mercato)

Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD

Non-financial reporting directive – NFRD

PEPP e tassazione dei rendimenti

GACS

Credito di imposta quotazione PMI

Venture capital

*Fintech*

PIR

Crowdfunding

Piattaforme di peer-to-peer lending

Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Cassa depositi e prestiti: Patrimonio Destinato

Start-up e piccole e medie imprese innovative

Bonus aggregazione PMI

ACE

Confidi



Educazione finanziaria

Misure emergenziali riguardanti il settore finanziario

### ***Borsa Italiana***

L'operazione di vendita di Borsa Italiana e l'offerta del gruppo Euronext

Gli elementi forniti da Euronext nel corso dell'indagine conoscitiva

La mozione approvata dalla Camera dei deputati

### ***Le principali problematiche emerse nel corso dell'indagine***

#### ***Le proposte degli auditi***

Modifiche alle norme UE e alle disposizioni di recepimento

Prospetti

Il settore bancario come attore dei mercati finanziari

Settore assicurativo e fondi pensione

Misure di liquidità e crisi pandemica

Quotazione PMI

Società di capitali

Venture capital

*Fintech*

PIR – Piani individuali di risparmio

Crowdfunding

Il ruolo di Cassa depositi e prestiti

Confidi

Sostenibilità

Educazione finanziaria

Misure fiscali

Semplificazione

Riduzione dei tempi della giustizia

### ***Conclusioni***

Premessa

L'innovazione tecnologica

Interesse da parte degli investitori internazionali sui temi legati alla sostenibilità

Il ruolo delle Camere di commercio

Complessità della normativa di riferimento

## INDAGINE CONOSCITIVA SUI MERCATI FINANZIARI AL SERVIZIO DELLA CRESCITA ECONOMICA

### *Oggetto dell'indagine*

Il 3 giugno 2020 la VI Commissione della Camera dei deputati ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

La Commissione ha rilevato preliminarmente come, lasciata alle spalle la crisi economica mondiale, gli attori istituzionali e il Parlamento sono chiamati ad affrontare sfide di lungo periodo e di ampio respiro. Da un lato essi hanno il compito di dare impulso alla crescita economica e, dall'altro, di indirizzarla su binari di sostenibilità sociale e ambientale. In tale contesto, l'Italia si trova a fronteggiare le specificità del proprio sistema finanziario e produttivo.

Il tessuto produttivo, costituito soprattutto da medie, piccole e piccolissime imprese, dipende ancora fortemente dal credito bancario. Il *credit crunch* degli anni della crisi risulta allentato, anche grazie alle misure straordinarie intraprese dalla BCE, come evidenzia da tempo il Bollettino economico della Banca d'Italia. Si registra una sostanziale ripartenza dei flussi di credito alle imprese.

Il sistema bancario emerge da una crisi d'identità molto profonda, che vede ancora aperto il cantiere delle riforme degli istituti di media e piccola dimensione (banche popolari e banche di credito cooperativo). Esso è impegnato a smaltire i volumi di crediti deteriorati accumulati durante la crisi economica, a correggere le inefficienze organizzative che pesano sui bilanci bancari e ad assorbire l'impatto sistemico delle crisi che hanno investito diversi istituti di credito dal 2015 a oggi.

D'altro canto, l'implementazione di strumenti alternativi al canale creditizio (*mini bond*, *equity crowdfunding*, le agevolazioni per le *start-up* innovative e le PMI innovative, il ricorso ai sistemi multilaterali di negoziazione e a mercati borsistici) non ha ancora consentito di sostituire integral-

mente il finanziamento bancario con la liquidità proveniente dai mercati.

Ciò è conseguenza, e tuttavia anche causa, delle principali limitazioni del sistema produttivo nazionale: dimensioni relativamente piccole, ritrosia alla quotazione presso i mercati regolamentati, scarsa propensione alla *disclosure*, a fronte di un contesto economico internazionale complesso e articolato, caratterizzato soprattutto dal repentino sviluppo del *Cintech* e della disintermediazione.

In tale quadro, già nella scorsa legislatura il Parlamento ha dedicato a questi temi un'attenta riflessione e si è fatto promotore di importanti iniziative legislative. Sul tema del *Fintech* la Commissione Finanze della Camera ha svolto nella XVII legislatura una corposa indagine conoscitiva le cui risultanze hanno evidenziato la necessità di modernizzare i processi produttivi, migliorare l'infrastruttura tecnologica del Paese colmando il *digital divide*, dare impulso alla cultura finanziaria dei cittadini. Importanti iniziative legislative – anch'esse originate da indagini conoscitive della Commissione – hanno riguardato la nascita dei *mini bond* e delle agevolazioni per le *start-up*, la promozione dell'educazione finanziaria, l'istituzione sperimentale di *regulatory sandbox* per le imprese (che consentono loro di operare in un contesto finanziario veloce, con regole semplificate), lo sviluppo dell'*equity crowdfunding*.

Questi strumenti non sembrano tuttavia ancora sufficienti ad imprimere un effettivo impulso alla diversificazione del sistema di finanziamento delle imprese italiane.

L'indagine è volta quindi a comprendere come gli strumenti finanziari più avanzati e il mercato dei capitali possano oggi offrire ulteriori prospettive concrete per l'economia reale e la crescita del Paese, riservando particolare attenzione allo sviluppo delle imprese e alla loro sostenibilità e fornendo loro supporto in termini di liquidità e solidità.

Anche mediante una ricostruzione delle misure susseguitesesi negli ultimi anni – con l'obiettivo di offrire al sistema produttivo canali complementari a quello bancario –

si intende verificare quali siano gli ostacoli che ancora allontanano le aziende dall'idea della quotazione del debito o dell'*equity* e se vi siano margini di intervento, anche fiscali, a disposizione del legislatore.

Allo stesso tempo si è proceduto a un'analisi approfondita delle richieste degli *stakeholder*, al fine di comprendere come le imprese italiane abbiano utilizzato gli strumenti sinora messi a disposizione dal legislatore, quali vincoli normativi debbano essere rimossi perché obsoleti o eccessivamente limitanti o costosi e come le imprese del settore si preparino ad affrontare la progressiva disintermediazione dei servizi finanziari, nonché la diffusione del *Fintech*.

L'indagine avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2020, ma il 12 gennaio 2021 la VI Commissione ne ha deliberato la proroga al 31 marzo 2021, d'intesa con il Presidente della Camera.

Nel corso dell'indagine sono stati auditi:

la Presidente di ANIA, Maria Bianca Farina

i rappresentanti di VC Hub Italia

i rappresentanti dell'Assosim e dell'AssoAIM

i rappresentanti dell'Associazione Italia FinTech

i rappresentanti dell'Assoimmobiliare

i rappresentanti dell'AIFI

i rappresentanti di Assogestioni e ANASF

i rappresentanti dell'Associazione italiana private banking (AIPB)

l'Amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi.

Sono inoltre state presentate memorie scritte da parte dei seguenti soggetti:

Banca d'Italia

Agenzia delle entrate

CONSOB

Associazione bancaria italiana (ABI)

Conferenza regioni e province autonome

Assofondipensione

Intesa Sanpaolo

IVASS

Euronext

Elite

Innexta.

### ***Le caratteristiche del sistema***

Nel corso dell'indagine è emerso anzitutto come le caratteristiche del sistema finanziario italiano sono correlate a quelle del sistema produttivo, contraddistinto da una quota elevata di piccole aziende. Queste imprese possono avere difficoltà o un basso interesse a reperire risorse sui mercati finanziari a causa sia degli elevati costi fissi che caratterizzano i collocamenti di titoli, sia della riluttanza a quotarsi per i timori di perdere il controllo della proprietà. Ne conseguono un'eccessiva dipendenza delle imprese dalle banche e il ruolo preponderante del debito rispetto al capitale di rischio tra le passività di bilancio. Tali caratteristiche costituiscono un elemento di debolezza strutturale del sistema produttivo italiano.

La storica tendenza a ricorrere al debito piuttosto che all'*equity*, tra l'altro, dipende dalla circostanza che il primo garantisce la deducibilità degli interessi passivi netti (seppur nei limiti del 30 per cento del cd. reddito operativo lordo – ROL, ai sensi dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), mentre i dividendi sono indeducibili in capo alla società che li distribuisce.

È stato inoltre rilevato dagli auditi come nelle economie avanzate il conseguimento di elevati tassi di crescita è connesso con le attività di ricerca e innovazione, che richiedono la disponibilità di strumenti e operatori finanziari in grado di allocare e gestire i rischi che le connotano. Le caratteristiche intrinseche ai contratti di credito bancario li rendono meno adatti a finanziare gli investimenti più innovativi, quelli di lunga

durata o di grande dimensione e, soprattutto, quelli in beni intangibili, per i quali è più difficile fornire attività che possano assolvere alla funzione di garanzia. Un sistema finanziario in cui le imprese possono contare su più canali di finanziamento, inoltre, permette di assorbire più efficacemente gli *shock* avversi che colpiscono un singolo settore attraverso una ricomposizione del credito dalle banche ai mercati finanziari e viceversa.

Tuttavia nell'ultimo decennio, a seguito delle crisi finanziarie e dei cambiamenti regolamentari, le imprese italiane hanno intrapreso un percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento e un processo di riduzione della leva finanziaria, aumentando sia il ricorso ai mercati obbligazionari, sia quello al capitale di rischio. La patrimonializzazione delle imprese è stata favorita, in particolare, dall'introduzione di incentivi fiscali, quali l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

In Italia, infatti, il credito bancario al settore privato ha subito una forte contrazione sia in occasione della crisi finanziaria globale sia durante quella dei debiti sovrani. Anche nella fase di ripresa economica successiva alla crisi dei debiti sovrani la dinamica del credito alle imprese è rimasta su livelli molto contenuti ed è stata diretta prevalentemente alle imprese più grandi e ai prenditori meno rischiosi.

La pandemia di Covid-19 e la temporanea chiusura di numerose attività commerciali e produttive hanno causato un forte calo dei flussi di cassa delle imprese, con un conseguente aumento del fabbisogno di liquidità, e un'elevata incertezza sulle prospettive economiche. Ciò ha determinato un aumento significativo e generalizzato della domanda di prestiti da parte delle aziende e un forte incremento dei depositi presso gli intermediari.

Le misure varate dal Governo italiano per contrastare gli effetti economici della pandemia sono state ampiamente utilizzate dalle imprese. Al primo gennaio 2021 erano pervenute oltre 1,1 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti pari a circa 192 miliardi; le richieste di finanziamenti con garanzia pubblica ricevute

dagli intermediari ai sensi dell'articolo 13 del D.L. Liquidità (Fondo di Garanzia per le PMI) erano circa 1,6 milioni, per un importo di oltre 129 miliardi. Nell'ambito del programma « Garanzia Italia » di SACE sono stati garantiti 1.410 prestiti per un ammontare pari a 20,8 miliardi.

Le prime evidenze confermano che le misure di sostegno alle imprese hanno attenuato efficacemente gli effetti negativi della pandemia, riducendo sostanzialmente il deficit di liquidità e il peggioramento delle condizioni patrimoniali. Il ricorso a nuovi prestiti, anche grazie alle garanzie pubbliche, ha tuttavia accresciuto l'indebitamento. Il conseguente indebolimento dei bilanci aumenta la probabilità di insolvenza delle imprese e, a sua volta, la necessità per le banche di maggiori accantonamenti sui prestiti.

### **I dati sul credito e sulle emissioni obbligazionarie**

Gli auditi hanno rilevato che il volume di credito erogato negli ultimi mesi risulta in aumento. Su base annua, a novembre 2020 la variazione del totale degli impieghi al settore privato risultava nel complesso pari a +4,6 per cento. Nel dettaglio settoriale, i prestiti alle famiglie risultavano in aumento del 2,2 per cento mentre quelli alle società non finanziarie dell'8,1 per cento.

Con riferimento ai tassi di interesse, a novembre 2020 il tasso medio sul totale dei prestiti si collocava intorno al 2,3 per cento (era oltre il 6,1 per cento a fine 2007, prima della crisi finanziaria), mentre quello sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni all'1,27 per cento e il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese sceso all'1,33 per cento.

Sempre nel mese di novembre 2020, la dinamica della raccolta bancaria complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risultava in crescita del +5,7 per cento su base annua. La variazione positiva è legata alla crescita dei depositi, che risultano aumentati di circa 130 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (con una variazione pari a +8,1 per cento su base annuale), mentre la raccolta a medio e

lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 23 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -9,7 per cento).

La dinamica dei depositi è riconducibile, da un lato, ai diversi comportamenti di consumo e al rinvio delle scelte di investimento, legati alle restrizioni imposte per ragioni sanitarie, e dall'altro al più generale clima di incertezza.

Nella fase di emergenza le emissioni di obbligazioni societarie di primaria qualità (*Investment Grade* – IG) a livello europeo hanno superato i 50 miliardi di euro nella sola prima settimana di aprile 2020: il più alto importo settimanale mai emesso in Europa. Tale aumento è stato guidato da una forte domanda di fondi proveniente dalle società più grandi volta ad aumentare il capitale circolante, per proteggersi dall'incertezza economica e aumentare le attività liquide in previsione di un improvviso calo dei ricavi. L'aumento dell'emissione di obbligazioni IG è in contrasto con la performance modesta delle obbligazioni ad alto rendimento (*Non Investment Grade*) in quanto gli investitori hanno valutato potenziali perdite su titoli con rating speculativo. Tra il 1° marzo e la metà di aprile 2020, le emissioni di tali strumenti hanno raggiunto € 700 milioni, con un calo del 93 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. I livelli di emissioni delle obbligazioni *Investment Grade* hanno continuato a mantenersi elevati, grazie anche al sostegno della BCE nel secondo trimestre del 2020.

## Il mercato del capitale in Italia

Il mercato del capitale di rischio (pubblico e privato) in Italia ha dimensioni ridotte: il mercato azionario italiano capitalizza il 36 per cento del prodotto interno lordo (Relazione annuale Consob, 2020), percentuale al di sotto di quella degli altri paesi europei quali la Germania (54,5 per cento) e la Francia (84,9 per cento). Il listino azionario è prevalentemente rappresentato da società finanziarie. Nel 2020, anche a seguito delle incertezze della pandemia, ci sono state solo 22 IPO in Italia, di cui una sola sul MTA, il mercato principale,

e le rimanenti sull'AIM Italia (il mercato delle PMI, v. in seguito), il mercato per la crescita. Anche per quanto riguarda il mercato del *private equity* in Italia lo scorso anno sono stati investiti 7,2 miliardi di euro in 272 società, a confronto con i 19,3 miliardi di euro investiti in Francia in 2.314 società.

Con riferimento all'andamento dei mercati finanziari, nel corso delle indagini è emerso che l'andamento degli stessi nel 2020 è stato significativamente influenzato dalla crisi pandemica. In generale è stata osservata una correlazione inversa tra l'andamento dei principali indici e l'andamento del numero dei contagiati.

A parere degli auditi, la risposta dei mercati non è stata sempre omogenea e di facile interpretazione. Alla fine del 2020, nonostante i principali indicatori dell'economia reale continuassero a mostrare segnali di debolezza, le principali borse mondiali hanno fatto segnare un forte recupero rispetto ai minimi segnati nella fase iniziale della crisi pandemica (raggiungendo in alcuni casi i massimi storici).

La consistente ripresa dei corsi azionari è stata in prevalenza favorita dagli interventi di stimolo straordinario avviati dalla Banca Centrale Europea che hanno contribuito ad aumentare la liquidità sul mercato finanziario, piuttosto che da un miglioramento dei fondamentali dell'economia e delle società quotate. Effetti positivi sono derivati inoltre dagli interventi nazionali di politica fiscale, grazie anche all'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita che ha consentito deviazioni temporanee dagli obiettivi di bilancio di medio termine.

Dopo un peggioramento a ottobre parallelo alla ripresa dei contagi, nell'ultimo periodo dell'anno, anche grazie alle notizie positive relative allo sviluppo dei vaccini, si è registrato un nuovo importante recupero: tra il 30 ottobre e il 4 gennaio il rialzo dell'indice FTSE Mib è stato pari al 24,86 per cento.

Il mercato azionario italiano, durante la pandemia, ha registrato il calo più significativo dopo quello del mercato spagnolo. Le società non finanziarie nel periodo di



emergenza hanno incrementato le operazioni di aumento di capitale sul mercato nel tentativo di aumentare i *buffer* di liquidità e resistere alla chiusura delle attività per diverse settimane. La raccolta di capitale tramite tali operazioni ha totalizzato 28 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2020, il volume trimestrale più elevato dal primo trimestre 2017.

Come già visto, superata la fase più acuta i mercati hanno segnato un recupero, sia pure eterogeneo tra aree geografiche e settori, grazie alle straordinarie misure di politica monetaria e di bilancio adottate. Nel complesso, quindi, i mercati finanziari hanno assolto la loro funzione di fonte di finanziamento.

### **Le fonti di finanziamento delle imprese: dal debito all'equity**

Dopo la crisi del debito sovrano, tra il 2011 e il 2019 il peso dei prestiti bancari sul totale dei debiti finanziari delle imprese si è ridotto dal 66 al 52 per cento, mentre la quota delle obbligazioni è aumentata dal 7 al 12 per cento. Quest'ultima, sebbene in linea con la media dell'area dell'euro, rimane inferiore a quella di paesi caratterizzati da mercati più sviluppati, quali la Francia (18 per cento) e i paesi anglosassoni (26 e 39 per cento nel Regno Unito e negli Stati Uniti, rispettivamente). Le aziende di minore dimensione hanno incontrato maggiori difficoltà di accesso ai mercati obbligazionari: tra il 2011 e il 2019 la quota di titoli sui debiti finanziari per le grandi imprese è aumentata dal 10 al 16 per cento, mentre per le piccole e medie imprese (PMI) è rimasta su valori molto contenuti, al di sotto del 2 per cento.

L'emissione di capitale di rischio da parte delle imprese è stata incentivata dall'introduzione nel 2011 dell'ACE, che ha ridotto in misura sostanziale lo squilibrio fiscale tra il finanziamento con mezzi propri e quello con debito (*debt bias*). Tale misura, in linea con gli obiettivi richiamati nel nuovo Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali, è simile a strumenti presenti in altri paesi; un analogo incentivo fiscale alla riduzione del *debt bias* è con-

tenuto anche nella proposta di direttiva comunitaria sulla tassazione comune delle imprese (*Common Consolidated Corporate Tax Base*).

Negli ultimi anni le imprese hanno aumentato il ricorso al capitale di rischio. Tra il 2011 e il 2019 la leva finanziaria, misurata dal rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi con il patrimonio netto, si è ridotta di oltre 10 punti percentuali, al 39 per cento. Il riequilibrio è stato più marcato rispetto agli altri principali paesi europei e il differenziale positivo rispetto alla media dell'area dell'euro si è ridotto da oltre 5 punti a meno di 3 punti percentuali. Alla contrazione della leva ha contribuito soprattutto l'aumento del patrimonio, in ragione di una ripresa della redditività e del reinvestimento degli utili.

A partire dal 2013 il numero di nuove quotazioni sul mercato azionario è aumentato in misura marcata; oltre due terzi degli ingressi in borsa ha riguardato imprese di piccola e media dimensione che hanno scelto segmenti di borsa cosiddetti *second-tier*, contraddistinti da una struttura regolamentare più flessibile. È aumentato anche il ricorso ai mercati obbligazionari: l'ammontare delle emissioni di titoli obbligazionari su base annua ha raggiunto il suo massimo nel 2019 con oltre 48 miliardi di euro e 250 emittenti. La composizione dei 'nuovi' emittenti è divenuta più eterogenea sotto il profilo della rischiosità, pur rimanendo caratterizzata dalla presenza delle grandi imprese (spesso già quotate sui mercati azionari).

All'andamento favorevole delle quotazioni azionarie hanno contribuito molteplici iniziative, tra cui: i) l'istituzione dell'*Alternative Investment Market* (AIM, il sistema multilaterale di negoziazione di Borsa Italiana dedicato a imprese di minori dimensioni); ii) la normativa che consente alle società non quotate di emettere azioni a voto plurimo e di mantenerle anche in caso di successiva quotazione; iii) la previsione di un credito di imposta sui costi sostenuti per la quotazione delle PMI, iv) la diffusione di veicoli finanziari finalizzati alla raccolta di capitali per la quotazione di imprese (*Special Purpose Acquisition Com-*

panies, SPAC); vi) gli incentivi fiscali agli investimenti effettuati attraverso i Piani individuali di risparmio (PIR). Lo sviluppo del mercato obbligazionario è stato favorito dalla disciplina dei cosiddetti *mini-bond*, ovvero degli strumenti obbligazionari per le piccole e medie imprese. In particolare, la normativa ha rimosso i limiti alla deducibilità degli interessi passivi che di fatto rendevano meno appetibile, per le società non quotate, l'emissione di obbligazioni e sono stati eliminati alcuni svantaggi fiscali che frenavano la sottoscrizione di titoli di debito da parte di banche e di investitori istituzionali, italiani ed esteri.

La capitalizzazione delle società con azioni ammesse alle negoziazioni sulle piattaforme gestite da Borsa Italiana si è ridotta nel 2020 di circa il 5 per cento rispetto al dato di fine 2019, ma, a causa della forte contrazione dell'economia reale, è leggermente cresciuto il rapporto tra capitalizzazione e PIL, passato dal 38,1 per cento di fine 2019 al 39,4 per cento di fine 2020. Il numero di società negoziate è invece aumentato di due unità, da 375 a 377, per l'effetto combinato delle revocche e delle ammissioni a negoziazione.

In generale, negli ultimi 5 anni si è registrata una riduzione del numero di società ammesse alle negoziazioni sulle piattaforme di negoziazione MIV – Mercato degli *Investment Vehicles* (da 6 a 1 solo emittente) e sul mercato telematico azionario – MTA (da 240 a 238, ma con un aumento di società estere da 8 a 13), al contrario di quanto accaduto su Hi-MTF e soprattutto su AIM Italia MAC nel quale il numero di emittenti è quasi raddoppiato, passando da 74 a 138.

MIV è il mercato regolamentato di Borsa Italiana creato con l'obiettivo di offrire capitali, liquidità e visibilità ai veicoli di investimento con visione strategica. Il Mercato MIV è aperto sia a investitori *retail* sia a investitori professionali. Hi-Mtf è una *Multilateral Trading Facility*, ovvero un sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari. L'AIM Italia – Mercato alternativo del capitale (noto semplicemente come AIM (*Alternative Investment Market* Italia) è un mercato italiano gestito

da Borsa Italiana attivo dal 1° marzo 2012, nato in seguito all'operazione di accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC in un unico, composto da piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita che sono quotate nell'indice FTSE AIM Italia. Le ammissioni di nuove società sull'MTA, tramite operazioni di *Initial Public Offering* (IPO), sono state caratterizzate sempre più frequentemente dal collocamento delle azioni presso investitori professionali. In alcuni casi, il progetto di quotazione è stato abbandonato per effetto della realizzazione di una concomitante offerta da parte di fondi privati specializzati. In altri casi, gli azionisti delle società in via di quotazione, dopo la pubblicazione del prospetto e l'avvio del periodo di offerta, non ricevendo favorevole risposta in termini di prezzo di vendita delle azioni (procedura c.d. di *book-building*), hanno deciso di rinunciare alla quotazione. Altre società infine hanno abbandonato il progetto iniziato non avendo riscontrato condizioni favorevoli secondo il calendario originariamente stabilito. Anche per effetto della pandemia, diverse società nel 2020 hanno rinunciato o rinviato la prima ammissione a quotazione.

Le nuove quotazioni riguardano quasi tutte PMI (capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro, secondo la definizione del Testo Unico Finanziario –TUF) e per una significativa parte riguardano società già negoziate sull'AIM, motivate dal desiderio di beneficiare di maggiore liquidità degli scambi, di una maggiore visibilità tra gli investitori nazionali e internazionali e, nel 2020, dalla possibilità di redigere un prospetto semplificato, come previsto dalle nuove norme UE (Regolamento Prospetto).

Con riferimento specifico al mercato AIM Italia, nel corso dell'indagine è emerso che esso costituisce circa il 13 per cento del listino di Piazza Affari per numero di società quotate. Al 1° luglio 2020 erano 128 le società quotate su tale mercato, la capitalizzazione complessiva è pari a 6,2 miliardi di euro, mentre quella media è di circa 48 milioni di euro.

La maggior parte delle società (21 per cento) opera nei settori dell'industria, il 19 per cento nell'ambito della *digital innova-*

tion, il 14 per cento nel settore dei servizi, il 13 per cento in finanza e assicurazioni, il 10 per cento nei *media*, il 7 per cento nell'ambito della *green economy*, il 6 per cento nei settori moda e lusso, il 5 per cento nel farmaceutico/*biotech*, il 3 per cento nell'agroalimentare, il 2 per cento nel *real estate* e, infine, l'1 per cento nell'*oil&gas*.

Per quanto riguarda le imprese operanti nel settore del *Fintech*, nel corso delle indagini è emerso che in Italia – nonostante la distanza dai principali *players* europei e globali – si è assistito a un fenomeno di crescita, a partire dal 2014, fino ad arrivare alle 278 società nel 2019, attive prevalentemente su Milano.

Con specifico riferimento ai dati relativi alla consulenza finanziaria, gli audit hanno rilevato che ad oggi risultano iscritti all'Albo unico nazionale tenuto da OCF (l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari) oltre 52.500 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Tra questi, sono 33.800 gli attivi, ossia gli iscritti che operano effettivamente in qualità di agente, dipendente o mandatario di un intermediario finanziario autorizzato (imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio e società di investimento).

Nel 2019 le realtà attive nell'offerta fuori sede di servizi e strumenti finanziari hanno realizzato una raccolta netta complessiva pari a 34,9 miliardi di euro, destinando più della metà delle risorse ai prodotti del risparmio gestito. Nonostante il difficile periodo dovuto alla crisi epidemiologica Covid-19 anche il bilancio dei primi sei mesi del 2020 è stato positivo per il sistema delle reti di consulenti finanziari, con una raccolta pari a 22,4 miliardi di euro, con un incremento del 30,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A fine giugno del 2020 il patrimonio affidato alle reti di consulenti finanziari era pari a 614,6 miliardi di euro.

### **L'andamento del settore assicurativo**

Nel corso dell'indagine è stato sottolineato il ruolo del settore assicurativo quale investitore istituzionale a lungo termine e

attore che fornisce impulso e sostegno alla crescita economica, quale investitore in titoli pubblici e in titoli azionari e obbligazionari delle imprese contribuendo per questa via ad una equilibrata composizione della loro struttura finanziaria.

È emerso inoltre che la quota del risparmio degli italiani investita in forme di assicurazione vita è in crescita da anni: nel 2019, secondo i dati recentemente pubblicati dalla Banca d'Italia, ha raggiunto il 18,2 per cento della complessiva ricchezza finanziaria, che le imprese assicuratrici investono con un modello gestionale orientato tipicamente al lungo termine. Gli investimenti degli assicuratori italiani, alla fine del 2019, erano pari a circa 950 miliardi di euro, corrispondenti al 53 per cento del PIL.

Nel 2019, gli investimenti delle forme pensionistiche complementari nell'economia italiana sono stati pari complessivamente a 40,3 miliardi di euro. Nella componente domestica, restano prevalenti i titoli di Stato. Nei fondi pensione negoziali, nello stesso periodo, la maggiore porzione delle risorse finanziarie risulta investita in titoli di debito, sia privati che pubblici, con larga prevalenza di questi ultimi. L'esposizione azionaria si attesta, anche via OICR, intorno al 27 per cento circa. Gli investimenti domestici risultano pari a poco più del 20 per cento del totale. Le strategie di gestione finanziaria hanno in prevalenza privilegiato investimenti in classi liquide, in special misura i titoli governativi e le grandi imprese quotate. La limitata disponibilità ad inserire opzioni di investimento alternative nell'impiego delle risorse finanziarie da parte dei fondi pensione negoziali e il prevalere di decisioni di investimento conservative sono state in gran parte attribuibili alla complessità gestionale degli investimenti non tradizionali e alla mancanza di adeguate competenze specializzate. Le mutate condizioni dei mercati finanziari sempre più volatili, hanno spinto gli investitori previdenziali negli ultimi anni a valutare e operare revisioni dell'*asset allocation* strategica al fine di effettuare investimenti, nell'ottica della diversificazione di portafoglio, in strumenti alternativi (*private*

*equity*, fondi di debito, infrastrutture) che consentissero la ricerca di un maggiore rendimento, sempre mantenendo il profilo di rischio complessivo aderente alla natura dell'investimento previdenziale, consentendo al contempo di veicolare risorse al sistema Paese.

### ***Il quadro normativo***

#### **La normativa europea sui mercati finanziari (MIFID)**

La direttiva MiFID o *Markets in financial instruments directive* (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell'Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l'Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o *Markets in financial instruments regulation* (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto della precedente regolamentazione europea.

In Italia, con il decreto legislativo n. 129 del 2017 e con il successivo n. 165 del 2019, è stato completato il processo di recepimento della MiFID II e di adeguamento al regolamento MiFIR, nonché dei successivi regolamenti delegati emanati dalle autorità europee, con disposizioni che sono intervenute sul TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) e sul Codice delle Assicurazioni Private – CAP (D.Lgs. n. 209 del 2005). Le norme nazionali di recepimento del pacchetto MiFID II/MiFIR hanno, tra l'altro:

apportato significative modifiche all'istituto della segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

ridefinito il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza richiamate dal Testo Unico Finanziario, con particolare riferimento al riparto tra Banca d'Italia e Consob in materia di vigilanza regolamentare. Sono state altresì riorganizzate le norme sui poteri di indagine delle autorità tra cui rientrano quelli di vigilanza informativa, nonché i poteri ispettivi e di intervento;

adeguato l'ordinamento interno alle norme sui poteri attribuiti dal regolamento MiFIR alle competenti Autorità nazionali ed europee (ESMA ed EBA) in tema di *product intervention*, ovvero quei poteri volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenute pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario;

modificato la disciplina dei mercati e degli emittenti, con particolare riferimento all'*equity crowdfunding* per le piccole e medie imprese;

riordinato la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega.

In attuazione di tali norme, la Banca d'Italia ha pubblicato il nuovo Regolamento di attuazione delle norme primarie così introdotte, in esecuzione del pacchetto europeo MiFID II/MiFIR. Il Regolamento disciplina gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio in materia di: governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni dell'alta dirigenza; esternalizzazione sistemi di remunerazione e di incentivazione; continuità dell'attività; organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione delle funzioni di controllo della conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, audit interno; responsabilità di funzioni operative essenziali o importanti; deposito e sub-deposito dei beni della clientela. Il Regolamento è stato pubblicato congiuntamente alle modifiche alle disposizioni di vigilanza (della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013) sulla prestazione transfrontaliera di servizi di investimento, sempre nell'ambito dell'attuazione del pacchetto MiFID II/MiFIR.

La Consob ha apportato modifiche a numerosi regolamenti, a seguito dell'entrata in vigore della normativa di attua-



zione del pacchetto MiFID II e MiFIR: in particolare sono stati modificati il Regolamento intermediari, il Regolamento mercati, il Regolamento sull'*equity crowdfunding* e il Regolamento emittenti.

Da ultimo, si segnala che la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati ha espresso (seduta del 3 marzo 2021) una valutazione favorevole, con osservazioni, sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 280 final).

La proposta è confluita nella Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

In sintesi, tale direttiva ha lo scopo di eliminare gli oneri amministrativi derivanti dalle norme in materia di documentazione e informativa che non sono controbilanciate da un corrispondente aumento della tutela degli investitori. In particolare, intende ridurre il livello delle informazioni che dovranno essere fornite agli investitori professionali (come gli investitori istituzionali e le banche) e, in alcuni casi limitati, agli investitori non professionali (investitori al dettaglio) e prevedono, altresì, l'eliminazione graduale delle informazioni su supporto cartaceo, a meno che il cliente non professionale le richieda.

Si segnala, infine, che nell'ambito del pacchetto di misure per la finanza digitale, presentato dalla Commissione il 24 settembre 2020, le proposte sulla resilienza operativa digitale (COM(2020)595 e COM(2020)596) intendono apportare modifiche mirate sia alla direttiva MiFID2 che al regolamento MiFIR.

## **L'Unione dei mercati dei capitali**

Già da qualche anno l'UE – dapprima con il Piano d'azione del 2015, successivamente con la revisione intermedia del 2017 – sta lavorando al progetto dell'Unione dei mercati dei capitali (*Capital Markets Union – CMU*) diretto a promuovere una piena integrazione dei mercati nazionali dei capitali e ad assicurare la parità di accesso agli investimenti e alle opportunità di finanziamento in tutta l'UE.

Il progetto si è tradotto in una serie di iniziative, legislative e non, articolate attorno ai seguenti assi: il finanziamento di progetti innovativi, delle *start-up* e di imprese non quotate; un più agevole accesso ai mercati dei capitali per le aziende, specie le PMI; l'ampliamento delle possibilità di investimento per gli investitori istituzionali; l'abbattimento delle barriere agli investimenti transfrontalieri.

L'UMC è stata elaborata anche in risposta alla crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008, che ha evidenziato che uno dei fattori di riduzione dei tassi di crescita è l'indisponibilità, nell'UE, di crediti a tassi adeguati e di strumenti avanzati per il finanziamento dell'economia.

Più recentemente, il completamento del progetto si è fatto più urgente alla luce della crisi economica esplosa in termini drammatici a seguito della pandemia Covid-19; proprio in tale ottica, il progetto è stato rilanciato dalla Commissione europea con la presentazione, il 24 settembre 2020, di un nuovo piano d'azione.

Il nuovo Piano europeo contiene 16 misure, articolate intorno a tre obiettivi:

- stimolare una ripresa economica sostenibile da un punto di vista ambientale e digitale, nonché inclusiva e robusta, attraverso misure di accrescimento delle opportunità di finanziamento per le imprese europee;

- rendere il territorio dell'Unione un ambiente ancora più sicuro per gli investimenti di lungo termine e per il risparmio delle persone fisiche;

- dare luogo a un'autentica integrazione dei mercati dei capitali nazionali in un mercato unico europeo.



L'obiettivo finale del Piano è quello di far convergere i mercati nazionali dei capitali in un vero mercato unico a livello UE. Il piano d'azione si basa inoltre sulla convinzione che attraverso mercati dei capitali realmente integrati su base europea sia possibile garantire il necessario supporto a una ripresa economica che sia « verde », « digitale », « inclusiva » e « resiliente », facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e incentivare il risparmio e l'investimento a lungo termine.

Il piano d'azione tiene conto e si sviluppa a partire dal cosiddetto pacchetto di misure per la ripresa dei mercati dei capitali (esaminato dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati), che ha apportato alcune modifiche mirate alle norme sulla cartolarizzazione, alla direttiva MiFID II e al regolamento sul proposto.

Recentemente, inoltre, la Commissione europea ha preannunciato la creazione di un punto di accesso unico europeo, che dovrebbe aiutare gli investitori a ottenere un accesso agevole, rapido e comparabile ai dati societari europei, facilitando così il finanziamento delle imprese europee, e ha presentato una proposta di revisione complessiva della legislazione dell'UE in materia di assicurazioni (nota come « Solvibilità II ») con l'obiettivo tra l'altro di rafforzare il contributo degli assicuratori europei al finanziamento della ripresa, al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e all'incanalamento dei fondi verso il Green Deal europeo.

### **Piano d'azione della Commissione europea per finanziare una crescita sostenibile**

Nel 2018 la Commissione europea ha adottato il suo primo piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018)97), volto, in particolare, a riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili.

Facendo seguito al Piano, l'Unione ha introdotto tre elementi di base per il quadro della finanza sostenibile: 1) un sistema di classificazione o « tassonomia » delle at-

tività sostenibili a livello dell'UE inteso a fornire alle imprese e agli investitori un linguaggio comune per individuare le attività economiche che possono essere considerate ecosostenibili, anche allo scopo di fornire una protezione contro la pratica del *greenwashing*, ossia il ricorso al marketing per descrivere i prodotti, le attività o le politiche di un'organizzazione come eco-compatibili quando non lo sono (regolamento (UE) 2020/852); 2) un quadro normativo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, che introduce obblighi di trasparenza su come i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i fattori ambientali, sociali e di *governance* nelle loro decisioni in materia di investimenti e nelle loro consulenze in materia di investimenti o assicurazioni (regolamento (UE) 2019/2088); 3) un quadro normativo sugli indici di riferimento climatici dell'UE (regolamento (UE) 2019/2089).

In seguito, la Commissione europea ha presentato, il 21 aprile 2021, un ulteriore pacchetto di misure che include in particolare: un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE, che mira a promuovere gli investimenti sostenibili chiarendo meglio quali attività economiche contribuiscono di più al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE; una proposta di direttiva sull'informativa in materia di sostenibilità delle imprese; sei atti delegati modificativi relativi ai doveri fiduciari e alla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni al fine di garantire che le imprese finanziarie, ad esempio i consulenti, i gestori di attivi o gli assicuratori, includano la sostenibilità nelle loro procedure e nella consulenza in materia di investimenti fornita ai clienti.

Da ultimo, infine, il 6 luglio 2021, la Commissione ha presentato una nuova strategia per finanziare la transazione verso un'economia sostenibile (COM(2021)390) che illustra le azioni per fare in modo che la finanza rivesta un ruolo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e supporti una ripresa sostenibile dalla pandemia di COVID-19.

Nel quadro della nuova strategia la Commissione ha altresì presentato un atto delegato nell'ambito del regolamento tassonomia in cui specifica quali informazioni devono essere divulgate dalle imprese finanziarie e non finanziarie in riferimento alla rispettiva prestazione ambientale sulla base della tassonomia dell'Unione e soprattutto una proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee (COM(2021)391) che intende porre le basi per un quadro comune di norme relative all'uso della denominazione « obbligazione verde europea » o « EuGB » per le obbligazioni che perseguono obiettivi ecosostenibili ai sensi del regolamento sulla tassonomia.

### **Market Abuse Regulation – MAR (abusi di mercato)**

Il regolamento (Ue) n. 596/2014 è entrato in vigore il 3 luglio 2016, sostituendo le disposizioni contenute nella Direttiva 2003/6/UE (*Market Abuse Directive – MAD I*) e istituendo un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Oltre al regolamento, la disciplina è contenuta nella direttiva 2014/57/UE, (*MAD II*), relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

Il regolamento europeo identifica tre tipi di abusi: manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Per contrastare il compimento di tali abusi vengono previsti una serie di strumenti in grado di prevenire e individuare in modo efficace le condotte lesive dell'integrità dei mercati. Si fa riferimento, tra l'altro, a: obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, redazione da parte degli stessi emittenti di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, obblighi di notifica all'autorità competente e all'emittente delle operazioni effettuate da persone che esercitano apicali, nonché regole volte a garantire la corretta e trasparente presentazione di raccomandazioni di investi-

mento e statistiche, norme sulla prevenzione e individuazione di abusi di mercato mediante procedure di segnalazione alle autorità di vigilanza, comprese le procedure interne messe in atto dai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni della disciplina sugli abusi di mercato (cd. *whistleblowing*).

Il regolamento europeo rafforza anche i poteri di controllo e indagine delle autorità nazionali, prevedendo tra l'altro la possibilità di condurre ispezioni e indagini sul posto e richiedere il congelamento o il sequestro dei beni. Tra i poteri sanzionatori che gli Stati membri devono conferire alle Autorità competenti, in specifici casi individuati dal regolamento, vi sono, oltre al potere di comminare le anticipate sanzioni amministrative pecuniarie, poteri di tipo interdittivo e inibitorio (revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento; interdizione temporanea o permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento).

Il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107 contiene le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento MAR. Le Autorità di vigilanza hanno adottato, altresì, le relative disposizioni regolamentari.

Il regolamento è in corso di revisione: nel mese di maggio 2020, l'ESMA ha pubblicato un documento di consultazione e alcune proposte di modifica in materia di abusi di mercato. La consultazione si è conclusa il 15 luglio 2020. Nel mese di settembre 2020 l'ESMA ha presentato il *final report* a esito del processo di consultazione.

### **Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD**

La direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (*Alternative Investment Fund Managers Di-*

rective –AIFMD), sui gestori di fondi di investimento alternativi, ha introdotto una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (GEFIA) di fondi alternativi (FIA), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva più generale 2009/65/CE (*Undertakings for the collective investment in transferable securities* – UCITS IV).

Le norme della direttiva AIFM sono state dettagliate dalle misure di esecuzione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione del 19 dicembre 2012 che ha introdotto norme puntuali in materia di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza – direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri nonché dalle *Guidelines on key concepts of the AIFMD* dell'ESMA del 13 agosto 2013.

Il quadro normativo dei gestori alternativi è stato inoltre completato dai Regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 che hanno disciplinato i gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA) e i gestori di fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), i quali per la loro dimensione ridotta sono considerati GEFIA sottoglia ai sensi della AIFMD.

In Italia la disciplina è stata recepita con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e con le relative norme di attuazione emanate dalle autorità di vigilanza, per consentire l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva e ad inserire le disposizioni necessarie all'applicazione dei regolamenti europei EuVECA ed EuSEF. La direttiva AIFM e le relative norme di attuazione hanno imposto una ridefinizione del perimetro regolamentare applicabile alla materia del risparmio gestito, avendo disciplinato in modo uniforme aspetti che, in precedenza, erano lasciati alla discrezionalità delle singole legislazioni nazionali.

Nel mese ottobre 2020, la Commissione europea ha avviato due pubbliche consultazioni, terminate a gennaio 2021, proprio sul tema dell'accesso ai FIA da parte degli

investitori al dettaglio: la prima relativa al Regolamento ELTIF (v. *infra*) e la seconda sulla direttiva sui gestori (AIFMD), che è in corso di revisione.

Si segnala, infine, che le citate proposte sulla resilienza operativa digitale apporterebbero modifiche mirate alla direttiva 2011/61/UE.

### **Non-financial reporting directive – NFRD**

La direttiva 2014/95/UE disciplina la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.

In particolare, si prevede l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione o l'indicazione delle stesse in un documento separato. Viene disciplinata la cd. dichiarazione di carattere non finanziario, che obbliga le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività.

Analogamente, la relazione sul governo societario deve contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichia-

razione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta. Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione.

Si richiede, similmente a quanto previsto per l'informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche a livello consolidato.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, nel dettare la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario (in attuazione della direttiva comunitaria 2014/95/UE), ha attribuito alla Consob il potere di emanare un regolamento di attuazione. Con il Regolamento 19 gennaio 2018 n. 20267, la Consob ha definito, tra l'altro, le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario, le modalità di pubblicazione ulteriori rispetto al deposito presso il Registro imprese, le modalità per il controllo della Consob; *d*) le modalità di svolgimento delle verifiche spettanti ai revisori dei conti.

Nel mese di febbraio 2020 la Commissione Europea ha dato il via a una pubblica consultazione volta alla revisione della direttiva NFRD, conclusasi nel giugno 2020. Il 21 aprile 2021 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), che modificherebbe gli attuali obblighi di rendicontazione della NFRD.

### **PEPP e tassazione dei rendimenti**

Il regolamento (UE) 2019/1238 istituisce il prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP) ovvero un nuovo tipo di prodotto pensio-

nistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea.

Ai sensi del regolamento, il PEPP è un prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un'impresa finanziaria abilitata alla registrazione di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore o da un'associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del regolamento.

I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. Si tratta di prodotti di previdenza complementare volti a integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali.

Il regolamento disciplina in dettaglio gli obblighi pre-contrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che dovrà supportare le scelte di investimento (documento contenente le informazioni chiave sul PEPP o PEPP *Key Information Document* – KID), il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro (servizio di trasferimento), la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro (servizio di portabilità del PEPP tramite apertura di sottoconti nazionali), nonché le norme che sovrintendono la cosiddetta fase di decumulo, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare. Nonostante si tratti di un regolamento le cui norme sono direttamente applicabili trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione degli atti delegati alla Commissione, che li adotta previa elaborazione dell'autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA), l'attuazione delle disposizioni richiede la defini-



zione di diverse opzioni normative a livello nazionale. In particolare, fra le scelte da compiere a livello nazionale rientreranno la definizione delle condizioni relative alla fase di accumulo (articolo 47 del regolamento PEPP) e decumulo (articolo 57), l'assetto della vigilanza (Capo IX), attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti e dei relativi poteri, nonché l'assetto sanzionatorio (Capo X) necessario per sostenere l'effettività delle disposizioni europee.

Per tali ragioni la delega al Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento è contenuta nell'articolo 20 della legge europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021 (AS.1721-B).

Si segnala, a tale proposito, che nella delega al Governo è richiesto di definire per i PEPP un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti.

Si ricorda che i fondi pensione italiani applicano lo schema fiscale ETT (Esenzione nella fase di contribuzione, tassazione dei rendimenti e delle prestazioni), mentre nella maggior parte dell'area euro lo schema è EET (esenzione nelle fasi di contribuzione e di accumulazione, tassazione nella fase di erogazione). Attualmente sul risultato netto della gestione delle forme pensionistiche complementari grava un'imposta sostitutiva prelevata annualmente con aliquota del 20 per cento (comma 621 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015).

Si segnala che il modello EET è ritenuto maggiormente incentivante per gli aderenti, che possono godere nell'immediato dell'esenzione delle somme destinate al risparmio previdenziale, rispetto al modello ETT italiano, caratterizzato da un maggior rischio circa possibili modifiche normative che potrebbero incidere sul regime di favore previsto per la fase di erogazione.

Recentemente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 marzo 2021 il regolamento delegato (UE) del 18 dicembre 2020, 2021/473 che integra il Regolamento (UE) 2019/1238 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni relative ai documenti informativi, ai costi e alle commissioni inclusi nel massimale dei costi e alle tecniche di attenuazione del rischio per PEPP.

### **GACS**

Il decreto-legge n. 18 del 2016 ha disciplinato la concessione di una garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, così recependo l'accordo raggiunto con la Commissione europea sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

La presenza della garanzia pubblica è volta a facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione dei crediti in sofferenza, riducendo il rischio che le attività della società veicolo cessionaria delle attività non costituiscano una garanzia adeguata al rimborso delle *asset backed securities*.

Per evitare un trasferimento eccessivo di rischio a carico del bilancio dello Stato è previsto, tuttavia, che siano oggetto della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cosiddette *senior*, ossia quelle considerate relativamente meno rischiose, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Il rimborso dei titoli più rischiosi è invece subordinato al rimborso integrale delle *tranches* di titoli coperte dalla garanzia di Stato.

Le garanzie possono essere chieste dagli istituti che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, come anche ribadito dalla Com-



missione europea per rendere compatibile la misura con la disciplina degli aiuti di Stato. Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di incentivare un rapido recupero dei crediti in sofferenza. Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore all'*investment grade* da un'agenzia di *rating* indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare. Per essere ammessa al beneficio un'operazione di cartolarizzazione deve inoltre rispettare specifici requisiti di. Per finanziare l'intervento della GACS è stato istituito un apposito Fondo presso il MEF con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro, ulteriormente alimentato dai corrispettivi annui delle garanzie di volta in volta concesse.

La gestione del Fondo, con il decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, è stata affidata a CONSAP S.p.A., società a capitale interamente pubblico alla quale sono state affidate le ulteriori attività necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Lo schema è stato autorizzato dalla Commissione europea all'atto della sua implementazione. Tale autorizzazione è stata prorogata di volta in volta nel corso del tempo e, da ultimo è stata concessa fino al 14 giugno 2022.

Il decreto-legge n. 22 del 2019 ha modificato e integrato le disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2016, incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra i requisiti di struttura delle operazioni di cartolarizzazione, anche l'introduzione di obiettivi di performance legati al recupero dei crediti, il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (cosiddetto *servicer*) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance.

L'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020, decreto Rilancio, stabilisce che, in

relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società veicolo (società cessionaria), previa istruttoria di CONSAP S.p.A., possa apportare specifiche modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, volte ad adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19.

### **Credito di imposta quotazione PMI**

La legge di bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito di imposta per le spese di quotazione delle PMI. Istituito dai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e successivamente prorogato nel tempo, si applica alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione nella misura del 50 per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

### **Venture capital**

Il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* è stato emanato per rafforzare la crescita e l'innovazione delle imprese nell'Unione, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Il regolamento ha introdotto la denominazione di Fondo europeo per il *venture capital*, noto anche come EuVECA, e nuove misure per consentire ai gestori delle imprese di crescere e commercializzare i loro fondi nell'UE utilizzando un insieme unico di regole

Per utilizzare la denominazione EuVECA e commercializzare i propri fondi nell'Unione, i gestori dei *venture capital* devono rispettare specifici requisiti di investimento (il 70 per cento del capitale che riceve dagli investitori è investito nel sostenere le imprese ammissibili, come ad esempio le PMI giovani e innovative) e fornire strumenti di capitale o strumenti quasi-

*equity* a tali imprese; non deve fare uso di leva finanziaria, ovvero non investire più capitale di quanto impegnato dagli investitori.

Il regolamento stabilisce criteri di qualità uniformi per i gestori dei fondi di *venture capital* che desiderano utilizzare la denominazione EuVECA. Tali requisiti disciplinano tutto, dal modo in cui essi stessi si organizzano e si comportano al modo in cui informano gli investitori circa le loro attività e politiche di investimento.

Il regolamento (UE) 2017/1991 ha modificato il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital*, ampliando l'uso della denominazione EuVECA e la gamma delle imprese ammissibili, con lo scopo di diminuire i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione.

La legge di bilancio 2019 ha istituito, nello stato di previsione del MISE, il Fondo di sostegno al *venture capital*, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 209 della L. n. 145 del 2018 citata legge di bilancio 2019). Con le risorse del Fondo il MISE è autorizzato a sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il *venture capital* o di uno o più fondi che investono in Fondi per il *venture capital*, per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali in PMI in fase di costituzione e ad alto potenziale di sviluppo (articolo 1, comma 206 della L. n. 145/2018).

L'intervento del Fondo statale è a condizioni di mercato, ovvero, in cd. regime di esenzione (cioè, secondo le condizioni fissate dalla disciplina sugli aiuti di Stato per investimenti in capitale di rischio, di cui all'art. 21 del Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE – cd. GBER), ovvero può avvenire attraverso le due modalità congiuntamente. Il coinvolgimento dei soggetti privati può essere di due tipologie. Possono impegnarsi a sottoscrivere una quota pari almeno al 30 per cento del fondo *venture capital* oppure

possono coinvestire nelle singole operazioni di investimento del fondo.

Contemporaneamente, il D.M. ha destinato agli investimenti nei Fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla CDP *Venture Capital* SGR S.p.A. – Fondo Nazionale Innovazione o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, la somma di 200 milioni di euro già previsti con delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, e assegnati al MISE dal comma 121 della legge di bilancio 2019.

Il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 38, comma 3), ha rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo statale di sostegno al *venture capital*. Le risorse sono state specificamente finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative e delle PMI innovative. Il relativo decreto attuativo è del 1° ottobre 2020.

Con riferimento agli incentivi fiscali per il *venture capital*, si ricorda che il decreto-legge n. 98 del 2011 esenta da imposizione gli investimenti in fondi per il *venture capital*, qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese, con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Inoltre gli incentivi sono confermati se, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento alle disposizioni di cui sopra, il valore dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi. Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il *Venture Capital* devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono essere infe-

riori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi (ai sensi del decreto MEF del 21 dicembre 2012).

## Fintech

Con il termine *Fintech* originariamente si faceva riferimento alle applicazioni informatiche a supporto dell'attività di banche e imprese di investimento. Col tempo, invece, la definizione si è allargata a una grande varietà di servizi e tecnologie per le imprese e i privati, includendo un insieme di innovazioni relative a prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi: pagamenti elettronici (*cashless*), piattaforme *online* per il prestito fra privati (*peer-to-peer lending*) o per l'investimento in progetti innovativi (*crowdfunding*), negoziazione automatizzata (*algo-trading*), consulenza automatizzata (*robo-advice*) e nuovi sistemi di gestione dei rischi assicurativi (*InsurTech*), per citare i più diffusi. Più in generale, secondo la definizione che ne dà la Banca d'Italia, con il termine inglese *Fintech* ci si riferisce alla *financial technology*, ossia all'offerta di servizi di finanziamento, di pagamento, di investimento e di consulenza ad alta intensità tecnologica, che comportano forti spinte innovative nel mercato dei servizi finanziari.

Sulla materia sono intervenuti i commi dal 2-bis al 2-decies dell'articolo 36 del decreto n. 34 del 2019 (decreto crescita) che hanno introdotto norme volte a promuovere l'innovazione e la competizione del mercato dei capitali, attraverso la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia con una regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori. A tali fini, il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) è delegato, sentite la Banca d'Italia, la Consob e Ivass, ad adottare entro il 30 giugno 2019 (termine posticipato al 31 gennaio 2021), uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione (cd. *regulatory sandbox*) di durata

massima di diciotto mesi per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. Fra queste, a titolo esemplificativo, vengono espressamente citate nel testo della disposizione l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti (*Distributed Ledger Technology*, o DLT, la cui applicazione più nota è rappresentata dalla *blockchain*). I decreti definiscono i limiti di operatività, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione, nonché i casi in cui è ammessa la proroga. Si prevede inoltre che Banca d'Italia, Consob e Ivass, nell'ambito delle proprie competenze, adottino i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione (articolo 1, comma 4-undecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125).

Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (Serie Generale n. 157 del 2 luglio 2021) del Decreto ministeriale 30 aprile 2021, n. 100 è stata regolamentata la cd *regulatory sandbox*, La cabina di regia e il coordinamento dell'iniziativa vengono affidati al Comitato FinTech. Per accedere alla sperimentazione, gli operatori devono presentare all'autorità di vigilanza competente per materia progetti relativi ad attività che offrono servizi, prodotti o processi innovativi nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che arrecano benefici per gli utenti finali o contribuiscono all'efficienza del mercato. I progetti devono essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Si segnala inoltre che il comma 2-octies del citato articolo 36 istituisce presso il MEF il Comitato *Fintech* il quale ha il compito di:

individuare obiettivi, definire programmi, e porre in essere azioni per favorire l'utilizzo di tecnologie innovative nei settori bancario, finanziario e assicurativo, anche in cooperazione con soggetti esteri,

formulare proposte di intervento normativo,

agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le autorità.

Sono membri permanenti del Comitato *Fintech*: i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e degli affari europei, la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia delle Entrate.

Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, entità e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza.

Nella recente comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) la Commissione ha indicato, tra le azioni principali da portare a compimento entro il 2024; alcune priorità, tra le quali:

a) l'armonizzazione delle norme sull'*onboarding* (accesso ai servizi finanziari) dei clienti e partire dal riesame del regolamento eIDAS per attuare un quadro transfrontaliero interoperabile per le identità digitali;

b) un nuovo quadro normativo dell'UE per le cripto-attività, che comprende *token* correlati ad attività (conosciuti anche come *stablecoin*) utilizzati come mezzo di pagamento e *utility token* (proposte COM(2020)593 e COM(2020)594);

c) modifiche alla normativa dell'UE al fine di garantire che le informative al pubblico siano rese disponibili in formati standardizzati e leggibili meccanicamente anche mettendo a punto un'infrastruttura per l'informativa al pubblico finanziata dall'UE;

d) l'adattamento dell'attuale normativa prudenziale, di condotta e di vigilanza dell'UE in materia di servizi finanziari per quanto riguarda la protezione del consumatore e le norme prudenziali.

## **PIR**

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017, commi 88-114) ha introdotto un

sistema di agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nell'economia reale.

In primo luogo, sono stati previsti specifici incentivi per i Piani Individuali di Risparmio – PIR, strumenti di investimento di medio e lungo periodo in origine riservati alle persone fisiche e poi progressivamente estesi anche alle casse di previdenza professionale e ai fondi pensione. Essi mirano a collegare i risparmi privati delle famiglie e le disponibilità delle casse di previdenza professionale e dei fondi pensione con gli investimenti delle imprese industriali e commerciali, italiane, dell'Unione europea e di quelle appartenenti allo Spazio economico europeo radicate in Italia, che hanno bisogno di liquidità.

In particolare, la misura agevolativa consiste nella detassazione degli investimenti effettuati nel PIR. Nello specifico si prevede:

la non imponibilità dei proventi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa commerciale (e dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati dalle Casse di previdenza professionale e dai Fondi pensione, derivanti dagli investimenti operati tramite i PIR, che rispettino determinati vincoli e divieti di investimento;

la non imponibilità, ai fini dell'imposta sulle successioni, per il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

Per fruire dei benefici fiscali relativi alla non imponibilità dei redditi, è necessario che l'insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo (requisito temporale dei 5 anni) e che il PIR sia costituito seguendo criteri predeterminati, che fissano limiti all'entità e vincoli di composizione dell'investimento, nonché limiti alla concentrazione.

Come anticipato, è richiesto un vincolo di 5 anni di detenzione e un limite all'investimento, pari a 30 mila euro annui e, complessivamente, 150 mila euro. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 212) ha inserito ulteriori vincoli agli investimenti nei PIR, per destinare le risorse ai fondi di



*venture capital*, ed elevato dal 30 al 40 per cento la quota di detrazioni spettanti per l'investimento in *start-up* innovative. Successivamente il decreto-egge n. 124 del 2019 ha previsto nuovi criteri per gli investimenti destinati ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, oltre a disporre l'inapplicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'unicità del PIR.

L'articolo 136 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha modificato nuovamente la disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine, introducendo i cd. PIR alternativi, affiancati ai PIR tradizionali. In particolare, per i Piani a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che rispondono a una specifica configurazione del portafoglio di attività, la quota del totale di strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti viene elevata dal 10 al 20 per cento. La medesima norma amplia i limiti delle somme che possono essere destinate ai Piani di risparmio a lungo termine, portandoli da 30.000 a 150.000 euro annuali, fino a un massimo complessivo elevato da 150.000 euro a 1.500.000 di euro. Si stabilisce inoltre che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo PIR costituito a partire dal 1° gennaio 2020. L'articolo 68 del decreto-legge Agosto (n. 104 del 2020) ha ulteriormente aumentato a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai PIR costituiti a decorrere da 1° gennaio 2020.

I PIR alternativi hanno vincoli di investimento più specifici; per 2/3 dell'anno, almeno il 70 per cento deve essere investito, in via diretta o indiretta, in strumenti finanziari (anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) di imprese italiane non appartenenti agli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap; presentano anche una classe più ampia di strumenti: oltre che in strumenti finanziari, si può investire anche in

prestiti erogati a queste stesse PMI o in loro crediti. È stato elevato il beneficio fiscale, in quanto la defiscalizzazione sulle plusvalenze è ampliata fino a 300.000 euro annui per dieci anni, rispetto ai 30 mila euro all'anno per cinque anni dei PIR tradizionali. Inoltre, essi hanno una maggiore capacità di investimento, perché il vincolo di concentrazione per singolo emittente è elevato al 20 per cento (mentre rimane al 10 per cento per i PIR tradizionali costituiti prima del 2020). Inoltre si amplia la categoria di intermediari operanti in PIR, perché i nuovi PIR possono essere costituiti, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, Eltif, fondi di PE, fondi di *private debt* e fondi di credito. Con la legge di bilancio 2021 è stato istituito un credito d'imposta per le perdite derivanti dai PIR alternativi, costituiti dal 1° gennaio 2021: esso è pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni (articolo 1, commi 219-226 della legge n. 178 del 2020).

Interventi specifici hanno riguardato gli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese e nei PIR effettuati da enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare: la legge di bilancio 2017 ha in primo luogo previsto la detassazione dei redditi derivanti da tali investimenti. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019, comma 210 dell'articolo 1), ha innalzato dal 5 al 10 per cento la quota dell'attivo patrimoniale che tali enti possono destinare a investimenti qualificati, secondo il regime agevolato e ha ampliato tale defiscalizzazione, estendendola anche all'acquisto di ulteriori strumenti (ivi compreso il c.d. *peer to peer lending*), al fine di incentivare gli investimenti in strumenti di debito delle imprese e non solo strumenti di *equity*. Infine, con la legge di bilancio 2019, la medesima misura è stata estesa alle quote o azioni di fondi per il *venture capital* residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in



Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

### **Crowdfunding**

La legge di bilancio 2017, nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online (*equity crowdfunding*).

L'*equity-based crowdfunding* consente, tramite un investimento *on-line*, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

La Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, successivamente modificato nel tempo anche con l'introduzione del cd. *whistleblowing*.

Per l'illustrazione dell'istituto e della relativa disciplina si rinvia alla scheda informativa della Consob.

Il quadro normativo è destinato a mutare radicalmente, con il nuovo Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese che possono, una volta autorizzati in uno Stato membro, operare su tutto il territorio dell'Unione avvalendosi di apposito passaporto europeo.

Il Regolamento si applica a partire dal 10 novembre 2021.

### **Piattaforme di peer-to-peer lending**

Si segnala inoltre che la legge di bilancio 2018 ha introdotto un'ulteriore misura, anch'essa volta a far confluire risorse a sostegno della crescita dell'economia reale, attraverso un regime fiscale agevolato per i proventi derivanti dai finanziamenti erogati da persone fisiche, per il tramite di piattaforme di *peer-to-peer lending* (trattasi di piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali), al fine di incentivare l'utilizzo delle stesse. Sui proventi derivanti dalle attività di *peer to peer lending*

si applica una ritenuta a titolo d'imposta in misura pari al 26 per cento. Ai fini dell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su tali piattaforme, il soggetto finanziatore deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa. La ritenuta a titolo di imposta è operata dalle società iscritte all'albo degli intermediari finanziari e dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.

### **Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR)**

Gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata (articolo 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Gli OICR si possono dividere in fondi comuni di investimento (istituiti e gestiti dalle SGR), SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, e SICAF, Società di investimento a capitale fisso. I fondi comuni per funzionare necessitano di una società di gestione (SGR) il cui patrimonio è distinto e separato dal fondo comune; al contrario quando si investe attraverso SICAV/SICAF si diventa soci della società (a tali istituiti si applicano le norme del Titolo III del TUF).

Più in dettaglio, le SGR (Società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. Le SGR sono autorizzate a:

gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV o SICAF;

prestare il servizio di gestione di portafogli;

prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;

prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di Fondi di investimento alternativi (FIA).

I FIA sono fondi comuni che investono in strumenti finanziari e attività immobiliari caratterizzati da un minor grado di liquidità rispetto agli altri fondi comuni di investimento (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari – OICVM).

Le SICAV (Società di investimento a capitale variabile) e le SICAF (Società di investimento a capitale fisso) sono organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento rispettivamente dal decreto legislativo 84/1992 e dal decreto legislativo 44/2014. Gli investitori nel patrimonio di una SICAV possono in qualunque momento ottenere il rimborso del loro investimento; gli investitori nel patrimonio di una SICAF sono vincolati a mantenere il loro investimento per tutta la durata della società.

Le SGR, le SICAV e le SICAF sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia: l'Albo delle SGR (Sezioni Gestori di OICVM e Gestori di FIA), l'Albo delle SICAV (Sezioni OICVM e FIA) e l'Albo delle SICAF.

L'articolo 27 del decreto-legge crescita introduce una nuova specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'atti-

vità deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.

Gli OICR istituiti in Italia non soggiacciono all'imposizione sui propri redditi (ritenuta al 26 per cento, articolo 27 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600), in quanto espressamente esclusi dall'applicazione delle imposte sui redditi, a condizione che l'organismo collettivo, ovvero il soggetto incaricato della sua gestione, sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Tale interpretazione è stata riaffermata anche recentemente dall'Agenzia delle entrate: in altri termini, in base alla normativa fiscale, gli OICR pur essendo soggetti passivi IRES sono esenti da tassazione sui redditi dagli stessi prodotti.

La legge di bilancio 2021 (commi da 631 a 633) allinea pertanto il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, estendendo le esenzioni già previste per gli utili da partecipazione percepiti e per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

In particolare il comma 631 integra il comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 specificando che con riferimento agli utili percepiti la ritenuta del 26 per cento sui dividendi applicabile ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato identificati dal primo periodo della disposizione, non si applica sugli utili corrisposti a:

OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli

Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE (UCITS, che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari);

OICR non conformi alla direttiva UCITS, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (*Alternative Investment Fund Managers* – AIFMD, che disciplina gli OICR cosiddetti « alternativi » che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari).

Si ricorda, infine, che il quadro normativo europeo che disciplina le diverse forme di gestione collettiva, cioè gli OICR istituiti, gestiti e commercializzati nell'Ue e i relativi gestori, è definito sostanzialmente dai seguenti atti:

direttive 2009/65/UE (*Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities* – UCITS IV) e 2014/91/UE (UCITS V) che disciplinano gli organismi (fondi e Sicav) di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, fondi di investimento e Sicav), ivi comprese le condizioni per la gestione e commercializzazione degli stessi. Si tratta dunque di un regime volontario, nel quale si può rientrare conformando la politica d'investimento di un fondo a specifici profili di rischio, in particolare rispetto alla liquidità degli attivi;

direttiva 2011/61/UE (AIFMD) che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), fra i quali rientrano le Sicaf, che investono una quota significativa delle loro disponibilità in attività che per gli OICVM sono escluse o fortemente limitate (es. immobili, *hedge fund*, crediti, etc.).

Si segnala, infine, che le citate proposte sulla resilienza operativa digitale apporterebbero modifiche mirate ad entrambe le direttive.

Si ricorda in questa sede che la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso, nel mese di agosto 2021, parere favorevole sull'A.G. 267, che intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva

(UE) 2019/1160 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, al fine di rimuovere gli ostacoli normativi che limitano l'operatività degli organismi tra i diversi Stati dell'Unione europea e adeguare l'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, che modifica il regolamento (UE) 345/2013 (c.d. EuVECA), il regolamento (UE) 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, e il regolamento (UE) 1286/2014 (c.d. EuSEF), emanato per ottenere un maggiore livello di armonizzazione a livello europeo sulla disciplina che regola la distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento.

#### **Cassa depositi e prestiti: Patrimonio Destinato**

Nella logica di intervento pubblico/privato si pongono le misure introdotte dal decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) che, all'articolo 27 prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto MEF del 3 febbraio 2021 reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.

Il Patrimonio Destinato è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone due differenti operatività del Patrimonio Destinato:

la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza COVID-19, su cui – come riferisce il Governo – la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane (decisione C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020); nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;

una operatività a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. *pari passu*).

### **Start-up e piccole e medie imprese innovative**

Con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato introdotto nell'ordinamento un quadro normativo di sostegno alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. *start-up* innovative) con l'esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile.

Le misure consistono essenzialmente in semplificazioni alla costituzione di tali società, dunque in deroghe al diritto societario, nella riduzione degli oneri per l'avvio, in agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro (assunzioni di personale) e agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di

rischio delle *start-up* innovative. In questo quadro, il legislatore ha altresì previsto un sostegno agli incubatori di *start-up* innovative, così definendo le società che forniscono attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l'offerta di servizi di incubazione fisica (come strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere *start-up* innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca).

Le agevolazioni fiscali vanno dall'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, all'esenzione dal versamento dell'imposta di bollo, dai crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni sino ad agevolazioni Irpef e Ires in favore degli investitori.

Successivamente il decreto-legge n. 3 del 2012 ha introdotto la definizione di piccole e medie imprese innovative, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le *start-up* innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità.

Si rinvia al sito della documentazione parlamentare per ulteriori informazioni.

### **Bonus aggregazione PMI**

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, commi 233-243) ha introdotto un pacchetto di misure fiscali di vantaggio per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021. Tali misure erano già state introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per favorire il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese. La legge di bilancio 2021 ha di fatto prorogato il credito d'imposta a favore delle società per l'aumento di capitale, estendendone i termini fino al 30 giugno 2021 e introducendo alcune modifiche all'impianto normativo originario.

In sintesi, le misure incentivanti consentono al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d'imposta



una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* – Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

### **ACE**

L'aiuto alla crescita economica (ACE) è un istituto agevolativo introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, che consiste nella detassazione di una parte del reddito imponibile proporzionale agli incrementi del patrimonio netto. Tale agevolazione, inizialmente abrogata dalla legge di bilancio 2018, è stata poi ripristinata dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 287 della L. 160/2019) già dal periodo d'imposta 2019.

L'ACE, sostanzialmente, consente di dedurre dal reddito imponibile netto un importo corrispondente al rendimento nozionale (o figurativo) degli incrementi di capitali proprio. Si applica ai soggetti IRES residenti, alle società di persone e alle persone fisiche che dichiarano redditi di impresa.

Scopo della norma è ridurre la tassazione delle imprese sulla base del capitale reinvestito nell'impresa medesima. Il calcolo dell'importo deducibile dal reddito imponibile si determina dalla somma delle variazioni, positive e negative, intervenute sul capitale sociale; si confronta tale risultato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. Per determinare l'ammontare della deduzione, a tale ultimo importo si applica un'aliquota percentuale, che dal 2020 è pari all'1,3 per cento.

### **Confidi**

Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi. Si tratta di consorzi,

società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi di «secondo grado» svolgono tale attività in favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, nonché da liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile sono tenuti a versare annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio minimo pari allo 0,5 per mille (che può essere elevato in sede statutaria) delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Tali contributi sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza. L'articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), stabilisce per i confidi, anche di secondo grado, che non sono iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, l'obbligo di iscrizione all'elenco tenuto dall'apposito Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco, previsto dall'articolo 112-bis. L'Organismo, su cui vigila la Banca d'Italia, svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse, li riscuote e vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti. L'Organismo è disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 2 aprile 2015, n. 53 ed è stato costituito il 18 luglio 2019.

### **Educazione finanziaria**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istru-



zione, dell'università e della ricerca, adotta il Programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. (articolo 24-bis, comma 3, decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237). La Strategia nazionale si conforma ai seguenti principi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali.

A tal fine il medesimo articolo ha istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che promuove ogni anno, per tutto il mese di ottobre, il Mese dell'Educazione Finanziaria: iniziative ed eventi, gratuiti e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Le attività del Comitato sono consultabili sul nuovo portale Quello che conta.

Si ricorda, infine, che il D.Lgs. n. 37 del 2017 (che ha inserito l'articolo 126-*vicies*

*sexies* nel TUB) attribuisce alla Banca d'Italia il compito di promuovere iniziative di educazione finanziaria e, in particolare, la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali. Le attività del Comitato sono consultabili sul nuovo portale Economia per tutti.

### **Misure emergenziali riguardanti il settore finanziario**

I decreti emergenziali adottati nel quadro dell'emergenza pandemica hanno introdotto alcune misure riguardanti il settore finanziario. In particolare il decreto-legge n. 23 del 2020 ha modificato la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*) in alcuni settori considerati strategici:

sono estese le ipotesi in cui vi è obbligo di notifica dell'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si estende temporaneamente l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici;

in caso di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, si consente alla Presidenza del Consiglio di avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali per imporre il proprio veto alle predette operazioni, condizionarle ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni;

viene modificata la disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Il decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020, articolo 10-ter) e il decreto-legge 56 del 2021 (articolo 11-quinquies) hanno esteso, da ultimo al 31 dicembre 2021, l'ambito di applicazione di alcuni dei predetti poteri, nonché dei relativi obblighi ad essi connessi (obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni; imposizione di impegni e condizioni; opposizione all'acquisto) con particolare riferimento agli attivi cd. strategici e nonché alle operazioni di acquisto di partecipazioni che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte dei soggetti esteri di società operanti in settori strategici.

Più in generale, come sottolineato anche nel Documento di economia e finanza 2021, per affrontare i problemi di liquidità generati dalla crisi il settore privato, in particolare le imprese, ha fatto maggiore ricorso ai prestiti bancari, le cui condizioni sono state favorite tanto dalle misure fortemente accomodanti di politica monetaria adottate dalla BCE che da quelle poste in essere dal Governo a sostegno della liquidità. Nei mercati finanziari le condizioni sono progressivamente migliorate, traendo beneficio dagli ingenti interventi di politica monetaria e fiscale a sostegno della liquidità, tanto che le quotazioni azionarie sono cresciute nei maggiori Paesi avanzati (superando i livelli precedenti la pandemia negli Stati Uniti e in Giappone).

A livello UE, con il fine di mantenere la liquidità del settore finanziario e assicurare condizioni di finanziamento che sostengano tutti i settori dell'economia, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, il 18 marzo 2020, ha approntato un programma temporaneo di acquisto di titoli del settore privato e pubblico (*Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP*), con una dotazione finanziaria iniziale di 750 miliardi di euro. Il 4 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di implementare le risorse del PEPP di ulteriori 600 miliardi. Il 10 dicembre 2020 il Consiglio ha deciso di aumentare la dotazione di ulteriori 500 miliardi di euro, per un totale di 1.850 miliardi di euro. Il Consiglio porrà termine agli acquisti nell'ambito del PEPP una volta che riterrà che la fase di crisi del

COVID-19 terminata, ma, in ogni caso, non prima della fine di marzo 2022.

In Italia, al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese, il D.L. n. 23/2020 (articoli 1 e 13) ha delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI. In particolare, l'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, modificato dal D.L. n. 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021, autorizza SACE S.p.A. a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Sono escluse dal beneficio le società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali. L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 (legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a) e decreto-legge n. 73 del 2021, cd. *Sostegni-bis*).

### ***Borsa Italiana***

Borsa Italiana si occupa dell'ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari e operatori dalle negoziazioni. Essa gestisce e controlla le negoziazioni e gli obblighi di operatori ed emittenti.

Nata dalla privatizzazione dei mercati di borsa nel 1998, Borsa Italiana ha costruito un'infrastruttura che permettesse l'accesso ai capitali internazionali. Dal 2007 Borsa Italiana è entrata a far parte del *London Stock Exchange Group*.

Borsa Italiana gestisce i seguenti mercati azionari:

MTA – Mercato Telematico Azionario: si tratta di un mercato regolamentato dove si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant. Al suo interno si trova il segmento STAR dedicato alle società che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di liqui-

dità, trasparenza informativa e *corporate governance*;

AIM Italia – sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle piccole e medie imprese italiane;

MIV – Mercato degli *Investment Vehicles*: mercato regolamentato creato per offrire capitali, liquidità e visibilità ai veicoli d'investimento;

EuroTLX Equity – segmento del sistema multilaterale di negoziazione *EuroTLX* che consente a operatori ed investitori di negoziare in azioni e certificati rappresentativi di azioni appartenenti ai principali listini degli Stati dell'OCSE;

Borsa Italiana gestisce i seguenti Mercati Obbligazionari e *Fixed Income*:

MOT – Mercato Telematico delle Obbligazioni: nato nel 1994, è l'unico mercato obbligazionario regolamentato italiano;

ExtraMOT – è il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) nato per permettere a operatori ed investitori di ampliare la gamma di strumenti obbligazionari in cui investire;

EuroTLX Bond-X – è il segmento del sistema multilaterale di negoziazione *EuroTLX* dedicato alla negoziazione di obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, obbligazioni strutturate, obbligazioni *cum warrant*, *covered bond* e titoli di Stato;

ExtraMOT Pro – è il Segmento Professionale del mercato ExtraMOT, nato per offrire alle PMI un primo accesso ai mercati dei capitali;

SeDex – è il mercato di Borsa Italiana nato nel 2004 per la negoziazione di *certificates* e *covered warrant*, nel loro insieme denominati *securitised derivatives*, strumenti cartolarizzati;

EuroTLX Cert-X – è il segmento del sistema multilaterale di negoziazione di *EuroTLX* dedicato alla negoziazione di *covered warrant* e *certificates*.

La società gestisce inoltre ETFplus, dedicato alla negoziazione degli ETP, strumento il cui prezzo deriva da altri strumenti finanziari (ad esempio azioni, materie prime, tassi di interesse o valute), nonché alcuni mercati su strumenti finanziari derivati, di cui il principale è IDEM, oltre a IDEX (mercato italiano dei derivati energetici) e AGREX (mercato italiano dei derivati sul grano duro).

La capitalizzazione complessiva di Borsa Italiana è superiore al 30 per cento del prodotto interno lordo nazionale, con un'ampia presenza di piccole e medie imprese.

Inoltre, il gruppo Borsa Italiana comprende anche il Mercato telematico dei titoli di Stato (Mts), una delle principali piattaforme per la negoziazione dei titoli di Stato europei e si avvale di Sia s.p.a., società *hi-tech* europea operante nei servizi tecnologici e nelle infrastrutture di pagamento, controllata da Cassa depositi e prestiti tramite la controllata Cdp Equity, come partner di riferimento per i servizi relativi al *trading* e *post-trading* per il Mercato telematico dei titoli di Stato e Monte Titoli. A livello di gruppo, nel 2019 ha realizzato 464 milioni di euro di ricavi e 2,6 milioni di euro di margine operativo lordo.

### **L'operazione di vendita di Borsa Italiana e l'offerta del gruppo Euronext**

Nel mese di agosto del 2020 il *London Stock Exchange*, per rispondere alle richieste della direzione Antitrust della Commissione europea legata all'acquisizione di Refinitiv, ha annunciato la vendita di Borsa Italiana; le offerte non vincolanti presentate per l'acquisto di Borsa Italiana sono state avanzate da SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse e, da ultimo, Euronext in partnership con CDP Equity e Intesa San Paolo e hanno tutte avuto ad oggetto l'intero perimetro del gruppo messo in vendita dal London Stock Exchange, costituito non solo dalla gestione dei listini azionari di Borsa Italiana s.p.a., ma anche dal mercato telematico dei titoli di Stato Mts e per la società Élite.

Nell'ottobre 2020, su proposta dell'amministratore delegato, il consiglio di ammi-

nistrazione di Cassa depositi e prestiti (CDP) ha dato il via libera a CDP Equity per l'ingresso nell'azionariato di Euronext – la società mercato che raggruppa i listini di 6 Paesi europei – e per l'acquisizione da parte di quest'ultima di Borsa Italiana.

In tal modo, come riferito dai comunicati di Cassa depositi e prestiti e Euronext, CDP Equity, che acquisisce il 7,3 per cento del capitale azionario di Euronext, al pari della Caisse des Dépôts et Consignations, omologo di Cassa depositi e prestiti in Francia, insieme a Intesa Sanpaolo, che verrebbe a detenere una quota intorno all'1,3 per cento, entra a far parte dell'attuale gruppo, divenendo uno dei primi azionisti della società destinata a gestire – oltre a Borsa Italiana – altre 5 borse valori in Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo, con oltre 1.800 società quotate, per un totale di 4.400 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato.

Con questa operazione, l'Italia rappresenterebbe il singolo mercato più rilevante in Euronext, con circa un terzo dei ricavi della nuova società e degli occupati complessivi. Cassa depositi e prestiti entrerebbe inoltre a far parte del patto dei *reference shareholders*, cui aderirebbe circa il 25 per cento del capitale di Euronext.

Nel mese di ottobre 2020 è stata approvata dal *London Stock Exchange* la cessione di Borsa Italiana al gruppo Euronext in partnership con CDP Equity e Intesa San Paolo, per un valore complessivo di 4,32 miliardi di euro.

L'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext è stata perfezionata nel mese di aprile 2021.

### **Gli elementi forniti da Euronext nel corso dell'indagine conoscitiva**

Nel corso dell'indagine, il gruppo Euronext ha evidenziato alcuni elementi e obiettivi dell'operazione di acquisizione.

Anzitutto, ha evidenziato la volontà di mantenere un *focus* strategico condiviso sullo sviluppo di mercati equi e trasparenti, sulla massimizzazione della liquidità e sulla capacità di finanziare l'economia reale, con particolare attenzione alle PMI. Dopo il

*closing* dell'offerta il gruppo aggregato diventerebbe la prima sede di quotazione in Europa (con più di 1.800 società quotate e 4,4 trilioni di euro di capitalizzazione di mercato aggregata delle società quotate), la prima sede di negoziazione per i mercati secondari in Europa (con circa 11,7 miliardi di euro di azioni scambiate) e per il finanziamento azionario, con più di 42 miliardi di euro raccolti nel 2019 presso gli investitori per finanziare società in Europa.

Si ritiene inoltre che, a differenza delle borse nazionali, il gruppo Borsa Italiana, considerato elemento centrale del nuovo gruppo, dovrebbe anche essere in grado di interagire con i *policymaker* e le autorità di regolamentazione degli otto paesi in cui il gruppo è destinato a operare, di partecipare alle discussioni sulle misure più appropriate per facilitare e migliorare l'accesso ai mercati finanziari, non solo in Italia, ma anche a livello europeo.

Il gruppo aggregato intende rafforzare Borsa Italiana come sede di quotazione e negoziazione di riferimento in Italia e continuare a svilupparne i programmi per facilitare l'accesso al finanziamento azionario delle imprese, con un focus specifico sulle PMI.

Inoltre, il nuovo gruppo intende inoltre collegare Borsa Italiana all'Europa continentale, fornendo così un'ulteriore possibilità di promuovere mercati europei trasparenti e regolamentati. In particolare, si ritiene che l'aggregazione crei la possibilità per le società di essere quotate su diversi segmenti di mercato e su diversi MTF, migliorando anche la copertura della ricerca sui loro titoli, così come gli strumenti per le *investor relations* e la *governance*.

Con riferimento alla infrastruttura di *post-trading*, Euronext intende far sì che Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CC&G) diventi la controparte centrale del gruppo aggregato e un pilastro della strategia di *post-trading* dell'intera Euronext.

Inoltre, con riguardo a Monte Titoli S.p.A., il depositario centrale (CSD) italiano, che offre servizi di emissione, regolamento e custodia, diventerebbe il più grande CSD del gruppo Euronext, contri-



buendo in maniera determinante al progetto di Euronext per i CSD.

Euronext ha sottolineato l'intenzione di accelerare la transizione verso una crescita sostenibile grazie a una forte cultura e a dei forti prodotti ESG (ambientali, sociali e di *governance*).

Nell'ambito dell'operazione, Euronext ha inoltre sottolineato la volontà di far mantenere al gruppo Borsa Italiana le sue attuali funzioni, struttura e relazioni all'interno dell'ecosistema italiano: il CEO italiano del gruppo Borsa Italiana è destinato a entrare nel *managing board* di Euronext e il CEO di MTS entrerà a far parte del *managing board* allargato, insieme agli altri leader delle linee di business più rilevanti e delle funzioni chiave di Euronext, con responsabilità a livello di gruppo per la negoziazione *fixed-income*. Si annuncia inoltre l'intenzione di fissare la sede di alcuni *business* chiave e alcune funzioni centrali del nuovo gruppo a Milano e Roma, con il *chief financial officer* – CFO del gruppo basato a Milano.

### **La mozione approvata dalla Camera dei deputati**

L'Assemblea della Camera dei deputati il 14 aprile 2021 ha approvato la mozione 1/00457, con la quale è stata anzitutto ritenuta necessaria un'azione tempestiva con riferimento alla vicenda di Borsa Italiana s.p.a..

La mozione impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, nell'ambito delle proprie competenze e della partecipazione azionaria in Cassa depositi e prestiti, a sua volta azionista del gruppo Euronext, nonché a tutelare, in ogni sede e con ogni strumento di propria competenza, lo strategico assetto economico-finanziario di Borsa Italiana s.p.a. e l'autonomia della medesima, al fine di assicurare la sana e prudente gestione di Borsa Italiana, e di garantire, anche a seguito delle autorizzazioni previste, l'effettiva trasparenza e integrità del mercato, nonché l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, soprattutto degli investitori nelle piccole e medie imprese per i quali sono

fondamentali costi di transazione contenuti e l'accesso alla ricerca azionaria obiettivi a cui ambiscono sia la normativa e la supervisione del settore sia l'azione del Governo; di assicurare che l'operazione di acquisizione sia orientata ad una logica di sviluppo di lungo periodo e di valorizzazione degli *asset* italiani e della loro posizione strategica internazionale; di assicurare che all'Italia sia garantito un ruolo di primo piano sia a livello operativo sia di *governance* del nuovo sistema federale in ragione delle peculiarità della piazza finanziaria italiana e delle esigenze del mercato e dei suoi *stakeholder*; assicurare che nell'ambito delle iniziative da adottare, venga garantito il massimo impegno per prevedere investimenti che soprattutto sotto il profilo dell'innovazione-tecnologica consentano di dare al progetto complessivo una prospettiva di lungo termine;

a far sì, per quanto di competenza, che Borsa Italiana si faccia promotrice di un ampio confronto con tutti gli operatori del settore, al fine di apportare miglioramenti e innovazione in merito al funzionamento del mercato dei capitali in Italia, proseguendo il percorso di semplificazione normativa e fiscale dei processi e di contenimento complessivo dei costi sostenuti dagli emittenti, dagli intermediari e dagli investitori e permettendo in questo modo alle piccole e medie imprese di accedere con maggiore facilità al mercato dei capitali, valorizzando i segmenti innovativi e rendendo Borsa Italiana un mercato di capitali competitivo rispetto alle altre piazze finanziarie;

continuare a porre in essere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, finalizzata a valorizzare l'assetto strategico di Borsa Italiana spa, favorendo la crescita delle imprese italiane attraverso la creazione di un vero e proprio campione europeo nel mercato dei capitali che, di riflesso, rafforzi il ruolo dell'Italia a livello europeo e internazionale rendendola più forte e attrattiva anche dal punto di vista degli investimenti esteri auspicando la creazione di condizioni convenienti per il mantenimento del più ampio numero di sedi e funzioni in Italia;



nell'ottica di incentivare il ricorso al capitale *equity*, ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata alla proroga permanente del credito d'imposta per la quotazione, introdotto dalla legge n. 205 del 2017, prevedendone l'estensione a tutte le imprese che accedono al mercato dei capitali e non solo alle società che presentino i requisiti di piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, nonché alle società oggetto della *business combination* per le operazioni condotte dalle Spac (*Special purpose acquisition company*), nonché attuare un procedimento di semplificazione del processo di quotazione, in particolare per le società di piccole e medie dimensioni, sviluppando la piattaforma *Élite*, al fine di consentire alle piccole e medie imprese di aumentare il loro grado di consapevolezza finanziaria e di accedere con maggiore facilità al mercato di capitali;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a promuovere e diffondere la cultura del mercato dei capitali, al fine di permettere una canalizzazione efficace del risparmio privato nell'economia reale, anche attraverso il rafforzamento di strumenti come i Pir o i fondi pubblico-privato appositamente costituiti, con importanti riflessi sul rilancio del nostro Paese e sulla crescita economica, oltre che sulla qualità della struttura finanziaria delle imprese italiane, e mantenendo il ruolo di primo piano di Borsa Italiana nella finanza ESG, da anni impegnata sui temi della sostenibilità, considerando anche l'importanza del tema nelle scelte di investimento di tutti i principali investitori mondiali.

### ***Le principali problematiche emerse nel corso dell'indagine***

Nonostante i progressi compiuti nell'approvvigionamento di finanziamenti sul mercato dei capitali, l'accesso a fonti di finanziamento non bancarie da parte delle imprese – a parere degli auditi – appare limitato, soprattutto per quelle di minore dimensione. Oltre alla diversificazione degli strumenti di debito, è stato rilevato

come sia necessario sviluppare i segmenti non bancari del sistema finanziario, che sono in grado di fornire capitale di rischio nelle forme più adatte ai diversi stadi di sviluppo delle imprese, dal *venture capital* all'accesso ai mercati azionari.

Lo sviluppo della finanza di mercato è stato reso ancor più necessario dall'impatto della pandemia di COVID-19, ma è stato sottolineato come il maggior indebitamento si traduca in una accresciuta vulnerabilità delle imprese. Una diversificazione delle fonti di finanziamento potrà agevolare un riequilibrio della struttura finanziaria delle aziende e facilitare gli investimenti necessari alla ripresa. In questa linea, l'utilizzo di incentivi fiscali alla ricapitalizzazione a favore di aziende e investitori, rappresenta uno strumento utile a promuovere il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese colpite dalla pandemia.

Dalle prime evidenze è emerso che le misure di sostegno alle imprese hanno attenuato gli effetti negativi della pandemia, riducendo sostanzialmente il deficit di liquidità e il peggioramento delle condizioni patrimoniali. Il ricorso a nuovi prestiti, anche grazie alle garanzie pubbliche, ha tuttavia accresciuto l'indebitamento. Il conseguente indebolimento dei bilanci aumenta la probabilità di insolvenza delle imprese e, a sua volta, la necessità per le banche di maggiori accantonamenti sui prestiti.

Un limitato apporto di capitale proprio, il basso livello di autofinanziamento da utili netti, l'eccessivo indebitamento verso le banche, il ricorso prevalente a finanziamenti a breve termine rappresentano specifiche cause della criticità della gestione finanziaria delle imprese italiane, in particolare quelle di micro, piccole e medie dimensioni.

Altri *stakeholders* hanno evidenziato, inoltre, la presenza in Italia di un *gap* infrastrutturale ancora elevato, problematica che riguarda molti altri Paesi europei. Altri ancora hanno sottolineato che l'Italia presenta un mercato molto efficiente di operatori privati, tuttavia ridotto rispetto ad altri contesti economici comparabili. Inoltre, sebbene vi sia un elevato tasso di

risparmio privato, esso difficilmente confluisce alle imprese.

La limitata crescita dei mercati e lo scarso *appeal* sulle piccole e medie imprese in Europa è stata motivata – come emerso nel corso dei lavori sulla *Capital Market Union* – da tre fattori: basso numero di società che accedono al mercato; insufficiente numero di investitori istituzionali e *retail*; assenza di un ecosistema a supporto delle PMI.

Dal lato dell'offerta, gli auditi hanno evidenziato come il tema più dibattuto sia come stimolare l'accesso delle imprese ai mercati dei capitali e in particolare al mercato azionario. In Italia gli studi effettuati indicano, tra le ragioni principali che spingono le imprese italiane a quotarsi, la necessità di reperire fondi per il finanziamento di nuovi investimenti (in virtù anche di una maggiore forza contrattuale nei confronti del sistema bancario) e il miglioramento dell'immagine aziendale.

A fronte dei benefici descritti, la quotazione comporta tuttavia notevoli costi diretti, legati all'ingresso sul mercato e agli oneri di *ongoing compliance*. Gli *stakeholders* hanno sottolineato al riguardo che gli ostacoli più significativi alla quotazione sono diversi, tra cui l'onerosità dei costi della quotazione, la complessità della disciplina applicata alle società quotate, l'onerosità dei costi di *compliance* agli obblighi informativi e di *governance*, gli oneri di trasparenza (autorità di controllo, azionisti di minoranza, accertamenti fiscali), la contrarietà dei soci fondatori all'allargamento degli assetti proprietari, l'insufficiente presenza di operatori specializzati nello *scouting* di imprese quotabili, la ridotta liquidità del mercato primario e secondario, a causa dell'insufficiente presenza di investitori istituzionali e in particolare di fondi comuni specializzati in investimenti in titoli *small cap* e/o neoquotati, la scarsa cultura finanziaria da parte delle PMI in merito alle potenzialità di crescita e di sviluppo realizzabili attraverso l'apertura del capitale, il passaggio ad una gestione manageriale e la quotazione.

In particolare, è emerso nel corso dell'indagine che le operazioni di ammissione

a quotazione sull'MTA evidenziano costi diretti che oscillano tra 1,6 milioni e 2 milioni di euro (con punte fino a 19 milioni), per le spese organizzative e di documentazione; cui vanno aggiunte le commissioni per il collocamento dei titoli pari a una percentuale variabile tra il 3 per cento e il 4,5 per cento del controvalore dell'offerta. I costi indiretti, su base annua, derivanti dallo status di società quotata possono superare i 3 mln/€ e comprendono i costi imputabili alla *governance* dell'emittente e al sistema dei controlli (*internal audit*, organismo di vigilanza, attività di revisione contabile) e i costi correlati all'adempiimento degli obblighi di trasparenza societaria e finanziaria (*investor relation*, registro dei soggetti *insider*, gestione delle assemblee, relazioni finanziarie semestrali).

Dei costi iniziali di prima quotazione il 40-50 per cento riguarda l'assistenza alla predisposizione del prospetto, del documento per l'offerta internazionale (c.d. *offering circular*) e relative attestazioni da parte dei consulenti; l'assistenza al *memorandum* sul sistema di controllo di gestione e relative attestazioni; l'assistenza per la conversione dei bilanci ai principi contabili internazionali e relative attestazioni di revisione, l'assistenza nelle procedure di legge. Il resto dei costi iniziali è ripartito tra attività di comunicazione (*roadshow*, pubblicazioni, ecc.); assistenza legale e fiscale; attività svolta dall'intermediario che assiste la società nel processo di quotazione (c.d. *sponsor*).

Per le società che arrivano sull'MTA dall'AIM, i costi sono inferiori attestandosi in media su 1 milione di euro ma possono avere comunque un impatto rilevante sul fatturato. Tali società beneficiano oggi anche del prospetto semplificato previsto per le emissioni secondarie, introdotto dal Regolamento (UE) 2019/2115 per favorire il passaggio al mercato regolamentato delle società negoziate da almeno 18 mesi su un mercato di crescita per le PMI, come l'AIM Italia.

Dal lato della domanda, la scarsa presenza di investitori istituzionali e la scarsa propensione delle famiglie a investire nel mercato azionario sono state individuate

quali debolezze strutturali del mercato italiano. La scarsa liquidità che si associa alle PMI, connotate strutturalmente da un basso livello di attività sul mercato secondario, a parere degli auditi è un forte disincentivo all'investimento, così come la difficoltà di reperire informazioni dovuta alla bassa copertura da parte degli analisti finanziari.

Il tema dell'*equity research* rappresenta il tassello di un problema più ampio, ossia l'assenza di un ecosistema dell'intermediazione in grado di supportare le PMI con servizi di *listing* e di supporto per la permanenza sul mercato.

In particolare, con riferimento alla fase di quotazione, alcuni auditi hanno rappresentato gli elementi di svantaggio del sistema nazionale in termini di: costi, procedure e tempi di approvazione del prospetto, responsabilità (il diverso quadro giuridico e le incertezze giurisprudenziali in tema di responsabilità da prospetto costituiscono, infatti, uno dei principali problemi dell'ordinamento italiano).

Altri auditi, nel sottolineare il potenziale del *Fintech* sia per il supporto a società in crescita, sia per colmare il gap che esiste fra settore innovazione e settori più tradizionali, hanno rilevato che il tasso di competizione infra-europea rende il mercato italiano meno attrattivo di altri nell'attrazione di talenti, elemento chiave per lo sviluppo del settore nel suo complesso. In Italia, si afferma, permane una sorta di scetticismo da parte dei soggetti tradizionali che ha la duplice negativa conseguenza di limitare lo sviluppo delle società *Fintech* e – di fatto – di privare le realtà tradizionali di elementi di innovazione. I principali ostacoli ad un maggiore sviluppo del *Fintech* in Italia, peraltro comuni al mondo del *venture capital* in generale, sono tre: – un ecosistema normativo che – nonostante i passi avanti – è ancora frenante rispetto alla crescita di società del settore; la difficoltà a reperire finanziamenti utili ad aumentare il volume di interventi potenzialmente supportati da realtà *Fintech*; una distanza, più percepita che reale, da parte dell'opinione pubblica, che – pure usando spesso e volentieri strumenti *Fintech* – non

riesce in alcuni casi a coglierne appieno i benefici.

### ***Le proposte***

Il tessuto produttivo italiano, costituito soprattutto da medie, piccole e piccolissime imprese, dipende ancora grandemente dal credito bancario. Il *credit crunch* degli anni della crisi risulta allentato, anche grazie alle misure straordinarie intraprese dalla BCE, come evidenzia da tempo il Bollettino Economico della Banca d'Italia. Si registra una sostanziale ripartenza dei flussi di credito alle imprese.

Il sistema bancario emerge da una crisi d'identità molto profonda, che vede ancora aperto il cantiere delle riforme degli istituti di media e piccola dimensione (banche popolari e banche di credito cooperativo). Esso è impegnato a smaltire i volumi di crediti deteriorati accumulati durante la crisi economica, a correggere le inefficienze organizzative che pesano sui bilanci bancari e ad assorbire l'impatto sistemico delle crisi che hanno investito diversi istituti di credito dal 2015 a oggi.

In tale quadro si segnalano le mozioni Bitonci ed altri n. 1-00413, Boccia ed altri 1-00459, Pettarin ed altri n. 1-00462, Lollobrigida ed altri n. 1-00463 e Trano ed altri n. 1-00465 volte a mitigare gli effetti del nuovo quadro normativo in materia di inadempienza bancaria e crediti deteriorati, in particolare promuovendo in ambito europeo la sospensione del *calendar provisioning* e la revisione nella definizione di *default*.

D'altro canto, l'implementazione di strumenti alternativi al canale creditizio (mini bond, *equity crowdfunding*, le agevolazioni per le *start-up* innovative e le PMI innovative, il ricorso ai sistemi multilaterali di negoziazione e a mercati borsistici) non ha ancora consentito di sostituire integralmente il finanziamento bancario con la liquidità proveniente dai mercati. Nonostante le opportunità introdotte dalle misure di Industria 4.0, della Legge di Bilancio 2019 e del decreto Crescita, alcune delle quali da perfezionare nel tempo, si assiste ancora ad una netta preferenza delle im-

prese nazionali per il finanziamento bancario.

Ciò è conseguenza, e tuttavia anche causa, delle principali limitazioni del sistema produttivo nazionale: dimensioni relativamente piccole, ritrosia alla quotazione presso i mercati regolamentati, scarsa propensione alla *disclosure*, a fronte di un contesto economico internazionale complesso e articolato, caratterizzato soprattutto dal repentino sviluppo del *Fintech* e della disintermediazione.

La VI Commissione Finanze ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva per comprendere come gli strumenti finanziari più avanzati e il mercato dei capitali possano oggi offrire ulteriori prospettive concrete per l'economia reale e la crescita del Paese, riservando particolare attenzione allo sviluppo delle imprese e alla loro sostenibilità e fornendo loro supporto in termini di liquidità e solidità.

Anche mediante una ricostruzione delle misure susseguitesi negli ultimi anni con l'obiettivo di offrire al sistema produttivo canali complementari a quello bancario, si è cercato di verificare quali siano gli ostacoli che ancora allontanano le aziende dall'idea della quotazione del debito o dell'*equity*. Sono stati valutati i margini di intervento, anche fiscali, a disposizione del legislatore, nonché l'azione condotta dalle Autorità di regolazione e dagli intermediari.

Allo stesso tempo è stata svolta un'analisi approfondita delle richieste degli stakeholder, verificando come le imprese italiane abbiano utilizzato gli strumenti sinora messi a disposizione dal legislatore, quali vincoli normativi debbano essere rimossi perché obsoleti o eccessivamente limitanti o costosi e come si preparino ad affrontare la progressiva disintermediazione dei servizi finanziari, nonché la diffusione del *Fintech*.

Nel corso dell'indagine è stato rilevato, in linea generale, che le iniziative nazionali per promuovere i mercati finanziari al servizio della crescita devono inserirsi coerentemente nel contesto delle azioni avviate dall'Unione Europea, con particolare riferimento alle iniziative relative all'imple-

mentazione della *Capital Markets Union*: a parere degli auditi tale circostanza può rappresentare per l'Italia un'opportunità di colmare i ritardi strutturali nello sviluppo del mercato del capitale di rischio, allentando la dipendenza delle imprese dal finanziamento di matrice bancaria.

Coerentemente alle indicazioni dell'OCSE (e, in particolare, del rapporto OCSE dedicato allo sviluppo del mercato dei capitali in Italia), è stato suggerito di:

migliorare le condizioni per la partecipazione ai mercati finanziari da parte degli investitori individuali e in particolare migliorare il contributo delle famiglie, anche mediante l'istituzione di un Fondo Sovrano Italiano;

incoraggiare e rafforzare la partecipazione ai mercati dei capitali da parte degli investitori istituzionali, alla luce dell'aumento (dati di fine 2019) della quota di ricchezza finanziaria allocata presso gli stessi, che ha raggiunto il 31,6 per cento, dal 19,8 per cento nel 2007;

rafforzare la resilienza del Paese, ovvero la capacità di far fronte in modo efficace ed efficiente ai vari *shock* che possono colpire famiglie e imprese.

### **Modifiche alle norme UE e alle disposizioni di recepimento**

In primo luogo, è emersa l'opportunità di un coordinamento tra le autorità nazionali nel perseguire una strategia unica, anche all'interno delle iniziative annunciate nell'*Action Plan* sulla *Capital Markets Union*, per delineare un progetto ampio di revisione del processo di ammissione di PMI al mercato dei capitali, partendo dalla definizione di PMI, ancora non univoca a livello UE e nazionale, e dall'applicazione graduale, in un percorso di crescita, dei requisiti previsti nella normativa di settore (MiFID II, MAR, Prospetto).

Sotto il profilo normativo, si propone di semplificare alcuni aspetti del recepimento delle direttive MiFID, anzitutto con riferimento agli obblighi informativi nei confronti dei soggetti istituzionali. Si propone inoltre di istituire la sottocategoria di clienti



semi-professionali (dotati di specifiche competenze ed esperienza, capacità finanziarie e propensione al rischio) e di rivedere, in un'ottica di semplificazione e proporzionalità, i regimi della c.d. *product governance*, della trasparenza dei costi per i clienti professionali e dei requisiti di validità dei contratti. Tale istanza riguarda in particolare il costo dei dati che le imprese di investimento sono obbligate ad acquistare dalle sedi di negoziazione, per adempiere agli obblighi previsti da diverse norme MiFID; analogo problema è stato posto con riferimento alla disciplina della ricerca azionaria, che si ritiene debba essere riservata a soggetti a tal fine autorizzati e vigilati anche al fine di contenimento del rischio di conflitti di interesse.

In tema di ricerca in materia di investimenti su PMI, si propone di rivedere strutturalmente il divieto, al momento previsto nella normativa MiFID, con alcune mitigazioni, di distribuzione della ricerca di investimenti insieme ad altri servizi di investimento (c.d. *unbundling*: separazione delle spese sostenute per la ricerca effettuata sugli investimenti da parte dei grandi *broker*). È stato altresì richiesto di ridefinire la categoria esistente dei clienti professionali sia di diritto sia su richiesta, ampliando i requisiti oggettivi di qualificazione dei primi e, per i secondi, i requisiti di valutazione da parte degli intermediari; di introdurre una nuova categoria di clienti semiprofessionali, sottratta a una valutazione preventiva dell'intermediario e volta unicamente a consentire l'accesso a prodotti finanziari riservati agli investitori professionali. Si richiede inoltre di incrementare l'accessibilità dei prodotti non complessi ai clienti al dettaglio, attraverso una revisione della disciplina in tema di *product governance*, prevedendone una sua disapplicazione o una sua forte semplificazione.

L'esigenza emersa nel corso dell'indagine con riferimento al risparmio gestito è anzitutto quella di utilizzare la prossima revisione della direttiva AIFMD (*Alternative Investment Fund Managers Directive*), sulla quale la Commissione europea ha già avviato i lavori, per la sistematizzazione della

disciplina europea del risparmio gestito, la quale si basi almeno su specifici pilastri:

la definizione di un corpo unico di norme dedicato alla disciplina del servizio di gestione collettiva del risparmio che, nel dettare i principi generali della disciplina relativi ai soggetti del rapporto (gestore, depositario e investitore) e al prodotto, demandi alla disciplina europea di secondo livello la definizione della relativa regolamentazione di dettaglio (sul modello di quanto attualmente previsto nel Testo Unico della Finanza);

la definizione della disciplina secondaria di attuazione (adeguatamente calibrata).

Nell'ottica di semplificazione della normativa per agevolare l'accesso ai mercati azionari delle PMI e delle società a media capitalizzazione, nel corso dell'indagine è emerso che assume rilievo anche la revisione del regime degli abusi di mercato (MAR) ritenuto, in alcuni casi, un onere eccessivo per le imprese che intendono accedere al mercato. In particolare, appare necessario un chiarimento sull'applicazione delle regole relative ai sondaggi di mercato (cd. *market sounding*) introdotte dal MAR per le società che hanno appena avviato il processo di quotazione. Si ritiene inoltre opportuno modificare il MAR per alleviare alcuni obblighi per le società a piccola e media capitalizzazione. Si propone in questo senso l'introduzione di una definizione di PMI più coerente e appropriata in tutta la legislazione dei mercati dei capitali che tenga anche conto del segmento *MidCap*, in quanto manca una definizione condivisa a livello europeo.

### Prospetti

Alcune proposte emerse nel corso dell'indagine riguardano specificamente l'approvazione dei prospetti informativi per le offerte al pubblico di strumenti finanziari, nell'ottica di ridurre i termini di approvazione dei prospetti. Si tratta di uno dei principali obiettivi del nuovo « Prospetto UE per la ripresa » contenuto nel *Capital*



*Market Recovery Package*, che intende fornire un prospetto semplificato, facile da produrre per gli emittenti e di agevole comprensione per gli investitori – in particolare per gli investitori al dettaglio – che al contempo dovrebbe richiedere una rapida verifica da parte delle autorità competenti.

Altri interventi sono stato richiesti per colmare la disparità di durata dei procedimenti amministrativi volti ad approvare i prospetti, che sono anche condizionati dal grado di verifica richiesto dall'ordinamento all'autorità di vigilanza, a causa del diverso regime di responsabilità civile cui sono sottoposte le autorità nazionali di vigilanza sui mercati finanziari. Viene dunque richiesto un intervento di armonizzazione dei regimi di responsabilità, per evitare disparità di trattamento dei risparmiatori nei diversi paesi, nonché costi diversificati di *compliance* per gli emittenti.

### **Il settore bancario come attore dei mercati finanziari**

Con specifico riferimento al settore bancario, gli *stakeholders* hanno richiesto modifiche alla regolamentazione di vigilanza, per ridurre le caratteristiche di prociclicità e tenere maggiormente in considerazione l'obiettivo della crescita economica, in particolare richiedendo un'analisi di impatto della trasposizione nella legislazione UE del pacchetto di finalizzazione di Basilea 3, che tenga conto delle modifiche strutturali conseguenti alla pandemia. Si richiede anche un quadro normativo favorevole sia alla gestione dei crediti deteriorati all'interno della banca, sia alla cessione di questi attivi, anche mediante il ricorso alla cartolarizzazione, l'implementazione delle GACS e la loro proroga al 2022 a livello nazionale, nonché la possibilità di estenderle alle posizioni che sono qualificate come inadempienze probabili.

Si richiede inoltre una opportuna disciplina europea delle c.d. *Asset Management Companies* (operatori specializzati a cui le banche possono cedere portafogli di crediti deteriorati), opportunamente coordinata con il quadro normativo europeo in tema di

aiuti di stato e con quello relativo alle crisi bancarie.

Numerose proposte sono emerse in ordine alla revisione della normativa prudenziale prevista per gli investimenti delle banche negli strumenti di capitale delle imprese. Più specificamente, si propone:

una ponderazione del 400 per cento solo per gli investimenti speculativi con finalità di rivendita a breve termine;

un fattore di ponderazione del 250 per cento per la quota di portafoglio azionario rientrando in una strategia di investimento di lungo termine e/o nei casi in cui si instauri un rapporto commerciale di lungo termine tra la banca investitrice e la società partecipata.

Gli auditi hanno rilevato che alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione (sentenza n. 12777 del 22 marzo 2019) sollevano il dubbio che sia contestabile il ricorso a strutture IBLOR (che prevedono l'intervento di una banca italiana come *fronting structure*) nell'ambito di operazioni di finanziamento e di acquisizioni; hanno messo in luce come tale tematica abbia rilevanza per i fondi di investimento, per le imprese che effettuano tali operazioni nonché per le banche coinvolte nel finanziamento. Si richiede dunque al legislatore di definire un quadro giuridico certo che assicuri la legittimità delle suddette operazioni, tipizzandole e prevedendo una specifica ipotesi di esenzione dalla riserva di attività bancaria ai sensi dell'art. 106 TUB, subordinata al rispetto di una serie di condizioni minime.

Una specifica proposta riguarda la creazione di uno Spid unico per le imprese, non solo per facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche a quelli degli istituti di credito; favorire l'utilizzo di ERP (*Enterprise Resource Planning*) aperti e integrabili con tutte le banche per facilitare l'accesso al credito veloce delle imprese.

Si richiede inoltre di promuovere il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e digitali per facilitare, in Europa come in Italia, il processo di diversificazione delle fonti di finanzia-

mento dell'economia rimuovendo anche gli ostacoli allo sviluppo del mercato secondario.

### Settore assicurativo e fondi pensione

Con riferimento al settore assicurativo, è stato anzitutto proposto di effettuare un complessivo rilancio della previdenza integrativa, specialmente nel quadro dell'emergenza pandemica, per supportare la sanità italiana con risorse incrementalmente (ANIA).

Si ritiene inoltre utile l'avvio di un tavolo di confronto tra attori ministeriali, COVIP e Associazioni di categoria, per predisporre una nuova campagna di adesione ai fondi pensione, specialmente iniziative di carattere informativo per portare all'attenzione di tutti i potenziali aderenti i vantaggi offerti dai fondi pensione, al termine delle quali richiedere ai lavoratori che non hanno ancora aderito ai fondi pensione di rivedere la propria scelta in merito alla destinazione del TFR.

Tra le proposte formulate nel corso dell'indagine vi è la *Long Term Care*, ovvero la creazione di un fondo di avviamento strutturale che aiuti gli assicuratori a fornire polizze accessibili a una popolazione più giovane e che sussidi le fasce economiche più deboli. Accanto a tale proposta, si suggerisce di realizzare una *partnership* pubblico-privata in tema di catastrofi naturali e, nelle circostanze attuali, si suggerisce che il Paese si doti di un sistema efficiente di gestione assicurativa del rischio pandemico.

Inoltre viene suggerito di intervenire per apportare miglioramenti del quadro normativo europeo, con particolare riferimento a *Solvency 2* e, in particolare, al meccanismo del cd. *Volatility Adjustment*, che intende attutire gli impatti della volatilità artificiale dei mercati finanziari, ma che proprio in questi momenti ha dimostrato di non funzionare adeguatamente. Si propone soprattutto di migliorare le calibrature dei requisiti patrimoniali per gli investimenti azionari e obbligazionari, ritenuti troppo elevati.

La revisione della normativa *Solvency 2*, a parere di alcuni auditi, andrebbe effet-

tuata anche relativamente al trattamento delle società di assicurazioni per le esposizioni in *private equity* e *venture capital*, nonché nel caso di investimenti in strumenti di debito privi di *rating*, in quanto si ritiene che il trattamento prudenziale previsto per tali esposizioni sia al momento particolarmente sfavorevole per le imprese di assicurazione. I medesimi auditi hanno proposto, con riferimento ai fondi pensione, una maggiore valorizzazione degli investimenti alternativi e la creazione di operatori di maggiori dimensioni.

È stata suggerita l'introduzione, in favore del sistema previdenziale, di un credito d'imposta per gli investimenti in fondi che investano nelle PMI, per ricompensare la perdita di liquidità che tali investitori subiscono con questa tipologia d'investimento. Questo intervento fiscale potrebbe essere reso ancora più incisivo se inserito entro una strategia di *moral suasion* intrapresa dal Governo per spingere gli investitori istituzionali ad assumere un maggiore impegno nell'investimento in aziende nel nostro Paese, attraverso fondi specializzati.

Analogamente, e coerentemente alle indicazioni provenienti dall'Europa (Considerando 2 del Regolamento delegato UE 2019/981 della Commissione, che introduce modifiche al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità delle compagnie assicurative), occorrerebbe che il trattamento prudenziale del *private equity* e del debito a collocamento privato fosse modificato, al fine di rimuovere gli ostacoli ingiustificati agli investimenti in tali classi di attività. Sempre con riferimento ai fondi pensione, in linea più generale si chiede che il legislatore introduca meccanismi di incentivazione a carattere fiscale, tra cui la riduzione del prelievo fiscale sui rendimenti degli investimenti.

In particolare, è stato segnalato che il nostro schema di tassazione della previdenza complementare (di tipo ETT, vale a dire l'esenzione dei contributi versati, tassazione dei rendimenti conseguiti dal fondo durante la fase di accumulo e la tassazione della prestazione erogata) è differente dal modello europeo EET, il quale prevede l'esenzione dei contributi versati, l'esenzione

dei rendimenti e la tassazione della sola prestazione erogata.

A parere degli auditi, tale riflessione è resa più stringente dall'emanazione dei nuovi Prodotti previdenziali paneuropei (PEPP), istituiti con Regolamento 2019/1238, in quanto i predetti prodotti paneuropei, commercializzabili anche in Italia, potrebbero creare una distorsione nel sistema poiché, a livello fiscale, godrebbero della legislazione del Paese emittente.

Una specifica problematica emersa nel corso dell'indagine riguarda il trattamento della posizione degli iscritti ai fondi pensione, che oggi possono riscattare la propria posizione, una volta acquisiti i necessari diritti, soltanto fino ad un massimo del 50 per cento in forma di capitale, mentre la restante parte deve essere erogata in forma di rendita. In occasione dell'attuazione del regolamento PEPP potrebbe procedersi a una revisione sistematica; il regolamento non esclude che l'aderente possa riscattare tutto il montante accumulato nel PEPP in forma di capitale: agli Stati membri è tuttavia rimessa la scelta di incoraggiare l'utilizzo di alcune forme di erogazione, in linea con il carattere pensionistico del prodotto. Nell'attuare il regolamento PEPP il legislatore potrebbe, quindi, decidere di stabilire che le prestazioni delle attuali forme di previdenza complementare e dei PEPP possano essere erogate in forma di capitale fino al 100 per cento del montante accumulato, prevedendo un eventuale regime di tassazione meno favorevole rispetto a quello della rendita.

### Misure di liquidità e crisi pandemica

Con riferimento alle misure adottate a seguito della crisi pandemica, si richiede che le moratorie sui pagamenti, prorogate *ex lege* dalla legge di bilancio 2021, siano accompagnate da una appropriata interpretazione degli Orientamenti EBA in relazione al limite, recentemente introdotto, di 9 mesi per la durata complessiva del periodo di sospensione dei pagamenti, al fine di evitare di riclassificare tutte le esposizioni oggetto di moratoria come deteriorate, permettendo dunque la proroga delle moratorie oltre i 9 mesi.

In senso analogo, altri auditi hanno suggerito di modificare la disciplina della cd. Garanzia Italia, prevista dal decreto-legge n. 23 del 2020 per il sostegno delle imprese nella pandemia. In particolare, si ritiene che la previsione dell'impegno per gli investitori di mantenere una quota almeno pari al 30 per cento dell'importo dell'emissione per tutta la sua durata, nel caso di emissioni con rating inferiore a BBB- non sia in linea con le prassi del mercato obbligazionario europeo e, dunque, possa rendere tale garanzia non appetibile per gli investitori. Anche la richiesta, nel caso di garanzia sulle emissioni obbligazionarie, di un *rating* pubblico da parte di una primaria agenzia di *rating* è ritenuta sproporzionata, considerato che le obbligazioni in esame sono destinate a investitori istituzionali che sono in genere già in possesso, come le banche, di sistemi di valutazione interna dei rischi di credito, a volte anche più sofisticati rispetto ai *rating* pubblici.

### Quotazione PMI

Accanto alle misure fiscali volte a stimolare le quotazioni delle PMI, a livello europeo è emersa l'esigenza di sostenere la creazione di fondi finalizzati a tale scopo, in particolare nei settori di importanza strategica per l'UE e assicurare ulteriore sostegno ai veicoli che canalizzano il finanziamento verso progetti di investimento a lungo termine.

È stata evidenziata l'importanza di promuovere la proposta della Commissione europea del 2018, in seno alla *Capital Markets Union*, per la creazione di un fondo Europeo per le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle PMI per facilitare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali dell'Unione. Tale fondo è ritenuto particolarmente utile per incoraggiare nuovi intermediari (o reti di intermediari) e investitori a co-investire e incentivare l'interesse verso investimenti *pre-IPO* in queste società.

Uno studio della Commissione europea del 27 aprile 2021, intitolato «*A Public-Private Fund to support the EU IPO Market for SMEs*» suggerisce che un fondo IPO pubblico-privato con un investimento pub-

blico di circa 740 milioni di euro potrebbe far aumentare del 10 per cento le IPO delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione in Europa.

Altri auditi hanno sottolineato la necessità di identificare e promuovere forme efficaci di agevolazioni alle PMI a sostegno di costi sostenuti per l'accesso al mercato di capitali, dalla formazione, ai servizi di *advisory*, alla costituzione di operazioni di filiera che permettano di distribuire i costi di accesso su un numero significativo di attori.

Tra le misure specifiche, si auspica la creazione di un *European Single Access Point* (ESAP) per le informazioni pubbliche finanziarie e non finanziarie delle società, che possa fungere da piattaforma per accedere a tutte le informazioni pubbliche sia delle aziende quotate (in un primo momento) sia di quelle non quotate (in un secondo momento) nell'Unione europea. Ciò potrebbe facilitare la condivisione delle informazioni societarie, fornire informazioni agli investitori, e contribuire a dare alle aziende una maggiore visibilità a livello europeo.

Al riguardo è stato tuttavia sottolineato che, sebbene non gravate direttamente dall'obbligo, le PMI sono sollecitate a fornire informazioni non finanziarie in quanto fornitori di grandi emittenti obbligati alla pubblicazione di dichiarazioni non finanziarie (DNF) ovvero se abbiano una significativa esposizione di filiera. In fase di revisione della normativa europea, si auspica che le PMI intraprendano un percorso di cambiamento volto a integrare tali informazioni nelle scelte strategiche, al fine di aderire spontaneamente alla fornitura delle informazioni: Un ruolo positivo e propulsivo sembra essere svolto dalle imprese di maggiori dimensioni appartenenti alla stessa filiera delle PMI, in attesa della revisione della disciplina nazionale.

### **Società di capitali**

Alcuni auditi hanno proposto di modificare la disciplina applicabile alle società di capitali, con l'intento di contribuire a promuovere l'accesso delle società al mer-

cato dei capitali, in particolare –nel rispetto degli obblighi di derivazione europea – mediante l'alleggerimento degli oneri incombenti sulle società quotate e l'individuazione di altre modifiche normative in grado di avvicinare le società non quotate al mercato finanziario. Si suggerisce in particolare di ridurre gli oneri di intermediazione nella fase di emissione degli strumenti finanziari, utilizzando sia forme di accesso diretto ai mercati (cd. *direct listing*) sia le capacità offerte dalle nuove tecnologie (DLT), promuovendo nuove prassi di mercato, quali ad esempio il cd. *testing the water*.

In particolare, il *direct listing* consente ad una società di quotarsi avviando le negoziazioni direttamente sulla piattaforma del mercato, senza l'effettuazione di un'offerta iniziale e senza l'intervento degli intermediari. Per *testing the water* si intende una prassi introdotta dalle autorità statunitensi, per permettere agli emittenti e ai soggetti che agiscono nel loro interesse di avviare incontri pubblici con potenziali investitori in una fase preliminare, al fine di sondare l'interesse del mercato prima di dover sostenere le spese derivanti dalla formalizzazione dell'avvio del processo di ammissione a quotazione.

È stato richiesto di riprendere a remunerare adeguatamente il capitale azionario, eliminando o attenuando i vigenti divieti (oltre a limiti alla possibilità di effettuare altri pagamenti discrezionali che comportano distribuzioni di capitale, ad es. sotto forma di remunerazioni variabili).

Si ritiene inoltre necessario adottare una visione sistemica degli strumenti necessari a supportare la crescita del Paese, considerando non solo le diverse fonti di finanziamento ma anche le competenze e il *network* necessari a mantenere la competitività sul mercato; tali azioni devono inoltre essere supportate da un quadro normativo e incentivi adeguati a convogliare in maniera efficace le risorse finanziarie.

### **Venture capital**

Alcuni auditi hanno sottolineato il ruolo del *venture capital* per le imprese di piccola

o media dimensione che non riescono ad accedere ai mercati dei capitali. Si è rilevato come diversi studi confermino i vantaggi che possono derivare dal finanziamento con capitale di rischio di *start-up* innovative, sia in termini di tassi di investimento più elevati, sia in termini di una crescita più rapida.

Per quanto concerne il settore del *venture capital*, si propone anzitutto di implementare le disposizioni comunitarie con la necessaria proporzionalità e senza prevedere irrigidimenti affinché i gestori di fondi di *private capital* operino a condizioni equivalenti rispetto a quelli degli altri Paesi senza svantaggi concorrenziali. In occasione della revisione della direttiva sui gestori di fondi alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive*), si chiede una semplificazione del quadro regolatorio, così come nell'adozione del Regolamento comunitario 2088/2019, contenente gli obblighi di informativa sulla sostenibilità, si ritiene opportuna un'applicazione graduale e proporzionata per gli intermediari. Si richiede, più in generale, di evitare l'assimilazione del settore del *venture capital* a quello degli intermediari bancari. Si suggerisce inoltre, con riferimento al cd. patrimonio Rilancio, di destinare un comparto specifico a svolgere l'attività di fondo di fondi.

### Fintech

Con riferimento al settore del *Fintech*, gli auditi hanno anzitutto sottolineato la necessità di monitorare l'evoluzione del mercato e operare un delicato bilanciamento, in quanto – da un lato – un quadro regolamentare eccessivamente rigido, in un contesto in cui cadono le barriere tecnologiche all'offerta transfrontaliera, rischia di incentivare la delocalizzazione di nuove aziende, con il rischio di perdere competenze digitali e di spostare all'estero un'industria nascente; dall'altro lato, appare essenziale assicurare un presidio adeguato dei rischi per non compromettere la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori e degli investor.

Si ritiene che lo sviluppo di innovative modalità di raccolta di capitali sul mercato,

tramite il ricorso alle cripto-attività e ai *security token*, è potenzialmente idoneo a offrire alle imprese, anche alle PMI, nuovi canali di finanziamento. Se da un lato ciò riduce i costi di intermediazione e raggiunge una vasta platea di potenziali investitori, alcuni auditi hanno evidenziato la necessità di predisporre un assetto regolamentare che disciplini l'offerta di cripto-attività tutelando gli investitori. Si auspica dunque una tempestiva definizione di regole europee riguardanti l'offerta, per costituire un *benchmark* in materia e orientare la definizione delle regole nell'ambito degli *standard setter* internazionali.

Al contempo, altri auditi hanno evidenziato i rischi connessi all'offerta di servizi finanziari da parte di *Big Tech* che operano in regime di oligopolio e che possono contare su un grande numero di dati di qualità e di risorse. In ragione di un mutato contesto di mercato, che la digitalizzazione rende globale, si ritiene necessaria una adeguata regolamentazione della competizione proprio per sostenerla propriamente a favore del cliente finale.

L'esigenza di promozione dell'innovazione finanziaria è emersa anche con riguardo alle piccole imprese e allo sviluppo locale.

Con specifico riferimento al settore assicurativo, è stato rilevato come il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale richieda l'adozione di opportune misure per garantire una maggiore trasparenza e chiarezza dei modelli adottati: con particolare riferimento alle imprese assicurative, esse devono attuare un'adeguata *governance* dei processi e delle risorse impegnate e di evitare discriminazioni indebite tra fasce di clientela o singoli soggetti. L'utilizzo di *sandbox* per sperimentare in condizioni controllate l'offerta di prodotti assicurativi e l'automazione di processi con tecniche innovative, anche in deroga – ove consentito – alle previsioni della normativa vigente, è valutato come una importante occasione di collaborazione tra operatori e autorità di vigilanza.

A seguito delle sperimentazioni effettuate dalle autorità di vigilanza, si ritiene che limitati interventi sulla normativa pri-



maria renderebbero più fluido il processo digitale, favorendo la rimozione degli ostacoli connessi a norme che spesso disciplinano esclusivamente fattispecie basate sull'interazione fisica tra le parti. In particolare, nel corso delle audizioni sono emersi riscontri positivi sul valore legale degli *smart contract* e sull'archiviazione di documenti nella *blockchain*, ovvero sulla possibilità di ottemperare in modalità esclusivamente digitale agli adempimenti di trasparenza richiesti dalla normativa sulla distribuzione assicurativa.

Dal punto di vista operativo, le predette indagini hanno rilevato risparmi sui tempi e costi di emissione e gestione delle polizze estesi, in alcuni casi, anche a quelli di liquidazione.

In conclusione, nel corso delle audizioni è stato sottolineato che nell'ambito di una articolazione multicanale della distribuzione assicurativa, il ricorso a piattaforme può produrre maggiore efficienza, trasparenza e certezza informativa e ridurre le potenziali frodi attraverso la semplificazione e la standardizzazione dei processi. Va tuttavia prestata attenzione all'introduzione di presidi di sicurezza e controllo delle piattaforme digitali.

In seno a tale quadro, sono state richieste misure a supporto della digitalizzazione del *trade finance*, attraverso lo sviluppo di una serie di *standard* minimi uniformi per la connettività digitale dei fornitori di servizi, in particolare per quanto riguarda aspetti tecnologici, legali, di responsabilità e di sicurezza delle informazioni, al fine di eliminare l'incertezza nel settore e accelerare la digitalizzazione.

### **PIR – Piani individuali di risparmio**

Numerosi *stakeholders* hanno posto specifica attenzione ai piani individuali di risparmio – PIR, suggerendo modifiche alla disciplina vigente.

Con riferimento ai cd. PIR alternativi, alcuni auditi hanno proposto, per favorire l'investimento in *private capital* da parte di investitori di fascia alta, di abbassare le soglie minime di investimento a 500.000 a 100.000 euro. Tale abbassamento potrebbe

essere accompagnato dal vincolo di concentrazione pari al 10 per cento del portafoglio dell'investitore.

Altri auditi hanno ritenuto che i vincoli introdotti dal decreto Rilancio per i PIR alternativi siano troppo stringenti, tali da rendere impossibile per le imprese di assicurazione realizzare tali strumenti. Si propone dunque di ripristinare i PIR originari, integrati da un vincolo di investimento in piccole imprese: in particolare, si propone di estendere alle gestioni assicurative tradizionali le disposizioni già oggi previste a vantaggio degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.

### **Crowdfunding**

A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sul cd. *crowdfunding*, i fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese possono, una volta autorizzati in uno Stato membro, operare su tutto il territorio dell'Unione avvalendosi del passaporto europeo. Tale regolamento si applica a partire dal 10 novembre 2021; si ritiene dunque necessario adeguare in tempi rapidi la normativa nazionale alle novità introdotte dalla disciplina europea, in maniera da garantire il rispetto del termine del 10 novembre 2021. Si auspica che, in sede attuativa, le competenze delle Autorità nazionali vengano allocate in funzione dell'effettiva natura dei servizi resi agli investitori, in modo da non disperdere il rilevante patrimonio di competenze ed esperienze maturate dalle autorità di vigilanza sui portali di *crowdfunding*.

### **Il ruolo di Cassa depositi e prestiti**

Alcuni auditi hanno evidenziato come, nel contesto della crisi, sia maturato un consenso sulla necessità di costituire fondi statali per investimenti diretti nelle imprese in difficoltà, con Cassa Depositi e Prestiti individuata quale veicolo più adatto per canalizzare dette risorse. Si suggerisce di indirizzare parte delle risorse verso aziende di piccola media dimensione, at-

traverso la partecipazione a fondi, o altri intermediari finanziari (es. SICAF o SICAV), che siano in grado di acquisire le partecipazioni prevalentemente in aumento di capitale.

### Confidi

La tematica dei confidi è emersa in relazione a numerosi profili, tra cui la loro patrimonializzazione, l'incremento dei fondi di copertura di secondo grado, la reale proporzionalità delle normative di vigilanza e la concorrenza con l'offerta del Fondo Centrale di Garanzia.

Si auspica, per il sistema economico nazionale – costituito prevalentemente da imprese medio-piccole – che le istituzioni prevedano strumenti, da rifinanziare annualmente, attraverso cui i confidi possano gestire l'erogazione di finanziamenti diretti, anche attraverso un intervento strutturato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, su cui potrebbero convergere iniziative dei governi regionali.

Per promuovere forme più innovative di finanziamento che combinino in modo flessibile strumenti creditizi e finanziari, si propone la costituzione di fondi al cui patrimonio possano contribuire sia le Regioni che altre istituzioni o soggetti privati. I soggetti gestori potrebbero utilizzare le disponibilità per finanziare l'erogazione di credito diretto, tramite i confidi, o utilizzare le risorse come *equity* consentendo l'ingresso temporaneo nel capitale delle imprese, al fine di capitalizzare le stesse permettendo loro di cogliere opportunità sia sui mercati domestici sia su quelli internazionali. Le imprese finanziatrici in questo modo avrebbero il vantaggio del rendimento legato sia ai tassi di interesse del credito diretto sia al ritorno degli investimenti di *equity*. A tali proventi si suggerisce di aggiungere benefici fiscali in virtù della volontà di aver destinato vantaggi al territorio di elezione.

Si auspica, nel breve periodo, di riprendere il funzionamento delle sezioni speciali messe in campo dalle Regioni e riservate, in alcuni casi, all'azione di controgaranzia a favore dei confidi.

### Sostenibilità

Nel corso dell'indagine è stata proposta, quale elemento essenziale per una crescita stabile e sostenibile, la creazione di una finanza volta a favorire investimenti di lungo periodo coerenti con i vincoli ambientali e sociali.

Sotto il profilo della sostenibilità, è emersa l'esigenza di incrementare il ricorso ad emissioni verdi da parte delle banche e delle imprese, soprattutto PMI, mediante incentivi per l'abbattimento di alcuni costi di consulenza sostenuti per l'emissione dei titoli, anche mediante meccanismi di garanzia del credito che riducano il rischio per gli investitori finanziari e favoriscono il reperimento di finanziamenti a imprese che hanno vincoli di accesso ai finanziamenti; con specifico riferimento alle banche, si è proposto di introdurre un fattore di riduzione delle attività ponderate per il rischio (*risk weighted activities*, RWA) per le esposizioni delle banche connesse ad attività economiche che sono considerate sostenibili.

### Educazione finanziaria

Il ruolo dell'educazione finanziaria e assicurativa è stato più volte ribadito nel corso delle audizioni.

In particolare, è stata evidenziata la necessità una cultura finanziaria diffusa, capace di promuovere l'inclusione finanziaria delle imprese di minore dimensione e di aiutare le famiglie a compiere scelte di investimento consapevoli. In tale ambito, a parere degli auditi vanno incoraggiate iniziative volte ad accrescere l'educazione finanziaria dei piccoli imprenditori, per sostenere una partecipazione più consapevole al mercato creditizio e a quello dei capitali, nonché il raggiungimento di una struttura finanziaria più equilibrata delle imprese. Per innalzare il livello di cultura finanziaria delle famiglie e delle imprese si ritiene necessario insegnare i concetti base dell'economia e della finanza nelle scuole, partendo dalle scuole primarie.

Va altresì elevato livello di alfabetizzazione finanziaria dei microimprenditori (la-

voratori autonomi, titolari di ditte individuali o di aziende con meno di dieci dipendenti): si tratta di un elemento cruciale per lo sviluppo delle imprese, poiché raramente essi possono avvalersi di risorse specializzate.

Inoltre, è stato rilevato che l'innalzamento della cultura finanziaria degli italiani può avere riflessi positivi sulla propensione ad investire e sulla capacità di cogliere le opportunità connesse con la digitalizzazione e con lo sviluppo degli investimenti sostenibili.

### Misure fiscali

Nel corso dell'indagine è emerso come nell'ultimo decennio vari provvedimenti in materia fiscale e regolamentare hanno mirato a favorire lo sviluppo dei mercati finanziari; tuttavia, è stato notato come la stratificazione dei numerosi interventi fiscali succedutisi a più riprese in un arco temporale ristretto oggi richieda misure di razionalizzazione, per assicurare ai risparmiatori e alle imprese stabilità del quadro normativo e univocità nella direzione degli interventi, al fine di contenere l'incertezza e gli effetti negativi sulle scelte di investimento e di finanziamento.

Per quanto riguarda le misure fiscali, si richiede di elevare la misura dell'aliquota del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valevole ai fini ACE, progressivamente ridotta nel corso del tempo e oggi pari all'1,3 per cento. Si suggerisce di prevedere un'aliquota maggiorata da applicare agli incrementi di capitale proprio realizzati in un determinato arco temporale (ad esempio, tre o cinque anni). La maggiorazione dovrebbe essere riconosciuta stabilmente, vale a dire fino a quando gli incrementi di capitale proprio realizzati nel periodo vengono mantenuti dall'impresa.

Si propone anche di rendere strutturale il credito di imposta per le spese di quotazione delle PMI, rifinanziato e prorogato dalla legge di bilancio 2021.

Alcuni auditi hanno proposto un intervento complessivo di natura fiscale e finanziaria per incentivare il finanziamento delle

PMI. Si propone di attribuire ai soci che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, un credito d'imposta quanto meno pari al 20 per cento dell'importo conferito, con l'ipotesi di un tetto massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta e prevedendo il mantenimento della partecipazione per un periodo da definire, oltre al divieto di distribuzione di dividendi sempre per lo stesso periodo.

Tale incentivo, per consentire un'adeguata adesione delle imprese, potrebbe essere accompagnato dalla possibilità di aumentare il capitale sociale, anche attraverso il ricorso ai prestiti partecipativi (di cui alla legge n. 317 del 1991), con l'eventuale intervento del Fondo centrale di garanzia.

Le proposte formulate pongono alcune condizioni (relative al tetto massimo dei ricavi, alla data di versamento dell'aumento di capitale sociale, assenza di condizioni ostative o di condanne penali nei confronti degli organi apicali). Tale incentivo si potrebbe altresì declinare con una doppia agevolazione, per cui per ogni conferimento/versamento di capitale di rischio agevolato da parte dei soci si potrebbe accedere a una medesima quantità di capitale di debito agevolato.

### Semplificazione

La complessità del quadro normativo ha portato alcuni *stakeholders* a proporre un intervento di semplificazione nelle fasi di definizione delle norme, di applicazione concreta e interpretazione delle stesse. A tale proposito si ritiene necessario che il Governo italiano si faccia portatore di un'istanza di semplificazione, revisione e riduzione dei costi non essenziali e abbattimento di quelle barriere che limitano alle piccole e medie imprese, soprattutto italiane, di accedere ai mercati dei capitali a costi sostenibili.

Sotto tale profilo si è proposto di replicare, a livello governativo, il modello del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI), istituito dalla Consob

come sede permanente di confronto e dialogo tra i soggetti interessati, per accrescere il coinvolgimento degli operatori di mercato e degli investitori nell'attività di predisposizione dei regolamenti, agevolandone il processo di consultazione, nonché degli altri documenti a contenuto generale afferenti ai compiti istituzionali della Consob. Ciò consentirebbe di coinvolgere le associazioni rappresentative degli operatori economici (emittenti, risparmiatori e intermediari) fin dalle primissime fasi di gestazione delle direttive e dei regolamenti UE.

Viene ritenuto necessario, dunque, che la potestà normativa delle Autorità non sia considerata attività di vigilanza soggetta, in quanto tale, al regime del segreto, garantendo in tutte le fasi del processo normativo il più elevato livello di trasparenza specialmente nella fase prodromica alla formalizzazione di una proposta legislativa da parte della Commissione europea, così come alle discussioni in sede di comitati di esperti e al Comitato valori mobiliari del Consiglio, alle riunioni dei comitati dell'E-SMA.

L'esigenza di semplificazione del quadro normativo in materia di mercati finanziari, a parte di alcuni auditi, investe anche le disposizioni civilistiche in tema di raccolta del capitale. Si suggerisce al riguardo di semplificare le procedure richieste dal codice civile per le società che operano su sistemi multilaterali di negoziazione, prevedendo che: (a) per gli aumenti di capitale delle società ammesse alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione possa essere escluso il diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni (v. articolo 2441, cod. civ.); l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non possa essere pronunciata, dopo sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito (così come disposto per le società quotate sul mercato regolamentato dall'articolo 2379-ter, cod. civ.).

Occorrerebbero inoltre misure normative volte a semplificare l'accesso a strumenti di finanza strutturata, come i titoli

cartolarizzati e l'estensione della definizione di Investitore Professionale abilitando un accesso a questa tipologia di strumenti alternativi a un insieme sempre più ampio di portatori di capitali.

### **Riduzione dei tempi della giustizia**

Nel corso dell'indagine sono emerse inoltre proposte afferenti a settori normativi gravitanti, in generale, intorno al settore dei mercati finanziari, quali la richiesta di riduzione dei tempi della giustizia civile, la necessità di rendere più efficienti le procedure di recupero del credito.

### **Conclusioni**

#### **Premessa**

Rafforzare l'economia reale agevolando l'accesso a fonti di finanziamento alternative e complementari al canale bancario rappresenta un obiettivo unanimemente condiviso da parte degli onorevoli deputati intervenuti nel corso degli approfondimenti istruttori della presente Indagine conoscitiva.

Si possono pertanto individuare macroquestioni sulle quali la Commissione esprimerà una valutazione conclusiva: la partecipazione ai mercati finanziari da parte degli investitori individuali; la partecipazione ai mercati dei capitali da parte degli investitori istituzionali; riforme strutturali in grado di rilanciare il ruolo del mercato dei capitali e una contestuale rimozione delle barriere alla libera circolazione del risparmio.

Nel corso delle audizioni è emerso come sia particolarmente opportuna e tempestiva la necessità di valutare nuove iniziative di interventi normativi a fronte della pandemia e della crisi economica che ne è conseguita in un momento in cui l'Italia non poteva dire di essere ancora uscita completamente dagli effetti delle crisi finanziaria, economica e del debito sovrano susseguitesesi dal 2008 al 2012.

Una prima considerazione è sulle caratteristiche tipiche della struttura produttiva italiana, ovvero l'elevata incidenza delle

imprese di dimensione piccola e media che, nel confronto europeo, presentano una elevata quota di debiti, in particolare bancari, rispetto al capitale proprio.

È stato quindi ricordato che in Italia il settore dell'innovazione è stato piuttosto trascurato dalla politica economica, come risulta evidente dalla distanza che ci separa da altri Paesi, sia geograficamente che a livello di dati economici: in Francia, Germania e Regno Unito si investe all'incirca 10 volte più che in Italia. Uno dei motivi di questo divario va ritrovato in alcune scelte di politica economica e fiscale attuate negli altri Paesi e che sono volte a favorire lo sviluppo di questo settore, considerato strategico da parte di queste nazioni.

Ad esempio, il settore *high tech* è strutturalmente molto più transnazionale di altri: *startup* e *scaleup* si sono dimostrate realtà più resilienti delle imprese tradizionali, ed è quindi l'intero Sistema Paese a beneficiare di un sano e dinamico panorama di imprese innovative.

Rafforzare le imprese è una cosa importante, perché rende le imprese più solide e maggiormente in grado di affrontare momenti di difficoltà, come quello che inaspettatamente si sono trovate ad affrontare con la pandemia e con il COVID.

Nel difficile primo semestre del 2020, a causa dell'esplosione emergenziale della pandemia, gli investimenti in startup si sono comunque mantenuti su una cifra che va da 250 a 300 milioni di euro, in calo rispetto all'anno precedente ma comunque al di sopra della linea di galleggiamento, soprattutto se messi a confronto con quel che è successo nei settori tradizionali.

Il *Fintech* ha un enorme potenziale sia per il supporto a società in crescita, che per colmare il gap che esiste fra settore innovazione – per sua natura sempre portatore di novità – e settori più tradizionali, che spesso faticano a recepire, e quindi a poter supportare, le società innovative.

Purtroppo però l'elevato tasso di competizione infra-europea rende il nostro mercato nazionale meno attrattivo di altri nell'attrazione di talenti, elemento chiave per lo sviluppo del settore nel suo complesso.

Mentre nel resto dei Paesi le istituzioni finanziarie stanno incominciando a guardare al *Fintech* con curiosità ed interesse, in Italia permane una sorta di « cultura del sospetto » da parte dei soggetti tradizionali, che ha la duplice negativa conseguenza di limitare lo sviluppo delle società *Fintech* e – di fatto – di privare le realtà tradizionali di elementi di innovazione che sarebbero senz'altro utili (Audizione di Vc Hub Italia – 7 luglio 2020).

### **L'innovazione tecnologica**

L'innovazione tecnologica è alla base dell'evoluzione dei mercati dei capitali e non solo. Borsa italiana ne rappresenta un esempio. Essa è infatti un'infrastruttura finanziaria molto bene articolata, che copre tutti gli aspetti del mercato finanziario e che con le sue varie attività – che vanno dalle piattaforme di trading alle piattaforme di *risk management*, come la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., e a quelle di post trading, in particolare MTS, che di fatto è il custode di tutti gli *asset* finanziari posseduti dai risparmiatori italiani – offre quella che si chiama una « catena del valore completa » per quello che attiene alla gestione e alla negoziazione dei titoli e degli strumenti finanziari in generale.

« Le azioni e il mercato azionario rappresentano una parte molto importante dell'attività di Borsa italiana. Ricordo semplicemente, per darvi un quadro di alto livello, che la crescita del numero di aziende quotate negli ultimi anni è stata molto rilevante e questo è stato in controtendenza rispetto a un andamento a livello mondiale di diminuzione del numero di società quotate. Ciò è legato anche in parte a una relativa arretratezza del nostro mercato, che, per motivi anche culturali e legati a una certa ritrosia dell'imprenditoria italiana di aprire il capitale a terzi, ha sempre fatto sì che il numero di aziende quotate e la capitalizzazione del nostro mercato sia stata notevolmente inferiore a quella degli altri principali mercati delle economie più sviluppate » (Audizione di Borsa italiana S.p.A. – 15 dicembre 2020).



Importante, poi, è « l'educazione finanziaria » (Audizione di Borsa italiana S.p.A. – 15 dicembre 2020).

Va altresì elevato il livello di alfabetizzazione finanziaria dei microimprenditori (lavoratori autonomi, titolari di ditte individuali o di aziende con meno di dieci dipendenti): si tratta di un elemento cruciale per lo sviluppo delle imprese, poiché raramente essi possono avvalersi di risorse specializzate (Memoria trasmessa dalla Banca d'Italia, p. 15).

In realtà i mercati sono diventati, e ancor più lo saranno in futuro, luogo di scambio dei titoli di aziende di piccola e media capitalizzazione. Questa caratteristica, lungi dall'essere un elemento di debolezza, rappresenta invece una preziosa opportunità per consentire al risparmio di confluire verso il comparto più dinamico della nostra realtà produttiva che necessita di capitali per crescere e competere efficacemente sui mercati globali.

È essenziale perciò che la normativa e gli incentivi fiscali vengano indirizzati a favorire l'avvicinamento delle nostre aziende al mercato dei capitali riducendo la loro attuale dipendenza dal credito bancario. Giova infatti ricordare che in Italia le imprese si finanziano ancora per il 70-80 per cento attraverso il tradizionale canale bancario, mentre tale percentuale scende al 60 per cento in Europa e addirittura al 40 per cento nei paesi anglosassoni (Memoria depositata da Assosim nel corso dell'audizione del 15 luglio 2020, p. 4, cap. 1).

### **Interesse da parte degli investitori internazionali sui temi legati alla sostenibilità**

Un altro aspetto riguardante il ruolo che il mercato dei capitali svolge in questo momento, che è estremamente importante, è quello relativo alla sostenibilità. Grazie a un mercato di capitali efficiente si può migliorare molto anche la sensibilità verso i temi legati alla sostenibilità per quanto riguarda le imprese. Negli ultimi cinque o sei anni si è registrato un crescente interesse da parte degli investitori internazionali sui temi legati alla sostenibilità, in particolare all'ambiente, alla *governance* e all'impatto sociale delle attività delle aziende.

Con un progressivo inserimento dei parametri che servono a misurare i risultati che le aziende riescono a ottenere in questo preciso settore, gli investitori hanno incluso questi parametri all'interno delle loro politiche di investimento. Oggi, quando un grande investitore internazionale guarda all'investimento in una società, guarda anche con molta attenzione a quello che la società fa in questo specifico campo.

Infatti, tra le priorità emerse anche a livello europeo per la definizione di una Strategia per la finanza digitale, si evidenzia la necessità di affrontare la frammentazione del mercato unico digitale nell'ambito dei servizi finanziari, quindi creare uno spazio europeo di dati finanziari, che includa il potenziamento dell'accesso ai dati e della condivisione degli stessi all'interno del settore finanziario. Di qui, l'importanza di rafforzare il complesso sistema dei dati finanziari che trova, ad esempio, riscontro – a livello domestico – nel noto Mercato telematico dei titoli di Stato (Mts) appartenente a Borsa italiana, una delle principali piattaforme per la negoziazione dei titoli di Stato europei, la cui gestione è essenziale per la tutela di dati sensibili per l'interesse nazionale.

### **Il ruolo delle Camere di commercio**

Il percorso intrapreso nell'ultimo decennio è rappresentato soprattutto dalla capacità di accompagnare la ricerca e l'innovazione alla portata delle imprese più piccole. È indubbio, tuttavia, che le difficoltà più emergenti riguardano non solo la carenza dei fondi pubblici per la ricerca, quanto il difficile coordinamento delle attività amministrative.

Il ruolo determinante delle Camere di commercio, particolarmente importante nella sua funzione di gestione del Registro delle imprese, sta favorendo soprattutto una riduzione delle « asimmetrie informative »; asimmetrie che assumono un rilievo particolarmente sentito per le imprese di minori dimensioni. Ad esempio, l'informaticizzazione del Registro ha rappresentato un passo decisivo verso una maggiore fruibilità delle informazioni riguardanti la strut-

tura e l'attività delle imprese del nostro Paese. Nondimeno, favorire l'orientamento al mercato delle imprese italiane nell'area degli strumenti negoziali – quali la messa a disposizione della raccolta degli usi e la predisposizione di modelli contrattuali – ha ridotto gli oneri di comunicazione a carico delle imprese, grazie all'utilizzo e alla diffusione di strumenti telematici di trasmissione.

In particolare, si osserva l'importante funzione svolta dalle Camere di commercio nel mettere in contatto le imprese con il mondo del credito, dell'economia digitale e del *Fintech* attraverso strumenti quali piattaforme digitali, database navigabili, informazioni e approfondimenti tematici esclusivi, al fine di far conoscere alle molteplici attività imprenditoriali gli strumenti a disposizione per sostenere la ripartenza e far fronte alle esigenze di liquidità e finanziamento dell'investimento.

### **Complessità della normativa di riferimento**

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo, in particolar modo con la MiFID, sono stati raggiunti solo in parte e a fronte del sostenimento, da parte dell'industria finanziaria, di elevati costi di implementazione, che hanno particolarmente penalizzato il mercato e l'industria finanziarie italiane. Il motivo di tale mancato pieno successo, come detto, è tra l'altro da rinvenire nell'estrema complessità e non

sufficiente chiarezza delle regole poste a presidio dei suddetti obiettivi.

L'auspicato processo di revisione dovrà pertanto essere rivolto a semplificare il quadro normativo, in modo da perseguirne gli obiettivi con metodologie di più agevole gestione e attuazione, adottando soprattutto un approccio improntato alla proporzionalità.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, l'Italia ha negli anni recenti sperimentato – con grande successo – l'introduzione dei PIR, piani che garantiscono ai risparmiatori l'esenzione dalle imposte sui capital gain e sui rendimenti a fronte dell'impegno di detenere lo strumento per almeno 5 anni e del vincolo di destinare una quota dell'investimento a determinate categorie di imprese.

Sull'efficacia del credito d'imposta per i costi legati alla quotazione il riscontro è stato molto positivo, ciò che sicuramente aiuta, perché effettivamente i costi della quotazione sono dei costi abbastanza importanti per le imprese, soprattutto per quelle medio-piccole. A tal riguardo è auspicabile che il legislatore preveda questa agevolazione quale misura di sistema strutturata.

In particolare, per le imprese di dimensioni più contenute, e che quindi costituiscono una parte importante del sistema produttivo nazionale, le agevolazioni di settore specifico rappresentano la base di investimento primaria.

## ALLEGATO 5

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE. (COM(2020) 591 final).**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE. (COM(2020) 592 final).**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. (COM(2020) 593 final e Allegato).**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. (COM(2020) 594 final).**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014. (COM(2020) 595 final)**

**Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341. (COM(2020) 596 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020)591), la comunicazione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020)592), la proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020)593), la proposta di regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020)594), la proposta di regola-

mento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020)595) e la proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (COM(2020)596), presentate dalla Commissione europea il 24 settembre 2020;

premesso che:

la progressiva espansione del settore della finanza digitale è stata ulteriormente accelerata dalla pandemia di CO-

VID-19, che sta rafforzando il passaggio ai pagamenti digitali e la trasformazione del settore bancario e finanziario, in larga misura dipendente ormai dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

L'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore finanziario può comportare rischi per la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori, che potrebbero aumentare ulteriormente a causa della frammentazione del panorama normativo nell'UE e degli sviluppi disomogenei nella regolamentazione del settore a livello mondiale;

merita pertanto apprezzamento la definizione di un quadro regolatorio unitario per i mercati delle cripto-attività e nei confronti della ciberresilienza del settore finanziario, tenuto conto dei rischi di diversa natura esistenti in tale ambito e dell'ampia varietà di tipologie di attività esistenti;

considerato che:

le misure proposte dalla Commissione europea muovono dal lavoro svolto nel contesto del Piano d'azione per le tecnologie finanziarie del 2018 e dai pareri del 2019 dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nonché da un'approfondita valutazione d'impatto condotta dalla Commissione;

L'iniziativa della Commissione si configura come un pacchetto di misure articolato, nel cui ambito la strategia in materia di finanza digitale, che prospetta una serie di azioni da qui al 2024 nell'ottica di promuoverne il potenziale e ridurre i rischi da essa derivanti, è collegata alla strategia in materia di pagamenti al dettaglio, volta a promuovere i pagamenti istantanei e le soluzioni di pagamento in tutta l'UE;

la proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA) reca una tassonomia delle cripto-attività, che necessiterebbe di una migliore esplicitazione, al fine di individuare più chiaramente l'ambito di applicazione ed evitare problemi interpretativi specie con riguardo

alle diverse categorie di cripto-attività e alle « cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica »;

L'articolo 123, paragrafo 1, della proposta MiCA stabilisce che per le « cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica » non sarà operativa la nuova disciplina (prevista dagli articoli da 4 a 14) prima della data di entrata in applicazione del regolamento, che decorre 18 mesi dopo la data di entrata in vigore;

sono allo studio diverse iniziative a livello globale ed europeo per l'introduzione di valute digitali di banca centrale (*central bank digital currency*), di cui è opportuno valutare opportunità e rischi;

segnalato che:

risulterebbe opportuno valutare i rapporti tra cripto-attività e fiscalità, tenuto conto che in Italia non esistono disposizioni fiscali specifiche in materia ma norme di principio che identificano le tipologie di introiti sui quali occorre pagare le imposte sui redditi;

la sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, della Corte di giustizia dell'UE ha riconosciuto, agli effetti dell'IVA, che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale (nella specie *bitcoin*) e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso;

L'Agenzia delle entrate italiana rileva che, in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico ai *bitcoin*;

rilevato che:

la proposta di regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di

mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (*distributed ledger technology* – DLT) consente in via sperimentale (per una durata massima di cinque anni) la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella legislazione dell'UE sui servizi finanziari;

la proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA) introduce norme più rigorose in materia di gestione dei rischi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e segnalazione di incidenti ad esse connessi, nonché di sorveglianza sui fornitori di servizi;

l'ulteriore impulso alla diffusione di tecnologie digitali ha ampliato l'esposizione dei sistemi a minacce cibernetiche, accentuando anche l'interconnessione tra tali minacce e quelle di altra natura (c.d. « ibride »);

rilevata altresì l'opportunità di una valutazione complessiva delle proposte normative della Commissione, alla luce dell'esigenza di garantire la neutralità tecnologica;

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui documenti;

preso atto, altresì, degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame dei documenti;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) l'ambito di applicazione della proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività dovrebbe essere definito più puntualmente, al fine di meglio

esplicitare le diverse sotto-categorie di attività ricomprese nello stesso, nonché distinguere tali attività e gli strumenti finanziari oggetto di disciplina della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), anche demandando la specificazione a disposizioni normative di carattere secondario, ma vincolanti per tutti gli Stati membri;

b) appare opportuno un puntuale inquadramento giuridico delle cripto-attività, prima di tutto sotto il profilo definitorio, tenuto conto altresì della necessità di individuare misure per il trattamento fiscale delle valute virtuali – anche ai fini delle imposte dirette – e di garantire un trattamento uniforme a livello europeo;

c) il nuovo regime di vigilanza e sanzionatorio sulle cripto-attività necessiterebbe di maggiore chiarezza circa la ripartizione di ruoli e responsabilità tra le autorità europee (ABE ed ESMA) e le autorità nazionali, in particolare nel caso dei *token* collegati ad attività significativi, anche al fine di facilitare lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo tra le diverse autorità incaricate della vigilanza sui singoli soggetti;

d) andrebbe attentamente valutato l'impatto della misura transitoria di cui all'articolo 123, paragrafo 1, della proposta di regolamento sulle cripto-attività, relativamente agli effetti che il diverso trattamento regolatorio delle attività negoziate o offerte al pubblico prima e dopo l'entrata in applicazione della nuova disciplina rischia di determinare, tenuto conto dell'esigenza di tutela di consumatori e investitori;

e) occorrerebbe inoltre valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte, per un verso, a vietare la circolazione di comunicazioni di marketing in assenza della pubblicazione di un *White paper*, e quindi di una puntuale informativa resa al mercato, e, per l'altro, a rafforzare i poteri delle autorità di vigilanza, attribuendo in particolare alle stesse il potere di sospendere e vietare la diffusione in tali casi delle comunicazioni di marketing;

f) appare altresì opportuno adottare, in considerazione della progressiva disin-



termediazione e della complessità del mercato delle cripto-attività, adeguate iniziative di educazione finanziaria, anche avvalendosi dei canali di comunicazione social, volte a favorire una partecipazione maggiormente consapevole dei risparmiatori e degli investitori ai mercati finanziari;

g) andrebbe valutata l'opportunità di un maggiore coordinamento tra la proposta di regolamento MiCA e il regime pilota, soprattutto con riferimento al rapporto tra il sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT) e le piattaforme di negoziazione di cripto-attività di cui al citato regolamento;

h) la sperimentazione del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT dovrebbe essere di gran lunga inferiore a cinque anni, alla luce delle dinamiche tecnologiche del settore, che sembrano contraddistinte da una rapida evoluzione e dalla necessità di un continuo adeguamento;

i) andrebbe valutata l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del regime pilota ad altri soggetti non ricompresi nella disciplina proposta, a condizione che siano autorizzati in via temporanea, e a ulteriori strumenti finanziari rispetto a quelli previsti, pur entro analoghi limiti di emissione;

j) nell'applicazione della proposta di regolamento relativo alla resilienza opera-

tiva digitale (DORA) dovrebbe essere garantito un giusto bilanciamento tra l'esigenza di rafforzare la sicurezza dei sistemi informativi e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori finanziari, specie di piccole dimensioni, ad esempio per quanto concerne i test di resilienza operativa digitale, attraverso l'efficace applicazione del criterio di proporzionalità, tenendo in considerazione non soltanto fattori legati alla dimensione delle entità finanziarie, ma anche fattori legati al relativo rischio;

k) andrebbe valutata l'opportunità di assicurare un maggior coordinamento con la direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cd. direttiva NIS), nonché una migliore cooperazione tra le autorità competenti nell'ambito del regolamento DORA e gli organismi esistenti nell'ecosistema NIS, in particolare in caso di incidenti connessi alle tecnologie di informazione e comunicazione;

l) circa il nuovo quadro di sorveglianza sui fornitori terzi di servizi di TIC disciplinato dalla proposta DORA, potrebbe essere opportuno chiarire meglio il ruolo delle diverse autorità di vigilanza, europee e nazionali, salvaguardando i poteri delle autorità nazionali e settoriali competenti.

## ALLEGATO 6

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE. (COM(2020) 591 final).**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE. (COM(2020) 592 final).**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. (COM(2020) 593 final e Allegato).**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. (COM(2020) 594 final).**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014. (COM(2020) 595 final).**

**Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341. (COM(2020) 596 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020)591), la comunicazione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020)592), la proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020)593 e Allegato), la proposta di regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020)594), la proposta di

regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020)595) e la proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (COM(2020)596), presentate dalla Commissione europea il 24 settembre 2020;

premessi che:

la progressiva espansione del settore della finanza digitale è stata ulteriormente accelerata dalla pandemia di CO-

VID-19, che sta rafforzando il passaggio ai pagamenti digitali e la trasformazione del settore bancario e finanziario, in larga misura dipendente ormai dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

l'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore finanziario può comportare rischi per la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori, che potrebbero aumentare ulteriormente a causa della frammentazione del panorama normativo nell'UE e degli sviluppi disomogenei nella regolamentazione del settore a livello mondiale;

merita pertanto apprezzamento la definizione di un quadro regolatorio unitario per i mercati delle cripto-attività e nei confronti della ciberresilienza del settore finanziario, tenuto conto dei rischi di diversa natura esistenti in tale ambito e dell'ampia varietà di tipologie di attività esistenti;

considerato che:

le misure proposte dalla Commissione europea muovono dal lavoro svolto nel contesto del Piano d'azione per le tecnologie finanziarie del 2018 e dai pareri del 2019 dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nonché da un'approfondita valutazione d'impatto condotta dalla Commissione;

l'iniziativa della Commissione si configura come un pacchetto di misure articolato, nel cui ambito la strategia in materia di finanza digitale, che prospetta una serie di azioni da qui al 2024 nell'ottica di promuoverne il potenziale e ridurre i rischi da essa derivanti, è collegata alla strategia in materia di pagamenti al dettaglio, volta a promuovere i pagamenti istantanei e le soluzioni di pagamento in tutta l'UE;

la proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA) reca una tassonomia delle cripto-attività, che necessiterebbe di una migliore esplicitazione, al fine di individuare più chiaramente l'ambito di applicazione ed evitare problemi interpretativi specie con riguardo

alle diverse categorie di cripto-attività e alle « cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica »;

l'articolo 123, paragrafo 1, della proposta MiCA stabilisce che per le « cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica » offerte al pubblico nell'Unione o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività prima della data di entrata in applicazione del regolamento, non sarà operativa la nuova disciplina (prevista dagli articoli da 4 a 14), che decorre 18 mesi dopo la data di entrata in vigore;

sono allo studio diverse iniziative a livello globale ed europeo per l'introduzione di valute digitali di banca centrale (*central bank digital currency*), di cui è opportuno valutare opportunità e rischi;

segnalato che:

risulterebbe opportuno valutare i rapporti tra cripto-attività e fiscalità, tenuto conto che in Italia non esistono disposizioni fiscali specifiche in materia ma norme di principio che identificano le tipologie di introiti sui quali occorre pagare le imposte sui redditi;

la sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, della Corte di giustizia dell'UE ha riconosciuto, agli effetti dell'IVA, che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale (nella specie *bitcoin*) e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso;

l'Agenzia delle entrate italiana rileva che, in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico ai *bitcoin*;

rilevato che:

la proposta di regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (*distributed ledger technology* – DLT) consente in via sperimentale (per una durata massima di cinque anni) la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella legislazione dell'UE sui servizi finanziari;

la proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA) introduce norme più rigorose in materia di gestione dei rischi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e segnalazione di incidenti ad esse connessi, nonché di sorveglianza sui fornitori di servizi;

l'ulteriore impulso alla diffusione di tecnologie digitali ha ampliato l'esposizione dei sistemi a minacce cibernetiche, accentuando anche l'interconnessione tra tali minacce e quelle di altra natura (c.d. « ibride »);

rilevata altresì l'opportunità di una valutazione complessiva delle proposte normative della Commissione, alla luce dell'esigenza di garantire la neutralità tecnologica;

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui documenti;

preso atto, altresì, degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame dei documenti;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) l'ambito di applicazione della proposta di regolamento relativo ai mercati

delle cripto-attività dovrebbe essere definito più puntualmente, al fine di meglio esplicitare le diverse sotto-categorie di attività ricomprese nello stesso, nonché distinguere tali attività e gli strumenti finanziari oggetto di disciplina della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), anche demandando la specificazione a disposizioni normative di carattere secondario o, in una logica di compromesso, a orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;

b) appare opportuno un puntuale inquadramento giuridico delle cripto-attività, prima di tutto sotto il profilo definitorio, tenuto conto altresì della necessità di individuare misure per il trattamento fiscale delle valute virtuali – anche ai fini delle imposte dirette – e di garantire un trattamento uniforme a livello europeo;

c) il nuovo regime di vigilanza e sanzionatorio sulle cripto-attività necessiterebbe di maggiore chiarezza circa la ripartizione di ruoli e responsabilità tra le autorità europee (ABE ed ESMA) e le autorità nazionali, in particolare nel caso dei *token* collegati ad attività significativi, anche al fine di facilitare lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo tra le diverse autorità incaricate della vigilanza sui singoli soggetti;

d) andrebbe attentamente valutato l'impatto della misura transitoria di cui all'articolo 123, paragrafo 1, della proposta di regolamento sulle cripto-attività, relativamente agli effetti che il diverso trattamento regolatorio delle attività negoziate o offerte al pubblico prima e dopo l'entrata in applicazione della nuova disciplina rischia di determinare, tenuto conto dell'esigenza di tutela di consumatori e investitori;

e) occorrerebbe inoltre valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte, per un verso, a vietare la circolazione di comunicazioni di marketing in assenza della pubblicazione di un *White paper*, e quindi di una puntuale informativa resa al mercato, e, per l'altro, a rafforzare i poteri delle autorità di vigilanza, attribuendo in particolare alle stesse il potere di sospendere e vietare la diffusione in tali casi delle comunicazioni di marketing;

f) appare altresì opportuno adottare, in considerazione della progressiva disintermediazione e della complessità del mercato delle cripto-attività, adeguate iniziative di educazione finanziaria, anche avvalendosi dei canali di comunicazione social, volte a favorire una partecipazione maggiormente consapevole dei risparmiatori e degli investitori ai mercati finanziari;

g) andrebbe valutata l'opportunità di un maggiore coordinamento tra la proposta di regolamento MiCA e il regime pilota, soprattutto con riferimento al rapporto tra il sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT) e le piattaforme di negoziazione di cripto-attività di cui al citato regolamento;

h) la sperimentazione del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT dovrebbe essere inferiore a cinque anni, alla luce delle dinamiche tecnologiche del settore, che sembrano contraddistinte da una rapida evoluzione e dalla necessità di un continuo adeguamento;

i) andrebbe valutata l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del regime pilota ad altri soggetti non ricompresi nella disciplina proposta, a condizione che siano autorizzati in via temporanea, e a ulteriori strumenti finanziari rispetto a quelli previsti, pur entro analoghi limiti di emissione;

j) nell'applicazione della proposta di regolamento relativo alla resilienza opera-

tiva digitale (DORA) dovrebbe essere garantito un giusto bilanciamento tra l'esigenza di rafforzare la sicurezza dei sistemi informativi e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori finanziari, specie di piccole dimensioni, ad esempio per quanto concerne i test di resilienza operativa digitale, attraverso l'efficace applicazione del criterio di proporzionalità, tenendo in considerazione non soltanto fattori legati alla dimensione delle entità finanziarie, ma anche fattori legati al relativo rischio;

k) andrebbe valutata l'opportunità di assicurare un maggior coordinamento con la direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cd. direttiva NIS), nonché una migliore cooperazione tra le autorità competenti nell'ambito del regolamento DORA e gli organismi esistenti nell'ecosistema NIS, in particolare in caso di incidenti connessi alle tecnologie di informazione e comunicazione;

l) circa il nuovo quadro di sorveglianza sui fornitori terzi di servizi di TIC disciplinato dalla proposta DORA, potrebbe essere opportuno chiarire meglio il ruolo delle diverse autorità di vigilanza, europee e nazionali, salvaguardando i poteri delle autorità nazionali e settoriali competenti.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore. C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	373
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	373

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore. C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca.**  
(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 18 novembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in titolo ed ha inoltre acquisito le osservazioni per iscritto di una serie di altri soggetti, tutti selezionati in ragione della materia. Essendosi così conclusa la fase istruttoria delle audi-

zioni e della raccolta di osservazioni, propone – sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – di nominare un comitato ristretto con l'incarico di definire una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione plenaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Vittoria CASA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 13.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

**X COMMISSIONE PERMANENTE****(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	375
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	375
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-06862 De Toma: Sulle misure volte a integrare il rincaro dei prezzi dei carburanti .....	375
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	379
5-06863 Paxia: Sulla maggiore trasparenza della bolletta elettrica escludendo oneri non direttamente correlati all'energia .....	376
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	381
5-06864 Moretto: Misure volte a ridurre l'impatto dell'aumento dei costi del gas sulle produzioni artigiane, in specie del vetro di Murano .....	376
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	382
5-06865 Benamati: Sull'adozione di misure a sostegno delle aziende gasivore e della competitività del sistema produttivo .....	376
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	383
5-06866 Squeri: Iniziative italiane per la diversificazione energetica e a favore di consumatori e imprese .....	377
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	385
5-06867 Sut: Sull'adozione del decreto ministeriale per l'erogazione del contributo per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici .....	377
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	387
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494-A Benamati .....	378

**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza  
della presidente Martina NARDI. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

**La seduta comincia alle 14.30.**

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, la Commissione è adesso nelle condizioni di esprimersi.

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, ricordando che il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato trasmesso solo recentemente e che sono tuttora in corso avanzate interlocuzioni per la redazione di una proposta di parere che tiene conto anche dei contributi che sono giunti da molti soggetti qualificati e dagli altri commissari, chiede la disponibilità del Governo ad attendere ancora qualche giorno riservandosi di trasmettere a breve, informalmente, una proposta di parere ai membri della Commissione affinché questa si possa esprimere in via definitiva il prossimo martedì.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA manifesta la disponibilità del Governo ad attendere ulteriormente il parere di competenza della Commissione, invitando quest'ultima ad esprimersi entro il termine indicato dal relatore.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

**La seduta comincia alle 15.**

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-06862 De Toma: Sulle misure volte a integrare il rincaro dei prezzi dei carburanti.**

Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo giacché, richiamando gli impegni contenuti nella mozione n. 1-00513 del gruppo di Fratelli d'Italia, citata nell'interrogazione in titolo, ribadisce che l'attenzione dovrebbe essere focalizzata a ricercare soluzioni per scongiurare l'aumento dei prezzi delle bollette, così da evitare nuovi aggravii economici per i nuclei familiari e le im-

prese italiane e ad adottare iniziative progressive di contenimento del costo finale dei prodotti energetici riducendo il peso fiscale delle accise e dell'Iva all'aliquota più bassa oggi consentita dalla normativa europea, segnalando peraltro che il contenuto della direttiva menzionata nella risposta del Governo gli è ben noto. Conclude sottolineando che la sua interrogazione è diretta a venire incontro alle concrete esigenze delle famiglie e delle imprese ed intende stimolare i ministeri competenti ad affrontare i necessari correttivi e le necessarie misure nell'immediato.

**5-06863 Paxia: Sulla maggiore trasparenza della bolletta elettrica escludendo oneri non direttamente correlati all'energia.**

Maria Laura PAXIA (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Laura PAXIA (MISTO), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta ricevuta che non contiene alcuna certezza circa i tempi entro i quali il Governo intende dare corso agli impegni assunti in Parlamento. Dichiarata condivisibile la finalità di contrastare l'evasione all'obbligo del canone radiotelevisivo anche se, osserva, ritiene quanto meno fuori luogo le recenti proteste dei vertici della Rai che ritengono che il canone a loro favore sia tra i più bassi tra quelli previsti dagli diversi Paesi europei per le loro televisioni pubbliche senza menzionare il fatto che la televisione pubblica italiana gode anche degli introiti pubblicitari. Auspica quindi che il Governo metta in atto misure concrete, già nei prossimi decreti, per consentire ai cittadini di pagare l'energia elettrica senza oneri impropri, come ad esempio quelli relativi al canone Rai, rendendo in tal modo più trasparente la bolletta elettrica ad effettiva tutela dei consumatori.

**5-06864 Moretto: Misure volte a ridurre l'impatto dell'aumento dei costi del gas sulle produzioni artigiane, in specie del vetro di Murano.**

Sara MORETTO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo rinviando alla lettura del testo pubblicato.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sara MORETTO (IV), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita che si riserva di approfondire con attenzione e che lascia intravedere taluni spiragli in direzione di concreti interventi a favore delle imprese nel senso auspicato nella sua interrogazione. Osserva che dell'aumento dei costi energetici si è molto parlato soprattutto in relazione al suo impatto sulle grandi imprese mentre non è stato adeguatamente approfondito l'impatto di tali aumenti sulle piccole e micro imprese. Fa presente che la sua interrogazione si è riferita in particolare alle vetrerie di Murano perché queste rappresentano un segmento ad altissima artigianalità che rischia di scomparire per il vertiginoso aumento del costo dell'energia necessaria alla produzione, cosa che rappresenterebbe la perdita di un'eccellenza italiana riconosciuta universalmente. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe anche valutare l'adozione di specifiche misure fiscali a favore delle micro imprese, come sono quelle di Murano, come anche sembra indicare l'Unione europea. Conclude auspicando l'adozione di misure efficaci e annunciando che seguirà con attenzione gli sviluppi in materia e le azioni che saranno intraprese.

**5-06865 Benamati: Sull'adozione di misure a sostegno delle aziende gasivore e della competitività del sistema produttivo.**

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto in quanto sembra in dirittura di arrivo soltanto il provvedimento concernente le risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale per l'erogazione delle quali viene annunciato che il Ministero confida di poter adottare rapidamente un decreto in modo da effettuare entro l'anno i rimborsi per i costi ETS riferiti al 2020. Sottolinea, tuttavia, che per il decreto in materia di rideterminazione dei corrispettivi a copertura di alcuni oneri generali del sistema per le aziende a forte consumo di gas il percorso sembra ancora lungo, nonostante si attenda da oltre quattro anni. Invita quindi il Governo a fare presto segnalando altrimenti la palese contraddizione tra l'azione dell'Esecutivo a livello europeo, di alto livello, con la prassi adottata a livello nazionale dove si finisce per non fornire il dovuto supporto alle imprese nonostante siano presenti tutte le condizioni necessarie, comprese quelle di legge, per agire.

**5-06866 Squeri: Iniziative italiane per la diversificazione energetica e a favore di consumatori e imprese.**

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca SQUERI (FI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo. Ritiene infatti che puntare l'attenzione solamente sull'accelerazione dell'elettrificazione dei consumi coglie solo una parte del problema della decarbonizzazione e offre solo una parziale soluzione. Si dice convinto che sia necessario, invece, massimizzare il ricorso a tutte le fonti rinnovabili diversificandole al massimo grado in modo da ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi sui consumatori e sulle

imprese. In tal senso continua a considerare errata la strada indicata dal PNIEC che sembra puntare in modo rilevante sull'elettrificazione senza dare spazio ad una vera diversificazione delle fonti energetiche.

**5-06867 Sut: Sull'adozione del decreto ministeriale per l'erogazione del contributo per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.**

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta recata dalla rappresentante del Governo anche se deve rilevare che è passato circa un anno dall'emanazione della legge n. 126 del 2020 senza che sia stata data attuazione a quanto previsto all'articolo 74, comma 3. Sottolinea che è necessario procedere ancora più velocemente in quanto il PNIEC ha posto obiettivi sfidanti per realizzare livelli di decarbonizzazione anche attraverso mezzi di trasporto elettrici. Osserva peraltro che diminuire il parco dei veicoli circolanti a motore termico rende anche meno probabile che il nostro Paese resti, in un certo senso, prigioniero della trappola dei combustibili fossili, di cui non dispone in natura, mentre l'energia elettrica rinnovabile, nelle sue diverse fonti di produzione come il solare o l'eolico, è un bene disponibile. Osserva altresì che l'utilizzazione di mezzi elettrici consente anche di abbattere la CO<sub>2</sub> e quindi di raggiungere più velocemente gli obiettivi fissati di riduzione del carbonio. Conclude evidenziando che incentivare le imprese a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica risulta, quindi, strategico per favorire la diffusione del trasporto elettrico e perseguire i citati obiettivi di decarbonizzazione.



Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**C. 1494-A Benamati.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**5-06862 De Toma: Sulle misure volte a integrare il rincaro dei prezzi dei carburanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti in merito alla riduzione immediata delle accise e dell'iva sulla benzina, si premette che tale prodotto energetico è normato in Italia dal Testo unico accise (TUA) con applicazione della relativa aliquota.

La già menzionata disciplina nazionale è coerente con quanto previsto dalla direttiva dell'Unione europea (DE 2003/96/CE), con la quale si stabilisce che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa armonizzata tutti i prodotti energetici impiegati come carburanti per auto-trazione o combustibili per riscaldamento. Inoltre, la direttiva stabilisce in maniera chiara le aliquote minime da applicare ai singoli prodotti energetici.

Per quanto concerne, invece, la disciplina IVA dell'energia elettrica, il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 già prevede un'aliquota ridotta al 10 per cento per l'energia elettrica ad uso domestico nonché per l'energia elettrica e il gas utilizzato da imprese estrattive. Si evidenzia che, in merito alla possibilità di adottare aliquote ridotte, l'articolo 102 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che «*previa consultazione del Comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento*». Infine, la direttiva stabilisce che l'aliquota ridotta deve essere fissata ad una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento.

Fermo restando il quadro normativo sopra citato, è bene segnalare che presso il Ministero dello sviluppo economico è operativo l'Osservatorio Prezzi Carburanti, attraverso cui è possibile consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti,

nonché di effettuarne il controllo e monitoraggio.

In merito a tale aspetto, il Ministero della transizione ecologica, al fine di svolgere i dovuti approfondimenti e di comprendere cause e dinamiche delle variazioni dei prezzi, ha attivato le necessarie interlocuzioni con il Ministero dello sviluppo economico.

Si evidenzia che ad oggi, rispetto alla crescita del prezzo del metano per auto-trazione, per la benzina ed il gasolio si registrano aumenti più contenuti.

Tra le cause recentemente individuate si devono citare la crescita della domanda mondiale di prodotti petroliferi *post* COVID (avvenuta ad un ritmo maggiore di quello atteso), l'attività del gruppo «*Opec Plus*», che opera sul versante dell'offerta in modo da mantenere alto il prezzo, nonché la mancanza di nuovi investimenti anche a causa di politiche restrittive sui finanziamenti nel settore petrolifero. Come conseguenza di quanto sopra evidenziato si è registrata una crescita rilevante del prezzo del petrolio (dai 50 dollari/barile di inizio anno agli attuali 84), su livelli che non si registravano da tre anni e che evidenziano come il petrolio rivesta ancora un ruolo significativo nella transizione verso la decarbonizzazione.

Si ricorda che è in discussione nelle competenti sedi dell'Unione europea, nell'ambito del pacchetto «*FIT for 55%*», la riforma della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, incentrata su una tassazione differenziata in base al livello di emissione dei diversi carburanti, che dovrebbe portare ad un riallineamento della tassazione sia della benzina che del gasolio, in tal modo favorendo i carburanti a bassa o nulla emissione.

Tale attività si inquadra in un contesto di rimodulazione della tassazione dei prodotti energetici al fine di contribuire alla eliminazione dei SAD (sussidi ambientalmente dannosi) che ancora permangono nel nostro sistema fiscale, per trasformarli in aiuti al lavoro con un impatto neutro sui settori interessati.

È opportuno evidenziare che il prezzo finale dei carburanti è comunque liberamente determinato dalle compagnie petrolifere e che, di conseguenza, la «leva fiscale» non costituisce uno strumento determinante per la variazione del prezzo di vendita dei carburanti: ad una riduzione della componente tributaria non necessa-

riamente corrisponde una riduzione di pari valore del prezzo finale del prodotto, come, d'altro canto, da un incremento della fiscalità non deriva un eguale aumento del prezzo finale.

Infine, l'attuale situazione climatica rafforza ancora di più l'esigenza di una forte spinta verso politiche per la decarbonizzazione dell'economia, puntando quindi all'efficienza energetica e a forme di energia a basso o nullo contenuto di carbonio, come le energie rinnovabili, così da contribuire alla riduzione e alla stabilità dei prezzi delle forniture, oltre che alla sostenibilità in chiave ambientale.

## ALLEGATO 2

**5-06863 Paxia: Sulla maggiore trasparenza della bolletta elettrica escludendo oneri non direttamente correlati all'energia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti,

si rappresenta che la riscossione del canone RAI tramite la bolletta elettrica è stata introdotta anche al fine di ridurre la percentuale di evasione di tale canone e per garantire un flusso di ricavi di ammontare tendenzialmente certo.

Purtuttavia è intenzione del Governo di agire, anche attraverso specifici interventi normativi, affinché non emergano oneri aggiuntivi a carico dell'utente nella bolletta elettrica non direttamente correlati al consumo di energia e ai servizi correlati, con l'obiettivo di renderla trasparente.

La trasparenza della bolletta, difatti, è elemento fondamentale per la promozione del ruolo attivo del consumatore nella transizione verso un ruolo di consapevolezza potenziata, nonché nel percorso di liberalizzazione del mercato *retail*. La presenza di voci non direttamente riferibili al servizio elettrico, difatti, riduce la possibilità per il cliente di comprendere con chiarezza quale sia l'effettivo costo del servizio, limitandone la comprensione dei possibili vantaggi del mercato libero.

A questo proposito i contatori « di seconda generazione » possono svolgere un ruolo significativo nell'incrementare la conoscenza dei clienti sulle proprie abitudini di consumo e, conseguentemente, ad orientarli verso scelte più consapevoli.

La stessa Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con una delibera di dicembre scorso 2020 ha dato avvio ad un procedimento di modifica della disciplina della Bolletta 2.0 alla luce del-

l'aumento della maturità digitale dei consumatori e del generale panorama tecnico, economico e sociale che si sta delineando per il futuro del settore energetico.

Bisogna comunque evidenziare come con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si sia assunto un chiaro impegno con l'Europa per rafforzare la trasparenza nella bolletta energetica, e a tale scopo può giovare la rimozione di componenti che non sono direttamente correlate con il consumo di energia, tra cui il canone RAI.

Nondimeno non bisogna trascurare il fatto che la misura contestata ha portato dei benefici in merito ad un maggior gettito contributivo e una contestuale riduzione dell'importo del canone. A questo proposito andranno valutate soluzioni alternative altrettanto efficaci.

Infine, si rappresenta che con l'introduzione dell'articolo 33-*ter* nel decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto « Decreto semplificazioni ») si è inteso avviare una riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema.

Il Ministero della transizione ecologica, pertanto, proseguirà il confronto con l'Autorità che sta vagliando le possibili soluzioni da intraprendere per la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri di sistema, anche avvalendosi di un soggetto terzo avente caratteristiche di terzietà e trasparenza, affinché suddetti oneri non entrino nelle disponibilità dei venditori, al fine di garantire maggiori certezze ai consumatori e utenti di energia, rispettando così gli impegni presi in sede Comunitaria.

## ALLEGATO 3

**5-06864 Moretto: Misure volte a ridurre l'impatto dell'aumento dei costi del gas sulle produzioni artigiane, in specie del vetro di Murano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante pone la questione dell'aumento dei costi energetici e degli effetti che tale aumento può sortire sulla competitività del sistema industriale, con particolare riferimento al comparto del vetro artistico.

Si osserva, in primo luogo, che le dinamiche rialziste delle quotazioni delle materie prime, incluso il gas, è un fenomeno che sta interessando tutte le principali economie e che si riflette sul mercato dell'energia elettrica.

Con particolare riferimento all'aumento del prezzo del gas si evidenzia che le dinamiche di prezzo subiscono una influenza marcata a causa di fattori sia strutturali che congiunturali, i quali a loro volta producono effetti notevoli che sono altresì causa di forte volatilità e che incidono negativamente sulla fase di ripresa economica in corso.

Il rincaro dei prezzi energetici, ed in particolare del gas, trovano origine, pertanto, da elementi quali la riduzione delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l'Europa, la decisa ripresa dell'economia, che comporta una grande richiesta di energia, oltre che da ritardi nell'autorizzazione a esercire nuovi metanodotti di importazione.

Al fine di mitigare l'impatto di questo complesso di cause sui costi delle forniture sulle imprese il Governo è già intervenuto con due provvedimenti finanziari di urgenza, l'ultimo dei quali è il decreto-legge n. 130 del 2021 attualmente in discussione alle commissioni parlamentari di competenza.

Trattandosi di un fenomeno che riguarda l'intero sistema economico, come tale va affrontato in modo coordinato ed urgente a livello europeo.

Difatti, il tema dei prezzi dell'energia è di centrale rilevanza per l'agenda comunitaria,

dove sarà inserito tra i punti del prossimo Consiglio europeo e sarà oggetto di un Consiglio straordinario dei Ministri dell'energia, entrambi in programma ad ottobre.

La Commissione, al riguardo, ha adottato una Comunicazione il 13 ottobre scorso, in cui prefigura alcune azioni di medio termine per rafforzare la posizione del mercato europeo, in particolare per l'approvvigionamento di gas, e un *set* di azioni di breve termine, essenzialmente di rimodulazione fiscale, che i Paesi membri possono adottare per mitigare l'impatto sulle categorie più esposte, in un'ottica di coordinamento a livello europeo.

L'Italia parteciperà in modo attivo alle sedi europee di confronto e il Ministero, per quanto di competenza, proseguirà gli sforzi per sostenere la ripresa dei settori industriali e sostenere le eccellenze artigianali della produzione nazionale, con interventi compatibili con il quadro normativo comunitario.

Per quanto concerne il settore industriale del vetro, ed in particolare il comparto del vetro artistico di Murano, appare complessa l'introduzione di misure *ad hoc* per quanto concerne il costo della materia prima energetica.

Purtuttavia, atteso anche il riconoscimento del distretto industriale del vetro artistico veneziano nell'ambito dell'area di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia, nonché l'inclusione di tale distretto nel Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale approvato con Accordo di Programma del 23 ottobre 2018, si valuteranno eventuali ulteriori iniziative al fine di delineare interventi compatibili con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.



## ALLEGATO 4

**5-06865 Benamati: Sull'adozione di misure a sostegno delle aziende gasivore e della competitività del sistema produttivo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono la questione sull'emanazione di appositi provvedimenti finalizzati al sostenere la competitività delle aziende energivore e gasivore considerato che la dinamica dei prezzi dei mercati di riferimento contribuisce a indebolire la ripresa economica in corso.

Come rilevato dagli interroganti, i mercati energetici sono interessati da diversi mesi da dinamiche rialziste che possono indebolire la ripresa economica in corso ed è pertanto ancora più importante sostenere la competitività dei settori produttivi alla luce dell'attuale momento congiunturale, contestualmente ad un'accelerazione della transizione energetica anche dei processi industriali.

Il Ministero è intenzionato a mettere in campo in tempi brevi due interventi, entrambi definiti in precedenti contesti normativi che oggi assumono una valenza ancora più significativa alla luce dello scenario che si è venuto a creare.

Il primo intervento riguarda l'attuazione dell'articolo 21 della legge 167 del 2017, chiamato « Articolo 39 gas », che ridetermina a favore dei settori industriali ad elevato consumo di gas i corrispettivi a copertura di alcuni oneri generali del sistema del gas. Nello specifico, a seguito del dialogo con la Commissione europea (che aveva espresso perplessità in ordine alla riconducibilità della misura proposta dalle autorità italiane all'interno del quadro della Disciplina per gli aiuti di stato energia e ambiente 2014-2020), il Ministero ha dato un diverso inquadramento al provvedimento nell'ambito delle previsioni attuative della Direttiva 2003/96/CE e sta realizzando le ultime verifiche formali per la predisposizione e l'emanazione del decreto ministeriale che definirà gli indirizzi che consentiranno all'ARERA di provvedere alla

rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali.

Per quanto concerne il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, si segnala che, a seguito della conclusione dell'*iter* di notifica del regime di aiuti di Stato alla Commissione europea, la quale ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla compatibilità delle misure di compensazione dei costi indiretti ETS con la normativa europea sugli aiuti di Stato, è ora in fase conclusiva la concertazione con il Ministero dell'economia e finanze sul decreto attuativo di dette misure per la sua definitiva adozione.

Il Ministero confida di poter adottare rapidamente questo decreto in modo da effettuare già entro l'anno in corso i rimborsi per i costi ETS riferiti all'anno 2020, proseguendo negli anni successivi ed integrando la misura con la disciplina per promuovere la transizione energetica nel settore industriale. In tal modo, l'Italia si doterebbe di uno strumento di politica attiva, simile a quello già presente in tutti i Paesi manifatturieri europei.

Si fa infine presente che, oltre a questi due nuovi strumenti, si è lavorato nelle scorse settimane ad un adattamento del decreto cosiddetto « energivori » per il settore elettrico, al fine di tenere conto delle particolari condizioni di esercizio avute dalle imprese durante il periodo della pandemia che ha inciso tecnicamente sulla riduzione della relativa intensità dell'energia elettrica. Lo schema di provvedimento ha appena ricevuto i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari, per cui potrà essere adottato a breve e dunque evitare possibili penalizzazioni per le imprese più impattate dalle fermate produttive e, conseguentemente dalla riduzione della predetta intensità, che rischierebbero di non essere am-

messe alle agevolazioni previste appunto per gli energivori per mancanza di requisiti.

Pertanto, nell'assicurare l'approccio volto a favorire la decarbonizzazione e l'efficienza energetica, il Governo conferma l'im-

pegno a completare il quadro attuativo necessario a potenziare le politiche pubbliche a supporto della competitività dei settori produttivi e della transizione ecologica, nonché a mantenere, per quanto di competenza, un quadro di stabilità normativa.

## ALLEGATO 5

**5-06866 Squeri: Iniziative italiane per la diversificazione energetica e a favore di consumatori e imprese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le questioni poste dagli interroganti costituiscono una tematica oggetto di dibattito e analisi che stanno interessando tutte le maggiori economie al livello globale.

Difatti, i mercati energetici sono interessati da diversi mesi da dinamiche di notevole rialzo delle quotazioni a livello globale, causate dall'ascesa dei prezzi delle materie prime, gas e carbone in particolare, in concomitanza con una fase congiunturale caratterizzata da una decisa ripresa economica post-pandemia.

A ciò va associata una riduzione delle forniture di materie prime energetiche (in particolare da parte della Russia) e l'aumento dei costi dei permessi di emissione di CO<sub>2</sub>.

Le dinamiche rappresentate hanno avuto un forte impatto sul mercato dell'energia elettrica su scala mondiale la cui durata è prevista ancora almeno fino al primo trimestre del 2022, anche se sarà difficile che un ridimensionamento dei prezzi possa condurre a breve a un ritorno ai valori pre-pandemia.

Per quanto concerne il mercato nazionale, la stretta relazione tra l'aumento del prezzo dell'energia elettrica e quello del gas è conseguenza diretta della composizione del parco di produzione nazionale che, pur profondamente rinnovato nel corso dell'ultimo decennio grazie alla progressiva penetrazione delle fonti rinnovabili (FER), rimane prevalentemente influenzato dalla generazione a gas che risulta ancora determinante nella formazione del prezzo all'ingrosso.

Considerato il contesto appena descritto, appare evidente la necessità di promuovere e accelerare il percorso di trasformazione del *mix* di generazione elettrica italiano verso una crescente penetrazione delle fonti rinnovabili in modo da conseguire gli obiet-

tivi posti dal PNIEC, in un'ottica di riduzione del peso delle fonti energetiche fossili e, conseguentemente, della dipendenza da fonti di approvvigionamento estere.

A fronte del peso degli oneri di sistema che gravano sulle bollette energetiche (e che è correlato agli incentivi per le energie rinnovabili) va comunque considerato che, se si considerano gli attuali costi di generazione elettrica da fonti fossili, gli effetti dei rialzi dei prezzi dell'energia potrebbero avere un impatto ancor maggiore, anche considerando il rialzo delle quotazioni della CO<sub>2</sub>.

Parallelamente, anche grazie ai dettami della normativa comunitaria, il rafforzamento delle forme di autoproduzione e l'evoluzione del disegno di mercato hanno la capacità trasferire direttamente sui consumatori il vantaggio di essere al riparo da ulteriori aumenti.

Inoltre, si ritiene che occorra ulteriormente rafforzare ed incentivare il processo di elettrificazione dei consumi facendo leva, appunto, sulle fonti di energia pulita, nonché potenziare l'efficientamento dei consumi energetici con misure a beneficio sia dei settori pubblici che privati.

Atteso che il processo di transizione energetica verso la decarbonizzazione necessita di tempi certamente non brevi, lo stesso va accompagnato anche da misure temporanee di miglioramento delle modalità di approvvigionamento di combustibili fossili e di rafforzamento delle infrastrutture strategiche europee, nonché da misure di mitigazione delle crisi di prezzo per le categorie più esposte.

Questi temi dovranno essere oggetto delle prossime riunioni in sede europea, ponendo l'impegno della transizione energetica come obiettivo finale, delineando al

tempo stesso misure coordinate di intervento.

Il nuovo corso del mercato dell'energia deve poter contare su costi progressivamente decrescenti delle tecnologie abilitanti, motivo per cui lo stesso deve essere sostenuto da investimenti ma, soprattutto, da processi innovativi che devono provenire dalle filiere industriali e dell'industria energetica.

Sia il PNIEC che il PNRR hanno come asse portante proprio l'innovazione tecnologica, ed emerge l'esigenza di accelerare l'adozione e l'implementazione degli interventi programmati, anche al fine di accelerare il percorso di diversificazione delle fonti energetiche e di indipendenza energetica dell'Italia (e dell'Europa), al fine di mitigare gli *shock* dei prezzi dell'energia, legati all'andamento di quelli delle materie prime fossili e delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Si ritiene quindi che la dimensione globale dei fattori che determinano l'attuale quadro dei prezzi elevati dell'energia nonché delle dinamiche di mercato, rafforzino l'esigenza di perseguire una risposta comune in sede europea in grado di conseguire gli inderogabili obiettivi di decarbonizzazione in un contesto di sicurezza degli approvvigionamenti, di tutela della competitività dei settori produttivi e dei consumatori.

In tale contesto, nell'ambito della definizione del percorso europeo di decarbonizzazione e del disegno delle sue misure attuative, l'impegno del Governo è nel senso di assicurare la piena considerazione delle caratteristiche dell'apparato produttivo nazionale unitamente alla tutela dei consumatori, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili.

## ALLEGATO 6

**5-06867 Sut: Sull'adozione del decreto ministeriale per l'erogazione del contributo per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta che il decreto in attuazione del comma 3 dell'articolo 74 della legge n. 126 del 2020, è stato firmato dal Ministro della transizione ecologica in data 25 agosto 2021.

Successivamente è stato registrato dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2021, ed è in corso la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, sono stati attribuiti al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti relativi allo sviluppo sostenibile, inclusa la definizione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il decreto in parola pertanto ha come finalità d'intervento la concessione e l'erogazione di un contributo in conto capitale pari al 40 per cento delle spese ammissibili, finalizzato a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.

Il provvedimento è dotato di risorse finanziarie pari a 90 milioni di euro, il 90

per cento dei quali è destinato ad interventi a favore di imprese, mentre il restante 10 per cento è riservato ai professionisti (ovvero persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni). Il Ministero altresì ha la facoltà di modificare con specifici provvedimenti la ripartizione delle risorse economiche.

In particolare, il contributo comprende, oltre l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, anche le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, nonché i dispositivi per il monitoraggio.

Infine, per la gestione della misura ed in particolare per le procedure amministrative ed economiche quali la valutazione delle richieste e la successiva erogazione del contributo, il Ministero attraverso gli uffici competenti si avvarrà della società Invitalia S.p.A.

Allo stato attuale sono in corso le procedure finalizzate alla stipula della convenzione con la società suddetta, così come previsto dal decreto.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 388

Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 389

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 389

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 391

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri ..... 391

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

##### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.**

**Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione

televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Pasquale TRIDICO, *presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Sebastiano CUBEDDU (M5S) e la presidente Romina MURA.

Intervenendo da remoto, Pasquale TRIDICO, *presidente dell'Istituto nazionale della*

previdenza sociale (INPS), risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia il professor Tridico per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Romina MURA, *presidente*, introduce l'audizione.

Intervenendo da remoto, Tiziano TREU, *presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Rina DE LORENZO (LEU) e la presidente Romina MURA.

Intervenendo da remoto, Tiziano TREU, *presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia il professor Treu per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di**

**biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.**

**C. 3242 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Flora FRATE (MISTO), *relatrice*, ricorda che l'Italia è tra i membri fondatori del Laboratorio europeo di biologia molecolare, istituito nel 1973 con un Accordo ratificato con la legge n. 427 del 1976. Nel corso del tempo, alla sede originaria di Heidelberg si sono aggiunti ulteriori centri di ricerca ad Amburgo, nel 1975, a Grenoble, nel 1976, a Hinxton, nel 1997, a Monterotondo, nel 1999, e, da ultimo, a Barcellona, nel 2017.

Come si legge nella relazione introduttiva, il disegno di legge ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente esistente che regola i rapporti tra l'Italia e il Laboratorio europeo di biologia molecolare, con riferimento alla sede di Monterotondo, concluso nel 1999. Più in particolare, con tale accordo, ratificato con la legge n. 50 del 2001, il Laboratorio ha avviato le sue attività in Italia all'interno del *campus* «Adriano Buzzati-Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche, sito in Monterotondo.

Venendo al merito del provvedimento, rileva che l'Accordo si compone di diciannove articoli e di un Allegato. Ricordato che l'articolo I reca le definizioni ricorrenti nel testo, segnala che l'articolo II, con riferimento al programma del Laboratorio di Monterotondo, disciplina la messa a disposizione da parte del Governo italiano al Laboratorio dei locali e delle strutture indicate nell'Allegato, la gestione di tali strutture da parte del Laboratorio, l'attribuzione dei costi di gestione al Laboratorio medesimo e la responsabilità del Governo italiano per la prevenzione e riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali che si rendessero necessari.

L'articolo III disciplina le modalità di fornitura da parte del Governo italiano dei servizi pubblici necessari allo svolgimento delle attività del Laboratorio.

L'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio. Segnala, in particolare, che la norma, tra i casi particolari di esclusione dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione, annovera l'ordine di pignoramento del salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio a un membro del suo personale.

L'articolo V disciplina il regime di responsabilità internazionale del Laboratorio e ne prevede l'obbligo di assicurazione. L'articolo VI reca disposizioni di carattere valutario, doganale, fiscale e tributario.

Si sofferma sull'articolo VII, che reca norme riguardante il personale del Laboratorio. In particolare, confermando la vigente disciplina, si prevede l'obbligo del Laboratorio di informare preventivamente il Governo italiano in caso di assunzione di personale, specificandone la nazionalità e previo accertamento che l'assunzione non comporti violazioni delle norme sull'immigrazione né proibizioni ad assumere l'impiego in Italia. Si prevede, inoltre, l'immunità dei membri del personale per quanto detto e scritto nell'esercizio delle proprie funzioni nonché dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatti salvi i controlli di sicurezza. Per i membri del personale che non siano cittadini italiani, si confermano l'esenzione dagli obblighi nazionali, l'immunità, estesa ai coniugi e ai familiari a carico, dalle restrizioni vigenti in materia di immigrazione, la possibilità per i coniugi e i familiari a carico di svolgere un'attività lavorativa, le facilitazioni e i privilegi riconosciuti al personale diplomatico, nonché la franchigia doganale per l'importazione del proprio mobilio e della propria automobile. Al contrario, innovando la vigente normativa, si estende anche ai dipendenti cittadini italiani l'esenzione dall'imposizione sui redditi, già prevista per i dipendenti stranieri. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma risolve un'anomalia riguardante la sede di Monterotondo, l'unica a non riconoscere

l'esenzione ai propri cittadini, già soggetti a un sistema di tassazione interna da parte del Laboratorio. Tale doppia imposizione, tra l'altro, ha costituito un ostacolo all'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo.

L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del Direttore generale, che sono modulate in modo differente a seconda della sua cittadinanza, italiana o meno. L'articolo IX circoscrive l'ambito di applicazione dei privilegi e delle immunità di cui godono il personale e gli esperti, esclusivamente allo scopo di garantire la migliore gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone che vi operano, fermo restando l'obbligo di cooperazione con lo Stato italiano.

Ricordato che l'articolo X regola la libertà di comunicazioni del Laboratorio, segnala che l'articolo XI prevede la possibilità per il Laboratorio di gestire un proprio sistema di assistenza sanitaria e previdenza sociale. In tale caso, il Laboratorio medesimo, il Direttore generale e i membri del personale sono esentati dai contributi obbligatori previsti dalla legislazione nazionale. Tale esenzione non si applica ai coniugi e ai familiari a carico che esercitano un'attività lavorativa in Italia e beneficiano delle prestazioni previste dall'ordinamento italiano. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli enti previdenziali italiani e beneficiare, di conseguenza, delle prestazioni previste. Al contrario, si prevede anche la possibilità di accordi complementari *ad hoc*, in base ai quali il Direttore generale e i membri del personale del Laboratorio possono beneficiare delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo XII prevede la designazione da parte del Governo italiano di un'autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del programma di ricerca in relazione a tutte le questioni relative all'amministrazione e gestione dello stesso. L'articolo XIII prevede la possibilità di inserire nei contratti di diritto privato sottoscritti dal Laboratorio clausole arbitrali per la risoluzione delle controversie.

Segnala che, sulla base dell'articolo XIV, le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

L'articolo XV disciplina le modalità di risoluzione delle controversie tra l'Italia e il Laboratorio, l'articolo XVI prevede la possibilità per il Governo italiano e il Laboratorio di stipulare, ove necessario, eventuali accordi supplementari, l'articolo XVII disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, l'articolo XVIII prevede la possibilità di avviare, su istanza di una delle due Parti, i negoziati per la revisione o la cessazione dell'Accordo, l'articolo XIX, infine, regola la durata dell'Accordo medesimo.

Fa presente, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli e, in particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, ai fini della formulazione del parere di competenza, ritiene opportuno un approfondimento sul rapporto tra l'ordinamento nazionale e le previsioni recate dagli articoli VII e XI dell'Accordo in materia di tratta-

mento fiscale e previdenziale del personale del Laboratorio.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, alla seduta già convocata per la giornata di domani, giovedì 21 ottobre, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere di competenza.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**

**C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile ».	
Rappresentanti di RAI Pubblica Utilità .....	392
Rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (ANIOS), del Movimento LIS Subito, dell'Associazione Audientes Onlus e della Società cooperativa sociale Onlus « Il treno » .....	392

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile ».**

#### Rappresentanti di RAI Pubblica Utilità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.20.

**Rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (ANIOS), del Movimento LIS Subito, dell'Associazione Audientes Onlus e della Società cooperativa sociale Onlus « Il treno ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.10.



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Andrea Mazzatenta, docente di psicobiologia e psicologia animale dell'Università degli Studi di Teramo, del professor Francesco Ferretti, del dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Siena, del dottor Roberto Basso, direttore del Museo civico di storia naturale di Jesolo e del dottor Andrea Bolzonetti, consulente scientifico ed esperto in fauna selvatica, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica » ..... 393

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 393  
 Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda (*Seguito esame e rinvio*) ..... 393

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, del professor Andrea Mazzatenta, docente di psicobiologia e psicologia animale dell'Università degli Studi di Teramo, del professor Francesco Ferretti, del dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Siena, del dottor Roberto Basso, direttore del Museo civico di storia naturale di Jesolo e del dottor Andrea Bolzonetti, consulente scientifico ed esperto in fauna selvatica, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — In-*

*terviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Battistoni.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.**

**C. 2531 Gadda.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 giugno scorso ha dato conto dell'ammissibilità di tutte le proposte emendative presentate (55).

Chiede quindi se vi siano richieste di interventi sul prosieguo dei lavori e sull'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI informa la Commissione che è tutt'ora in corso la valutazione delle proposte emendative presentate da parte degli uffici del Ministero.

In particolare, segnala come sia necessario un ulteriore approfondimento tecnico circa l'impatto dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, con specifico riferimento alla prevista istituzione della nuova Agenzia per il rilancio del settore ippico.

A tale riguardo, informa la Commissione che è allo studio l'istituzione di una nuova direzione generale che avrebbe le medesime competenze dell'Agenzia e che potrebbe sovrapporsi a tale organismo: ritiene, pertanto, che sia necessario proseguire con gli ulteriori approfondimenti tecnici prima di procedere all'esame delle proposte emendative presentate.

Maria Chiara GADDA (IV) con riferimento alle considerazioni svolte dal sottosegretario Battistoni, ritiene opportuno che il Governo fornisca maggiori indicazioni circa la tempistica degli approfondimenti tecnici, al fine di poter proseguire l'esame del provvedimento. Nel segnalare che le proposte emendative presentate sono volte ad affrontare le numerose criticità del settore emerse durante le audizioni, rileva l'opportunità di un approfondimento sia in ordine alle questioni definitorie disciplinate dall'articolo 1, sia in ordine alla delega prevista all'articolo 2 del testo in esame.

Evidenzia come si tratta certamente di questioni complesse che richiedono alcune scelte di fondo, ma auspica vi siano le condizioni per un confronto costruttivo so-

prattutto nel costruire gli ambiti della delega prevista per la riforma del settore ippico, ormai non più rinviabile.

Ricorda, inoltre, le questioni sollevate nell'interrogazione a risposta immediata a sua prima firma discussa in Commissione nella seduta del 13 ottobre ultimo scorso, inerente la grave problematica del pagamento dei premi in favore degli operatori ippici da parte del Ministero.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI osserva che, proprio allo scopo di approfondire una materia che presenta notevoli complessità tecniche, è stata di recente istituita una Commissione di studio, al fine di poter individuare le soluzioni più efficaci e dare risposte rapide agli operatori del settore.

Ribadisce, al riguardo, l'opportunità di prevedere l'istituzione di una direzione generale che svolga la delicata funzione di coordinamento che, evidentemente, è mancata a far data dall'abolizione dell'UNIRE.

Ritiene, quindi, che con il lavoro della Commissione ministeriale si possano individuare le soluzioni più efficaci per dare le risposte che gli operatori del settore attendono da tempo.

Monica CIABURRO (FDI) sottolinea come le proposte emendative presentate dal suo gruppo si pongano l'obiettivo di individuare soluzioni tecniche adeguate per il riordino del settore ippico, tutelando le competenze attualmente in campo e superando il vuoto normativo che sta danneggiando da tempo l'intero comparto.

Auspica, pertanto, che vi sia la volontà anche da parte del Governo di individuare un percorso di riordino condiviso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel giudicare utile il confronto con il Governo in questa sede, ritiene possano essere affrontate sia le questioni definitorie che i criteri generali di riforma del settore.

Aurelia BUBISUTTI (LEGA) segnala che la Commissione ha svolto un prezioso lavoro di ascolto durante il ciclo di audizioni, che può rappresentare un utile punto di

partenza anche immaginando di coinvolgere alcuni dei soggetti auditi nel lavoro che la Commissione ministeriale di studio sta attualmente svolgendo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI ringrazia i colleghi fin qui intervenuti per il loro contributo e ritiene vi siano le condizioni per individuare soluzioni adeguate ed efficaci per superare le criticità evidenziate. Al riguardo, sottolinea che la Commissione di studio sta affrontando la delicata questione del ritardo accumulato nel pagamento dei premi e che in tale difficile contesto l'istituzione di una nuova dire-

zione generale potrà certamente rappresentare il primo passo per avviare un serio percorso di riforma del settore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, alla luce del dibattito fin qui svoltosi, ritiene che il confronto possa proseguire anche in una sede informale, al fine di poter definire i tempi relativi al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	396
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	400
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto n. 289 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	397
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	403
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	397
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	405
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	397
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	407

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di**

**innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.**

**Atto n. 285.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favore-

vole con osservazione formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).**

**Atto n. 289.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

**La seduta, sospesa alla 14.20, è ripresa alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.**

**Atto n. 295.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2021.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.30.**

## SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 ottobre 2021. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta del 14 settembre scorso, quando la relatrice, Francesca Galizia, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed è intervenuto il Sottosegretario Amendola.

Segnala che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti (favorevole con osservazione), Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura e i pareri del Comitato per la legislazione (con una condizione) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con condizioni).

Ricorda che giovedì 14 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti.

Nel ricordare che soltanto le proposte emendative ritenute ammissibili saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito e che saranno poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente le proposte emendative che avranno ricevuto parere favorevole, comunica che sono pervenute 51 proposte emendative ritenute ricevibili (*vedi allegato 4*).

Ricorda che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte



emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea.

In particolare, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente (nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012).

In particolare, ricorda che, ai sensi del citato articolo 30, comma 2, la legge di delegazione europea reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attua-

zione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

Il medesimo articolo 126-ter, comma 4, del regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Il regime di ammissibilità è da valutare anche alla luce dei principi generali desumibili dall'articolo 89 del regolamento, che prevede che siano considerate inammissibili le proposte emendative che siano formulate con frasi sconvenienti, o siano relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce di quanto esposto fa presente che sono da considerare inammissibili, in quanto concernenti materie estranee all'og-

getto proprio della legge di delegazione europea, le seguenti proposte emendative:

Di Muro 3.01, volto ad introdurre una modifica puntuale al Testo Unico delle Imposte sui Redditi diretta ad assimilare ai redditi di lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza;

Di Muro 13.01, volto a modificare il codice della strada onde aggiungere al novero dei soggetti esclusi dall'obbligo di immatricolazione in Italia i lavoratori frontalieri e ulteriori soggetti, laddove i regolamenti comunitari, al cui adeguamento l'articolo 13 del disegno di legge si riferisce, ineriscono alla disciplina generale delle condizioni dell'attività di trasportatore su strada, all'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada e al mercato dei servizi di trasporto con autobus.

Sono da considerare invece irricevibili le seguenti proposte emendative: emendamento Ciaburro 6.5 in quanto identico all'emendamento 6.1 Ciaburro presentato in II Commissione Giustizia e da questa respinto nella seduta del 18 ottobre 2021; articolo aggiuntivo Caretta 7.01 in quanto identico all'articolo aggiuntivo Caretta 7.01, presentato presso la XIII Commissione Agricoltura e da questa dichiarato inammissibile nella seduta del 6 ottobre 2021.

Avverte che eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 20 della giornata odierna.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (Atto n. 285).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

premessi che:

lo schema di decreto, che si compone di 6 articoli, è volto a garantire la conformità del nostro ordinamento alla citata direttiva 2016/343/UE; la relazione illustrativa dello schema chiarisce in proposito che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla citata direttiva (UE) 2016/343, « al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario »;

nello specifico, la medesima relazione illustrativa afferma che per quanto il citato documento della Commissione europea « non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano ». Tali criticità attengono in particolare al rispetto degli articoli 4, 5

e 10 della direttiva, relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che l'indagato o imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla colpevolezza, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, fino a che questa non sia stata legalmente provata (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (art. 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza); abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette garanzie (articolo 10), e cioè un rimedio processuale che – conformemente a quanto precisato dal considerando n. 44 – abbia « per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa »;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento;

il capo II, rubricato « presunzione di innocenza », prevede anzitutto che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), al fine di rendere effettivo il principio della presunzione di innocenza, gli

Stati membri dell'Unione europea sono chiamati ad adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole, ciò lasciando impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità (articolo 4, paragrafo 1);

gli Stati membri sono poi chiamati a provvedere affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione del predetto obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, obbligo che tuttavia non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico (articolo 4, paragrafi 2 e 3);

gli Stati membri sono altresì tenuti ad adottare misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo che queste ultime si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi (articolo 5);

la direttiva stabilisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che l'onere della prova della colpevolezza incomba sulla pubblica accusa (articolo 6) e il diritto per gli indagati e gli imputati di rimanere in silenzio in merito al reato contestato e quello di non autoincriminarsi e l'esercizio di tali diritti non può essere utilizzato contro di loro né essere considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato loro ascritto (articolo 7); essa riconosce altresì il diritto di presenziare il processo (articolo 8) e in determinate cir-

costanze quello a un nuovo processo (articolo 9);

in base all'articolo 10 della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di mezzi di ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva medesima;

considerato che:

sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come « colpevole » prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

l'articolo 3 dello schema di decreto interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata prevedendo, tra l'altro, che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali sia consentita solo se « strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini » o quando « ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico » e che il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, possa interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di « particolare rilevanza pubblica dei fatti », con conferenze stampa;

il riferimento alle « rilevanti ragioni di interesse pubblico » di cui alla novella del comma 1, lettera *b*), del citato articolo 3, che abiliterebbe il Procuratore della Repubblica o un magistrato delegato ovvero gli ufficiali di polizia giudiziaria all'uopo autorizzati, alla diffusione di informazioni sui procedimenti penali, andrebbe meglio

specificato, onde evitare eccessivi margini di discrezionalità interpretativa e favorire un corretto bilanciamento tra la salvaguardia del principio della presunzione di innocenza e la tutela del diritto all'informazione; a tal fine, occorre tenere conto di quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento, che al considerando numero 18, dopo aver affermato che « l'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato » richiama, come ulteriore, distinto e autonomo presupposto per la diffusione delle predette informazioni, il principio dell'« interesse pubblico », ponendo a tal fine quale esempio il « caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire *turbative dell'ordine pubblico* »; il medesimo considerando aggiunge che « il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a *situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi* » e che, « in ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non do-

vrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata »;

valutato che il provvedimento, nel garantire una più precisa e completa conformità dell'ordinamento nazionale alle previsioni della direttiva europea, esprime un equo bilanciamento tra il diritto all'informazione e la presunzione di innocenza, ma che andrebbero tuttavia meglio chiariti, in coerenza con la medesima direttiva, i casi in cui rilevanti ragioni di interesse pubblico possano consentire la diffusione di informazioni sui procedimenti penali, ciò onde evitare un'applicazione differenziata ed eccessivamente discrezionale del disposto normativo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

ai fini della corretta attuazione dell'articolo 4 della direttiva in ordine ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, si valuti, tenuto conto di quanto previsto nel considerando numero 18 della medesima direttiva richiamato in premessa, l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 1, onde chiarire che le ragioni di interesse pubblico, che consentono, al pari dei casi di stretta necessità per la prosecuzione delle indagini, la diffusione di informazioni sui procedimenti penali, debbano essere specifiche ed adeguatamente motivate.



## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Atto n. 289).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (atto del Governo n. 289);

considerate le finalità della direttiva oggetto di recepimento, e segnatamente gli obiettivi generali di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui, unitamente a quello di promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità;

rilevato che il provvedimento sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con gli articoli da 1 a 98-*undertricies*, strutturati in

tre Parti e tre Titoli, che sostituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni generali e comuni, e Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

richiamati i principi e i criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020, in forza del quale è adottato lo schema di decreto legislativo, e valutato il carattere tecnico di molte delle disposizioni ivi contenute, caratterizzate da elevata complessità e specificità settoriale;

esprime, per i profili di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 7 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, si valuti l'opportunità di attribuire specifici e chiari poteri all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti, onde evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;

*b)* con riferimento all'articolo 54 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, che in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della legge di delegazione interviene in materia di oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elet-

tronica, si ravvisa l'esigenza di rispettare il principio secondo il quale gli Stati membri non devono prevedere canoni ed altri oneri a carico di soggetti che non hanno il controllo né l'utilizzo materiale delle infrastrutture che occupano il suolo pubblico comunale;

c) con riferimento all'articolo 98-*septies decies*, in materia di durata dei contratti e diritto di recesso, si valuti l'opportunità di stabilire in quaranta giorni il termine entro cui l'utente possa esercitare il diritto di recesso dal contratto o per cambiare operatore, senza incorrere in pe-

nali né costi di disattivazione; inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere, secondo quanto consentito dall'articolo 105 della direttiva, che il consumatore abbia il diritto di decidere il termine del periodo massimo di impegno con il fornitore del servizio tra 12 e 24 mesi, con la possibilità di separare dal contratto del servizio telefonico l'eventuale contratto per l'acquisto di un *device*, prevedendo altresì che il consumatore non possa essere obbligato a fruire di eventuali servizi aggiuntivi per un periodo eccedente la durata dell'abbonamento telefonico.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, adottato in base alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 9 reca anche principi e criteri direttivi specifici;

considerate le finalità della direttiva oggetto di recepimento, volta ad armonizzare ulteriormente e modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, adeguando la legislazione UE alle sempre nuove modalità di creazione, produzione, distribuzione e sfruttamento delle opere;

ricordato che il provvedimento si compone di tre articoli, il primo dei quali è a sua volta suddiviso, al comma 1, in 14 lettere che apportano significative modifiche alla legge sul diritto d'autore del 1941 (legge 22 aprile 1941, n. 633), tra cui, in particolare:

la lettera *b*), che nell'intento di recepire l'articolo 15 della direttiva introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo articolo 43-*bis* che nel riconoscere agli editori i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico per l'utilizzo *online* delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, prevede una deroga con riferimento agli « estratti molto brevi », deman-

dando inoltre a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la definizione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso e prevedendo che gli editori debbano riconoscere agli autori una quota dello stesso, in misura compresa tra il 2 e il 5 per cento per i lavoratori autonomi o in misura definita mediante accordi collettivi per i lavoratori dipendenti;

la lettera *g*), che, tra l'altro, disciplina l'utilizzo di testi e dati per fini di ricerca scientifica;

la lettera *l*), che disciplina l'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti;

visto il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

esprime, per i profili di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) prevedere, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), citata in premessa, l'adozione di una procedura di determinazione dell'equo compenso che abbia cura di non favorire ingiustificatamente gli editori *incumbent*, demandando all'AGCOM, in sede di adozione del regolamento di cui al nuovo articolo 43-*bis*, comma 8, della legge sul diritto d'autore, il compito di precisare, previo confronto con tutte le parti interessate e tenuto conto dell'evoluzione del mercato, criteri metodologici per la determinazione

dell'equo compenso che evitino improprie discriminazioni a sfavore degli editori nuovi entranti e di dimensioni minori, al contempo senza penalizzare gli editori di maggiore dimensione e le relative professionalità e prospettive di mercato;

b) circoscrivere più precisamente, mediante parametri oggettivi e di immediata applicazione, la nozione di « estratto molto breve », di cui al comma 7 del citato articolo 43-*bis*, di cruciale importanza per la distinzione tra l'opera che deve essere oggetto di remunerazione e la sua rappresentazione sintetica che non beneficia di tutela, ciò al fine di ridurre il margine di ambiguità, connesso a valutazioni discrezionali, della definizione normativa prevista;

c) confermare che gli organismi di ricerca menzionati all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-*ter*, comma 4 – per i quali non si prevedono restrizioni alla possibilità di riproduzione, per fini di ricerca scientifica, di testi o dati a cui gli stessi organismi abbiano legittimamente accesso – includano anche i soggetti che partecipano a progetti nell'ambito dei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;

d) esplicitare all'articolo 1, comma 1, lettera l) – che introduce il Titolo II-*quater* nella legge 22 aprile 1941, n. 633, volto a disciplinare l'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti – che l'utilizzo di tali contenuti debba avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

e) prevedere esplicitamente esenzioni al diritto di limitare la riproduzione di opere, con riferimento a opere di architettura o di scultura, per la massima valo-

rizzazione del patrimonio culturale italiano, e di opere incluse in modo occasionale in altri materiali, tra cui forme creative digitali, nel rispetto dei principi del Codice dei beni culturali e delle prerogative attribuite alle sovrintendenze con riguardo ai beni assoggettati alla disciplina del medesimo Codice;

f) inserire – nel rispetto della direttiva in recepimento e della legge di delegazione – le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in *streaming on demand* delle registrazioni a cui hanno partecipato spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate, nonché prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, di attuazione della direttiva (UE) 2014/26;

g) prevedere forme di monitoraggio dell'attuazione della disciplina introdotta dallo schema di decreto in esame, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, di attuazione della direttiva (UE) 2014/26, con particolare riferimento alla procedura di determinazione e applicazione dell'equo compenso, prevedendo altresì la sua periodica valutazione di impatto volta a misurare la sua efficacia rispetto agli obiettivi previsti dalla direttiva di efficace protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per i contenuti diffusi *online*, senza pregiudicarne una fruizione ampia e diversificata;

h) precisare che i reclami dei soggetti interessati devono essere di facile accessibilità e gratuiti per gli utenti.

## ALLEGATO 4

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*All'allegato A sopprimere il numero 5.*

## 1.1. Golinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo « ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate », il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 13 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

## 1.2. Mantovani.

## ART. 3.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

*r-bis) a far sì che quanto espresso all'articolo 86-quinquies, lettera J), della*

direttiva (UE) 2019/2121 preveda la presa visione del « Progetto di trasformazione transfrontaliera » e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità.

## 3.1. Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

*r-bis) a rendere disponibili le relazioni di cui all'articolo 86-sexies, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2121 almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies della medesima direttiva.*

## 3.2. Mantovani.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

*« l-bis) le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».*



2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.

**3.01.** Di Muro.

**(Inammissibile)**

ART. 4.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005 »;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante; »

c) alla lettera d), sostituire le parole: « articoli 1, 3 e 4 » con le seguenti: « articoli 3 e 4 » e dopo le parole « siano esercitati » aggiungere le seguenti: « nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista, »;

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa

o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato »

\* **4.4.** Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.

\* **4.12.** Mollicone, Mantovani.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005 »;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: « anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, »;

c) sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a

utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato »

**\*\* 4.3.** Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.

**\*\* 4.11.** Mollicone, Mantovani.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), sostituire le parole: « nelle materie oggetto della » con le seguenti: « per conformarlo a quanto richiesto dalla » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l’ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione e l’eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell’assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante »;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: « anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 » e sostituire le parole: « del medesimo codice » con le seguenti: « del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 »;

c) alla lettera e), sostituire le parole: « regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno » con le seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale »;

d) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*): prevedere che per le violazioni di cui all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/

2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; ».

**4.2.** Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo.

**\* 4.5.** Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

**\* 4.13.** Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole:* , nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.

**\*\* 4.6.** Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

**\*\* 4.14.** Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* almeno pari al 4 per cento *con le seguenti:* non superiore al 4 per cento.

**4.10.** Mantovani.

*Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente:* stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i

beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;

**4.15.** Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei prodotti alimentari.*

**4.7.** Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: prolungare a: recesso.*

\* **4.9.** Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

\* **4.1.** Nardi.

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: recesso aggiungere le seguenti: , rispetto a pratiche commerciali aggressive o ingannevoli utilizzate.*

**4.8.** Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

#### ART. 5.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503,.*

**5.1.** Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503,.*

**5.2.** Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.

#### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6.1.** Mantovani.

*Al comma 1, dopo le parole: interessi finanziari dell'Unione europea aggiungere le seguenti: in maniera diretta ed esclusiva.*

**6.3.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.*

**6.4.** Montaruli, Mantovani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo è delegato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge a redigere uno specifico catalogo delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

**6.2.** Mantovani.

#### ART. 10.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* adeguare la normativa nazionale vigente in materia di mangimi al Regolamento (UE) 2019/4, al fine di assicurare un miglioramento del livello di conformità dei mangimi medicati, degli *standard* produttivi e igienici, di garantire maggiore sicurezza della salute umana e degli animali, nonché contrastare il commercio illegale e i prodotti non conformi, semplificando, altresì, le procedure autorizzative ed eliminando processi e vincoli vigenti obsoleti, che generano confusioni sul piano applicativo sia negli operatori che nelle autorità competenti coinvolte nei controlli, e non in linea con quanto previsto dal medesimo Regolamento;.

**10.3.** Dall'Osso, Pettarin, Cosimo Sibilia.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* adottare misure adeguate per fornire indicazioni alle piccole e medie imprese (PMI) sul rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento;

**10.1.** Marrocco, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;

**10.2.** Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

#### ART. 11.

*Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.*

\* **11.3.** Scerra

\* **11.7.** Pettarin, Bologna, Cosimo Sibilia.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e gli organi da esse individuate e dopo le parole: secondo le rispettive competenze, aggiungere le seguenti: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.*

**11.4.** Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«*a-bis)* in aderenza all'articolo 103 del Regolamento (UE) 2019/6 – che stabilisce che le norme in materia di rivendita al dettaglio di medicinali veterinari sono determinate dalla legislazione nazionale, salvo quanto altrimenti disposto dal medesimo regolamento – prevedere che la rivendita di medicinali veterinari è affidata in via esclusiva alle farmacie e parafarmacie, mantenendo distinti i ruoli fra chi prescrive (medici veterinari abilitati e iscritti all'Ordine professionale) e chi vende il prodotto farmaceutico, mantenendo, altresì, la possibilità di cessione del farmaco veterinario per inizio terapia, quale prestazione accessoria riconosciuta alla prestazione e responsabilità professionale medico veterinaria, comprendente il diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali (cosiddetto "armadietto"), ai sensi del comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e successive modificazioni, allo scopo di tutelare la salute degli animali ed evitare loro inutili sofferenze;

*a-ter)* rafforzare le attività di controllo, monitoraggio e farmacovigilanza, con riferimento anche ai farmaci antivirali e antiparassitari, atte a fronteggiare il fenomeno dell'insorgenza dell'antibiotico-resistenza, a causa di un eccessivo consumo di antibiotici, per garantirne un uso corretto, la somministrazione razionale e la tracciabilità;

*a-quater)* riconsiderare il fattore di correzione standardizzato per gli usi in deroga del medicinale veterinario, mediante apposite linee guida del Ministero della Salute, affinché, sulla base delle evidenze scientifiche, siano favorite procedure maggiormente vincolanti per i soggetti titolari delle attività di macellazione di animali sottoposti a trattamento farmacologico e da cui derivano prodotti destinati all'alimentazione umana;

*a-quinquies)* definire obblighi stringenti per quanto riguarda la fase di produzione e l'intera filiera dei farmaci veterinari, per garantire condizioni di maggiore sicurezza e

contrastare gli abusi e i rischi di contraffazione, estendendo, altresì, i vigenti obblighi di monitoraggio previsti per l'azienda di distribuzione, per il medico veterinario prescrittore e per il farmacista dispensatore, anche al soggetto produttore che deve documentare la quantità, la provenienza e la destinazione dei principi farmacologici attivi acquistati, di quelli trasformati e di quelli ceduti; ».

*alla lettera d), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: « , anche con specifiche disposizioni volte al potenziamento delle attività regolatorie nazionali, delle segnalazioni degli eventi avversi, della vigilanza e contrasto di abusi e pratiche illegali, comprendenti forme clandestine di commercio e prevenire i rischi derivanti della vendita online dei medicinali veterinari; ».*

**11.8.** Bologna, Pettarin, Cosimo Sibilia.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo l'accorpamento delle comunicazioni in un'unica banca dati e comunque evitando la duplicazione delle comunicazioni a carico dei soggetti obbligati;*

\* **11.1.** Berlinghieri.

\* **11.12.** Colaninno, Gadda, Noja, Rosato.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;*

**11.9.** Gemmato, Mantovani.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adot-*

*tare i criteri stabiliti nel Regolamento delegato UE del 26 maggio 2021 (C/2021/3552 final), che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri per la designazione degli antimicrobici da riservare al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.*

\* **11.2.** Berlinghieri.

\* **11.13.** Colaninno, Gadda, Noja, Rosato.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) mantenere la possibilità, attualmente prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, per il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, di consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta allo scopo di iniziare la terapia.*

**11.14.** Colaninno, Gadda, Noja, Rosato.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) confermare la facoltà di cessazione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.*

**11.5.** Mantovani.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della c.d. ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167.*

**11.6.** Mantovani.



*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.

**11.10.** Gemmato, Mantovani.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.

**11.11.** Gemmato, Mantovani.

ART. 12.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e di un più elevato livello di protezione della sa-

lute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedurali.

**12.1.** Pettarin, Dall'Osso.

ART. 13.

*Al comma 1, dopo le parole:* entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**13.1.** La Relatrice.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b)* ai fini di un adeguamento e armonizzazione della normativa nazionale a quella europea sul trasporto stradale di merci e persone, predisporre un riassetto organico e una revisione complessiva della disciplina vigente, ivi compresa la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative infrazioni, introducendo altresì sanzioni *ad hoc* per l'esercizio della professione di trasportatore, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni »;

*dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, aggiornare il Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) con ulteriori dati riguardanti:

il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, il numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente e il fattore di rischio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, concernente il sistema di classificazione del rischio, al fine di agevolare l'interconnessione dei registri a livello europeo, la riduzione dei costi amministrativi e migliorarne l'efficacia. ».

**13.3.** De Girolamo, Pettarin, Cosimo Sibilìa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: 1073/2009, aggiungere le seguenti: nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.*

**13.2.** Marrocco, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24

dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in sede di applicazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, concernente l'innalzamento della gradazione alcolica della birra a bassa gradazione cui applicare le aliquote ridotte, e di aggiornamento della struttura delle accise sulle birre aromatizzate o dolcificate che include nella misurazione anche gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione, prevedere misure di salvaguardia volte alla differenziazione nel calcolo della tassazione delle Birre Radler, escludendo dal conteggio del grado Plato la parte di zuccheri aggiunti dopo il processo di fermentazione;

b) prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale debbano essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.

**13.02.** Pettarin, Cosimo Sibilìa.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di esterove-stizione)*

1. All'articolo 93, comma 1-*quinquies*, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia; ».

**13.01.** Di Muro.

**(Inammissibile)**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	415
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. S. 2285, approvato dalla Camera (Parere 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	415
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	421
Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati. T.U.S. 693 e abb. (Parere 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	417
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	422
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	418
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	423

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.**

**S. 2285, approvato dalla Camera.**

(Parere 7<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda, anzitutto che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 9 giugno 2021, un parere favorevole.

Dopo aver indicato all'articolo 1 le definizioni rilevanti per il testo, il provvedimento introduce, all'articolo 2, nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream*, denominate « borse di ricerca » in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca, conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, mentre l'articolo 3 apporta modificazioni alla vigente disciplina del dottorato di ricerca, con la finalità di una sua valorizzazione in termini di sbocchi professionali, anche in termini di accesso alle pubbliche ammini-

strazioni, e di introdurre il dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM.

L'articolo 4 apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca e l'articolo 5 intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile. È conferita altresì facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del citato articolo 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge introduce modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori « di tipo B ».

L'articolo 6 novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 inserendo un articolo 12-ter, teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sono oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale e si conformano alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per ricercatori e tecnologi assunti – al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato – è previsto un meccanismo di tenure track, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Infine l'articolo 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito *internet* del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della

ricerca, con una sezione dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

L'articolo 8 reca norme transitorie e finali.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala preliminarmente che la materia università non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione.

In materia, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/1996, l'autonomia di cui all'articolo 33 Cost. non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con sentenza n. 310/2013. In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, affidata alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

Per completezza, ricordo anche che la ricerca scientifica è ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423/2004, ha evidenziato che essa « deve essere considerata non solo una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati ».

Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che « un intervento “autonomo” statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle “istituzioni di alta cultura, università ed accademie”, che “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una “riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del 1998), che comprende in sé anche quei profili relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie ».

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene l’ambito di competenza della Commissione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l’individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati.**

**T.U.S. 693 e abb.**

(Parere 7<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, rileva anzitutto come il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si componga di un articolo unico, ripartito in 8 commi.

Il comma 1 reca una delega al Governo al fine di adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, anche mediante la redazione di testi unici.

Il comma 2 contiene i principi e i criteri direttivi in base ai quali devono essere adottati i decreti legislativi previsti dal comma 1; tra questi, si segnalano la ride-

finizione della classificazione degli aeroporti nazionali, regionali e locali; la previsione di incentivi per la creazione di sistemi aeroportuali coordinati; la previsione di criteri per il riordino dell’assetto amministrativo ed organizzativo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e per la distribuzione delle competenze tra l’ENAC e l’Autorità di regolazione dei trasporti; la previsione del riordino delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal Registro nazionale aeronautico; la ridefinizione del sistema sanzionatorio riguardante l’irrogazione e la riscossione degli incentivi; la ridefinizione del sistema delle concessioni aeroportuali, del sistema di tariffazione e dei diritti aeroportuali; il rafforzamento di sistemi di controllo per il contrasto del precariato e per la salute dei lavoratori del settore; il rafforzamento della tutela degli utenti.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi previsti dal comma 1 provvedano anche alla semplificazione normativa delle materie trattate dal provvedimento e reca, a tal riguardo, specifici criteri e principi direttivi.

Il comma 4 dispone in merito al procedimento di adozione dei decreti legislativi. Si prevede che i decreti legislativi previsti dal comma 1 siano adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto, e del parere della Conferenza unificata.

Il comma 5 prevede che un atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi previsti dal comma 1.

Il comma 6 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli schemi dei decreti legislativi pre-



visti dal comma 1, insieme all'analisi tecnico-normativa (ATN) e all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alla relazione tecnica, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ciascuna delle quali esprimerà il parere entro trenta giorni dall'assegnazione degli schemi. Inoltre, stabilisce che il Governo, tenuto conto di tutti i pareri, entro 45 giorni dalla data di espressione del parere delle Commissioni parlamentari, ritrasmetta alle Camere i testi con eventuali osservazioni e modificazioni per il parere definitivo, da esprimere entro venti giorni dalla data della nuova assegnazione; decorso inutilmente tale termine, il Governo può comunque adottare i relativi decreti legislativi.

Il comma 7 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 8 prevede che, entro due anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnalo preliminarmente che il provvedimento appare insistere su un intreccio di competenze riconducibili, da un lato, alla materia di esclusiva legislazione statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e, dall'altro lato, alle materie di competenza concor-

rente, « porti e aeroporti civili » e « governo del territorio » (articolo 117, terzo comma). Risultano in particolare riconducibili alla tutela della concorrenza i principi di delega attinenti alla distribuzione delle competenze tra ENAC e Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riguardo all'accesso alle infrastrutture e ai servizi accessori (articolo, comma 2, lettera d); al riordino delle concessioni aeroportuali (lettera h), alla definizione del sistema di tariffazione (lettera m); alla razionalizzazione dei diritti aeroportuali (lettera o). Emerge chiaramente, poi, per il resto del provvedimento, la competenza concorrente in materia di « porti e aeroporti civili » e « governo del territorio ».

Assume pertanto rilievo la questione se, per l'adozione dei decreti legislativi sia sufficiente il previsto parere (articolo 1, comma 4) della Conferenza unificata ovvero sia preferibile ricorrere ad un'intesa.

Al riguardo, rileva che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7/2016) appare orientata a risolvere la questione nel senso che la previsione di un parere rappresenti la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza del concorso tra competenze esclusive statali e competenze regionali, laddove l'intesa è da preferirsi in caso di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale.

Il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, riassumendo il contenuto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), rileva preliminarmente come essa venga presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale essa è trasmessa, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

La Relazione costituisce, secondo l'impianto della citata legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo, ai sensi del comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 234 – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

L'esame di entrambe le relazioni permette al Parlamento di valutare l'imposta-

zione complessiva della politica europea del Governo, sia nella fase *ex ante* di programmazione e di definizione degli orientamenti, sia nell'analisi *ex post* dell'attività svolta.

In sostanza, con questi strumenti si individua una sorta di ciclo, che intende responsabilizzare il Governo inducendolo ad assumere una posizione più efficace a livello europeo.

La Relazione in esame è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, registrandosi dunque un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13.

Ricorda, in proposito, che l'esigenza di assicurare che le relazioni consuntive annuali siano presentate entro il termine fissato dalla legge è stata rappresentata negli anni negli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea in esito all'esame dei documenti (si richiamano, tra le altre, la risoluzione 6-0024, approvata il 31 luglio 2013, la risoluzione 6-00151, approvata il 2 luglio 2015, e da ultimo la risoluzione 6-00172, approvata il 31 marzo 2021). Il rispetto della tempistica, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale delle due fasi, quella programmatica, che infatti alla Camera si svolge congiuntamente con l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, e quella dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234.

La Relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue un'impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), trasmessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conse-

guenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.

La parte prima riguarda sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali; la parte più consistente della relazione, la seconda, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni; la parte terza riguarda l'Italia e la dimensione esterna dell'UE; la parte quarta, illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020; la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per quanto riguarda gli aspetti della Relazione attinenti alle competenze della Commissione, segnalo che la relazione richiama, tra le altre cose, in materia ambientale, il recepimento della direttiva UE/

851/2018 in materia di rifiuti che prevede criteri e standard nazionali cui le regioni devono adeguare i loro piani di settore; nel settore agricolo la relazione contiene l'impegno ad armonizzare il nuovo modello di *governance* proposto dalla Commissione europea, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con le competenze regionali in materia; la relazione richiama anche l'opera di coordinamento a livello statale delle attività delle regioni per l'applicazione degli aiuti di Stato autorizzati dall'Unione europea in ambito agricolo; in materia di trasporti, la relazione indica il sostegno del Governo italiano, in sede europea, alla proposta di reinvestire nel settore dei trasporti i proventi derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga», in linea con l'atto di indirizzo adottato dalla Commissione ambiente della Camera il 26 luglio 2017.

Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 8.45.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. (S. 2285, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2285 recante Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 9 giugno 2021;

rilevato che:

la materia università non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione; in materia tuttavia l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università

ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; inoltre, in base alla sentenza n. 310 del 2013, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. g), Cost., affidata alla competenza esclusiva statale; alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati. (Testo unificato S. 693 e abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei disegni di legge S. 693 e abbinati, recante disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) e alle materie di competenza legislativa concorrente governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

l'articolo 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura per finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Con

decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definiti requisiti, modalità e termini di partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo; al riguardo appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ai fini dell'adozione del decreto,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*Con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1.



## ALLEGATO 3

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020. (Doc. LXXXVII, n. 4).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4);

ricordato come la Relazione venga presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, in forza del quale essa è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente;

preso atto che la Relazione è stata predisposta dal Governo e poi trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, registrandosi dunque un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13;

ricordato, in proposito, che l'esigenza di assicurare che le relazioni consuntive annuali siano presentate entro il termine fissato dalla legge è stata rappresentata negli anni dagli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea in esito all'esame dei documenti (si vedano, tra le altre, la risoluzione 6-00024, approvata il 31 luglio 2013, la risoluzione 6-00151, approvata il 2 luglio 2015, e, da ultimo, la risoluzione 6-00172, approvata il 31 marzo 2021);

rilevato come il rispetto di tale tempistica, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a

livello europeo nell'anno di riferimento, sia strumentale a una corretta articolazione temporale delle due fasi, quella programmatica, che infatti alla Camera si svolge congiuntamente con l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, e quella dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234 del 2012;

rilevato, in particolare, quanto agli ambiti di competenza della Commissione la relazione richiama, tra le altre cose, in materia ambientale, il recepimento della direttiva UE/851/2018 in materia di rifiuti che prevede criteri e *standard* nazionali cui le regioni devono adeguare i loro piani di settore; nel settore agricolo la relazione contiene l'impegno ad armonizzare il nuovo modello di *governance* proposto dalla Commissione europea, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con le competenze regionali in materia; la relazione richiama anche l'opera di coordinamento a livello statale delle attività delle regioni per l'applicazione degli aiuti di Stato autorizzati dall'Unione europea in ambito agricolo; in materia di trasporti, la relazione indica il sostegno del Governo italiano, in sede europea, alla proposta di reinvestire nel settore dei trasporti i proventi derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga », in linea con l'atto di indirizzo adottato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera il 26 luglio 2017,

esprime

NULLA OSTA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	424
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	424

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8 alle 8.05.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.05.

**Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alberto ZANARDI, *Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC), la deputata Francesca Anna RUGGIERO (M5S), nonché, da remoto, i deputati Roberto TURRI (LEGA) e Roger DE MENECH (PD).

Alberto ZANARDI, *Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il Consigliere Zanardi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	425
Comunicazioni del Presidente .....	425
Sull'ordine dei lavori .....	425
Audizione di collaboratori di giustizia .....	425

*Mercoledì 20 ottobre 2021. – Presidenza del vicepresidente PEPE.*

#### **La seduta comincia alle 20.04.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare i propri rappresentanti in vista dei sopralluoghi della Commissione, che avranno luogo a Cosenza e Crotona, dal 28 al 30 ottobre, e a Trieste, dall'11 al 12 novembre. Avverte che la seduta prevista per la giornata di domani potrebbe essere posticipata, in attesa delle comunicazioni della Direzione nazionale antimafia sulle liste di candidati alle elezioni amministrative siciliane di domenica e lunedì prossimo, non ancora pervenute alla Commissione.

##### **Sull'ordine dei lavori.**

Il deputato CANTALAMESSA (Lega) propone di valutare l'eventualità di svolgere

un'inchiesta sulle notizie riguardanti la presenza di alcuni noti pregiudicati presso la sede di un comitato elettorale operante a Caserta nell'ambito delle recenti consultazioni amministrative.

##### **Audizione di collaboratori di giustizia.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del collaboratore di giustizia Biagio Grasso e dispone la secretazione dei lavori.

#### **La seduta, sospesa alle 20.38, è ripresa alle 20.39.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del collaboratore di giustizia Giuseppe Campo e dispone la secretazione dei lavori.

#### **La seduta, sospesa alle 21.09, è ripresa alle 21.14.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico e dispone la secretazione dei lavori.

#### **La seduta termina alle 22.01.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione del Presidente della CONSOB, Prof. Paolo Savona ..... 426

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Presidente della CONSOB, Prof. Paolo Savona.**

Il Comitato procede all'audizione del Presidente della CONSOB, Prof. Paolo SAVONA, il quale svolge una relazione su cui

intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati DIENI (M5S) e Enrico BORGHI (PD).

Il Professor SAVONA, coadiuvato dalla Responsabile divisione corporate governance, dott.ssa ULISSI, ha quindi svolto l'intervento di replica.

**La seduta termina alle 15.15.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	427
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	427
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	428

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».**

**Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicu-**

**rezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Pierpaolo ROBERTI, *Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, e Piero DE LUCA (PD), e il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az).

Pierpaolo ROBERTI, *Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.



Eugenio ZOFFILI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	429
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, e dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	429
AVVERTENZA .....	429

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

#### Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, e dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT.

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Vincenzo CARIDI, *direttore centrale tecnologia informatica e innovazione dell'INPS,*

e Massimo FEDELI, *direttore centrale per le tecnologie informatiche dell'ISTAT,* svolgono le rispettive relazioni.

Interviene, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Ugo PAROLO, *presidente*.

Vincenzo CARIDI, *direttore centrale tecnologia informatica e innovazione dell'INPS,* risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	430
Audizione del Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione, Marco Pagani	430
Audizione del Presidente di AIREs, Andrea Scozzoli .....	431

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione del Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione, Marco Pagani.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Marco Pagani, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione; avverte che, per motivi sopravvenuti, non sarà presente il Presidente di Federdistribuzione.

Segnala che Federdistribuzione riunisce e rappresenta le aziende della distribuzione moderna, alimentare e non alimentare, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditò dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'auditò che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Marco PAGANI, *Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali*, intervenendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Marco PAGANI, *Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del Presidente di AIREs, Andrea Scozzoli.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente di AIREs, Andrea Scozzoli. Partecipa all'audizione Davide Rossi, Direttore Generale di AIREs. Precisa che AIREs, Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, riunisce le principali aziende specializzate di elettrodomestici ed elettronica di consumo.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le mo-

dalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Andrea SCOZZOLI, *Presidente di AIREs*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Andrea SCOZZOLI, *Presidente di AIREs*, e Davide ROSSI, *Direttore Generale di AIREs*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	432
Audizione di Gianni Fulvi, presidente del CNCM (Coordinamento nazionale Comunità minori), e di Liviana Marelli, membro dell'esecutivo nazionale del CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) .....	432

*Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente VESCOVI. — Intervengono Gianni Fulvi, presidente del CNCM (Coordinamento nazionale Comunità minori), e Liviana Marelli, membro dell'esecutivo nazionale del CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza).*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la

possibilità anche per gli auditi di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

**Audizione di Gianni Fulvi, presidente del CNCM (Coordinamento nazionale Comunità minori), e di Liviana Marelli, membro dell'esecutivo nazionale del CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza).**

Il signor FULVI e la dottoressa MARELLI svolgono una relazione.

Pone quesiti la deputata D'ARRANDO (M5S).

Gli auditi rispondono ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di David Rossi

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	433
Audizione dell'ex sindaco di Siena, Pierluigi Piccini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	433
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	434

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 20 ottobre 2021. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.*

#### La seduta comincia alle 20.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dell'ex sindaco di Siena, Pierluigi Piccini.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'ex sindaco di Siena, Pierluigi Piccini, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Pierluigi PICCINI, *ex sindaco di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, il deputato Walter RIZZETTO (FdI) e la deputata Susanna CENNI (PD), ai quali risponde Pierluigi PICCINI, *ex sindaco di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, il deputato Federico FORNARO (LEU), al quale risponde Pierluigi PICCINI, *ex sindaco di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, il deputato Claudio BORGHI (Lega), al quale risponde Pierluigi PICCINI, *ex sindaco di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il deputato Luca MIGLIORINO (M5S) e Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ai quali risponde Pierluigi PICCINI, *ex sindaco di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Claudio BORGHI (LEGA), ai quali risponde Pierluigi PICCINI, *ex sindaco di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Federico FORNARO (LEU), ai quali risponde Pierluigi PICCINI, *ex sindaco di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia l'ex sindaco di Siena, Pierluigi Piccini, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 24.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 24. alle 00.10.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Sullo stato dei lavori del Comitato ristretto relativo agli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari .....	3
---	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	9
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri. Doc. IV, n. 10 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	17
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i> .....	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	64
<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere dei relatori)</i> .....	69
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	73
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di	

servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	67
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)**

## SEDE REFERENTE:

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278. Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	77
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	87
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	188
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento 4.100 delle relatrici e relativi subemendamenti</i> ) .....	197
ALLEGATO 4 ( <i>Ulteriori proposte emendative delle relatrici 1.294, 1.295, 2.33, 6.9, 7.06, 12.21, 12.08 e 13.08</i> ) .....	201

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	206
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	207

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 310 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	209
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	221

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	209
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	222
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay. C. 3241 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	224
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia	

molecolare a Monterotondo, con Allegato. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	216
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	220
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, in videoconferenza, di Stefano Dambruoso, magistrato della procura di Bologna, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » .....	220
<b>II Giustizia</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Emendamenti C. 3314 Governo, approvato dal Senato .....	226
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	226
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	227
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	236
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	239
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	237
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	242
AVVERTENZA .....	238
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), Michael O'Flaherty ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	243
<b>COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione, in videoconferenza, del Direttore America Latina di ENEL S.p.A., Dott. Maurizio Bezzeccheri .....	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	244



## INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con il Presidente della Commissione per l'Integrazione europea dell'Assemblea Nazionale dell'Armenia, on. Arman Yeghoyan, nell'ambito dello <i>EU Twinning Project « Strengthening the Capacity of the National Assembly of Armenia to Further Support CEPA Oversight and Implementation »</i> .....	244
---	-----

**IV Difesa**

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	245
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	245

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	247
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	247
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	248

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	252
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	253
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	254
DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	254
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	265
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	266
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	267

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	275
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 293 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	276
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	279
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	283
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano. Atto n. 308 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	286
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea <i>Principal Anti Air Missile System (PAAMS)</i> e dei radar <i>Long Range Radar (LRR)</i> per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo <i>Early Warning</i> ) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio). Atto n. 309 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	290
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota ( <i>Loitering Ammunitions</i> ) per il comparto Forze speciali. Atto n. 311 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ...	294
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione. Atto n. 312 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	301

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	303
5-06751 Fragomeli: Chiarimenti in ordine alle misure riguardanti i bonus fiscali del settore edilizio .....	303
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	308
5-06808 Martinciglio: Procedura autorizzativa presso la Commissione europea riguardante la patrimonializzazione dei Confidi .....	303
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	313

5-06856 Angiola: Chiarimenti in ordine alle procedure di pignoramento relative alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento esecutivi .....	303
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	315
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	304
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	304
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sui mercati al servizio della crescita economica ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	304
ALLEGATO 4 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	317
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE. (COM(2020) 591 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE. (COM(2020) 592 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. (COM(2020) 593 final e Allegato).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. (COM(2020) 594 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014. (COM(2020) 595 final).	
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341. (COM(2020) 596 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> )	305
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di documento finale presentata dal relatore</i> ) .....	365
ALLEGATO 6 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	369
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.	
7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	307
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore. C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	373

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	373
---	-----

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	375
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	375
---	-----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06862 De Toma: Sulle misure volte a integrare il rincaro dei prezzi dei carburanti .....	375
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	379
5-06863 Paxia: Sulla maggiore trasparenza della bolletta elettrica escludendo oneri non direttamente correlati all'energia .....	376
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	381
5-06864 Moretto: Misure volte a ridurre l'impatto dell'aumento dei costi del gas sulle produzioni artigiane, in specie del vetro di Murano .....	376
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	382
5-06865 Benamati: Sull'adozione di misure a sostegno delle aziende gasivore e della competitività del sistema produttivo .....	376
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	383
5-06866 Squeri: Iniziative italiane per la diversificazione energetica e a favore di consumatori e imprese .....	377
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	385
5-06867 Sut: Sull'adozione del decreto ministeriale per l'erogazione del contributo per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici .....	377
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	387

### COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494-A Benamati .....	378
--	-----

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	388
Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	389

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	389
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	391
---	-----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri .....	391
--	-----

**XII Affari sociali****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile ».	
Rappresentanti di RAI Pubblica Utilità .....	392
Rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (ANIOS), del Movimento LIS Subito, dell'Associazione Audientes Onlus e della Società cooperativa sociale Onlus « Il treno » .....	392

**XIII Agricoltura****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, del professor Andrea Mazzatenta, docente di psicobiologia e psicologia animale dell'Università degli Studi di Teramo, del professor Francesco Ferretti, del dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Siena, del dottor Roberto Basso, direttore del Museo civico di storia naturale di Jesolo e del dottor Andrea Bolzonetti, consulente scientifico ed esperto in fauna selvatica, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica » .....	393
---	-----

**SEDE REFERENTE:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	393
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	393

**XIV Politiche dell'Unione europea****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	396
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	400
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto n. 289 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	397
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	403
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	397
<b>ALLEGATO 3</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	405



## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	397
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	407

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	415
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. S. 2285, approvato dalla Camera (Parere 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	415
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	421
Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati. T.U.S. 693 e abb. (Parere 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	417
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	422
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	418
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	423

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	424
---	-----

## AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	424
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	425
Comunicazioni del Presidente .....	425
Sull'ordine dei lavori .....	425
Audizione di collaboratori di giustizia .....	425

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Presidente della CONSOB, Prof. Paolo Savona .....	426
---	-----

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	427
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	427
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	428
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	429
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, e dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	429
AVVERTENZA .....	429
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	430
Audizione del Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione, Marco Pagani	430
Audizione del Presidente di AIREAS, Andrea Scozzoli .....	431
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	432
Audizione di Gianni Fulvi, presidente del CNCM (Coordinamento nazionale Comunità minori), e di Liviana Marelli, membro dell'esecutivo nazionale del CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) .....	432
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	433
Audizione dell'ex sindaco di Siena, Pierluigi Piccini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	433
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	434

